

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 166

39° anno

10 giugno 1996

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### I *Comunicazioni*

#### **Parlamento europeo**

Sessione 1996/1997

96/C 166/01

#### **Processo verbale della seduta di lunedì 20 maggio 1996**

##### *Svolgimento della seduta*

1. Ripresa della sessione .....	1
2. Approvazione del processo verbale .....	1
3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Vandemeulebroucke .....	1
4. Composizione del Parlamento .....	1
5. Composizione delle delegazioni .....	2
6. Autorizzazione a elaborare relazioni .....	2
7. Competenza delle commissioni .....	2
8. Presentazione di documenti .....	2
9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....	5
10. Petizioni .....	5
11. Storno di stanziamenti .....	6
12. Ordine dei lavori .....	6
13. Tempo di parola .....	7
14. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti) .....	9
15. Restituzione ed esportazione di beni culturali ***I/* (discussione) .....	9
16. Aiuto umanitario **II (discussione) .....	9
17. Gestione dell'aiuto alimentare **II (discussione) .....	9
18. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS **II (discussione) .....	9
19. Ordine del giorno della prossima seduta .....	10

IT

**Prezzo: 55 ECU**

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % - Milano.

**Processo verbale della seduta di martedì 21 maggio 1996**

## Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale .....	12
2. Presentazione di documenti .....	12
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) .....	12
4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza .....	14
5. Accordo-quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud * (discussione) .....	14
6. Hooliganismo (discussione) .....	14
7. Trasmissione televisiva di eventi sportivi (discussione) .....	15

*Significato dei simboli utilizzati*

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti i turni di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

*Significato delle abbreviazioni delle commissioni*

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

*Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici*

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
EDN	gruppo «Europa delle nazioni» (gruppo di coordinamento)
NI	non iscritti

8. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***III (discussione) .....	15
TURNO DI VOTAZIONI	
9. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***III (votazione) .....	15
10. Aiuto umanitario **II (votazione) .....	15
11. Gestione dell'aiuto alimentare **II (votazione) .....	16
12. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS **II (votazione) .....	16
13. Restituzione ed esportazione di beni culturali ***I/* (votazione) .....	16
14. Accordo-quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud * (votazione) .....	16
15. Hooliganismo (votazione) .....	16
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
16. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivere) .....	17
17. Telecomunicazioni ***I (discussione) .....	18
18. Bilancio rettificativo suppletivo n. 1/96 — Stato di previsione 1997 — Progetto preliminare di bilancio 1997 (discussione) .....	18
19. Acque minerali naturali ***II (discussione) .....	19
20. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni alla Commissione) .....	19
21. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari ***II (discussione) .....	20
22. Qualità dell'aria ambiente **II (discussione) .....	20
23. Discariche di rifiuti **II (discussione) .....	20
24. Ordine del giorno della prossima seduta .....	20
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***III A4-0153/96 Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0206/96 — 94/0009(COD)) .....	22
Allegato: Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo e dichiarazione della Commissione .....	22
2. Aiuto umanitario **II A4-0125/96 Decisione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (C4-0098/96 — 95/0119(SYN)) .....	23
3. Gestione dell'aiuto alimentare **II A4-0126/96 Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 — 95/0160(SYN)) .....	24
4. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS **II A4-0136/96 Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) (C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) .....	33
5. Restituzione ed esportazione di beni culturali ***I/* a) A4-0110/96 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(95)0479 — C4-0463/95 — 95/0254(COD)) .....	38
Risoluzione legislativa .....	38

## b) A4-0111/96

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (COM(95)0479 – C4-0558/95 – 95/0253(CNS)) .....	39
Risoluzione legislativa .....	39

## 6. Accordo quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud \*

A4-0118/96

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra (COM(95)0504 – C4-0130/96 – 95/0261 (CNS)) .....	40
--	----

## 7. Hooliganismo

A4-0124/96

Risoluzione sul problema dell'hooliganismo e della libera circolazione dei tifosi di calcio ..	40
--	----

96/C 166/03

**Processo verbale della seduta di mercoledì 22 maggio 1996***Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	51
2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) .....	51
3. Disavanzi eccessivi degli Stati membri (dichiarazione seguita da domande) .....	52
4. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento **II (discussione) .....	52
5. Eliminazione dei PCB/PCT **II (discussione) .....	52
6. Tutela degli interessi finanziari * (discussione) .....	52

## TURNO DI VOTAZIONI

7. Etichettatura delle sostanze pericolose ***II (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento) ...	53
8. Telecomunicazioni e comunicazioni via satellite ***I (articolo 99 del regolamento) .....	53
9. Dispositivi di protezione individuale (DPI) ***I (articolo 99 del regolamento) .....	53
10. Acque minerali naturali ***II (votazione) .....	53
11. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari ***II (votazione) .....	54
12. Qualità dell'aria ambiente **II (votazione) .....	54
13. Discariche di rifiuti **II (votazione) .....	54
14. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento **II (votazione) .....	54
15. Smaltimento dei PCB/PCT **II (votazione) .....	55
16. Telecomunicazioni ***I (votazione) .....	55
17. Tutela degli interessi finanziari * (votazione) .....	56
18. Telecomunicazioni (votazione) .....	56
19. Trasmissione televisiva di eventi sportivi (votazione) .....	56

## FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI


20. Prezzi dei prodotti agricoli * (discussione) .....	57
21. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio) .....	57
22. Composizione delle commissioni e delegazioni .....	58
23. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994 (discussione) .....	58
24. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro * (discussione) .....	58

Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
25. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione * (discussione) .....	58
26. «Povertà 3» (1989-1994) (discussione) .....	59
27. Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (discussione) .....	59
28. Ordine del giorno della prossima seduta .....	59

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

1. Etichettatura delle sostanze pericolose ***II (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (C4-0224/96 – 95/0325(COD)) .....	60
2. Telecomunicazione e comunicazione via satellite ***I (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata) (COM(95)0612 – C4-0576/95 – 95/0309(COD)) .....	60
3. Dispositivi di protezione individuale (PVD) ***I (articolo 99 del regolamento)	
A4-0137/96	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (COM(95)0552 – C4-0533/95 – 95/0279(COD)) .	60
Risoluzione legislativa .....	61
4. Acque minerali naturali ***II	
A4-0116/96	
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (C4-0060/96 – 94/0235(COD)) .....	61
5. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari ***II	
A4-0143/96	
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (C4-0059/96 – 00/0478(COD)) .....	62
6. Qualità dell'aria ambiente **II	
A4-0155/96	
Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 – 94/0106 (SYN)) .....	63
7. Discariche di rifiuti **II	
A4-0150/96	
Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva (CE) del Consiglio concernente le discariche di rifiuti (C4-0067/96 – 00/0335 (SYN))	69
8. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento **II	
A4-0159/96	
Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (C4-0094/96 – 00/0526(SYN)) .....	69
9. Smaltimento dei PCB/PCT **II	
A4-0140/96	
Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva (CE) del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotri-fenili (PCB/PCT) (C4-0095/96 – 00/0161(SYN)) .....	76

(*Segue*)



10. Telecomunicazioni ***I	
a) A4-0142/96	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 — C4-0089/96 — 95/0282(COD))	78
Risoluzione legislativa	86
b) A4-0144/96	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (COM(95)0543 — C4-0001/96 — 95/0280(COD))	87
Risoluzione legislativa	91
11. Tutela degli interessi finanziari delle Comunità *	
a) A4-0130/96	
Progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e progetto di protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (funzionari e membri) (C4-0607/95 — 12549/95 — 96/0902 (CNS))	92
Risoluzione legislativa	102
b) A4-0145/96	
Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto, effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(95)0690 — C4-0115/96 — 95/0358(CNS))	102
Risoluzione legislativa	105
12. Telecomunicazioni	
A4-0141/96	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente lo sviluppo futuro del mercato degli annuari e di altri servizi di informazione sulle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(95)0431 — C4-0454/95)	106
13. Trasmissioni sportive	
B4-0326/96	
Risoluzione sulla radiodiffusione di eventi sportivi	109

96/C 166/04

**Processo verbale della seduta di giovedì 23 maggio 1996***Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale	128
2. Ordine del giorno	128
3. Commemorazione di Altiero Spinelli	128

## TURNO DI VOTAZIONI

4. Prezzi dei prodotti agricoli * (votazione)	128
5. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro * (votazione)	132
6. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione * (votazione)	132
7. Bilancio rettificativo suppletivo n. 1/96 — Stato di previsione 1997 (votazione)	133
8. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994 (votazione)	133
9. «Povertà 3» (1989-1994) (votazione)	133
10. Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (votazione)	134

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

IT

Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
11. Benvenuto .....	134
12. Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (discussione) .....	134
13. Politiche demografiche nei PVS **I (discussione) .....	134
14. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio .....	134
<b>DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ</b>	
15. Mine antiuomo (discussione) .....	135
16. Libera circolazione dei prodotti agricoli (discussione) .....	135
17. Diritti dell'uomo (discussione) .....	136
18. Cambogia (discussione) .....	136
19. Liberia (discussione) .....	136
20. Mine antiuomo (votazione) .....	136
21. Libera circolazione dei prodotti agricoli (votazione) .....	136
22. Diritti dell'uomo (votazione) .....	137
23. Cambogia (votazione) .....	138
24. Liberia (vote) .....	138
<b>FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ</b>	
25. Habitat II (dichiarazione seguita da discussione) .....	138
26. Commercio e ambiente (discussione) .....	139
27. Cooperazione con i PECO (discussione) .....	139
28. Dichiarazioni scritte (articolo 48 del regolamento) .....	139
29. Ordine del giorno della prossima seduta .....	139
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Prezzi dei prodotti agricoli *	
A4-0117/96	
1. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 (COM(96)0044 – C4-0159/96 – 96/0056 (CNS)) .....	140
Risoluzione legislativa .....	142
2. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo dei cereali (COM(96)0044 – C4-0160/96 – 96/0057 (CNS)) .....	143
Risoluzione legislativa .....	144
3. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (COM(96)0044 – C4-0161/96 – 96/0058 (CNS)) .....	145
Risoluzione legislativa .....	146
4. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone (COM(96)0044 – C4-0162/96 – 96/0059 (CNS)) .....	146
Risoluzione legislativa .....	147
5. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (COM(96)0044 – C4-0163/96 – 96/0060 (CNS)) .....	147
Risoluzione legislativa .....	148
6. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino (COM(96)0044 – C4-0164/96 – 96/0903 (CNS)) .....	148
Risoluzione legislativa .....	149



7. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (COM(96)0044 – C4-0165/96 – 96/0061 (CNS))	150
Risoluzione legislativa	150
8. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0166/96 – 96/0904 (CNS))	151
Risoluzione legislativa	151
9. Proposta di regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0167/96 – 96/0062 (CNS))	152
Risoluzione legislativa	153
10. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1554/95 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (COM(96)0044 – C4-0168/96 – 96/0905 (CNS))	153
Risoluzione legislativa	154
11. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (COM(96)0044 – C4-0169/96 – 96/0063 (CNS))	155
Risoluzione legislativa	156
12. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(96)0044 – C4-0170/96 – 96/0064 (CNS))	156
Risoluzione legislativa	157
13. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(96)0044 – C4-0171/96 – 96/0065 (CNS))	157
Risoluzione legislativa	158
14. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(96)0044 – C4-0172/96 – 96/0066 (CNS))	158
Risoluzione legislativa	158
15. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (COM(96)0044 – C4-0173/96 – 96/0067 (CNS))	159
Risoluzione legislativa	159
16. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(96)0044 – C4-0174/96 – 96/0068 (CNS))	160
Risoluzione legislativa	163
17. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti (COM(96)0044 – C4-0175/96 – 96/0906 (CNS))	164
Risoluzione legislativa	164
18. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(96)0044 – C4-0176/96 – 96/0069 (CNS))	165
Risoluzione legislativa	165
19. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(96)0044 – C4-0177/96 – 96/0070 (CNS))	165
Risoluzione legislativa	166
20. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(96)0044 – C4-0178/96 – 96/0071 (CNS))	166
Risoluzione legislativa	166
21. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0179/96 – 96/0072 (CNS))	167
Risoluzione legislativa	167



22. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(96)0044 – C4-0180/96 – 96/0073 (CNS))	168
Risoluzione legislativa	168
23. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0181/96 – 96/0074 (CNS))	169
Risoluzione legislativa	169
24. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(96)0044 – C4-0182/96 – 96/0075 (CNS))	170
Risoluzione legislativa	170
25. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(96)0044 – C4-0183/96 – 96/0076 (CNS))	170
26. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (COM(96)0044 – C4-0184/96 – 96/0907 (CNS))	170
Risoluzione legislativa	171
27. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/96 – 96/0077 (CNS))	171
Risoluzione legislativa	171
2. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro *	
A4-0099/96	
Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(95)0282 – C4-0386/95 – 95/0155 (CNS))	172
Risoluzione legislativa	179
3. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione *	
A4-0127/96	
Proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (Essen) (COM(95)0250 – C4-0385/95 – 95/0149(CNS))	179
Risoluzione legislativa	181
4. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/96 – Stato di previsione 1997	
a) A4-0164/96	
Risoluzione sullo stato di previsione delle spese e delle entrate del Parlamento e sullo stato di previsione delle spese e delle entrate del Mediatore in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo per l'esercizio 1996	182
b) A4-0162/96	
Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio 1997	184
5. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994	
A4-0132/96	
I. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994, Sezione I (Parlamento europeo),	189
II. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994, Sezioni IV (Corte di giustizia), V (Corte dei conti), VI (Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni)	190
6. «Povertà 3» (1989-1994)	
A4-0102/96	
Risoluzione sulla relazione finale della Commissione sull'attuazione del programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti «Povertà 3» (1989-1994) (COM(95)0094 – C4-0150/95)	191

(Segue)



7.	Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) A4-0121/96 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla creazione di un Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (COM(95)0445 – C4-0440/95) .....	195
8.	Mine antiuomo B4-0582, 0596, 0602, 0613, 0629, 0646 e 0656/96 Risoluzione sul fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo .....	197
9.	Libera circolazione dei prodotti agricoli B4-0597, 0603, 0617, 0652 e 0660/96 Risoluzione sulla libera circolazione e il trasporto di prodotti agricoli nell'Unione europea ..	198
10.	Diritti dell'uomo	
a)	B4-0586, 0605, 0623, 0638 e 0657/96 Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Brasile .....	199
b)	B4-0599, 0624, 0631 e 0635/96 Risoluzione sulla Nigeria .....	200
c)	B4-0588, 0608, 0630, 0642 e 0648/96 Risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Birmania (Myanmar) .....	201
d)	B4-0607, 0625, 0637, 0640 e 0651/96 Risoluzione sulla libertà di opinione in Albania e in Bielorussia .....	203
e)	B4-0606, 0621 e 0647/96 Risoluzione sui diritti dell'uomo in Tunisia .....	204
f)	B4-0636 e 0649/96 Risoluzione sui diritti umani in Tibet .....	204
g)	B4-0650/96 Risoluzione sugli attacchi al diritto alla vita delle persone disabili .....	205
11.	Situazione in Cambogia B4-0598, 0612, 0627, 0644 e 0653/96 Risoluzione sul primo accordo UE-Cambogia .....	206
12.	Situazione in Liberia B4-0632, 0633 e 0634/96 Risoluzione sulla situazione di guerra civile in Liberia .....	207

96/C 166/05

**Processo verbale della seduta di venerdì 24 maggio 1996***Parte I: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale .....	232
2.	Presentazione di documenti .....	232
3.	Osservatorio europeo delle PMI (articolo 52 del regolamento) .....	233
4.	Fondo di coesione (articolo 52 del regolamento) .....	233
5.	Peste suina * (articolo 99 del regolamento) .....	233
6.	Conservazione delle risorse della pesca * (articolo 99 del regolamento) .....	234
7.	Commercializzazione delle sementi * (articolo 99 del regolamento) .....	234
8.	Risorse della pesca nel Mediterraneo * (articolo 99 del regolamento) .....	234
9.	Accordo di pesca con la Mauritania * (articolo 99 del regolamento) .....	234
10.	Politiche demografiche nei PVS **I (votazione) .....	234
11.	Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (votazione) .....	235
12.	Habitat II (votazione) .....	235
13.	Commercio e ambiente (votazione) .....	235

Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
14. Cooperazione con i PECO (votazione) .....	235
15. Statistiche agricole comunitarie * (discussione e votazione) .....	236
16. Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale * (discussione e votazione) .....	236
17. Commercio con Cuba, Iran e Libia (dichiarazione seguita da discussione) .....	236
18. Composizione delle commissioni .....	237
19. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta .....	237
20. Calendario delle prossime sedute .....	237
21. Interruzione della sessione .....	237
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Osservatorio europeo delle PMI (articolo 52 del regolamento) A4-0139/96 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Osservatorio europeo delle PMI – Commenti della Commissione alla terza relazione annuale (1995)» (COM(95)0526 – C4-0202/95) .....	238
2. Fondo di coesione (articolo 52 del regolamento) A4-0114/96 Risoluzione sul progetto di decisione della Commissione relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 (C4-0014/96) ....	240
3. Peste suina * (Articolo 99 del regolamento) Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (versione codificata) (COM(95)0598 – C4-0075/96 – 95/0298(CNS)) .....	242
4. Conservazione delle risorse della pesca * (Articolo 99 del regolamento) Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (versione codificata) (COM(95)0613 – C4-0084/96 – 00/0532(CNS)) .....	242
5. Commercializzazione delle sementi * (Articolo 99 del regolamento) Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (COM(96)0127 – C4-0269/96 – 96/0099(CNS)) .....	243
6. Conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo * (articolo 99 del regolamento) A4-0134/96 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 – C4-0069/96 – 95/0328(CNS)) .....	243
	Risoluzione legislativa .....
	243
7. Accordo di pesca con la Mauritania * (articolo 99 del regolamento) A4-0120/96 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (COM(95)0726 – C4-0114/96 – 96/0005(CNS)) .....	244
	Risoluzione legislativa .....
	245
8. Politiche demografiche nei paesi in via di sviluppo **I A4-0122/96 Proposta di regolamento del Consiglio relativa agli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0295 – C4-0421/95 – 95/0166(SYN)) ...	245
	Risoluzione legislativa .....
	252

9.	Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza	
	A4-0129/96	
	Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura assistenza economica dell'Unione europea alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (COM(95)0505 – C4-0488/95) .....	253
10.	HABITAT II	
	B4-0581/96	
	Risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite Habitat II «Il vertice delle città», che si terrà a Istanbul nel giugno 1996 .....	257
11.	Commercio e ambiente	
	A4-0156/96	
	Risoluzione sui negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul commercio e l'ambiente .....	260
12.	Cooperazione con i PECO	
	A4-0084/96	
	Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale e orientale (COM(95)0071 – C4-0108/95) .....	262
13.	Statistiche agricole comunitarie *	
	A4-0115/96	
	Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (COM(95)0472 – C4-0526/95 – 95/0250(CNS)) .....	265
	Risoluzione legislativa .....	268
14.	Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale *	
	A4-0149/96	
	Proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(95)0593 – C4-0081/96 – 95/0308 (CNS)) .....	269
	Risoluzione legislativa .....	276
15.	Commercio con Cuba, l'Iran e la Libia	
	B4-0658, 0659, 0661, 0662 e 0663/96	
	Risoluzione sugli impegni degli Stati Uniti nel quadro del GATT 1994 e GATS .....	277

Lunedì 20 maggio 1996

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1996-1997

Sedute dal 20 al 24 maggio 1996

PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 20 MAGGIO 1996

(96/C 166/01)

## Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. KLAUS HÄNSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)*

costato la vita a un militare spagnolo; condanna, a nome del gruppo GUE/NGL, questo attentato e chiede che siano presentate le condoglianze alla famiglia della vittima.

Il Presidente si associa a nome del Parlamento e si impegna a presentare le condoglianze dell'Assemblea.

**1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 9 maggio 1996.

**2. Approvazione del processo verbale**

L'on. Berthu ha comunicato per iscritto che nella votazione sulla relazione Oostlander sull'Anno europeo contro il razzismo (A4-0135/96), svoltasi il 9 maggio (*processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 13*), ha voluto votare contro la proposta di risoluzione e astenersi sul progetto di risoluzione legislativa, l'on. Posselt ha fatto sapere di aver voluto votare contro e non a favore dell'emendamento 39 a detta relazione e l'on. Van der Waal ha comunicato di aver voluto votare contro e non a favore degli emendamenti 21 e 27 alla relazione Simpson sui servizi postali (A4-0105/96) (*processo verbale della seduta del 9.5.1996, parte I, punto 7*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene l'on. Maset Campos, il quale denuncia l'attentato terroristico perpetrato stamane dall'ETA a Cordova e che è

**3. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Vandemeulebroucke**

Il Presidente informa il Parlamento che nella riunione del 22 e 23 aprile 1996 la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, alla quale in data 14 marzo 1996 aveva trasmesso una lettera, in cui le competenti autorità belghe gli facevano sapere che rinunciavano alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Jaak Vandemeulebroucke, ha esaminato la questione e concluso che la suddetta lettera poneva fine alla procedura avviata in seno al Parlamento europeo.

**4. Composizione del Parlamento**

Il Presidente informa il Parlamento che le competenti autorità spagnole gli hanno comunicato che l'on. José Javier Pomés Ruiz è stato nominato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Matutes Juan, con decorrenza 10 maggio 1996.

**Lunedì 20 maggio 1996**

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

## 5. Composizione delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Elchlepp a membro della delegazione per le relazioni con il Giappone.

## 6. Autorizzazione a elaborare relazioni

La commissione per gli affari esteri è autorizzata a elaborare una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comuni.

## 7. Competenza delle commissioni

Sono competenti per parere:

- la commissione DONN: sulla petizione n. 176/95 della sig.ra Erika Stosh sui diritti a pensione con effetto retroattivo come impiegata a tempo parziale (competente per il merito: PETI);
- la commissione AGRI
  - sulla relazione speciale 3/95 della Corte dei conti sull'attuazione delle misure di intervento previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (C4-0592/95) (competente per il merito: CONT)
  - sulla relazione speciale 4/95 della Corte dei conti sulla gestione delle spese del FEAOG-Orientamento a favore del Portogallo tra il 1988 e il 1993 (C4-0536/95) (competente per il merito: CONT).

## 8. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

*a) dal Consiglio:*

*aa) richieste di parere sui seguenti documenti:*

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'OMC in materia di servizi finanziari e di circolazione delle persone fisiche (COM(96)0154 — C4-0272/96 — 96/0105(CNS))

deferimento  
merito: RELA  
parere: ECON

base giuridica: Art. 054 CE, Art. 057 CE, Art. 063 CE, Art. 066 CE, Art. 073 C par. 2, CE, Art. 100 A CE, Art. 113 CE, Art. 228, par. 2 CE, Art. 228, p. 3/a) CE

- Proposta di decisione (CE e CECA) del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione dell'accordo che modifica la Quarta Convenzione ACP-CE (COM(95)0707 — C4-0278/96 — 96/0023(AVC))

deferimento  
merito: SVIL  
parere: RELA, TRAS, PESC, commissioni interessate

*ab) i seguenti pareri su proposte di storno di stanziamenti:*

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 7/96 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III
- Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 (C4-0261/96)

deferimento  
merito: BILA  
parere: CONT

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 8/96 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV
- Corte di Giustizia — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 (C4-0262/96)

deferimento  
merito: BILA

*b) dalla Commissione:*

*ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:*

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, gli articoli 2,6,7,8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(96)0183 — C4-0258/96 — 96/0121(COD))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 057 par. 2 CE

- Decisione della Commissione del 10.4.1996 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (C(96)0417 — C4-0259/96)

deferimento  
merito: CONT

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (CARS) (COM(96)0153 — C4-0265/96)

deferimento  
merito: SVIL  
parere: ESTE, RELA

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: Una politica di competitività industriale per l'industria chimica europea: un esempio (COM(96)0187 — C4-0273/96)

deferimento  
merito: ECON  
parere: RICE, ASOC

lingue disponibili: EN, FR

Lunedì 20 maggio 1996

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari (COM(96)0050 — C4-0275/96 — 95/0085(COD))

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (COM(96)0169 — C4-0279/96 — 00/0471(COD))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 057 par. 2 CE

*bb) la seguente proposta di storno di stanziamenti:*

— Proposta di storno di stanziamenti n. 12/96 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 (SEC(96)0837 — C4-0263/96)

deferimento  
merito: BILA

*bc) i seguenti documenti:*

— Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (C4-0264/96)

deferimento  
merito: RICE  
parere: commissioni interessate

— Relazione sulla valutazione del piano di azione comunitario in favore del turismo 1993-1995 — Decisione del Consiglio 92/421/CEE (COM(96)0166 — C4-0266/96)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: ECON, AMBI, CULT

lingue disponibili: EN, FR

— Relazione della Commissione al Consiglio: «Le prospettive di sviluppo della cooperazione regionale per i paesi dell'ex Jugoslavia e i mezzi della Comunità per favorire tale cooperazione (SEC(96)0252 — C4-0274/96)

deferimento  
merito: ESTE  
parere: BILA, RELA, SVIL

lingua disponibile: FR

*c) dal Mediatore europeo:*

— Relazione annuale 1995 (C4-0257/96)

deferimento  
merito: PETI

*d) dalle commissioni parlamentari:*

*da) le seguenti relazioni:*

— \* Relazione sul progetto di Atto del Consiglio che stabilisce il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sul progetto di protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (12549/95 — C4-0607/95 — 96/0902(CNS)) — commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatore: on. Bontempi  
(A4-0130/96)

— Relazione sulla problematica del settore della pesca nella zona NAFO — commissione per la pesca

Relatore: on. Arias Cañete  
(A4-0133/96)

— Relazione sulla terza relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle PMI — 1995, sulla comunicazione della Commissione «Osservatorio europeo delle PMI — Commenti della Commissione alla terza relazione annuale (1995) (COM(95)0526 — C4-0202/95) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Mezzaroma  
(A4-0139/96)

— Relazione sulla seconda relazione della Commissione relativa a l'attuazione della decisione relativa alla concessione da parte della Comunità di abbuoni d'interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo (strumento per le PMI) (COM(95)0485 — C4-0594/95) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Ewing  
(A4-0147/96)

— \* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta (COM(95)0687 — C4-0134/96 — 95/0351(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Valdivielso de Cué  
(A4-0154/96)

— Relazione sui negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul commercio e l'ambiente — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Kreissl-Dörfler  
(A4-0156/96)

— \* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 94/939/CE relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca (COM(96)0009 — C4-0154/96 — 96/0018(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Konečný  
(A4-0157/96)

Lunedì 20 maggio 1996

— \*\* I Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(SYN)) — commissione per gli affari sociali e l'occupazione

Relatore: on. Mather  
(A4-0158/96)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa alle prospettive della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (COM(95)0489 — C4-0502/95) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatore: on. Pompidou  
(A4-0160/96)

— Relazione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C(95)1075 — C4-0198/95) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Harrison  
(A4-0161/96)

*db) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:*

— \*\* II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 — 94/0106(SYN)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Papayannakis  
(A4-0155/96)

— \*\* II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (C4-0094/96 — 00/0526(SYN)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Bowe  
(A4-0159/96)

*e) dai deputati:*

*ea) le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni del 21 e 22 maggio 1996 (B4-0441/96) (art. 41 del regolamento):*

— Smith, Trakatellis, Murphy, McIntosh, Roubatis, Lomas, Lindqvist, Ahlqvist, Wibe, Alavanos, Provan, Vallvé, Tongue, Needle, Oddy, Papayannakis, Tillich, Posselt, Izquierdo Rojo, Mulder, Gahrton, Ahern, Hyland, Watson, Howitt, Ferrer, David, Gallagher, Elles, Nencini, Kjer Hansen, Sánchez García, Apolinário, Wibe, Vallvé, Izquierdo Rojo, Howitt, Todini, Kestelijn-Sierens, Fraga Estévez, Arias Cañete, Günther, Kinnoek, Sindal, Hardstaff, Posselt, Eriksson, Smith, Lindholm, McMahon, Watson, Camisón Asensio, Gredler, Bowe, Hautala, Miller, Megahy, Plooij-van Gorsel, Svensson, Ahern, McKenna, Breyer, Schroedter, Watts, Ferrer, Van der Waal, Vecchi, Kerr, Lannoye, Tamino, Roubatis, Dury, Alavanos,

Pompidou, Vieira, Lomas, Stenmarck, Añoberos Trias de Bes, Lindqvist, McIntosh, Harrison, Hyland, Valverde López, Macartney, Kranidiotis, Cassidy, Andrews, Truscott, Tongue, Needle, Oddy, Vandemeulebroucke, Hatzidakis, Tillich, Teverson, Gahrton, Jackson, De Coene, Dybkjær, Holm, Sandbæk, Kreissl-Dörfler, Krarup, Hulthén, Schöring, Eisma.

*eb) le seguenti proposte di risoluzione (art. 45 del regolamento):*

— Ferrer a nome del gruppo PPE sul programma di azione relativo alle energie rinnovabili nel bacino del Mediterraneo (B4-0306/96)

deferimento  
merito: RICE

— Fernández-Albor sull'inclusione nei corsi di studi universitari, come disciplina supplementare, della cooperazione allo sviluppo (B4-0418/96)

deferimento  
merito: CULT  
parere: SVIL

— Imaz San Miguel sull'organizzazione comune dei mercati nel settore della patata (B4-0419/96)

deferimento  
merito: AGRI

— Muscardini, Amadeo, Parigi sulla protezione del Castello di Hartheim (B4-0420/96)

deferimento  
merito: CULT  
parere: LIBE

— Ferrer sulla diversità culturale europea (B4-0421/96)

deferimento  
merito: CULT

— Ferrer sulla riforma dei Fondi strutturali (B4-0422/96)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ECON

— Ferrer sulla partecipazione del Parlamento europeo ai comitati di sorveglianza dei Fondi strutturali (B4-0423/96)

deferimento  
merito: REGI

— Ferrer sull'elaborazione di una direttiva che obblighi a versare gli importi relativi alle transazioni commerciali entro un termine prefissato (B4-0424/96)

deferimento  
merito: ECON  
parere: REGI

— Ferrer sulla salvaguardia della dimensione umanistica dell'istruzione (B4-0465/96)

deferimento  
merito: CULT

— Muscardini sulla rete di trasporto alternativa a sostegno del commercio tra Lodi e Piacenza (B4-0466/96)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: REGI



Lunedì 20 maggio 1996

f) *dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:*

— \*\*\*III Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0206/96 — 94/0009(COD))

Relatore: on. Adam  
(A4-0153/96)

## 9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— protocollo che completa, a seguito dell'adesione, il memorandum d'intesa sulle sedi comuni delle missioni diplomatiche di alcuni Stati membri e della delegazione della Commissione a Abuja

— terzo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

## 10. Petizioni

Il Presidente comunica di aver deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

22 aprile 1996

del sig. Norbert Rudolf (n. 352/96);  
del sig. Dominik Petri (n. 353/96);  
del sig. Ahmed El-Khariby (n. 354/96);  
dei coniugi Rohmer (n. 355/96);  
del sig. Walter Ritschel (VIMDE) (n. 356/96);  
del sig. Horst Wende (Deutscher Bundeswehr-Verband e.V.) (n. 357/96);  
del sig. E. Bennett (n. 358/96);  
del sig. D. Stannard (n. 359/96);  
del sig. Andrew Dundas (con 67 firme) (n. 360/96);  
della sig.ra Sarah Whyler (n. 361/96);  
del sig. Günther Deboelpaep (n. 362/96);  
del sig. Antero das Neves Gama (n. 363/96);  
della sig.ra Maria das Dores Cabral da Silva (n. 364/96);  
del sig. Francisco Carranza Jornet (n. 365/96);  
del sig. Benigno Fernandez (Comision de pensionistas y jubilados) (n. 366/96);  
della sig.ra Marie-Yolande Beau (n. 367/96);  
del sig. Georges Kokkinos (n. 368/96);  
del sig. Gabriel Richard (n. 369/96);  
del sig. Maurizio Cancelmo (n. 370/96);  
del sig. Patrizio Navarro (n. 371/96);  
del sig. Fabio Padovan (Life Veneto) (n. 372/96);

26 aprile 1996

del sig. Angelillo Filippo (n. 373/96);  
del sig. Oronzo Caputo Leser (n. 374/96);  
della sig.ra Nathalie Legros (Maison de l'Europe) (n. 375/96);  
del sig. Andre Pauma (n. 376/96);  
del sig. Pierre Lemoine (Association Bretonne de Culture) (n. 377/96);  
del sig. Jean-Pol Thuin (n. 378/96);  
del sig. Jacques Poilane (n. 379/96);  
della sig.ra Mireille Ferri (Gruppo «Les Ecologistes des Pays de la Loire» (più 24 firme) (n. 380/96);  
della sig.ra Mary Baker (con 3 firme) (n. 381/96);  
della sig.ra Mary Baker (Wexford Environmental Alliance) (n. 382/96);  
del sig. Gilbert Wiseman (n. 383/96);  
del sig. Jeff Henry Jansen (n. 384/96);  
della sig.ra Rita van Nek (n. 385/96);  
del sig. Paddy Fitzgerald (n. 386/96);  
della sig.ra N. J. Nokes (n. 387/96);  
del sig. Bernhard Völk (n. 388/96);  
del sig. Horst Dornberger (n. 389/96);  
del sig. Robert Schwartzmanns (n. 390/96);  
del sig. Lennart Lüders (n. 391/96);  
del sig. Lennart Lüders (n. 392/96);  
della sig.ra Rosemarie Kositzki (Christlich-Demokratischer Arbeitskreis) (n. 393/96);  
del sig. Rudi Maier (Bürgerinitiative Molschleben) (più 570 firme) (n. 394/96);  
del sig. Bert Brendel (n. 395/96);  
del sig. Seref Demirci (Solidaritätsbund der Migranten aus der Türkei e.V.) (n. 396/96);  
del sig. Tariq Meer (MQM «Mohajir Quami Movement») (n. 397/96);  
del sig. Tariq Meer (MQM «Mohajir Quami Movement») (n. 398/96);

14 maggio 1996

della sig.ra B. Lane (con 2 firme) (n. 399/96);  
del sig. Peter Jackson (n. 400/96);  
del sig. S. Brunisholz (più 380 firme) (n. 401/96);  
della sig.ra Viviane Anne-Westwood (n. 402/96);  
del sig. Rory Meldrum (n. 403/96);  
della sig.ra Doreen Turner (n. 404/96);  
del sig. John Higgins (n. 405/96);  
del sig. Colin Stickland (n. 406/96);  
del sig. T.G. Prior (n. 407/96);  
del sig. Fintan Cassidy (Marino Development Action Group) (n. 408/96);  
della sig.ra Betty Bowen (più 3.500 firme) (n. 409/96);  
della sig.ra Rozemarijn Spilliaert (n. 410/96);  
del Support for Cyprus Struggle (più 800 firme) (n. 411/96);

**Lunedì 20 maggio 1996**

del sig. Knud Hencke (n. 412/96);  
 del sig. Rolf Jürgens (n. 413/96);  
 della sig.ra Marion Erdelkamp (n. 414/96);  
 del sig. Wilhelm Brunert (n. 415/96);  
 della sig.ra Irmtraut Krumrey (Evang. Diakoniewerk Schwä-  
 bisch Hall e.V.) (più 300 firme) (n. 416/96);  
 del sig. Ewald Böök (n. 417/96);  
 della sig.ra Bettina Wiegers e del sig. Holger Schmidt (n. 418/  
 96);  
 del sig. Herbert Holz (n. 419/96);  
 della sig.ra Karin Baer (n. 420/96);  
 della sig.ra Stephanie Luscher (Junge Liberale Niedersachsen  
 e.V.) (n. 421/96);  
 della sig.ra Petra König (n. 422/96);  
 del sig. Adolf Tüch (con 3 firme) (n. 423/96);  
 del sig. Claude Nicolet (n. 424/96);  
 della sig.ra Jeannine Astruc (n. 425/96);  
 del sig. Ph. Sarris (n. 426/96);  
 del sig. Hafsi Nordine (n. 427/96);  
 del sig. Simon Kessler (Union Européenne des Frontaliers)  
 (n. 428/96);  
 del sig. Celestino Gutiérrez González (n. 429/96);  
 del sig. Francesco Lucantoni (n. 430/96);  
 del sig. José Enrique Herrera Arteaga (più 315 firme) (n. 431/  
 96);  
 del sig. Vicente Padron Sanchez (n. 432/96);  
 del sig. Faustino Acosta Arias (n. 433/96);  
 della sig.ra Isabel Cuervo Fernández (con 2 firme) (n. 434/96);  
 del sig. Jordi Roig Sans (Colectivo Antipolución de Cervelló y  
 Vallirana) (n. 435/96);  
 del sig. Braulio Cruz Almeida (n. 436/96);  
 del sig. Olindo Alvez Oliveira (n. 437/96);

**11. Storno di stanziamenti***MAGGIO 1996*

La commissione per i bilanci ha esaminato, nella riunione del 22 aprile 1996, la proposta di storno di stanziamenti n. 5/96 (SEC(96)0547 — C4-0215/96) concernente spese obbligatorie e relativa all'articolo B0-240 (Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni).

La commissione per i bilanci, dopo aver esaminato e preso atto del parere del Consiglio, ha deciso di autorizzare il trasferimento della riserva alla linea

B0-240 (Versamenti al Fondo di garan- zia a titolo delle nuove opera- zioni)	191.890.000 ecu
--	-----------------

Qualora il Consiglio non approvasse la richiesta di storno presentata dalla Commissione, si dovrà avviare una procedura di dialogo in base al punto 15 dell'Accordo interistituzionale.

\*  
\*      \*

La commissione per il controllo dei bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 6/96 (SEC(96)0581 — C4-0216/96) concernente spese obbligatorie e ha espresso parere favorevole.

\*  
\*      \*

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 7/96 (SEC(96)0599 — C4-0217/96) concernente la linea di bilancio B8-013 (Altre azioni comuni dell'Unione europea attinenti alla politica estera di sicurezza comune).

La commissione per i bilanci, dopo aver esaminato e preso atto del parere del Consiglio, ha deciso di autorizzare il trasferimento della riserva alla linea

B8-013 Altre azioni comuni dell'Unio- ne europea attinenti alla PESC.	5.000.000 ecu
--	---------------

Nel corso della riunione è stato fatto notare alla Commissione che qualora nel 1996 fossero necessari ulteriori stanziamenti per tale azione, il Parlamento ritiene che si potrebbe prendere in considerazione di finanziarla a partire da altre linee di bilancio. La commissione ha comunque insistito sul fatto che, per il 1997, il finanziamento dell'azione dovrebbe essere assicurato sulla base della linea B7-6002 (Azioni esterne di cooperazione).

\*  
\*      \*

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 8/96 (C4-0227/96 — SEC(96)0626) concernente spese non obbligatorie.

La commissione per i bilanci ha constatato che tale proposta di storno è corredata da informazioni sui provvedimenti presi in materia di cooperazione interistituzionale nel quadro della gestione delle spese inerenti agli edifici.

Sulla base di tali informazioni, la commissione per i bilanci ha autorizzato il trasferimento di 500.000 ecu dal Capitolo 100 al titolo dell'articolo 203 «Pulizia e manutenzione».

**12. Ordine dei lavori**

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno definitivo delle sedute di maggio II e giugno I (PE 165.957), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articolo 96 del regolamento):

*a) Sedute dal 20 al 24 maggio 1996 a Strasburgo**Termine per la presentazione di documenti*

Il Presidente comunica che il gruppo PPE ha chiesto di fissare un termine per la presentazione di proposte di risoluzione sulla dichiarazione della Commissione sulle misure americane concernenti il commercio con Cuba, l'Iran e la Libia, iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì 24 (punto 175).

Lunedì 20 maggio 1996

Fissa il termine nel modo seguente:

- martedì alle 12.00 per la presentazione di proposte di risoluzione;
- mercoledì alle 12.00 per la presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione comuni.

#### Tempo di parola

Il Presidente comunica che il gruppo UPE ha proposto una modifica per la seduta di mercoledì, consistente nel consentire una ripartizione più flessibile del tempo di parola della seduta pomeridiana, prevedendo un tempo di parola complessivo dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00, anziché, come previsto attualmente, un tempo di parola distinto per la discussione sui prezzi agricoli; non cambierebbe comunque il tempo di parola complessivo attribuito ai deputati.

Intervengono gli onn. Pasty, il quale illustra la richiesta a nome del gruppo UPE, Green, a nome del gruppo PSE, De Vries, a nome del gruppo ELDR, e Green, la quale fa presente che il suo gruppo può appoggiare la richiesta a condizione che, qualora la relazione Dankert (A4-0132/96, punto 146) sia esaminata nella seduta notturna, sia garantita la presenza in Aula degli alti funzionari responsabili per il bilancio del Parlamento (il Presidente rileva che ciò è sottinteso).

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

Interviene la on. Green, sul problema della presenza in Aula durante le sedute notturne.

\*  
\*      \*

#### Richiesta di applicazione della procedura di urgenza (articolo 97 del regolamento) della Commissione

— a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle riserve della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS)) (relazione Baldarelli A4-0134/96).

**(Motivo dell'urgenza:** La proposta prevede il divieto di praticare la pesca al tonno rosso tra il 1° giugno e il 31 luglio, per cui il regolamento dovrebbe poter entrare in vigore prima del 1° giugno 1996.)

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tale richiesta di applicazione della procedura di urgenza all'inizio della seduta di domani.

#### b) Sedute del 5 e 6 giugno 1996 a Bruxelles

— Il gruppo PPE ha chiesto che il Consiglio faccia una dichiarazione sulla mancata ammissione della Croazia al Consiglio d'Europa.

Interviene la on. Oomen-Ruijten per motivare la richiesta.

Su proposta del Presidente, il Parlamento manifesta il suo assenso sull'iscrizione di questa dichiarazione all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 5 giugno.

\*  
\*      \*

L'ordine dei lavori è così fissato.

### 13. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come indicato nel progetto definitivo di ordine del giorno, a norma dell'articolo 106 del regolamento.

#### Lunedì 20 maggio

dalle 17.00 alle 20.00

Apertura della tornata e ordine dei lavori	30 minuti
Relazione ESCUDERO (restituzione di beni culturali)	
Relazione ESCUDERO (esportazione di beni culturali)	
Raccomandazione SAUQUILLO PEREZ DEL ARCO	
Raccomandazione TELKÄMPER	
Raccomandazione ANDREWS e BALDI	
Relatori	25 minuti (5 x 5')
Relatori per parere	8 minuti
Commissione	25 minuti (comprese le risposte)
Deputati	75 minuti

#### Martedì 21 maggio

dalle 9.15 alle 12.00

Relazione VALDIVIELSO DE CUÉ	
Relazione ROTH	
Interrogazione orale (trasmissione televisiva di eventi sportivi)	
Relazione ADAM	
Relatori	15 minuti (3 x 5')
Relatori per parere	14 minuti
Interrogante	5 minuti
Commissione	20 minuti (comprese le risposte)
Deputati	90 minuti

dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00

Relazione W.G. van VELZEN	
Relazione HERMAN	
Relazione CASSIDY	
Relazione MIRANDA	
Relazione FABRA VALLES	
Presentazione del progetto preliminare di bilancio '97	
Raccomandazione FLORENZ	
Raccomandazione K. JENSEN	
Raccomandazione PAPAYANNAKIS	
Raccomandazione BOWE (discariche di rifiuti)	
Relatori	45 minuti (9 x 5')
Relatori per parere	14 minuti
Commissione	55 minuti (comprese le risposte)
Deputati	180 minuti

#### Mercoledì 22 maggio

dalle 9.15 alle 12.00

Dichiarazione della Commissione (disavanzi eccessivi degli Stati membri)	
Raccomandazione BOWE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	
Raccomandazione BOWE (eliminazione dei PCB/PCT)	

**Lunedì 20 maggio 1996**Relazionee BONTEMPI  
Relazione THEATO

Commissione	35 minuti (comprese le risposte)
Relatori	20 minuti (4 x 5')
Relatori per parere	8 minuti
Deputati	60 minuti (+ 30 minuti di domande)

dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00

Relazione SANTINI  
Relazione DANKERT  
Relazione SKINNER  
Relazione PAPAKYRIAZIS  
Relazione MEZZAROMA  
Relazione MORRIS

Relatore «Prezzi agricoli»	10 minuti
Altri relatori	25 minuti (5 x 5')
Relatori per parere	26 minuti
Consiglio	5 minuti
Commissione	35 minuti (comprese le risposte)
Deputati	195 minuti

Giovedì 23 maggio

dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

Relazione GAHRTON  
Relazione NORDMANN  
Dichiarazione della Commissione (HABITAT II)  
Relazione KREISSL-DÖRFLER  
Relazione PEX

Relatori	20 minuti (4 x 5')
Relatori per parere	16 minuti
Commissione	30 minuti (comprese le risposte)
Deputati	90 minuti

Venerdì 24 maggio

Relazione GIRÃO PEREIRA  
Relazione JOVÉ PERESrelazione CREPAZ  
Dichiarazione della Commissione (misure commerciali americane)

Relatori	15 minuti (3 x 5')
Relatori per parere	8 minuti
Commissione	25 minuti (comprese le risposte)
Deputati	90 minuti

Mercoledì 5 giugno

dalle 16.30 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

Relazione von HABSBERG  
Interrogazioni orali (circolazione delle persone)  
Dichiarazione del Consiglio (Croazia)  
Relazione KITTELMANN  
Relazione ARGYROS  
Relazione PLOOIJ-VAN GORSEL  
Relazione POMPIDOU  
Raccomandazione MARINUCCI

Relatori	30 minuti (6 x 5')
Relatori per parere	38 minuti
Interrogante	2 minuti
Consiglio	15 minuti (comprese le risposte)
Commissione	35 minuti (comprese le risposte)
Deputati	195 minuti

Giovedì 6 giugno

dalle 9.00 alle 11.00

Relazione PARODI  
Raccomandazione FARASSINO  
Raccomandazione LE RACHINEL

Relatori	15 minuti (3 x 5')
Relatori per parere	14 minuti
Commissione	15 minuti (comprese le risposte)
Deputati	60 minuti

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI  
(in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'
<i>Gruppo</i>									
del partito del socialismo europeo (217)	17	27	37	48	58	68	79	89	100
del partito popolare europeo (173)	14	22	30	38	47	55	63	72	80
Unione per l'Europa (55)	6	8	11	13	16	19	21	24	26
del partito europeo dei liberali democratici e riformatori (52)	5	8	11	13	15	18	20	23	25
confederale della sinistra unitaria europea — sinistra verde nordica (33)	4	6	7	9	11	12	14	15	17
Verde al PE (27)	4	5	7	8	9	11	12	13	15
dell'Alleanza radicale europea (20)	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5
Europa delle Nazioni (18)	3	4	5	6	7	8	9	10	10.5
Non iscritti (31)	4	6	7	9	10	11	13	14	16

Lunedì 20 maggio 1996

#### 14. Discussioni su problemi di attualità (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 23 maggio 1996:

- Fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo
- Libera circolazione e trasporto dei prodotti agricoli nell'Unione
- Diritti dell'uomo
- Cambogia
- Stoccaggio di rifiuti nucleari nell'Unione

#### 15. Restituzione ed esportazione di beni culturali \*\*\*I/\* (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni, elaborate a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione.

L'on. Escudero presenta le sue relazioni:

- sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(95)0479 — C4-0463/95 — 95/0254(COD)) (A4-0110/96),
- sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali (COM(95)0479 — C4-0558/95 — 95/0253(CNS)) (A4-0111/96).

Intervengono gli onn. Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Ullmann, a nome del gruppo V, Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, Theonas, Blot e Lukas e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 21.5.1996, parte prima, punto 13.*

#### 16. Aiuto umanitario \*\*II (discussione)

La on. Sauquillo Pérez del Arco illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio in materia di aiuto umanitario (C4-0098/96 — 95/0119(SYN)) (A4-0125/96).

Intervengono gli onn. Kouchner, presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, a nome del gruppo PSE, Liese, a nome del gruppo PPE, Baldi, a nome del gruppo UPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR e Telkämper, a nome del gruppo V.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Howitt e Kinnock e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 21.5.1996, parte prima, punto 10.*

#### 17. Gestione dell'aiuto alimentare \*\*II (discussione)

L'on. Telkämper illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 — 95/0160(SYN)) (A4-0126/96).

Intervengono gli onn. Kouchner, presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, a nome del gruppo PSE, Andrews, a nome del gruppo UPE, e Howitt e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 21.5.1996, parte prima, punto 11.*

#### 18. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS \*\*II (discussione)

Gli onn. Baldi e Andrews, corelatori, illustrano la raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) (A4-0136/96).

Intervengono gli onn. Kouchner, presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, a nome del gruppo PSE, Corrie, a nome del gruppo PPE, e Aelvoet, a nome del gruppo V.

PRESIDENZA DELL'ON. PARASKEVAS AVGERINOS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Souchet, a nome del gruppo EDN, Howitt e Kinnock, il commissario signora Bonino e la on. Baldi, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale la signora Bonino risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 21.5.1996, parte prima, punto 12.*

Lunedì 20 maggio 1996

## 19. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 21 maggio 1996, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00*

*dalle 9.00 alle 9.15:*

- Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

*dalle 9.15 alle 12.00:*

- relazione Valdivielso de Cué sull'accordo-quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud \*
- relazione Roth sull'hooliganismo
- interrogazione orale alla Commissione sulla trasmissione di manifestazioni sportive
- relazione Adam sulle reti transeuropee nel settore dell'energia \*\*\*III

*alle 12.00:*

- Turno di votazioni
- Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

*dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00:*

- discussione congiunta di tre relazioni (W.G. van Velzen, Herman e Cassidy sulle telecomunicazioni \*\*\*I)
- discussione congiunta di due relazioni (Miranda e Fabra Vallés) sullo stato di previsione del Parlamento e presentazione del PPB 1997
- raccomandazione per la seconda lettura Florenz sulle acque minerali \*\*\*II
- raccomandazione per la seconda lettura Kirsten M. Jensen sui prodotti alimentari \*\*\*II
- raccomandazione per la seconda lettura Papayannakis sulla qualità dell'aria \*\*II
- raccomandazione per la seconda lettura Bowe sulle discariche di rifiuti \*\*II

*dalle 17.30 alle 19.00*

- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

*(La seduta è tolta alle 19.15)*

---

Enrico VINCI,  
*Segretario generale*

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO,  
*Vicepresidente*

---

Lunedì 20 maggio 1996

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 20 maggio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Augias, Avgerinos, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barzanti, Baudis, Bébéar, Belleré, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bertinotti, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blotnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Bourlanges, Bowe, Bredin, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Correia, Corrie, Costa Neves, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Dankert, Dary, David, De Clercq, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Farassino, Farthofer, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Hatzidakis, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hlavac, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, JärviLahti, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jung, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnoek, Kittelmann, Klab, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linzer, Löow, Lukas, Lulling, Macartney, McIntosh, McKenna, McMahan, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Mann Erika, Mann Thomas, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W., Mayer, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moretti, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Nassauer, Needle, Newens, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Pack, Pailler, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Piquet, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Poettering, Pompidou, Pons Grau, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Rinsche, Rönnholm, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Roubatis, Rübig, Rusanen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sonneveld, Souchet, Soulier, Spiers, Spindelegger, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vieira, de Villiers, Vinci, Virgin, van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Martedì 21 maggio 1996

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1996**

(96/C 166/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ MARIA  
GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Vicepresidente*

*(La seduta è aperta alle 9.00)*

**1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\*  
\*       \*  
\*

Interviene l'on. Morris su un problema di ordine tecnico concernente l'interpretazione in lingua inglese.

**2. Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio 1997 — commissione per i bilanci

Relatore: on. Fabra Vallés  
(A4-0162/96)

— Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore in vista del bilancio rettificativo suppletivo per l'esercizio 1996 — commissione per i bilanci

Relatore: on. Miranda  
(A4-0164/96)

**3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)**

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

— André-Léonard, Goerens e Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul divieto delle mine antiuomo (B4-0582/96);

— Pimenta e Cars, a nome del gruppo ELDR, sulle elezioni in Russia (B4-0583/96);

— Gredler, Plooi-j-van Gorsel, Eisma e Pimenta, a nome del gruppo ELDR, sullo stoccaggio di rifiuti nucleari a Gorleben (B4-0584/96);

— Moretti e Cars, a nome del gruppo ELDR, sulle violazioni dei diritti umani in Croazia (B4-0585/96);

— Pimenta, Goerens e André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, sul massacro di contadini in Brasile (B4-0586/96);

— Pimenta, a nome del gruppo ELDR, sull'assenza di libertà fondamentali in Indonesia (B4-0587/96);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla violazione dei diritti umani in Birmania (Myanmar) (B4-0588/96);

— Gredler, a nome del gruppo ELDR, sui profughi vietnamiti a Hong Kong (B4-0589/96);

— Bloch von Blottnitz, Lannoye, Ahern, Breyer, Ripa Di Meana e McKenna, a nome del gruppo V, sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi in Europa (B4-0593/96);

— Mamère, a nome del gruppo ARE, sulle persone senza documenti di identità di Saint Ambroise (Francia) (B4-0594/96);

— Mamère e Macartney, a nome del gruppo ARE, sulle manifestazioni provocate dall'arrivo di un carico di rifiuti nucleari a Gorleben (Germania) (B4-0595/96);

— Pradier, Macartney e Mamère, a nome del gruppo ARE, sulle mine antiuomo e la Conferenza internazionale di Vienna sulla revisione della Convenzione relativa a talune armi convenzionali (B4-0596/96);

— Mulder, Gasòliba i Böhm e Vallvé, a nome del gruppo ELDR, sulle minacce alla libera circolazione dei prodotti agricoli nell'Unione (B4-0597/96);

— Eisma e Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul primo accordo UE-Cambogia (B4-0598/96);

— Bertens, André-Léonard e Fassa, a nome del gruppo ELDR, sulle persistenti violazioni dei diritti umani in Nigeria (B4-0599/96);

— W.G. van Velzen, Schleicher, Mombaur e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul trasporto di rifiuti radioattivi a Gorleben (B4-0600/96);

— Piquet, Sierra González, Manisco, Ribeiro, Ephremidis, Sjöstedt e Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'accordo di Ginevra concernente le mine antiuomo (B4-0602/96);

— Jové Peres, Ephremidis, Sornosa Martínez, Sierra González, Marsset Campos e Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla libera circolazione e il trasporto di prodotti agricoli nell'Unione europea (B4-0603/96);



Martedì 21 maggio 1996

- Pettinari, Mohamed Ali, Alavanos e Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla libertà di stampa in Croazia (B4-0604/96);
- González Álvarez, Ribeiro, Novo, Ainardi, Vinci e Maset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti umani in Brasile (B4-0605/96);
- Elmalan, Sierra González, Svensson e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle violazioni dei diritti umani in Tunisia (B4-0606/96);
- Alavanos, Sornosa Martínez e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla violazione dei diritti umani in vista delle elezioni generali in Albania (B4-0607/96);
- Vinci e Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle violazioni dei diritti dell'uomo e del popolo in Birmania (B4-0608/96);
- González Álvarez, Novo, Svensson, Piquet, Carnero González, Manisco e Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti umani nello Stato di Chiapas (B4-0609/96);
- Sornosa Martínez e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle mutilazioni genitali femminili (B4-0610/96);
- Papayannakis, Maset Campos, Manisco e Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sullo stoccaggio di rifiuti nucleari a Gorleben (Germania) (B4-0611/96);
- Pasty, Ligabue e Pompidou, a nome del gruppo UPE, sulla situazione in Cambogia (B4-0612/96);
- Pasty, Ligabue e Pompidou, a nome del gruppo UPE, sugli scarsi risultati della Conferenza di Ginevra sul divieto delle mine antiuomo (B4-0613/96);
- Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Killilea, Pasty, Ligabue e Pompidou, a nome del gruppo UPE, sulle reti pedofile su Internet (B4-0614/96);
- Pons Grau, a nome del gruppo PSE, sul processo per l'assassinio del cittadino europeo Carmelo Soria Espinosa (B4-0615/96);
- Cabezón Alonso, a nome del gruppo PSE, sulla pena di morte a Cuba (B4-0616/96);
- Cabezón Alonso e Colino Salamanca, a nome del gruppo PSE, sugli attacchi ai trasporti di frutta spagnola da parte di agricoltori francesi (B4-0617/96);
- Tomlinson e Murphy, a nome del gruppo PSE, sulla detenzione di Raghbir Singh Johal (B4-0618/96);
- Howitt, a nome del gruppo PSE, sugli avvenimenti a Hong Kong (B4-0619/96);
- Dury, a nome del gruppo PSE, sulla situazione delle persone scomparse in Argentina (B4-0620/96);
- Lindeperg, Kouchner e Sakellariou, a nome del gruppo PSE, sui diritti dell'uomo in Tunisia (B4-0621/96);
- Van Lancker, a nome del gruppo PSE, sull'Honduras (B4-0622/96);
- Katifioris, Howitt e Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti umani in Brasile (B4-0623/96);
- Hardstaff, Kinnock, Waddington, Cunningham e Needle, a nome del gruppo PSE, sulla Nigeria (B4-0624/96);
- Hoff, Occhetto, Roubatis e Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Albania (B4-0625/96);
- Dury, a nome del gruppo PSE, sull'espulsione della famiglia Vangu (B4-0626/96);
- Van Bladel, Kenneth D. Collins e Malone, a nome del gruppo PSE, sulla Cambogia (B4-0627/96);
- Lange, a nome del gruppo PSE, sul trasporto di rifiuti radioattivi al luogo di stoccaggio provvisorio di Gorleben (B4-0628/96);
- d'Ancona, Elliott, Cunningham, Berès, Tongue, Schulz, Barros Moura, Sauquillo Pérez del Arco, Linkohr e Kouchner, a nome del gruppo PSE, sul fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo (B4-0629/96);
- d'Ancona, a nome del gruppo PSE, sulla Birmania (B4-0630/96);
- Pettinari, Miranda e Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Nigeria (B4-0631/96);
- Ferrer, Majj-Weggen e Schwaiger, a nome del gruppo PPE, sulla situazione di guerra civile in Liberia (B4-0632/96);
- Sauquillo Pérez del Arco, Pons Grau e Díez de Rivera Icaza, a nome del gruppo PSE, sui conflitti in Liberia (B4-0633/96);
- Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla situazione della popolazione in Liberia (B4-0634/96);
- Müller, Aelvoet, Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V, sulla Nigeria (B4-0635/96);
- Aglietta e Ripa Di Meana, a nome del gruppo V, sulla persecuzione di monaci buddisti (B4-0636/96);
- Schroedter, a nome del gruppo V, sulle azioni giudiziarie nei confronti di oppositori politici e la persecuzione di giornalisti in Bielorussia (B4-0637/96);
- Kreissl-Dörfler, Telkämper e Aelvoet, a nome del gruppo V, sul massacro di Parà (Brasile) (B4-0638/96);
- Aelvoet, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V, sulla libertà di stampa in Croazia (B4-0639/96);
- Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo V, sulla situazione in Albania in vista delle prossime elezioni (B4-0640/96);
- Roth, a nome del gruppo V, sull'utilizzazione di prodotti chimici nocivi nelle mine d'oro presso Pergamo in Turchia (B4-0641/96);

**Martedì 21 maggio 1996**

— Telkämper, a nome del gruppo V, sulla Birmania (B4-0642/96);

— McKenna e Ahern, a nome del gruppo V, sulle deprecabili condizioni di detenzione a Mountjoy, Dublino, il più grande carcere irlandese (B4-0643/96);

— Telkämper, a nome del gruppo V, sulla Cambogia (B4-0644/96);

— Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V, sulla condanna dell'ex ministro del parlamento della Repubblica d'Indonesia (B4-0645/96);

— Telkämper, Hautala, McKenna e Ripa Di Meana, a nome del gruppo V, sul fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo (B4-0646/96);

— Cohn-Bendit e Roth, a nome del gruppo V, sulle violazioni dei diritti umani in Tunisia (B4-0647/96);

— Moorhouse, Maij-Weggen e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti umani della popolazione Karen in Birmania (B4-0648/96);

— Moorhouse e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui diritti umani in Tibet (B4-0649/96);

— Liese, a nome del gruppo PPE, sugli attentati al diritto alla vita dei disabili (B4-0650/96);

— Lenz e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Bielorussia (B4-0651/96);

— Ferrer e Redondo Jiménez, a nome del gruppo PPE, sugli attacchi contro i trasportatori spagnoli di frutta nel sud della Francia (B4-0652/96);

— Maij-Weggen, Moorhouse e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla Cambogia (B4-0653/96);

— Von Habsburg e Oostlander, a nome del gruppo PPE, sull'arresto dell'ufficiale Rudolf Peresin nell'ex Jugoslavia (B4-0654/96);

— Oostlander, Stenius-Kaukonen e Stewart-Clark, a nome del gruppo PPE, sui diritti umani in Bosnia, Croazia e Serbia (B4-0655/96);

— Oostlander e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla conferenza sulle mine antiuomo (B4-0656/96);

— Camison Asensio, Lenz e Fernández-Albor, a nome del gruppo PPE, sull'incidente nello stato di Pará tra forze di polizia e agricoltori (B4-0657/96);

La Presidenza informa che oggi, in chiusura della seduta antimeridiana, comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 23 maggio dalle 15.00 alle 18.00.

#### **4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza**

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla seguente proposta:

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS)) \* (relazione Baldarelli A4-134/96).

Interviene l'on. Arias Cañete, presidente della commissione pesca.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

La relazione Baldarelli è iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì 24.

Il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani, mercoledì 22, alle 12.00.

#### **5. Accordo-quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud \* (discussione)**

L'on. Valdivielso de Cué illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo-quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra (COM(95)0504 — C4-0130/96 — 95/0261(CNS)) (A4-0118/96).

Intervengono gli onn. Estevan Bolea, relatrice per parere della commissione per la ricerca, Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE, Bertens, relatore per parere della commissione affari esteri, Malerba, a nome del gruppo UPE, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Berthu, a nome del gruppo EDN, Carl Lang, non iscritto, Moniz, Schreiner e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 14.

#### **6. Hooliganismo (discussione)**

La on. Roth illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sul problema dell'hooliganismo e della libera circolazione dei tifosi di calcio (A4-0124/96).

Intervengono gli onn. Ford, a nome del gruppo PSE, Reding, a nome del gruppo PPE, Boniperti, a nome del gruppo UPE, Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, Tapie, a nome del gruppo ARE, Krarup, a nome del gruppo EDN, Le Gallou, non iscritto, Marinho, il quale esprime anche le sue condoglianze alla famiglia di una vittima dell'hooliganismo, deceduta la settimana scorsa a Lisbona, Oostlander e Andrews.

Martedì 21 maggio 1996

## PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Ribeiro, Bellerè, De Coene e Evans e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 15.*

## 7. Trasmissione televisiva di eventi sportivi (discussione)

La on. Castellina svolge l'interrogazione orale che ella ha presentato, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, alla Commissione, sulla trasmissione televisiva di eventi sportivi (B4-0135/96 – 0-0049/96).

Il commissario Monti risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Tongue, a nome del gruppo PSE, Hoppenstedt, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Larive, a nome del gruppo ELDR, Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL, Tamino, a nome del gruppo V, Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE.

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta della proposta di risoluzione della on.:

– Castellina, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla trasmissione televisiva di eventi sportivi (B4-0326/96)

Intervengono gli onn. Murphy, Perry, Fitzsimons, Monfils, De Coene, Pex, Augias, Linzer e Hawlicek e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punto 19.*

## 8. Reti transeuropee nel settore dell'energia \*\*\*III (discussione)

L'on. Adam illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione, sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0206/95 – 94/0009(COD)) (A4-0153/96).

Intervengono gli onn. Desama, a nome del gruppo PSE, W.G. van Velzen, a nome del gruppo PPE, Plooi-j-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Stenius-Kaukonen, a nome del gruppo GUE/NGL, Lannoye, a nome del gruppo V, Rönholm, Fontaine e Jouppila e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 9.*

## PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

*Intervengono gli onn.:*

– Izquierdo Rojo, la quale, riferendosi a un invito rivolto da deputati europei all'ex capo del governo libanese, generale Aoun, affinché quest'ultimo li informi della situazione in Libano, critica l'atteggiamento del governo francese che si è opposto a tale invito; chiede al Presidente del Parlamento di protestare contro tale atteggiamento del governo francese e difende il carattere europeo ed extraterritoriale del Parlamento europeo, che non deve essere confuso, a suo avviso, con un'Assemblea francese;

– Pasty, il quale fa osservare che l'invito proviene dall'intergruppo mediterraneo che non è un organo ufficiale del Parlamento; considera del resto tale invito un errore politico;

– Watson, il quale chiede che la Commissione, tramite il commissario Fischler, o il Consiglio facciano una dichiarazione nel corso della presente tornata sull'attuale situazione in materia di embargo sulle esportazioni di carne bovina britannica (la Presidenza risponde che deferirà la questione all'Ufficio di presidenza);

– Thomas, il quale appoggia la richiesta.

### TURNO DI VOTAZIONI

## 9. Reti transeuropee nel settore dell'energia \*\*\*III (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione – A4 0153/96 (relatore on. Adam)

### PROGETTO DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 1*).

Il progetto comune C4-0206/96 – 94/0009(COD) è pertanto approvato.

## 10. Aiuto umanitario \*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Sauquillo Pérez del Arco – A4-0125/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0098/96 – 95/0119(SYN):

*Emendamenti approvati:* 1 e 3

*Emendamento respinto:* 2 con VE (264 favorevoli, 133 contrari, 0 astenuti)

*Votazione distinta:* em. 2 (PPE)

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

Martedì 21 maggio 1996

**11. Gestione dell'aiuto alimentare \*\*II** (votazione)  
Raccomandazione per la seconda lettura Telkämper — A4-0126/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0097/96 — 95/0160(SYN):

*Emendamenti approvati:* 1-11 e 13-41 in blocco;

*Emendamento respinto:* 12

*Votazioni distinte:* em. 12 (PPE)

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

**12. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS \*\*II** (votazione)  
Raccomandazione per la seconda lettura Andrews e Baldi — A4-0136/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0099/96 — 95/0165(SYN):

*Emendamenti approvati:* 1-19 in blocco

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

**13. Restituzione ed esportazione di beni culturali \*\*\*I/\*** (votazione)  
Relazioni Escudero — A4-0110/96 e A4-0111/96

a) A4-0110/96

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0479 — C4-0463/95 — 95/0254(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

b) A4-0111/96

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0479 — C4-0558/95 — 95/0253(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

**14. Accordo-quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud \*** (votazione)  
Relazione Valdivielso de Cué — A4-0118/96

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0504 — C4-0130/96 — 95/0261(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (EDN), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	407
favorevoli:	370
contrari:	30
astenuti:	7

(*vedi parte seconda, punto 6*).

**15. Hooliganismo** (votazione)  
Relazione Roth — A4-0124/96

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 16 con VE (257 favorevoli, 151 contrari, 1 astenuto); 17 con VE (234 favorevoli, 184 contrari, 2 astenuti); 1 con VE (239 favorevoli, 164 contrari, 19 astenuti); 35; 2; 20; 5 modificato con VE (266 favorevoli, 156 contrari, 8 astenuti); 6 prima parte con VE (283 favorevoli, 149 contrari, 6 astenuti); 7 con VE (254 favorevoli, 163 contrari, 13 astenuti); 33; 21; 9; 22; 10; 23 con VE (236 favorevoli, 203 contrari, 11 astenuti); 13 modificato con VE (297 favorevoli, 155 contrari, 10 astenuti); 24; 15

*Emendamenti respinti:* 30 con AN; 25; 26; 34 con VE (185 favorevoli, 234 contrari, 11 astenuti); 27; 18; 3; 28 con VE (189 favorevoli, 223 contrari, 27 astenuti); 19; 6 seconda parte; 29; 32 con VE (183 favorevoli, 232 contrari, 29 astenuti)

*Emendamenti decaduti:* 12; 11; 31; 14

*Emendamenti ritirati:* 4; 8

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni:

con VE: cons. H (252 favorevoli, 168 contrari, 12 astenuti); cons. M (258 favorevoli, 158 contrari, 11 astenuti); par. 5 (256 favorevoli, 172 contrari, 16 astenuti); par. 9 (214 favorevoli, 203 contrari, 8 astenuti); par. 10 (229 favorevoli, 201 contrari, 4 astenuti); par. 14 (295 favorevoli, 134 contrari, 3 astenuti); par. 15 (221 favorevoli, 208 contrari, 10 astenuti); par. 17 (280 favorevoli, 124 contrari, 15 astenuti); par. 32 (288 favorevoli, 145 contrari, 8 astenuti); par. 38 (229 favorevoli, 203 contrari, 4 astenuti); par. 47 (250 favorevoli, 183 contrari, 7 astenuti);

Sono stati respinti: par. 19 con VE (210 favorevoli, 222 contrari, 11 astenuti); par. 45 con VE (211 favorevoli, 225 contrari, 4 astenuti);

Martedì 21 maggio 1996

*Interventi:*

— la Presidenza ha comunicato che la relatrice aveva manifestato il suo assenso sull'em. 1 a condizione che fosse considerato come aggiuntivo; la on. Larive, coautrice dell'emendamento, a nome del gruppo ELDR, vi si è opposta;

— la on. Roth, relatrice, ha proposto che nell'em. 5 i termini «e con i tifosi» fossero aggiunti dopo i termini «club di tifosi», proposta sulla quale la on. Larive, coautrice dell'emendamento, a nome del gruppo ELDR, ha manifestato il suo assenso (la Presidenza ha constatato che non vi erano opposizioni alla votazione dell'emendamento orale);

— la on. Larive ha ritirato l'em. 8

— la relatrice ha ritenuto che l'em. 22, dichiarato decaduto in seguito all'approvazione dell'em. 9, fosse compatibile con quest'ultimo; l'em. 22 è stato posto in votazione;

— la relatrice ha chiesto che la prima parte dell'em. 12 e la seconda parte dell'em. 23 venissero combinate; la Presidenza, constatato che numerosi deputati si erano opposti a tale procedura, non ha accolto la richiesta;

— la relatrice ha chiesto che l'em. 13, relativo al par. 51, sostituisse il paragrafo 7; la on. Larive coautrice dell'em. 13, a nome del gruppo ELDR, ha manifestato il suo assenso.

*Votazioni distinte:* cons. M (UPE, PPE); par. 12 (UPE); 17 (PPE); 19 (Ford, a nome del gruppo PSE); 38 (UPE, PPE); 47 (PPE); 49 (UPE);

*Votazioni per parti separate:*

Em. 6 (PSE):

prima parte: testo senza i termini «e il Comitato delle regioni»  
seconda parte: tali termini

*Risultati delle votazioni con AN:*

Em. 30 (PSE):

votanti:	429
favorevoli:	177
contrari:	242
astenuti:	10

Con AN (PSE, V), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	458
favorevoli:	285
contrari:	152
astenuti:	21

(vedi parte seconda, punto 7).

\*  
\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

Relazione Valdivielso de Cué (A4-0118/96)

— scritte: onn. Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Van der Waal, a nome del gruppo EDN, Poisson

Relazione Roth A4-0124/96

— orale: on. Titley

— scritte: onn. Vanhecke; Striby; Berthu; Poisson; Wibe; Blak, Sindal e Kirsten M. Jensen; Svensson, Holm, Lindholm, Eriksson, Lindqvist e Gahrton

*FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI***16. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivere)**

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 23 maggio 1996.

Tale elenco comprende 42 proposte di risoluzione ed è così composto:

**I. MINE ANTIUOMO**

B4-582/96 del gruppo ELDR  
B4-596/96 del gruppo ARE  
B4-602/96 del gruppo GUE/NGL  
B4-613/96 del gruppo UPE  
B4-629/96 del gruppo PSE  
B4-646/96 del gruppo V  
B4-656/96 del gruppo PPE

**II. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

B4-597/96 del gruppo ELDR  
B4-603/96 del gruppo GUE/NGL  
B4-617/96 del gruppo PSE  
B4-652/96 del gruppo PPE  
B4-660/96 del gruppo V

**III. DIRITTI DELL'UOMO***Brasile*

B4-586/96 del gruppo ELDR  
B4-605/96 del gruppo GUE/NGL  
B4-623/96 del gruppo PSE  
B4-638/96 del gruppo V  
B4-657/96 del gruppo PPE

*Nigeria*

B4-599/96 del gruppo ELDR  
B4-624/96 del gruppo PSE  
B4-631/96 del gruppo GUE/NGL  
B4-635/96 del gruppo V

*Birmania*

B4-588/96 del gruppo ELDR  
B4-608/96 del gruppo GUE/NGL  
B4-630/96 del gruppo PSE  
B4-642/96 del gruppo V  
B4-648/96 del gruppo PPE

**Martedì 21 maggio 1996**

*Libertà di espressione in Albania e Bielorussia*

B4-607/96 del gruppo GUE/NGL  
 B4-625/96 del gruppo PSE  
 B4-637/96 del gruppo V  
 B4-640/96 del gruppo V  
 B4-651/96 del gruppo PPE

*Tunisia*

B4-606/96 del gruppo GUE/NGL  
 B4-621/96 del gruppo PSE  
 B4-647/96 del gruppo V

**IV. CAMBOGIA**

B4-598/96 del gruppo ELDR  
 B4-612/96 del gruppo UPE  
 B4-627/96 del gruppo PSE  
 B4-644/96 del gruppo V  
 B4-653/96 del gruppo PPE

**V. LIBERIA**

B4-632/96 del gruppo PPE  
 B4-633/96 del gruppo PSE  
 B4-634/96 del gruppo ARE

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori:	1 minuto
deputati:	60 minuti in tutto

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni agli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 29 deputati — devono essere trasmesse alla Presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

*(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. de Villiers, il quale, riferendosi agli interventi degli onn. Izquierdo Rojo e Pasty (dopo il punto 8), deplora l'atteggiamento del governo francese che impedisce al generale Aoun di rispondere all'invito del Parlamento europeo (la Presidenza prende atto di tali osservazioni), e Izquierdo Rojo (la Presidenza le revoca la facoltà di parlare).

**17. Telecomunicazioni \*\*\*I (discussione)**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di tre relazioni presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

L'on. W.G. van Velzen illustra la relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 — C4-0089/96 — 95/0282(COD) (A4-0142/96).

L'on. Herman illustra la relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (COM(95)0543 — C4-0001/96 — 95/0280(COD) (A4-0144/96).

L'on. Cassidy illustra la relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente lo sviluppo futuro del mercato degli annuari e di altri servizi di informazione sulle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(95)0431 — C4-0454/95) (A4-0141/96).

Intervengono gli onn. Read, a nome del gruppo PSE, Spindlegger, a nome del gruppo PPE, Malerba, a nome del gruppo UPE, Lindqvist, a nome del gruppo ELDR, Hautala, a nome del gruppo V, Ewing, a nome del gruppo ARE, de Rose, a nome del gruppo EDN, Schreiner, non iscritto, Wibe, Gallagher e Wolf e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punti 16 e 18.*

**18. Bilancio rettificativo suppletivo n. 1/96 — Stato di previsione 1997 — Progetto preliminare di bilancio 1997 (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni, presentate a nome della commissione per i bilanci, e la presentazione del progetto preliminare di bilancio 1997.

La Presidenza comunica che, a causa di un problema tecnico concernente la distribuzione dei documenti, il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni Miranda e Fabra Vallés è prorogato a mercoledì alle 10.00.

L'on. Fabra Vallés illustra:

— la sua relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio 1997 (A4-0162/96)

— la relazione presentata dall'on. Miranda sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore in vista del bilancio rettificativo e suppletivo per il 1996 (A4-0164/96).

Il commissario Liikanen illustra il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1997.

Intervengono gli onn. Dankert, a nome del gruppo PSE, Elles, a nome del gruppo PPE, Crowley, a nome del gruppo UPE, Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR, Stenius-Kaukonen, a nome del gruppo GUE/NGL.

Martedì 21 maggio 1996

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Müller, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo EDN, Le Gallou, non iscritto, Samland, presidente della commissione per i bilanci, Gil-Robles Gil-Delgado, il quale parla anche come membro dell'Ufficio di Presidenza, Olli I. Rehn, Van der Waal, Bösch, Bardong, questore, Gredler, Schreiner, Wynn, Kristoffersen e Howitt e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 7.*

### 19. Acque minerali naturali \*\*\*II (discussione)

L'on. Florenz illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (C4-0060/96 — 94/0235(COD) (A4-0116/96).

Intervengono gli onn. Garosci, a nome del gruppo UPE, Breyer, a nome del gruppo V, Macartney, a nome del gruppo ARE, Kirsten M. Jensen, a nome del gruppo PSE, Jackson, a nome del gruppo PPE e Apolinário e il commissario Bange-mann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punto 10.*

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

*Vicepresidente*

### 20. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B4-0441/96).

*Prima parte*

L'interrogazione 28 è stata ritirata dall'interrogante.

**Interrogazione n. 29** dell'on. Elles: Bonifica mine terrestri (B7-615 — bilancio 1996)

Il commissario vicepresidente Marin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Elles e Truscott.

**Interrogazione n. 30** dell'on. Nencini: Iniziative per lo sminamento in Bosnia

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Nencini.

**Interrogazione n. 31** della on. Kjer Hansen: Mancato ricorso all'articolo 171, par. 2 da parte della Commissione

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kjer Hansen e Smith.

*Seconda parte*

**L'interrogazione n. 32** è stata ritirata.

**Interrogazione n. 33** dell'on. Apolinário: Accordo di associazione UE-Egitto

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Apolinário.

**Interrogazione n. 34** dell'on. Wibe: L'Unione europea e il nuovo Stato palestinese

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Wibe.

**Interrogazione n. 35** dell'on. Vallvé: Seguito degli accordi della Conferenza Euromediterranea

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Vallvé.

**Interrogazione n. 36** della on. Izquierdo Rojo: Previsioni sui programmi di sviluppo integrale nella regione settentrionale del Marocco

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Izquierdo Rojo.

Le interrogazioni 37 e 38 che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, riceveranno risposta scritta.

**Interrogazione n. 39** della on. Kestelijn-Sierens: Pesca

Il commissario signora Bonino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kestelijn-Sierens e Teverson.

**Interrogazione n. 40** della on. Fraga Estévez: Blocco dei trasbordi di catture della flotta comunitaria nei porti cileni

Il commissario Bonino risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Fraga Estévez.

**Interrogazione n. 41** dell'on. Arias Cañete: Limitazione dell'uso di reti da posta derivanti

Il commissario Bonino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Arias Cañete, Izquierdo Rojo e Fraga Estévez.

Le interrogazioni da 42 a 46 che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, riceveranno risposta scritta.

**Interrogazione n. 47** della on. Eriksson: Costruzione del ponte sull'Öresund

**Martedì 21 maggio 1996**

Il commissario signora Bjerregaard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Eriksson e Krarup.

**Interrogazione n. 48** dell'on. Smith: Trasporto di rifiuti ad alta attività

Il commissario Bjerregaard risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Smith.

**Interrogazione n. 49** della on. Lindholm: Caccia alle foche

Il commissario Bjerregaard risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Lindholm.

**Interrogazione n. 50** dell'on. McMahon: Procedura d'infrazione A92/4132 (Miniera di Pilmuir)

Il commissario Bjerregaard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McMahon, Howitt e Bowe.

Le interrogazioni da 51 a 106 che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni alla Commissione.

*(La seduta è sospesa alle 19.25 e ripresa alle 21.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

*Vicepresidente*

Interviene l'on. De Vries per chiedere che il Consiglio faccia una dichiarazione su quanto affermato nel pomeriggio dal primo ministro britannico alla Camera dei Comuni, affermazioni che, a suo avviso, non hanno precedenti e rappresentano una vera e propria sfida. Il primo ministro britannico avrebbe infatti minacciato di bloccare i lavori della CIG qualora le decisioni prese nelle riunioni del Consiglio in merito alla BSE non diano soddisfazione al governo britannico (la Presidenza prende atto di tale richiesta e si impegna a trasmetterla al Presidente del Parlamento).

## **21. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari \*\*\*II (discussione)**

La on. Kirsten M. Jensen illustra la raccomandazione per la seconda lettura che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (C4-0059/96 — 00/0478(COD) (A4-0143/96).

Intervengono le onn. Schleicher, a nome del gruppo PPE, Dybkjær, a nome del gruppo ELDR e Breyer, a nome del gruppo V, il commissario Bangemann, la on. Roth-Behrendt, la quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Bangemann risponde, le onn. Roth-Behrendt, su questo intervento, e Breyer e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punto 11.*

## **22. Qualità dell'aria ambiente \*\*II (discussione)**

L'on. Papayannakis illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 — 94/0106(SYN) (A4-0155/96).

Intervengono gli onn. Pollack, a nome del gruppo PSE, Valverde López, a nome del gruppo PPE, Olsson, a nome del gruppo ELDR, Lannoye, a nome del gruppo V, Mamère, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo EDN, e Ryyänen e il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punto 12.*

## **23. Discariche di rifiuti \*\*II (discussione)**

L'on. Bowe illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio concernente le discariche di rifiuti (C4-0067/96 — 00/0335(SYN) (A4-0150/96).

Intervengono gli onn. Graenitz, a nome del gruppo PSE, Florenz, a nome del gruppo PPE, Chesa, a nome del gruppo UPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR, Papayannakis, gruppo GUE/NGL, McKenna, a nome del gruppo V, Mamère, a nome del gruppo ARE, Howitt, Trakatellis, Crowley, González Álvarez, Valverde López, Jackson, Bowe, relatore, il commissario signora Bjerregaard, gli onn. Florenz, il quale chiede al Consiglio di rispondere alle domande rivoltegli, Eisma, McKenna, e Bowe, per rivolgere delle domande alla Commissione alle quali il commissario Bjerregaard risponde, Eisma, Florenz, il quale ripete la sua richiesta, e Jackson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte prima, punto 13.*

## **24. Ordine del giorno della prossima seduta**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 22 maggio, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00:*

*dalle 9.00 alle 9.15:*

— discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

*dalle 9.15 alle 12.00:*

— dichiarazione della Commissione sui disavanzi eccessivi degli Stati membri

— raccomandazione per la seconda lettura Bowe sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento \*\*II



**Martedì 21 maggio 1996**

- raccomandazione per la seconda lettura Bove sullo smaltimento dei PCB/PCT \*\*II
- discussione congiunta di due relazioni Bontempi e Theato sulla tutela degli interessi finanziari \*

*alle 12.00:*

- turno di votazioni

*dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00:*

- relazione Santini sui prezzi dei prodotti agricoli \*
- relazione Dankert sul disarcico per l'esecuzione del bilancio 1994 \*

- relazione Skinner sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro \*

- relazione Papakyriazis sulle attività della Commissione nel settore dell'occupazione \*

- relazione Mezzaroma su «Povertà 3» (1989-1994)

- relazione Morris sul Centro europeo delle relazioni industriali (CERI)

*dalle 17.30 alle 19.00:*

- tempo delle interrogazioni al Consiglio

*(La seduta è tolta alle 23.20)*

---

Enrico VINCI,  
*Segretario generale*

Nicole PERY,  
*Vicepresidente*

---

Martedì 21 maggio 1996

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Reti transeuropee nel settore dell'energia \*\*\*III**

A4-0153/96

**Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0206/96 – 94/0009(COD))**

(Procedura di codecisione: terza lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C4-0206/96 – 94/0009(COD)) e le relative dichiarazioni del Consiglio e del Parlamento europeo nonché della Commissione,
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0685 <sup>(2)</sup>,
- vista la sua decisione concernente la posizione comune <sup>(3)</sup>,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (C4-0539/95),
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0153/96),

1. approva il progetto comune e le dichiarazioni allegate alla presente decisione;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 19.6.1995, pag. 228.

<sup>(2)</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU C 308 del 20.11.1995, pag. 113.

ALLEGATO

**Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che lo sviluppo e l'integrazione delle reti di gas naturale in tutti gli Stati membri sono nell'interesse dell'Unione. Nel quadro del programma RTE occorrerà rivolgere particolare attenzione a tutte le regioni comunitarie dove tale infrastruttura è meno sviluppata. Una di esse è l'Europa settentrionale, dove uno sviluppo più marcato delle reti del gas offrirebbe possibilità in vista di una sostanziale estensione dei mercati del gas e di un rafforzamento della sicurezza energetica nonché della qualità dell'ambiente in tutta l'Unione.

E' quindi con soddisfazione che il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione degli Stati membri interessati di presentare proposte di progetti giunte a maturità, in modo da identificare i progetti di interesse comune.

Martedì 21 maggio 1996

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione dichiara che, conformemente all'articolo 6, essa sottoporà al comitato un progetto di decisione che definisce le specificazioni dei progetti sulla base dell'allegato alla posizione comune.

**2. Aiuto umanitario \*\*II****A4-0125/96****Decisione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (C4-0098/96 – 95/0119(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0098/96 – 95/0119(SYN)) <sup>(1)</sup>,
  - visto il suo parere in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0201) <sup>(3)</sup>,
  - vista la proposta modificata dalla Commissione (COM(95)0721) <sup>(4)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0125/96),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 1)

*Articolo 5, secondo comma*

**Le operazioni contemplate dal presente regolamento sono esenti da imposte, prelievi e dazi doganali.**

(Emendamento 3)

*Articolo 19, comma quarto bis (nuovo)*

**La Commissione tiene ogni anno una riunione informativa con le organizzazioni vincolate all'aiuto umanitario comunitario mediante contratti di associazione, allo scopo di studiare strategie di lavoro comuni, effettuare una verifica e valutare i risultati delle azioni realizzate in associazione.**

---

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 25.3.1996, pag. 46.  
<sup>(2)</sup> GU C 33 del 18.12.1995, pag. 54.  
<sup>(3)</sup> GU C 180 del 14.7.1995, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU C 58 del 28.2.1996, pag. 8.

Martedì 21 maggio 1996

**3. Gestione dell'aiuto alimentare \*\*II**

A4-0126/96

**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 – 95/0160(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0097/96 – 95/0160(SYN) <sup>(1)</sup>,
  - visto il suo parere in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0283) <sup>(3)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0126/96),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 1)

*Primo considerando*

considerando che l'aiuto alimentare *costituisce* un elemento importante della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare **continua a essere** un elemento importante della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo;

(Emendamento 2)

*Secondo considerando*

considerando che l'aiuto alimentare si deve inserire nella politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a migliorare la loro sicurezza alimentare, soprattutto tramite l'attuazione di strategie alimentari;

considerando che l'aiuto alimentare si deve inserire nella politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a migliorare la loro sicurezza alimentare, soprattutto tramite l'attuazione di strategie alimentari **volte ad alleviare la povertà con l'obiettivo finale di rendere tale aiuto alimentare superfluo;**

(Emendamento 3)

*Terzo considerando*

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri coordinano strettamente le loro politiche di cooperazione allo sviluppo, *concertando i loro* programmi di aiuto alimentare; che la Comunità partecipa con i suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in questo settore, in particolare alla convenzione sull'aiuto alimentare;

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri coordinano strettamente le loro politiche di cooperazione allo sviluppo **per quanto attiene ai** programmi di aiuto alimentare **e alle azioni specifiche di sostegno della sicurezza alimentare;** che la Comunità partecipa con i suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in questo settore, in particolare alla convenzione sull'aiuto alimentare;

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 25.3.1996, pag. 34.<sup>(2)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pag. 431.<sup>(3)</sup> GU C 253 del 29.9.1995, pag. 10.

Martedì 21 maggio 1996

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 4)

*Sesto considerando*

considerando che l'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, devono essere tenuti in considerazione come obiettivi nell'insieme delle politiche comunitarie che possono influenzare i paesi in via di sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, devono essere tenuti in considerazione come obiettivi nell'insieme delle politiche comunitarie suscettibili di influenzare i paesi in via di sviluppo, **in particolare per quanto attiene alla riforma economica e all'adeguamento strutturale;**

(Emendamento 5)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che, viste le diverse responsabilità di uomini e donne in relazione alla sicurezza alimentare a livello domestico, al momento della messa a punto di programmi volti a garantire la sicurezza alimentare, andrebbero presi sistematicamente in considerazione i ruoli diversi svolti dagli uomini e dalle donne;**

(Emendamento 6)

*Considerando sesto ter (nuovo)*

**considerando che è importante elevare il livello di partecipazione di donne e comunità alle iniziative volte a garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale e locale e domestico;**

(Emendamento 7)

*Ottavo considerando*

considerando che lo strumento dell'aiuto alimentare costituisce un elemento fondamentale della politica comunitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di crisi nei paesi in via di sviluppo; che, di conseguenza, nell'attuazione si deve tener conto *di tale ruolo essenziale in quanto fattore di stabilizzazione sociale e politica;*

considerando che lo strumento dell'aiuto alimentare costituisce un elemento fondamentale della politica comunitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di crisi nei paesi in via di sviluppo e che, di conseguenza, nell'attuazione si deve tener conto **delle sue eventuali implicazioni sociali e politiche;**

(Emendamento 8)

*Tredicesimo considerando*

considerando che è possibile intensificare il sostegno della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permettere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di aiuto alimentare un sostegno finanziario alle azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare allo sviluppo agricolo e alimentare;

considerando che è possibile intensificare il sostegno della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permettere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di aiuto alimentare un sostegno finanziario alle azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare allo sviluppo agricolo e alimentare, **conformemente alle esigenze ecologiche e agli interessi dei piccoli agricoltori e pescatori;**

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che la Comunità può venire in aiuto delle popolazioni bisognose delle aree rurali e urbane dei paesi in via di sviluppo partecipando al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite l'acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agricoli e fattori di produzione, nonché per mezzo di programmi di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido, di mobilitazione, di divulgazione e di assistenza tecnica e finanziaria;

considerando che la Comunità può venire in aiuto delle popolazioni bisognose delle aree rurali e urbane dei paesi in via di sviluppo partecipando al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite l'acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agricoli e fattori di produzione, nonché **di altri strumenti di produzione così come** per mezzo di programma di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido, di mobilitazione, di divulgazione e di assistenza tecnica;

(Emendamento 10)

*Considerando quattordicesimo bis (nuovo)*

**considerando che gli approcci regionali alla sicurezza alimentare, compresi gli interventi triangolari di aiuto alimentare e le operazioni di approvvigionamento in loco, andrebbero ulteriormente rafforzati e sostenuti in modo da sfruttare al meglio la complementarità naturale tra paesi facenti parte della stessa regione e considerando che le politiche di sicurezza alimentare dovrebbero avere dimensione regionale in modo da promuovere il commercio e l'integrazione regionale sotto il profilo alimentare;**

(Emendamento 11)

*Considerando quattordicesimo ter (nuovo)*

**considerando che, visti l'inefficacia, i costi e i danni a livello ambientale connessi al trasporto di notevoli quantitativi di alimenti attraverso il pianeta bisognerebbe accordare preferenza, ove possibile, all'approvvigionamento in loco;**

(Emendamento 13)

*Diciannovesimo considerando*

considerando che, al fine di agevolare l'applicazione di alcune disposizioni contemplate, occorre prevedere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un comitato *dell'aiuto* alimentare;

considerando che, al fine di agevolare l'applicazione di alcune disposizioni previste **e al fine di adeguarla alla politica di sicurezza alimentare del paese beneficiario**, occorre prevedere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in seno a un comitato **della sicurezza** alimentare;

(Emendamento 14)

*Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Gli interventi di aiuto alimentare a breve termine in zone colpite da calamità sono gestiti nell'ambito del regolamento sugli aiuti umanitari e non rientrano nel presente regolamento; in caso di gravi crisi, tutti gli strumenti della politica comunitaria di aiuto possono venire applicati di concerto a favore delle popolazioni colpite;**

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## (Emendamento 15)

*Articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— promuovere la sicurezza alimentare a livello familiare, locale, nazionale e regionale;</li> <li>— innalzare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— promuovere <b>una</b> sicurezza alimentare <b>delle popolazioni di paesi e regioni in via di sviluppo che sia incentrata sul problema della povertà;</b></li> <li>— innalzare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie e favorire il loro accesso ad un'alimentazione equilibrata;</li> <li>— migliorare il rifornimento della popolazione con acqua potabile;</li> </ul> |
|---|--|

## (Emendamento 41)

*Articolo 1, paragrafo 3, sesto e settimo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— ridurre la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;</li> <li>— promuovere la loro indipendenza alimentare <i>sia aumentando la produzione sia migliorando e aumentando il potere d'acquisto;</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— promuovere la loro indipendenza alimentare <b>con l'obiettivo di ridurre</b> la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;</li> </ul> |
|--|--|

## (Emendamento 16)

*Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva, primo, secondo e terzo trattino*

2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si fonda *innanzitutto* su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, *tenuto conto anche delle considerazioni di carattere economico*. A tal fine vengono presi in esame i criteri seguenti che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

- i deficit alimentari;
- *il reddito pro capite e l'esistenza di ceti particolarmente svantaggiati;*
- *gli indicatori sociali del benessere delle popolazioni interessate;*

2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si fonda **esclusivamente** su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, **qualora detto intervento risulti essere il solo modo adeguato a potenziare la sicurezza alimentare di gruppi che non hanno gli strumenti per far fronte da soli ad un deficit alimentare**. A tal fine, vengono presi in esame i criteri seguenti che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

- i deficit alimentari **di base;**
- **la situazione nutrizionale valutata rispetto ad indicatori dello sviluppo umano e nutrizionale quali il tasso di mortalità infantile, il peso medio alla nascita, il tasso di anemia tra le donne, l'aspettativa di vita, la possibilità per la popolazione di accedere all'acqua ed altri dati concernenti l'alimentazione;**

## (Emendamento 17)

*Articolo 2, paragrafo 3*

3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una *produzione alimentare durevole* e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata per mezzo dell'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e dal paese beneficiario, di fondi di contropar-

3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una **produzione e una sicurezza alimentare durevoli** e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata per mezzo dell'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e dal paese benefi-

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

tita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi, fertilizzanti, altri fattori di produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

ciario **ovvero, ove possibile, dall'organismo o organizzazione non governativa che riceve l'aiuto**, di fondi di contropartita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi, fertilizzanti, altri fattori di produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

(Emendamento 18)

*Articolo 3, terzo comma*

L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare *dei paesi interessati*, segnatamente quelli a basso reddito e con grave deficit alimentare, incoraggiandoli a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare **delle popolazioni interessate**, segnatamente quelli a basso reddito e con grave deficit alimentare, incoraggiandole a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

(Emendamento 19)

*Articolo 4*

In base al presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo che possono beneficiare di azioni alimentari della Comunità. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi o che potrebbero esserlo tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

In base al presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo **e di organizzazioni internazionali o non governative** che possono beneficiare di azioni alimentari. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi, tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

(Emendamento 20)

*Articolo 5, parte introduttiva*

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, in base agli obiettivi di cui all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare mediante un contributo al finanziamento, in particolare delle misure seguenti:

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare **in modo sostenibile e a lungo termine** mediante un contributo al finanziamento ad esempio delle misure seguenti:

(Emendamento 21)

*Articolo 5, dal secondo all'ottavo trattino*

- operazioni di sostegno al credito rurale;
- operazioni di magazzino al livello appropriato;

- operazioni di sostegno al credito rurale **con particolare riferimento alle donne**;
- operazioni di magazzino al livello appropriato;
- **misure per il rifornimento della popolazione con acqua potabile**;



Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>— operazioni <i>relative alla</i> commercializzazione, <i>al</i> trasporto, <i>alla</i> distribuzione o <i>alla</i> trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;</li> <li>— <i>azioni di sostegno al settore privato per sviluppare i flussi commerciali a livello nazionale, regionale e internazionale;</i></li> <li>— attività di ricerca applicata e di formazione in loco;</li> <li>— progetti di sviluppo della produzione alimentare;</li> <li>— attività di accompagnamento, di sensibilizzazione, di assistenza tecnica e di formazione in loco;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— azioni <b>a favore di coloro che si occupano della</b> commercializzazione, <b>del</b> trasporto, <b>della</b> distribuzione o <b>della</b> trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;</li> <li>— attività di ricerca applicata e di formazione in loco;</li> <li>— progetti di sviluppo della produzione alimentare <b>sostenibile;</b></li> <li>— attività di accompagnamento, di sensibilizzazione di assistenza tecnica e di formazione in loco, in particolare <b>per le donne e le organizzazioni di produttori;</b></li> <li>— <b>progetti per la produzione di fertilizzanti da materie prime e di base dei paesi beneficiari;</b></li> <li>— <b>attività volte a sostenere le strutture locali responsabili degli aiuti alimentari, comprese le azioni di formazione in loco.</b></li> </ul>

(Emendamento 22)

*Articolo 6, secondo comma*

Occorre fare in modo che le azioni *tengano conto degli* altri strumenti di aiuto *della Comunità*, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

Occorre fare in modo che le azioni **siano coerenti con gli** altri strumenti di aiuto **comunitario allo sviluppo**, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

(Emendamento 23)

*Articolo 8, primo trattino*

— sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati nonché dei livelli di alimentazione e di vulnerabilità che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

— sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati, **della situazione alimentare in ambito domestico nonché della vulnerabilità della popolazione**, che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

(Emendamento 24)

*Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)*

a) essere costituite in forma di organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea, secondo la legislazione vigente in detto Stato;

a) **per le organizzazioni non governative europee:** essere costituite in forma di organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea, secondo la legislazione vigente in detto Stato;

(Emendamento 25)

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. La mobilitazione dei prodotti si effettua *sul mercato comunitario*, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo (tra quelli figuranti nell'allegato al presente regolamento) appartenente, *se possibile*, alla stessa zona geografica.

1. La mobilitazione dei prodotti si effettua **in primo luogo** nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo appartenente alla stessa zona geografica. **Nel caso in cui ciò risulti impossibile l'aiuto viene mobilitato in un altro paese in via di sviluppo** tra quelli figuranti nell'allegato al presente regolamento **ovvero immesso sul mercato comunitario qualora non possa essere esperita nessuna delle possibilità sopra menzionate.**

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

*Articolo 11, paragrafo 3*

3. La mobilitazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato europeo *può* essere effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo, a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilitazioni effettuate sul mercato europeo.

3. La mobilitazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato europeo **viene** effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo, a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilitazioni effettuate sul mercato europeo **ovvero se tale mobilitazione sul mercato di un paese in via di sviluppo garantisce una maggiore efficacia degli interventi di aiuto alimentare o ancora se contribuisce incisivamente alla promozione della sicurezza alimentare nel paese acquirente.**

(Emendamento 27)

*Articolo 11, paragrafo 4*

4. Qualora l'acquisto *sia* effettuato nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto non rischi di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso tale paese, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale.

4. Qualora l'acquisto **o la vendita vengano** effettuati nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto **o vendita** non rischino di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi **sulla produzione locale o** sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti **o vendite** devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso tale paese, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale.

(Emendamento 28)

*Articolo 12, secondo comma*

In tal caso il contributo comunitario potrebbe essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati, a condizione che l'operazione si inserisca in una politica di sicurezza alimentare (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base) compatibile con *la* politica economica.

In tal caso il contributo comunitario potrà essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati a condizione che l'operazione si inserisca in una politica settoriale (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base) compatibile con **una** politica socioeconomica **ed agricola volta ad alleviare la povertà. I beneficiari devono dimostrare di aver utilizzato correttamente i fondi messi a disposizione. Va accordata priorità agli operatori di piccole e medie imprese private al fine di garantire la complementarità delle azioni. La Commissione, nella misura in cui siano interessati i suoi poteri di esecuzione, potrà decidere in merito a misure positive di discriminazione a favore degli operatori di piccole e medie imprese private.**

(Emendamento 29)

*Articolo 15, quarto comma*

Gli eventuali fondi di contropartita sono utilizzati in base agli obiettivi fissati dal presente regolamento e d'accordo con la Commissione.

Gli eventuali fondi di contropartita sono utilizzati in base agli obiettivi fissati dal presente regolamento e d'accordo con la Commissione. **La competente autorità del paese beneficiario tiene la contabilità delle entrate e delle spese e deve fornire un rendiconto.**

(Emendamento 30)

*Articolo 17, primo comma*

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti e ai contratti è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche e

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti pubblici e ai contratti è aperta, alle stesse condizioni a tutte le persone

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

giuridiche della *Comunità* europea e dei paesi beneficiari. Per le azioni previste all'articolo 11, secondo paragrafo, la partecipazione può essere estesa dalla Commissione alle persone fisiche e giuridiche da paesi in cui si effettua la mobilitazione.

fisiche e giuridiche della **Unione** europea e del paese beneficiario. Per le azioni previste all'articolo 11, secondo paragrafo, la partecipazione può essere estesa dalla Commissione alle persone fisiche e giuridiche da paesi in cui si effettua la mobilitazione.

(Emendamento 31)

*Articolo 19, paragrafo 2*

2. L'aiuto si realizza solo se il beneficiario rispetta le condizioni.

2. L'aiuto viene concesso solo se i **paesi e le organizzazioni internazionali o non governative** beneficiari si impegnano a rispettare le condizioni.

(Emendamento 32)

*Articolo 20, comma secondo bis (nuovo)*

**La Commissione provvede alla necessaria armonizzazione tra le sue diverse Direzioni generali e servizi al fine di garantire la compatibilità tra le azioni nel settore dell'aiuto e della sicurezza alimentare e quelle avviate in altri settori, in particolare quello della politica agricola comune.**

(Emendamento 33)

*Articolo 21*

1. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.*

2. *La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla suddetta convenzione.*

**Nel settore dell'aiuto alimentare** il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **previo parere** del Parlamento europeo **procede:**

- **a ripartire tra azioni comunitarie e azioni dei singoli Stati membri la fornitura di aiuto in cereali prevista dalla Convenzione sull'aiuto alimentare;**
- **a ripartire tra gli Stati membri le singole azioni statali di fornitura di cereali previste dalla Convenzione sull'aiuto alimentare.**

(Emendamento 34)

*Articolo 22, terzo trattino*

— fissa la ripartizione, espressa in termini di quantitativi e di costi, tra i vari beneficiari dei prodotti *atti ad essere mobilitati entro i limiti di bilancio relativi a ciascun prodotto;*

— fissa la ripartizione, espressa in termini di quantitativi e di costi, tra i vari beneficiari dei prodotti;

(Emendamento 35)

*Articolo 23, primo trattino*

— le decisioni che concedono un aiuto alimentare o un aiuto *di sostituzione* e che fissano le condizioni per la fornitura;

— le decisioni che concedono un aiuto alimentare o un aiuto **per azioni di sostegno alla sicurezza alimentare** e che fissano le condizioni per la fornitura;

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

*Articolo 26, paragrafo 2*

2. Il comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta di impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello domestico, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 1. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

2. Il comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta di impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello domestico, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 1. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto **a livello nazionale o** comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

(Emendamento 37)

*Articolo 28, paragrafo 1, primo comma*

1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività *e di* quelle degli Stati membri, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività **con** quelle degli Stati membri **e con le altre politiche dell'Unione**, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

(Emendamento 38)

*Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma*

A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare **nonché i loro programmi di sicurezza alimentare**. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

(Emendamento 39)

*Articolo 30, primo comma*

La Commissione provvede a effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il comitato in merito ai programmi di valutazione.

La Commissione provvede a effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il comitato **e il Parlamento europeo almeno una volta all'anno** in merito ai programmi di valutazione.

(Emendamento 40)

*Articolo 30, comma secondo bis (nuovo)*

**La Commissione effettua anche valutazioni sulla complementarità delle azioni di aiuto e sicurezza alimentare con le altre politiche dell'Unione.**

Martedì 21 maggio 1996

**4. Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei PVS \*\*II****A4-0136/96****Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) (C4-0099/96 – 95/0165(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0099/96 -94/0165 (SYN) <sup>(1)</sup>,
  - visti i suoi pareri in prima lettura <sup>(2)</sup> sulle proposte della Commissione al Consiglio COM(95)0291 <sup>(3)</sup> e COM(95)0175,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0136/96),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 1)

*Terzo considerando*

considerando che il Parlamento europeo ha rilevato l'entità del bisogno di aiuto al risanamento strutturale dei paesi in via di sviluppo e ha ritenuto opportuno, per far fronte a queste esigenze, istituire una speciale linea finanziaria nel bilancio generale delle Comunità europee, dotata di risorse finanziarie consistenti;

considerando che il Parlamento europeo, **nella sua risoluzione del 16 novembre 1993** <sup>(1)</sup>, ha rilevato l'entità del bisogno di aiuto al risanamento strutturale dei paesi in via di sviluppo e ha ritenuto opportuno, per far fronte a queste esigenze, istituire una speciale linea finanziaria nel bilancio generale delle Comunità europee, dotata di risorse finanziarie consistenti;

---

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 6.12.1993, pag. 77.

(Emendamento 2)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che il Parlamento europeo ha preso l'iniziativa nel 1986 di creare una voce in bilancio volta a fornire sostegno ai paesi dell'Africa australe interessati dalla destabilizzazione deliberatamente orchestrata dal regime sudafricano dell'apartheid e considerando che tale aiuto doveva essere destinato agli orfani di guerra e agli altri bambini bisognosi e in seguito ai rifugiati, ai rimpatriati e agli sfollati, in linea con le raccomandazioni della Conferenza di Oslo dell'agosto 1988, organizzata dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione dell'Unità africana;**

---

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 25.3.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pagg. 445 e 449.

<sup>(3)</sup> GU C 235 del 9.9.1995, pag. 11.

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che il Parlamento ha altresì sostenuto la necessità di considerare altamente prioritarie la rapidità e l'efficacia degli aiuti e di trattare in primo luogo gli aspetti della sicurezza alimentare e del ripristino delle infrastrutture sociali di base;**

(Emendamento 4)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili o di calamità naturali. Tali azioni, di durata limitata, sono intese a contribuire a ristabilire *il funzionamento dell'economia e delle* capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale e politica di tali paesi e soddisfare le esigenze dell'insieme delle popolazioni colpite. Esse devono gradatamente sostituire l'aiuto umanitario e preparare la ripresa dell'aiuto allo sviluppo a medio e lungo termine.

1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili o di calamità naturali. Tali azioni, di durata limitata, **da intraprendere con la massima tempestività possibile**, sono intese a contribuire a ristabilire **un'economia stabile e compatibile con l'ambiente e le** capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale, **culturale** e politica di tali paesi e soddisfare le esigenze dell'insieme delle popolazioni disagiate. Esse devono gradatamente sostituire l'aiuto umanitario e preparare la ripresa dell'aiuto allo sviluppo a lungo termine. **In particolare esse devono permettere il ritorno dei profughi, degli sfollati, degli ex combattenti nei paesi e regioni d'origine, nonché il reinserimento di tutta la popolazione nella vita civile normale.**

(Emendamento 5)

*Articolo 2, paragrafo 2*

2. Le azioni da attuare a titolo del presente regolamento riguardano in via prioritaria i seguenti settori: ripresa duratura del sistema produttivo, riattamento materiale e funzionale delle infrastrutture di base, ivi compreso lo sminamento, reinserimento sociale e ripristino delle capacità istituzionali necessarie alla fase di risanamento soprattutto a livello locale.

2. Le azioni da attuare a titolo del presente regolamento riguardano in via prioritaria i seguenti settori: ripresa duratura del sistema produttivo, riattamento materiale e funzionale delle infrastrutture di base, ivi compreso lo sminamento, reinserimento sociale **dei profughi, degli sfollati, dei disabili e degli ex combattenti, formazione ed educazione per compensare gli effetti della guerra civile e delle politiche di destabilizzazione** e ripristino delle capacità istituzionali necessarie alla fase di risanamento soprattutto a livello locale. **Le risorse possono essere inoltre utilizzate per incoraggiare e sostenere lo sviluppo dell'attività economica, in particolare attraverso la creazione di PMI e la promozione dell'integrazione economica.**

(Emendamento 6)

*Articolo 3*

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni **umanitarie specializzate** regionali e internazionali, le organizza-

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni a dimensione comunitarie, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

zioni non governative **che, a seconda delle proprie competenze e capacità, possono contribuire alle azioni di cui agli articoli 1 e 2**, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni a dimensione comunitarie, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

(Emendamento 7)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui *all'articolo 1* comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

1. mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui **agli articoli 1 e 2** comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo. **In tale contesto dovrà essere considerato prioritario il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare attraverso la formazione del personale e il ripristino delle infrastrutture di base materiali, sociali ed economiche in funzione di uno sviluppo durevole.**

(Emendamento 8)

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, a esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (ossia spese d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenuto conto che il progetto deve essere inteso a che i beneficiari sostengano successivamente l'onere delle spese correnti.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, a esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti **essenziali, sostenute durante l'esecuzione di un progetto** (ossia spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenuto conto che il progetto deve essere inteso a che i beneficiari sostengano successivamente l'onere delle spese correnti.

(Emendamento 9)

*Articolo 4, paragrafo 3*

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner definiti all'articolo 3. Il contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e se il partner è un'ONG o un'organizzazione a dimensione comunitaria il contributo può essere in natura.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner definiti all'articolo 3. Il contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e se il partner è un'ONG o un'organizzazione a dimensione comunitaria il contributo può essere in natura. **Deve essere prioritariamente ricercato un contributo finanziario dei partner locali, in particolare per quel che concerne le spese di funzionamento, nel caso di progetti destinati ad avviare un'attività a carattere permanente, onde garantire la continuazione di questi progetti dopo la cessazione del finanziamento comunitario.**

(Emendamento 10)

*Articolo 4, paragrafi 6 e 7*

6. *Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:*

6. **Al fine di rafforzare la coerenza e la complementarità fra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e dagli altri donatori, come le organizzazioni dell'ONU, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la consultazione ai livelli istituzionale e di base.**

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
<p>a) <i>la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;</i></p> <p>b) <i>il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante incontri periodici e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.</i></p> <p>7. <i>La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.</i></p>	<p><b>La Commissione assicura una coerenza e una continuità adeguate dei suoi sforzi nei settori dell'aiuto umanitario, del risanamento e dello sviluppo.</b></p>
(Emendamento 11)	
<i>Articolo 6, paragrafo 1</i>	
<p>1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio <i>e le altre procedure</i> in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.</p>	<p>1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.</p>
(Emendamento 12)	
<i>Articolo 6, paragrafo 5</i>	
<p>5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono <i>effettuare</i> controlli in loco secondo le consuete modalità <i>definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.</i></p>	<p>5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono <b>attuare</b> controlli <b>e misure di valutazione</b> in loco secondo le consuete modalità.</p>
(Emendamento 13)	
<i>Articolo 6, paragrafo 6</i>	
<p>6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.</p>	<p>6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità. <b>Sono pertanto esenti da tasse, dazi e oneri anche le forniture o prestazioni rese dalla Comunità o per suo conto.</b></p>
(Emendamento 14)	
<i>Articolo 6, paragrafo 7</i>	
<p>7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi <i>in via di sviluppo</i> e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.</p>	<p>7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi <b>della regione</b> e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.</p>



Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 15)

## Articolo 6, paragrafo 8

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi *in via di sviluppo*. In casi eccezionali debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi **della regione**. In casi eccezionali debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

(Emendamento 16)

## Articolo 7

1. La Commissione è assistita *dal comitato geograficamente competente*.

1. La Commissione è assistita **da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione; in funzione del paese o della regione beneficiari delle misure, si tratta in particolare:**

- a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, del comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE, raggiunto il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) per i paesi del bacino mediterraneo, del comitato «MED», istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio del 29 giugno 1992 sull'applicazione dei protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei <sup>(2)</sup>;
- c) per i paesi dell'America latina e dell'Asia, del comitato «ALA», istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992 sull'assistenza finanziaria e tecnica, e relativa cooperazione economica, ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina <sup>(3)</sup>.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

*La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.*

*Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

*Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.*

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, **eventualmente procedendo a votazione.**

**Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.**

**La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.**

**Le riunioni del comitato istituito ai sensi del presente articolo sono pubbliche e i relativi processi verbali sono trasmessi per conoscenza, in versione integrale, al comitato geograficamente competente e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione del Parlamento europeo entro dieci giorni lavorativi dalla riunione in questione.**

<sup>(1)</sup> GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

<sup>(2)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

Martedì 21 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

*Articolo 8, commi secondo e terzo (nuovi)*

**Un rappresentante della commissione per lo sviluppo e la cooperazione del Parlamento europeo è presente in qualità di osservatore, con diritto di parola.**

**La Commissione fissa gli orientamenti generali da elaborare sulla base delle consultazioni avute con le autorità, le organizzazioni partner e i beneficiari dell'aiuto nei paesi destinatari.**

(Emendamento 18)

*Articolo 9, secondo comma*

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

La sintesi contiene in particolare informazioni **dettagliate** riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

(Emendamento 19)

*Articolo 9, comma terzo bis (nuovo)*

**Qualora a titolo del presente regolamento vengano finanziate azioni in paesi o regioni in cui misure di risanamento e di ricostruzione possono essere finanziate anche nel quadro del FES o nel contesto di regolamenti specifici, nella relazione annuale va indicato il motivo per cui in tali casi si è optato per un finanziamento a titolo del presente regolamento.**

## 5. Restituzione ed esportazione di beni culturali \*\*\*I/\*

a) A4-0110/96

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(95)0479 – C4-0463/95 – 95/0254(COD))**

La proposta è approvata.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(95)0479 -C4-0463/95 – 95/0254(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0479 – 94/0254(COD) <sup>(1)</sup>,
- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0463/95),

<sup>(1)</sup> GU C 6 dell'11.1.1996, pag. 15.

Martedì 21 maggio 1996

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0110/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
  3. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

**b) A4-0111/96****Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (COM(95)0479 — C4-0558/95 — 95/0253(CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (COM(95)0479 -C4-0558/95 — 95/0253(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0479 — 95/0253 CNS), (1),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 113 del trattato CE (C4-0558/95),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0111/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU C 6 dell'11.1.1996, pag. 14.

Martedì 21 maggio 1996

## 6. Accordo quadro di cooperazione con il Mercato comune del Sud \*

A4-0118/96

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra (COM(95)0504 — C4-0130/96 — 95/0261 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(95)0504 — 95/0261 (CNS)),
  - visto il parere di accordo-quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altro, siglato dalla Commissione (COM(95)0504),
  - visti gli articoli 113 e 130 Y del trattato CE,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C4-0130/96),
  - visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, nonché della commissione per la pesca (A4-0118/96),
1. approva la conclusione dell'accordo-quadro;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

## 7. Hooliganismo

A4-0124/96

**Risoluzione sul problema dell'hooliganismo e della libera circolazione dei tifosi di calcio**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
  - a) David sulla libera circolazione dei tifosi di calcio (B4-0184/94),
  - b) De Coene su un approccio coordinato nella lotta contro l'hooliganismo nel rispetto delle libertà pubbliche (B4-0218/94),
  - c) onn. Ligabue e Mezzaroma sugli episodi di violenza negli stadi (B4-0503/95),
- vista la direttiva (64/221/CEE) del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica <sup>(1)</sup>,
- visti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare il protocollo n. 4, che riconosce il diritto alla libertà di circolazione, il diritto di lasciare qualsiasi paese e il diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini,

<sup>(1)</sup> GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.

Martedì 21 maggio 1996

- vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e gli eccessi degli spettatori nelle manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio,
  - vista la sua risoluzione dell'11 luglio 1985 sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 22 gennaio 1988 sul vandalismo e la violenza nello sport <sup>(2)</sup>;
  - viste le sue risoluzioni del 10 ottobre 1990 sulla relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia <sup>(3)</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 31 luglio 1991 su «La Comunità europea e lo sport» (SEC(91)1438),
  - vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sulla Comunità europea e lo sport <sup>(4)</sup>,
  - vista la risoluzione (76) 41 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa detta «Carta europea dello sport per tutti»,
  - viste la raccomandazione sullo scambio di informazioni in occasione di eventi importanti approvata dal Consiglio il 30 novembre 1994 e la raccomandazione sul teppismo nel calcio approvata dal Consiglio il 19 marzo 1996,
  - visto l'articolo 148 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0124/96),
- A. sottolineando il contributo recato dallo sport alla promozione del rispetto reciproco e alla comprensione tra le persone e i popoli,
- B. preoccupato per le esplosioni di violenza che possono prodursi in occasione di manifestazioni sportive e, segnatamente, delle partite di calcio sia fuori che dentro il campo,
- C. convinto che la violenza che si manifesta in occasione di incontri sportivi e di partite di calcio sia il sintomo di un malessere molto più profondo della società, che occorre studiare a fondo,
- D. profondamente turbato dalle manifestazioni e dagli attacchi razzistici di cui sono vittima i giocatori ebrei, di colore o di diversa origine etnica o nazionale,
- E. preoccupato per il modo in cui organizzazioni estremistiche sfruttano deliberatamente la violenza connessa allo sport, fra l'altro manipolando e infiltrando gruppi di hooligan,
- F. considerando l'importanza dei mezzi di comunicazione per prevenire la violenza nello sport e promuovere l'ideale sportivo, il fair play e il reciproco rispetto,
- G. auspicando una maggiore cooperazione a livello dell'Unione europea, allo scopo di contribuire a controllare gli incidenti transfrontalieri di violenza e razzismo connessi al calcio,
- H. considerando che l'articolo 3 della succitata direttiva 64/221/CEE recita «I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti»,
- I. considerando che tra le vittime dell'hooliganismo vi sono le persone che vivono nei pressi degli stadi, gli abitanti dei paesi in cui si disputano le partite nonché gli stessi spettatori,
- J. considerando che le vittime di comportamenti vandalici e violenti dei tifosi spesso subiscono gravi danni materiali e/o fisici, con serie conseguenze anche sul piano psicologico;

<sup>(1)</sup> GU C 229 del 9.9.1985, pag. 99.

<sup>(2)</sup> GU C 49 del 22.2.1988, pag. 168.

<sup>(3)</sup> GU C 284 del 12.11.1990, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU C 205 del 25.7.1994, pag. 486.

Martedì 21 maggio 1996

- K. considerando che le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, le associazioni nazionali, i club e i giocatori hanno responsabilità diverse ma complementari nella lotta contro la violenza e gli eccessi degli spettatori, motivo per cui è opportuno unire gli sforzi ai vari livelli,
- L. rilevando il fatto che certe società ricorrono alla pratica della vendita dei biglietti ai soli tifosi che si impegnano a viaggiare con agenti esclusivi designati dalla stessa società,
- M. considerando che la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio è costituita da persone pacifiche e che occorre garantire sia il pieno rispetto della libertà di circolazione che un'adeguata protezione dalle manifestazioni di violenza,
- N. considerando la necessità di operare una distinzione tra i tifosi pacifici, i tifosi potenzialmente violenti e gli spettatori violenti (hooligan) e considerando che tra questi ultimi occorre distinguere le persone che compiono atti a carattere razzistico, antisemitico o xenofobo,
- O. considerando che una lotta efficace contro la violenza non può ignorare le ragioni profonde di tale violenza e limitarsi a combattere i sintomi,
- P. plaudendo a iniziative come «Un calcio al razzismo nel football» dell'Associazione di calciatori professionisti/Commissione per la parità di opportunità,
- Q. considerando che l'attuazione di determinate misure pragmatiche, basate su norme comuni, dovrebbe contribuire a contenere il fenomeno,
- R. considerando il ruolo svolto dal programma Eurathlon ai fini di una migliore comprensione e di un maggiore senso di solidarietà tra le persone nell'Unione mediante la partecipazione a manifestazioni sportive,
- S. considerando che l'organizzazione dei campionati europei del 1996 in Inghilterra, dei campionati mondiali del 1998 in Francia e dei campionati europei del 2000 in Belgio e nei Paesi Bassi impone l'attuazione nell'Unione di misure di prevenzione e di lotta contro l'hooliganismo,

#### **Aspetti generali**

1. rileva che la partecipazione alle manifestazioni sportive, in qualità di atleta o di spettatore, rappresenta un'attività sociale e culturale significativa, l'accesso alla quale dovrebbe essere agevolato per tutti i gruppi della società;
2. rileva che lo sport è un'attività di grande interesse per milioni di persone all'interno dell'Unione europea e che pertanto sarebbe opportuno attribuirgli la dovuta attenzione nelle politiche a livello sia europeo che nazionale;
3. rileva l'estensione del problema del vandalismo e della violenza durante e in relazione agli incontri di calcio, segnatamente per quanto concerne le competizioni internazionali, e ritiene che si tratti di un problema transfrontaliero che dovrebbe essere affrontato a livello comunitario;
4. constata che le attuali misure internazionali di prevenzione sono adottate sulla base di accordi di cooperazione tra Stati membri in assenza di un qualsiasi quadro giuridico internazionale, il che ha già suscitato lamentele da parte di cittadini dell'Unione per le limitazioni alla libera circolazione delle persone e l'assenza di strumenti di ricorso;
5. auspica che una politica sia di prevenzione che di repressione dell'hooliganismo possa contenere il fenomeno e ricondurlo a proporzioni più facilmente controllabili;
6. si congratula con il Consiglio d'Europa per il lavoro svolto in materia e rileva in particolare l'importante attività del comitato permanente della Convenzione europea sulla violenza e i comportamenti deleteri degli spettatori durante le manifestazioni sportive, in particolare gli incontri di calcio;
7. rileva che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza in occasione degli incontri calcistici è uno strumento quanto mai attuale; pertanto invita pressantemente gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e ad applicare *de facto* i provvedimenti annunciati nella Convenzione;

Martedì 21 maggio 1996

8. chiede pertanto alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sportive e ai club di attuare le misure previste dalla suddetta Convenzione, prevedendo in particolare:
- una concezione degli stadi che garantisca la sicurezza degli spettatori, con numerose uscite separate e tale da consentire l'intervento dei servizi d'ordine e di soccorso;
  - la separazione dei gruppi di tifosi rivali;
  - il controllo della vendita dei biglietti;
  - l'installazione negli stadi di altoparlanti che consentano di comunicare con il pubblico;
  - il divieto di introdurre negli stadi bevande alcoliche od oggetti pericolosi o tali da poter essere utilizzati per atti di violenza;
  - il divieto di introdurre negli stadi qualsiasi simbolo (striscioni, bandiere) di carattere razzista o xenofobo, come le croci uncinatate ecc.;
  - l'installazione di apparecchi di rilevamento all'entrata degli stadi;
9. ritiene che il ricorso esclusivo ai posti a sedere sia superfluo e che l'installazione di «gabbie» sia pericolosa e degradante e che possa incitare alla violenza; ritiene peraltro che sia opportuno favorire la partecipazione delle donne e dei bambini agli spettacoli sportivi, prevedendo l'installazione di tribune per le famiglie;
10. constata che l'attuale sistema delle fiches e dello scambio di dati ha già comportato la detenzione e l'espulsione di innocenti;

#### **Politica sociale e di prevenzione**

11. considera la promozione dei «progetti di tifosi» («fan projects») un ottimo strumento di prevenzione della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e incoraggia lo sviluppo di questo tipo di iniziative;
12. appoggia iniziative quali, per esempio, l'organizzazione di un parlamento europeo dei tifosi da parte di *Philosophy Football* nel contesto dell'Euro '96;
13. chiede ai club, alle associazioni nazionali, all'UEFA e alla FIFA di sostenere finanziariamente, ai loro rispettivi livelli, i progetti di tifosi; chiede alla Commissione di valutare urgentemente la possibilità di finanziare un numero limitato di progetti di tifosi nel quadro dell'Euro '96 e della Coppa del mondo nel 1998 mediante stanziamenti comunitari;
14. invita tutti i club a effettuare le loro transazioni finanziarie in modo totalmente trasparente e a destinare parte delle loro risorse all'integrazione dei tifosi nella vita del club, in particolare associandoli alle decisioni importanti;
15. esorta la Commissione a intraprendere un'azione contro i club calcistici che praticano il sistema di vincolare la vendita dei biglietti ai viaggi tutto compreso;
16. ritiene che i giocatori debbano avere un comportamento responsabile e che è auspicabile che essi abbiano stretti contatti con i club di tifosi e con i tifosi, reputa che l'atteggiamento dei giocatori durante le partite possa essere determinante ed esorta pertanto i giocatori ad astenersi da qualsiasi comportamento violento o aggressivo ed esprimere apertamente il loro rifiuto della violenza, del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia, se del caso rifiutandosi di giocare qualora si manifestino comportamenti violenti, razzisti, xenofobi o antisemitici;
17. invita la Commissione a instaurare, in stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa, a partire dal 1997 — Anno europeo per la lotta contro il razzismo — una giornata europea contro il razzismo e per il fair play nello sport, da festeggiare in tutta l'Unione con azioni mediatiche di promozione con il concorso di figure sportive di spicco note al pubblico europeo;
18. suggerisce a tutti i club di tifosi di nominare, tra i loro membri, delle persone (steward) incaricate di facilitare il controllo degli spettatori e di accompagnare i gruppi di tifosi in occasione delle partite disputate in trasferta;
19. chiede che, in occasione di incontri internazionali, siano organizzati programmi culturali e di accoglienza che consentano ai tifosi di approfittare della propria presenza nel paese ospitante per visitarlo;
20. esprime il proprio appoggio alle associazioni che lottano contro la violenza e il razzismo negli stadi;

Martedì 21 maggio 1996

21. ribadisce la proposta di conferire ogni anno tre premi, rispettivamente a una squadra, a uno sportivo in particolare e a un club di tifosi che si siano distinti per il loro *fair play*;
22. suggerisce lo sviluppo di iniziative (scambi, incontri, ecc...) volte a promuovere un'intesa tra i tifosi di squadre avversarie e propone che i tifosi stessi elaborino strategie volte a debellare gli atteggiamenti violenti;
23. si compiace del fatto che la Commissione, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, abbia avviato una campagna di promozione del *fair play* e chiede che tale campagna associ strettamente i giocatori e i club di tifosi;
24. invita i mezzi di comunicazione a partecipare alla promozione del rispetto e del *fair play* nello sport, a contribuire alla promozione dei valori positivi dello sport, a lottare contro i comportamenti aggressivi e sciovinistici e a evitare qualsiasi «sensazionalismo» nel mediare le notizie sulla violenza nelle manifestazioni sportive;
25. riconosce l'importante ruolo che l'istruzione e le attività destinate ai giovani devono svolgere nella prevenzione della violenza, in particolare di quella razzista, e nella promozione della tolleranza; invita inoltre tutti coloro che partecipano formalmente o informalmente alle attività di istruzione a onorare le proprie responsabilità in materia;

#### *Libera circolazione delle persone*

26. ritiene che le misure di restrizione alla libera circolazione delle persone debbano essere applicate esclusivamente agli individui la cui condotta passata, comprese eventuali condanne precedenti, induca a ritenere che essi rappresentano un'autentica e grave minaccia alla pubblica sicurezza;
27. ritiene che la cittadinanza di un tifoso non possa costituire un criterio che consenta di proibirne l'accesso alle manifestazioni sportive;
28. ritiene che lo svolgimento di una partita possa, in certe circostanze, giustificare controlli alle frontiere interne, purché questi non eccedano lo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia alla pubblica sicurezza e per tutelare i diritti e le libertà degli altri;
29. ritiene che lo sviluppo di misure politiche al riguardo debba essere guidato dalla necessità di giungere a un giusto equilibrio tra diversi diritti, segnatamente il diritto di tutti, compresi i tifosi di calcio, alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea, il diritto di assistere a incontri di calcio in un ambiente sicuro e i diritti di coloro che vivono nelle vicinanze degli stadi;
30. ritiene che la limitazione dell'accesso agli stadi per ridurre il livello di violenza debba venire attuata in conformità di norme comuni;
31. deplora che le differenze giuridiche fondamentali esistenti tra gli Stati membri rendano difficile prevedere l'applicazione generalizzata di restrizioni del diritto di assistere a partite in altri Stati membri delle persone condannate per reati connessi al calcio;
32. rileva che soltanto dopo che un tifoso è stato condannato per un reato — che si tratti di un atto di violenza o di un reato connesso con il calcio — gli si può impedire di assistere a partite nel suo paese o all'estero;

#### *Misure di polizia e giudiziarie*

33. invita gli Stati membri ad applicare o, se del caso, ad adottare una legislazione che preveda sanzioni adeguate per le persone riconosciute colpevoli di infrazioni, includendo misure come il divieto di accesso agli stadi per un periodo determinato;
34. invita gli Stati membri a vigilare affinché gli spettatori che compiono atti di violenza o altri atti riprovevoli siano identificati e giudicati secondo la legge, nel paese dove è stato compiuto il reato, e affinché siano rispettati i diritti fondamentali degli imputati come il diritto a una giusta difesa, all'assistenza di interpreti qualora essi non conoscano la lingua del paese ecc.;
35. ritiene che il controllo di polizia debba essere effettuato da agenti di polizia locali accompagnati in caso di incontri internazionali, previa consultazione ed accordo delle autorità competenti, da agenti di polizia provenienti dalla stessa località della o delle squadre in trasferta;



Martedì 21 maggio 1996

36. si pronuncia a favore di un potenziamento della cooperazione internazionale di polizia al fine di lottare più efficacemente contro la violenza negli stadi; ritiene che lo scambio di informazioni sui tifosi condannati per atti di teppismo debba poter essere effettuato nel rispetto dei criteri formulati dal Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati di carattere personale;
37. invita le autorità responsabili a fornire alle forze di polizia una formazione appropriata, incentrata su un inquadramento adeguato degli spettatori e volta a consentire ai poliziotti di far fronte agli eventuali scoppi di violenza;
38. ritiene che la scorta di polizia che normalmente accompagna i tifosi debba adottare un comportamento che non provochi manifestazioni di violenza;
39. invita i club interessati a intraprendere un'azione volta a impedire ai gruppi di tifosi di intimidire i giocatori e i sostenitori;
40. richiama l'attenzione di tutti gli interessati e dei responsabili sul carattere razzista, antisemita, xenofobo e antisociale che le manifestazioni di violenza, fisica o verbale, spesso assumono; richiama tutte le parti interessate alle loro responsabilità e al loro impegno nell'affrontare le cause di questa violenza;
41. si dichiara favorevole all'istituzione di sanzioni nei confronti dei club che tollerano apertamente l'espressione della violenza e dell'odio razziale;
42. considera inaccettabili le prassi che, in occasione degli incontri internazionali, consistono nell'arresto, nella detenzione o nell'espulsione di tifosi che non hanno commesso alcun reato, quasi sempre in base alla loro cittadinanza o per qualche altro motivo ingiustificato;
43. ritiene che sia necessario attuare rigorosi controlli di sicurezza alle entrate degli stadi e nei dintorni degli stessi, in modo da evitare che possano introdursi persone in possesso di oggetti pericolosi o di materiale di propaganda estremistica, razzistica e xenofoba, quali volantini, striscioni, ecc.;
- \*  
\*       \*  
\*
44. esprime il desiderio che, in occasione della revisione del trattato sull'Unione europea, vi si includa un articolo sulla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;
45. invita la Commissione a conglobare e ad aggiornare i dati già esistenti negli Stati membri relativi al problema del teppismo sportivo, in quanto fenomeno sociale multidimensionale;
46. invita la Commissione a presentargli una relazione annuale sull'incidenza delle misure adottate e sull'evoluzione della situazione in materia di violenza nello sport nonché sulle eventuali connivenze tra le società calcistiche e alcune organizzazioni razziste ed estremiste;
47. chiede che siano intraprese ricerche approfondite sulle origini del teppismo, sul ruolo delle organizzazioni estremistiche tra i tifosi e sulle modalità secondo le quali i mezzi di informazione potrebbero esercitare un'influenza positiva nel contribuire alla prevenzione della violenza teppistica nello sport;
48. si congratula con l'unità «Sport» della DG X della Commissione per l'attività finora svolta e riconosce l'importanza di mantenere una linea di bilancio distinta per lo sport;
49. desidera essere informato dal Consiglio e dal gruppo K4 sulle misure che gli Stati membri adotteranno al fine di prevenire la violenza calcistica in relazione a Euro '96;
50. auspica che il Consiglio si applichi, nel quadro del terzo pilastro, all'elaborazione di una convenzione sulla lotta contro la violenza in occasione di competizioni calcistiche, nell'ambito della quale sia definito tra l'altro il concetto di «tifoso a rischio», siano formulate norme chiare in materia di rilevamento, raccolta, esame e scambio tra gli Stati membri di informazioni su cittadini dell'Unione e siano infine previsti diritti di informazione, notifica e ricorso per chi è oggetto di scambio di dati;
51. ritiene che la lotta contro la violenza nello sport debba essere condotta nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e che la priorità assoluta consista nel garantire che sia esplicato ogni sforzo per promuovere una cultura della non violenza fra i tifosi di calcio;
52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, oltreché al Comitato olimpico internazionale, all'UEFA e alla FIFA.

Martedì 21 maggio 1996

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 21 maggio 1996**

Hanno firmato:

d' Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d' Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bertinotti, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de Brémond d' Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlsson, Carniti, Carrère d' Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepez, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D' Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Giovanni, Dell' Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hlavac, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvihahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jové Peres, Jung, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klab, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konečný, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoey, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linser, Lööw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Peltari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Piquet, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Rinsche, Rocard, Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Rusanen, Rynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vieira, de Villiers, Vinci, Virgin, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Martedì 21 maggio 1996

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Relazione Valdivielso de Cué A4-0118/96**Insieme*

(+)

**ARE:** Ewing, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Vandemeulebroucke**EDN:** Blokland**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Costa Neves, De Melo, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Rehn Olli, Spaak, Teverson, Vallvé, Väyrynen, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Bertinotti, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Sierra González, Stenius-Kaukonen, Svensson, Vinci**NI:** Jung, Linser, Lukas, Schreiner**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Decourrière, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfé, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kukkola, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Moscovici, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Piecyk, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, Baldi, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Danesin, De luca, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Rosado Fernandes, Viceconte, Vieira

Martedì 21 maggio 1996

(—)

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Souchet, Striby

**NI:** Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

**UPE:** Fontana

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

**ELDR:** Cunha

**GUE/NGL:** Novo

**V:** Cohn-Bendit

---

2. *Relazione Roth A4-0124/96*

*Emendamento 30*

(+)

**EDN:** Bonde, Sandbæk

**GUE/NGL:** Bertinotti, Castellina, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marselet Campos, Novo, Pailler, Pettinari, Stenius-Kaukonen, Vinci

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hlavac, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Moscovici, Murphy, Myller, Needle, Newens, Paakkinen, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

(—)

**ARE:** Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Mamère, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Tapie, Vandemeulebroucke

**EDN:** Fabre-Aubrespy

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gasóliba i Böhm, JärviLahti, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Peltari, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Rehn Olli, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Eriksson, Svensson

**NI:** Blot, Dillen, Feret, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Schreiner, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Decourrière, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner,

Martedì 21 maggio 1996

Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Marinucci

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, Baldi, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Danesin, De Luca, Donnay, Fontana, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Ligabue, Malerba, Parodi, Pasty, Rosado Fernandes, Tajani, Todini, Viceconte, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

**EDN:** Berthu, Blokland, Jensen Lis, Krarup, de Rose, Souchet, Striby

**ELDR:** Gredler

**PPE:** Graziani, Hoppenstedt

### 3. Relazione Roth A4-0124/96

#### Risoluzione

(+)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre, Tapie, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Clercq, De Melo, de Vries, Eisma, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mendonça, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Spaak, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Bertinotti, Castellina, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Sierra González, Stenius-Kaukonen, Vinci

**PPE:** Banotti, Decourrière, Deprez, Dimitrakopoulos, Ferrer, Herman

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Evans, Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morris, Moscovici, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paakkinen, Panagopoulos, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers,

Martedì 21 maggio 1996

Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Arroni, Baldi, Bazin, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Crowley, Danesin, De luca, Donnay, Fontana, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Todini, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**EDN:** Blokland, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Poisson, de Rose, Souchet, van der Waal

**ELDR:** Väyrynen

**NI:** Blot, Dillen, Feret, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Schreiner, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bébéar, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Hernandez Mollar, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Jensen Kirsten, Sindal

(O)

**EDN:** Bonde, Sandbæk

**ELDR:** Capucho, Costa Neves, Cox, Dybkjær, Järvilahti, Kjer Hansen, Lindqvist, Nordmann, Olsson, Rehn elisabeth, Rehn Olli, Rynnänen

**GUE/NGL:** Eriksson, Svensson

**PPE:** Graziani, Heinisch, Hoppenstedt, Schierhuber

**PSE:** Fayot

---

Mercoledì 22 maggio 1996

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1996**

(96/C 166/03)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale***Intervengono gli onn.:*

— Dell'Alba, il quale chiede perché ieri sera, in occasione della «festa degli asparagi» cui i deputati vengono tradizionalmente invitati, il Presidente del Parlamento non abbia pronunciato un discorso;

— Fabre-Aubrespy, il quale, riferendosi agli interventi di ieri a proposito dell'invito rivolto dall'intergruppo mediterraneo all'ex capo del governo libanese, generale Aoun, di informare il Parlamento sulla situazione in Libano (*vedi parte prima, punti 8 e 16*), chiede che la Presidenza fornisca spiegazioni ufficiali per aver vietato un collegamento telefonico organizzato dall'intergruppo mediterraneo con il generale Aoun; chiede inoltre se venga effettuato un controllo degli inviti degli intergruppi al Parlamento (la Presidenza ne prende atto);

— De Vries, il quale, riferendosi al suo intervento all'inizio della seduta notturna di ieri, intervento nel quale chiedeva che il Consiglio facesse una dichiarazione su quanto affermato ieri pomeriggio dal primo ministro britannico a proposito della crisi della BSE (*vedi parte prima, punto 20, in fine*), chiede se la Presidenza abbia già avuto una risposta da parte del Consiglio alla sua richiesta di fare una dichiarazione su questo tentativo di bloccaggio dei lavori dell'Unione da parte britannica;

— Parigi, il quale annuncia di aver ricevuto, dopo il suo intervento in Aula nella seduta del 9 maggio in occasione della discussione sul 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (*vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 4*), intervento nel quale aveva attaccato la Lega Nord, uno scritto anonimo contenente minacce e insulti; segnala poi affermazioni razziste che avrebbero fatte alcuni esponenti della Lega Nord (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare);

— Kellett-Bowman, il quale fa rilevare che il verbale della seduta precedente non è disponibile, a quanto gli risulta, in inglese;

— Gutiérrez-Díaz, il quale, dopo aver ricordato di aver presieduto la seduta notturna di ieri, durante la quale l'on. De Vries ha formulato la summenzionata richiesta per una dichiarazione del Consiglio sulle affermazioni del primo ministro britannico, comunica di aver immediatamente trasmesso detta richiesta al Presidente del Parlamento;

— Tomlinson sul precedente intervento dell'on. De Vries;

— McMahon sulla risposta fornita ieri sera dalla Commissione, nel corso del «Tempo delle interrogazioni», all'interrogazione n. 50.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\*  
\*      \*

*Intervengono gli onn.:*

— Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, la quale, riferendosi al precedente intervento dell'on. De Vries, ritiene più opportuno aspettare le decisioni della Commissione, che si riunisce oggi, e del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, che si riunisce la settimana prossima, prima di sentire una dichiarazione del Consiglio; propone quindi che la questione sia affrontata in occasione delle sedute del 5 e 6 giugno 1996;

— Green, a nome del gruppo PSE, la quale appoggia quanto detto dall'oratrice precedente;

— Keppelhoff-Wiechert, la quale, dopo aver ricordato che il Parlamento deve essere un'istituzione aperta ai cittadini, protesta per il fatto che ieri è stato vietato a un gruppo di visitatori al Parlamento di sedersi nei posti non occupati dalla stampa nelle tribune;

— Fassa, il quale, riferendosi al precedente intervento dell'on. Parigi, afferma che la Lega Nord ha sempre difeso le ragioni dell'autonomismo e dell'uropeismo e che nessun episodio di razzismo le è addebitabile; aggiunge che la Lega Nord, che è fiera di appartenere al gruppo ELDR, non accetta lezioni di antirazzismo dal partito politico cui appartiene l'on. Parigi;

— Martens, il qual chiede che si passi all'ordine del giorno.

**2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)**

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

*II. Libera circolazione dei prodotti agricoli*

— Obiezione del gruppo UPE, volta a sostituire il punto con un nuovo punto intitolata «Reti pedofile» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0614/96 del gruppo UPE

L'obiezione è respinta.

Mercoledì 22 maggio 1996

— Obiezione del gruppo Verde, volta a sostituire il punto con un nuovo punto intitolato «Stoccaggio dei rifiuti nucleari» e comprendenti le proposte di risoluzione B4-0584/96 del gruppo ELDR, 593 del gruppo V, 595 del gruppo ARE, 600 del gruppo PPE, 611 del gruppo GUE/NGL e 628/96 del gruppo PSE.

L'obiezione è respinta.

### III. Diritti dell'uomo

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sopprimere la voce «Libertà di espressione in Albania e Bielorussia», comprendente le proposte di risoluzione B4-607/96 del gruppo GUE/NGL, 625 del gruppo PSE, 637 del gruppo V, 640 del gruppo V e 651/96 del gruppo PPE

L'obiezione è respinta con VE (152 favorevoli, 172 contrari, 5 astenuti).

— Obiezione del gruppo PSE, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Detenzione di Raghbir Singh Johal» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0618/96 del gruppo PSE

L'obiezione è respinta con votazione per AN (PSE)

votanti:	329
favorevoli:	161
contrari:	166
astenuti:	2

— Obiezione del gruppo PPE e del gruppo V, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Tibet» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0636/96 del gruppo V e B4-0649/96 del gruppo PPE

Interviene l'on. De Luca, il quale chiede ai presentatori dell'obiezione di ritirarla (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare)

L'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo PPE, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Diritto alla vita dei disabili» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0650/96 del gruppo PPE

L'obiezione è accolta con votazione per AN (PPE)

votanti:	332
favorevoli:	170
contrari:	152
astenuti:	10

### 3. Disavanzi eccessivi degli Stati membri (dichiarazione seguita da domande)

Il commissario De Silguy fa una dichiarazione sui disavanzi eccessivi degli Stati membri.

Intervengono per rivolgere domande gli onn. Metten, a nome del gruppo PSE, Martens, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Soltwedel-Schäfer, a nome del gruppo V,

Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Martinez, non iscritto, Berés, Christodoulou, Gallagher, Torres Marques, von Wogau, Randzio-Plath, Katiforis, Rönnholm e Hendrick, domande alle quali il commissario Silguy risponde, e l'on. Dell'Alba sulle risposte fornite dal commissario.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

### 4. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento \*\*II (discussione)

L'on. Bowe illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (C4-0094/96 — 00/0526(SYN)) (A4-0159/96).

Intervengono gli onn. Myller, a nome del gruppo PSE, Florenz, a nome del gruppo PPE, Cabrol, a nome del gruppo UPE, e Olsson, a nome del gruppo ELDR.

#### PRESIDENZA DELL'ON. POUL SCHLÜTER

##### Vicepresidente

Intervengono gli onn. González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Lannoye, a nome del gruppo V, e Blokland, a nome del gruppo EDN, il commissario signora Bjerregaard, gli onn. Schleicher, Florenz e Bowe, per rivolgere domande alla Commissione, alle quali il commissario Bjerregaard risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 14.*

### 5. Eliminazione dei PCB/PCT \*\*II (discussione)

L'on. Bowe illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili (PCB/PCT) (C4-0095/96 — 00/0161(SYN)) (A4-0140/96).

Intervengono gli onn. Schleicher, a nome del gruppo PPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR, e Amadeo, non iscritto, e il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 15.*

### 6. Tutela degli interessi finanziari \* (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni.

L'on. Bontempi illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari



Mercoledì 22 maggio 1996

interni, sul progetto di Atto del Consiglio che stabilisce il protocollo addizionale alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sul progetto di protocollo stabilito sulla base dell'art. K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (funzionari e membri) (C4-0607/95 - 12549/95 - 96/0902(CNS)) (A4-0130/96).

La on. Theato illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla proposta di regolamento (CE-CEEA) del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(95)0690 - C4-0115/96 - 95/0358(CNS)) (A4-0145/96). Interviene quindi sulla relazione Bontempi in veste di relatrice per parere della commissione per il controllo dei bilanci.

Intervengono gli onn. Tomlinson, a nome del gruppo PSE, Chanterie, a nome del gruppo PPE, Caccavale, a nome del gruppo UPE, Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, Le Gallou, non iscritto, Blak, Kellett-Bowman, De Luca, Schulz e Rosado Fernandes e il commissario signora Gradin.

PRESIDENZA DELL'ON. KLAUS HÄNSCH

*Presidente*

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 17.*

**TURNO DI VOTAZIONI**

## **7. Etichettatura delle sostanze pericolose \*\*\*II (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)**

Raccomandazione per la seconda lettura, sotto forma di lettera, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (C4-0224/96 - 95/0325(COD)).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0224/96 - 95/0325(COD):

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 1*).

## **8. Telecomunicazioni e comunicazioni via satellite \*\*\*I (articolo 99 del regolamento)**

L'ordine del giorno reca la votazione su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata) (COM(95)0612 - C4-0576/95 - 95/0309(COD))

deferimento

merito: GIUR

parere: ECON, TRAS

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0612 - C4-0576/95 - 95/0309(COD)

Con VE il Parlamento approva la proposta della Commissione (331 favorevoli, 1 contrario, 4 astenuti) (*vedi parte seconda, punto 2*).

## **9. Dispositivi di protezione individuale (DPI) \*\*\*I (articolo 99 del regolamento)**

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (COM(95)0552 - C4-0533/95 - 95/0279(COD)) (A4-0137/96) (relatore: on. Wolf) (senza discussione).

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0552 - C4-0533/95 - 95-0279(COD)

Interviene l'on. Wolf, relatore.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

## **10. Acque minerali naturali \*\*\*II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura Florenz - A4-0116/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0060/96 - 94/0235(COD):

*Emendamenti approvati:* 1; 2

*Emendamenti respinti:* 3; 4 con AN

*Emendamento ritirato:* 5

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 4 (V):

votanti:	435
favorevoli:	41
contrari:	393
astenuti:	1

(l'on. Gallagher ha voluto votare contro)

Mercoledì 22 maggio 1996

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (vedi parte seconda, punto 4).

### 11. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari \*\*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Kirsten M. Jensen — A4-0143/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0059/96 — 00/0478(COD):

Emendamenti approvati: 2; 4

Emendamenti respinti: 1, 3 e 5 in blocco; 7; 6 con AN

Votazioni distinte: em. 2 (PPE); 4 (PPE)

Risultato della votazione con AN:

em. 6 (V):

votanti:	459
favorevoli:	278
contrari:	171
astenuti:	10

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

### 12. Qualità dell'aria ambiente \*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Papayannakis — A4-0155/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0061/96 — 94/0106(SYN):

Emendamenti approvati: 1-23 in blocco

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 6).

### 13. Discariche di rifiuti \*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Bowe — A4-0150/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0067/96 — 00/0335(SYN):

Interviene l'on. Bowe, relatore, il quale chiede se la Commissione è disposta -e se il Consiglio le ha dato mandato in tal senso — a modificare talune parti della posizione comune, in particolare l'art. 3 di quest'ultima (la Commissione fa sapere che non desidera intervenire).

Proposta di reiezione (em. 25 (PSE) e 26 (PPE): approvata con AN (V)

votanti:	485
favorevoli:	445
contrari:	18
astenuti:	22

La posizione comune è pertanto respinta (vedi parte seconda, punto 7).

Il Presidente chiede alla Commissione se è disposta a ritirare la sua proposta.

Interviene il commissario signora Gradin, la quale comunica che la Commissione riesaminerà la sua proposta e ne informerà il Parlamento.

### 14. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento \*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Bowe — A4-0159/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0094/96 — 00/0526(SYN):

Proposta di reiezione (em. 61 (PPE): respinta con AN (PSE, PPE)

votanti:	480
favorevoli:	185
contrari:	281
astenuti:	14

Interviene la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, per chiedere votazioni distinte sugli em. 16 e 17.

Emendamenti approvati: 2; 4 con AN; 5; 7 e 8 in blocco; 10; 14; 15 con AN; 16 e 17 in blocco con VE (320 favorevoli, 149 contrari, 3 astenuti); 18, 19, 21 e 22 in blocco; 20 con AN; 24; 28; 30; 32; 33; 34 con VE (324 favorevoli, 145 contrari, 3 astenuti); 35; 37 con AN; 54; 39; 57; 42; 44; 46; 49; 52 con VE (315 favorevoli, 160 contrari, 3 astenuti)

Emendamenti respinti: 1 con VE (287 favorevoli, 187 contrari, 4 astenuti); 3 con VE (287 favorevoli, 195 contrari, 1 astenuto); 9 con VE (288 favorevoli, 190 contrari, 3 astenuti); 11 con VE (295 favorevoli, 183 contrari, 5 astenuti); 12 con VE (298 favorevoli, 178 contrari, 8 astenuti); 13 con VE (293 favorevoli, 177 contrari, 11 astenuti); 53; 23 con VE (260 favorevoli, 211 contrari, 6 astenuti); 25 con VE (256 favorevoli, 221 contrari, 6 astenuti); 60; 26 con VE (282 favorevoli, 188 contrari, 9 astenuti); 27 con AN; 29 con VE (272 favorevoli, 182 contrari, 13 astenuti); 31 con VE (287 favorevoli, 186 contrari, 4 astenuti); 36 con VE (261 favorevoli, 193 contrari, 15 astenuti); 38 con VE (297 favorevoli, 163 contrari, 14 astenuti); 55; 56; 59; 40; 58; 41; 43 con VE (286 favorevoli, 186 contrari, 0 astenuti); 45; 47; 48; 50; 51

Emendamenti non posti in votazione: 6 (art. 125, par. 1 del regolamento)

Votazioni distinte: em. 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (UPE)

Risultati delle votazioni con AN:

em. 4 (V):

votanti:	480
favorevoli:	415
contrari:	60
astenuti:	5

em. 15 (V):

votanti:	475
favorevoli:	404
contrari:	53
astenuti:	18

em. 20 (V):

votanti:	483
favorevoli:	451
contrari:	24
astenuti:	8

Mercoledì 22 maggio 1996

em. 27 (V):  
 votanti: 473  
 favorevoli: 282  
 contrari: 182  
 astenuti: 9

em. 37 (V):  
 votanti: 478  
 favorevoli: 396  
 contrari: 74  
 astenuti: 8

(La on. Dybkjær ha voluto votare contro e non a favore e la on. Roth-Behrendt ha voluto votare a favore).

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 8).

### 15. Smaltimento dei PCB/PCT \*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Bowe — A4-0140/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0095/96 — 00/0161(SYN):

*Emendamenti approvati:* 5; 2; 3 (prima parte)

*Emendamento respinto:* 3 (seconda parte) con VE (266 favorevoli, 196 contrari, 0 astenuti)

*Emendamento decaduto:* 1

*Emendamento annullato:* 4

*Votazione per parti separate:*

em. 3 (PPE):

prima parte: primo comma  
 seconda parte: secondo comma

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 9).

*Interventi:*

— la on. Jackson, dopo aver constatato l'assenza del commissario competente per l'ambiente, ha chiesto che in futuro la Commissione faccia in modo che il commissario competente sia presente quando si svolgono votazioni importanti;

— la on. Roth-Behrendt su tale intervento.

### 16. Telecomunicazioni \*\*\*I (votazione)

Relazioni W.G. van Velzen (A4-0142/96) e Herman (A4-0144/96)

a) A4-0142/96:

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0545 — C4-0089/96 — 95/0282(COD):

*Emendamenti approvati:* 1 e 3-12 in blocco; 2 con VE (224 favorevoli, 200 contrari, 27 astenuti); 13; 36; 39 con VE (278 favorevoli, 185 contrari, 1 astenuto); 14-16 in blocco; 17; 18 e 19 in blocco; 20 con VE (256 favorevoli, 201 contrari,

0 astenuti); 21, 23, 24, 26-30, 32, 33 e 35 in blocco; 22 (prima parte); 25 con VE (242 favorevoli, 208 contrari, 14 astenuti); 31 (prima parte); 31 (seconda parte) con VE (231 favorevoli, 221 contrari, 13 astenuti); e 34 con VE (230 favorevoli, 181 contrari, 49 astenuti)

*Emendamenti respinti:* 40 con VE (224 favorevoli, 237 contrari, 0 astenuti); 22 (seconda parte)

*Emendamento decaduto:* 37

*Emendamento annullato:* 38

*Votazioni distinte:* em. 2, 25, 34 (PSE)

*Votazioni per parti separate:*

em. 22 (PSE):

prima parte: primo comma  
 seconda parte: secondo comma

em. 31 (PSE):

prima parte: primo e secondo comma  
 seconda parte: terzo comma (soppressione del testo originale)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 10 a).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10 a).

b) A4-0144/96:

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0543 — C4-0001/96 — 95/0280(COD):

(Il testo dell'em. 5 della relazione è ripreso nell'em. 4)

*Emendamenti approvati:* 1-4 e 6-10 in blocco; 19 modificato; e 12-18 in blocco

*Emendamento decaduto:* 11

*Interventi:*

— l'on. Herman, relatore, ha fatto presente che nell'em. 19 occorreva inserire il termine «sindacati» (il Presidente ha constatato che non vi era opposizione a che fosse posto in votazione questo emendamento orale).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 10 b).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10 b).

Mercoledì 22 maggio 1996

## 17. Tutela degli interessi finanziari \* (votazione)

Relazioni Bontempi (A4-0130/96) e Theato (A4-0145/96)

a) A4-0130/96:

PROGETTO DI ATTO DEL CONSIGLIO C4-0607/95 — 12549/95 — 96/0902(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1-8, 10, 12-21 e 23-25 in blocco; 9 per parti separate; 11 e 22

*Interventi:*

— il relatore sulla redazione dell'em. 22.

*Votazione distinta:* em. 11 (ELDR)

*Votazione per parti separate:*

em. 9 (ELDR):

prima parte: testo senza il termine «il tentativo»  
seconda parte: tale termine

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11 a*).

b) A4-0145/96:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0690 — C4-0115/96 — 95/0358(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1-13 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11 b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11 b*).

## 18. Telecomunicazioni (votazione)

Relazione Cassidy — A4-0141/96

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 3 con VE (214 favorevoli, 202 contrari, 6 astenuti); 4; 1 con VE (258 favorevoli, 168 contrari, 4 astenuti); 2

*Emendamenti respinti:* 5; 6

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

## 19. Trasmissione televisiva di eventi sportivi (votazione)

Proposta di risoluzione B4-0326/96

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0326/96:

(l'on. Tamino è a sua volta firmatario degli em. 11, 12 e 13)

*Emendamenti approvati:* 17 con VE (219 favorevoli, 189 contrari, 2 astenuti); 18 con VE (215 favorevoli, 194 contrari, 5 astenuti); 4; 5; 6; 1 con VE (197 favorevoli, 191 contrari, 4 astenuti); 13; 19; 2 con VE (229 favorevoli, 169 contrari, 4 astenuti); 8; 9 con VE (210 favorevoli, 193 contrari, 6 astenuti); 15 con VE (198 favorevoli, 197 contrari, 11 astenuti); 20 con VE (212 favorevoli, 186 contrari, 1 astenuto); 21

*Emendamenti respinti:* 10 con VE (194 favorevoli, 215 contrari, 8 astenuti); 11; 12 con VE (196 favorevoli, 212 contrari, 3 astenuti); 16 con VE (139 favorevoli, 223 contrari, 36 astenuti)

*Emendamento decaduto:* 7

*Emendamenti ritirati:* 3; 14

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Interventi:*

— la on. Tongue ha chiesto che fosse apportata una modifica nella versione inglese degli em. 4, 6, 13 e 19, richiesta accolta dalla on. Guinebertière, coautrice dell'em. 4;

Dopo che la on. Tongue aveva ripetuto la sua richiesta prima della votazione sull'em. 6, l'on. Kuhne ha contestato tale modifica, ritenendo che, a prescindere dal Regno Unito, essa non si applicasse automaticamente a tutti gli Stati; la on. Tongue ha replicato che tale aggiunta non avrebbe dovuto porre problemi nelle altre versioni linguistiche.

Trattandosi di una modifica di fondo sulla quale era stata constatata l'opposizione di taluni deputati, il Presidente ha deciso di porre in votazione gli emendamenti nella loro versione originale.

L'on. Kuhne ha chiesto che gli fosse assicurato che non vi sarebbe stata traccia di tale modifica nell'em. 4, approvato in precedenza (il Presidente ha dato assicurazioni in tal senso).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13*).

\*  
\*       \*  
\*

*Dichiarazioni di voto:*

raccomandazione per la seconda lettura Florenz (A4-0116/96):

— scritte: onn. Díez de Rivera Icaza; Caudron e Blot

raccomandazione per la seconda lettura Papayannakis (A4-0155/96):

— scritta: on. Caudron

raccomandazione per la seconda lettura Bowe (A4-0150/96)

— scritte: onn. Eisma e Jackson

Mercoledì 22 maggio 1996

raccomandazione per la seconda lettura Bowe (A4-0159/96)

— *scritta*: on. Jackson

relazione W.G. van Velzen (A4-0142/96):

— *scritte*: onn. Rovsing; Blak, Kirsten M. Jensen, Sindal; Caudron; Lindqvist

relazione Herman (A4-0144/96):

— *scritte*: onn. Fayot; Blot; Lindqvist; Blak e Rovsing

relazione Cassidy (A4-0141/96):

— *scritte*: onn. Wolf; Kirsten M. Jensen, Blak e Sindal

trasmissioni sportive (B4-0326/96):

— *orale*: on. Titley— *scritta*: on. Cushnahan**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI***(La seduta è sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

*Vicepresidente***20. Prezzi dei prodotti agricoli \* (discussione)**

L'on. Santini illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulle proposte per 27 regolamenti del Consiglio relativi alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli e di alcune misure connesse (1996-1997) (COM(96)0044 — da C4-0159/96 a C4-0185/96 — da 96/0056(CNS) a 96/0077(CNS) e da 96/0903(CNS) a 96/0907(CNS) (A4-0117/96).

Intervengono gli onn. Giansily, relatore per parere della commissione per i bilanci, Fantuzzi, a nome del gruppo PSE, Funk, a nome del gruppo PPE, Jacob, presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il quale interviene anche a nome del gruppo UPE, Cunha, a nome del gruppo ELDR, Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, Barthet-Mayer, a nome del gruppo ARE, Poisson, a nome del gruppo EDN, e Martinez, non iscritto, il Presidente in carica del Consiglio Michele Pinto e il commissario Fischler.

Intervengono gli onn. Graefe zu Baringdorf, per una mozione di procedura (la Presidenza, dopo aver constatato che non si trattava di una mozione di procedura, gli ritira la facoltà di parlare) e Thomas, per rivolgere una domanda alla Commissione (la Presidenza gli fa notare che la Commissione risponderà a tutte le domande al termine della discussione).

Intervengono gli onn. Colino Salamanca, Redondo Jiménez, Hyland e Mulder.

PRESIDENZA DELL'ON.  
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Svensson, Tamino, des Places, Thomas, Goepel, Rosado Fernandes, Järvilähti, Rehder, Schierhuber, Daskalaki, Cox, Happart, Sonneveld, Philippe Armand Martin, Goerens, Wilson, Filippi, Chesa, Lambraki, Gillis, Hallam, Sturdy, Virgin, Arias Cañete, McCartin e Keppelhoff-Wiechert.

PRESIDENZA DELL'ON. ALESSANDRO FONTANA

*Vicepresidente*

Intervengono l'on. Fraga Estévez, il commissario Fischler e l'on. Santini.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 4.*

**21. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio)**

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B4-0441/96).

**Interrogazione n. 1** dell'on. Smith: Assicurazione per l'industria nucleare

Il presidente in carica del Consiglio, Piero Fassino, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Smith, Gollnisch e Ewing.

**Interrogazione n. 2** dell'on. Trakatellis: Rischio di incidente nucleare al reattore di Kozlodouy

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Trakatellis, von Habsburg e Lindqvist.

**Interrogazione n. 3** dell'on. Murphy: Requisiti di capacità visiva per i conducenti di autocarri pesanti

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Murphy.

**Interrogazione n. 4** della on. McIntosh: Misure per far fronte all'inquinamento petrolifero

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. McIntosh.

**Interrogazione n. 5** dell'on. Roubatis: Violazione dei trattati internazionali e delle norme OACI da parte di compagnie aeree europee

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Roubatis e Tsatsos.

**Interrogazione n. 6** dell'on. Lomas: Turchia

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lomas, Falconer e Tajani. Il presidente Fassino si impegna a completare la propria risposta alla domanda dell'on. Falconer in occasione del prossimo «Tempo delle interrogazioni» al Consiglio.

Mercoledì 22 maggio 1996

**Interrogazione n. 7** dell'on. Lindqvist: Situazioni dei curdi in Turchia

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lindqvist, Newens e Papayannakis.

**Interrogazione n. 8** della on. Ahlqvist: L'Unione europea e la Bielorussia

Il presidente Fassino risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Ahlqvist.

**Interrogazione n. 9** dell'on. Wibe: L'Unione europea e le elezioni in Albania

**Interrogazione n. 10** dell'on. Alavanos: Rispetto delle procedure democratiche in vista delle elezioni legislative in Albania

Il presidente Fassino risponde alle interrogazioni e a una domanda complementare dell'on. Wibe.

Interviene la on. Tongue, la quale, dopo aver fatto osservare che il tempo delle interrogazioni era cominciato con un quarto d'ora di ritardo, chiede che esso sia proseguito (la Presidenza risponde che ha tenuto conto di tale ritardo).

Le interrogazioni che non hanno ricevuto risposta riceveranno risposte scritte.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni.

## 22. Composizione delle commissioni e delegazioni

Su richiesta dei deputati non iscritti, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa: on. Jung
- commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: on. Linser in sostituzione dell'on. Lukas
- commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità: on. Jung
- delegazione alla commissione parlamentare mista Unione europea-Repubblica ceca: on. Lukas
- delegazione alla commissione parlamentare mista Unione europea-Repubblica slovacca: on. Lukas
- delegazione per le relazioni con la Slovenia: on. Lukas
- delegazione per le relazioni con il Canada: onn. Jung e Linser

(La seduta è sospesa alle 19.15 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn.:

— Tomlinson, il quale chiede se è previsto che il Segretario generale del Parlamento assista alla discussione relativa al discarico per l'esecuzione del bilancio del Parlamento (la Presidenza risponde che il Segretario generale ne è informato e che dovrebbe giungere tra breve);

— Theato, la quale, dopo aver ricordato che un mese fa, in circostanze analoghe, la seduta era stata sospesa in attesa dell'arrivo dell'istituzione interessata (*processo verbale della seduta del 16 aprile 1996, parte I, punto 16*), chiede che la seduta sia interrotta fino all'arrivo del Segretario generale;

— Mulder, il quale interrompe il suo intervento essendo giunto il Segretario generale del Parlamento.

La Presidenza constata che, dal momento che il Segretario generale è presente, la richiesta della on. Theato è ormai priva di oggetto.

## 23. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994 (discussione)

L'on. Dankert illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994 — Sezione I Parlamento europeo, Sezione IV Corte di Giustizia, Sezione V Corte dei conti, Sezione VI Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni (A4-0132/96).

Intervengono gli onn. Tomlinson, a nome del gruppo PSE, Theato, a nome del gruppo PPE, Florio, a nome del gruppo UPE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Müller, a nome del gruppo V, Blak, König, Teverson e Wynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi *processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 8*.

## 24. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro \* (discussione)

L'on. Skinner illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(95)0282 — C4-0386/95 — 95/0155(CNS) (A4-0099/96).

Intervengono gli onn. Gredler, relatrice per parere della commissione per i bilanci, Sornosa Martínez, relatrice per parere della commissione ambiente, Hughes, a nome del gruppo PSE, Hatzidakis, a nome del gruppo PPE, Florio, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Stenius-Kaukonen, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Blak, e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi *processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 5*.

## 25. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione \* (discussione)

L'on. Papakyriazis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (Essen) (COM(95)0250 — C4-0385/95 — 95/0149(CNS) (A4-0127/96).

Mercoledì 22 maggio 1996

Intervengono gli onn. Pronk, relatore per parere della commissione per i bilanci, Carlsson, relatrice per parere della commissione economica, Van Lancker, a nome del gruppo PSE, Thomas Mann, a nome del gruppo PPE, Crowley, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Stenius-Kaukonen, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Nußbaumer, non iscritto, Cabezón Alonso e Porto e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 6.*

## 26. «Povertà 3» (1989-1994) (discussione)

L'on. Mezzaroma illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla relazione della Commissione sull'attuazione del programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti «POVERTÀ 3» (1989-1994) (COM(95)0094 — C4-0150/95) (A4-0102/96).

Intervengono gli onn. Sornosa Martínez, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna, Waddington, a nome del gruppo PSE, Gil-Robles Gil-Delgado, a nome del gruppo PPE, Vieira, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, Angelilli, non iscritta, Weiler, Schiedermeier, Eriksson e Ghilardotti e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 9.*

## 27. Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (discussione)

L'on. Morris illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla creazione di un Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (COM(95)0445 — C4-0440/95) (A4-0121/96).

Intervengono gli onn. Tappin, relatore per parere della commissione per i bilanci, Wim van Velzen, a nome del gruppo PSE, Menrad, a nome del gruppo PPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, Nußbaumer, non iscritto, Hughes, presidente della commissione per gli affari sociali, Thomas Mann, Ghilardotti e Skinner e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23.5.1996, parte prima, punto 10.*

## 28. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 23 maggio 1996, è stato così fissato:

*Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:*

*dalle 10.00 alle 12.00:*

- Turno di votazioni

*dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00:*

- relazione Gahrton sull'assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza
- relazione Nordmann sugli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei PVS \*\*I
- dichiarazione della Commissione su HABITAT II (seguita da discussione)
- relazione Kreissl-Dörfler sul commercio e l'ambiente
- relazione Pex sulla cooperazione con i PECO

*dalle 15.00 alle 18.00:*

- Discussioni su problemi di attualità

*(La seduta è tolta alle 00.25)*

Enrico VINCI,  
Segretario generale

Nicole FONTAINE,  
Vicepresidente

Mercoledì 22 maggio 1996

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Etichettatura delle sostanze pericolose \*\*\*II** (articolo 66, paragrafo 7, del regolamento)

**Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (C4-0224/96 – 95/0325(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è approvata.

Il Consiglio è invitato ad approvare quanto prima definitivamente l'atto conformemente alla sua posizione comune.

---

**2. Telecomunicazione e comunicazione via satellite \*\*\*I** (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata) (COM(95)0612 – C4-0576/95 – 95/0309(COD))**

La proposta è approvata.

---

**3. Dispositivi di protezione individuale (PVD) \*\*\*I** (articolo 99 del regolamento)

A4-0137/96

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (COM(95)0552 – C4-0533/95 – 95/0279(COD))**

La proposta è approvata.

---



Mercoledì 22 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (COM(95)0552 – C4-0533/95 – 95/0279(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(95)0552 – 95/0279 (COD))<sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0533/95),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0137/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione,
  3. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 23 del 27.1.1996, pag. 6.

#### **4. Acque minerali naturali \*\*\*II**

**A4-0116/96**

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (C4-0060/96 – 94/0235(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0060/96 – 94/0235(COD),
- visto il suo parere in prima lettura<sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0423<sup>(2)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(95)0563),
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0116/96),

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 30.10.1995, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU C 314 dell'11.11.1994, pag. 4.

Mercoledì 22 maggio 1996

1. modifica come segue la posizione comune;
2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2**

*Articolo 4, paragrafo 4 (direttiva 80/777/CEE)*

4. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

4. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali **e delle acque di fonte** per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

(Emendamento 2)

**ARTICOLO 1, PUNTO 5**

*Articolo 9, paragrafo 4 bis, primo trattino (direttiva 80/777/CEE)*

— ricorrono le condizioni di utilizzazione di cui all'allegato II, paragrafi 2 e 3;

— soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all'allegato II, paragrafi 2 e 3, **pienamente applicabili alle acque di fonte**;

## 5. Sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari \*\*\*II

A4-0143/96

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (C4-0059/96 — 00/0478(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0059/96 — 00/0478(COD),
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0609 <sup>(2)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione COM(94)0236 <sup>(3)</sup>,
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0143/96),

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 25.7.1994, pag. 398.

<sup>(2)</sup> GU C 1 del 4.1.1994, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU C 171 del 24.6.1994, pag. 6.

Mercoledì 22 maggio 1996

1. modifica come segue la posizione comune;
2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che le sostanze aromatizzanti già autorizzate, da prodursi con procedimenti o materie prime che non hanno costituito la base per la valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, sono nuovamente sottoposte a una valutazione completa di detto comitato;**

(Emendamento 4)

*Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)*

**Le sostanze aromatizzanti vanno denominate in modo da tutelare il diritto di proprietà intellettuale del produttore delle sostanze stesse.**

## 6. Qualità dell'aria ambiente \*\*II

**A4-0155/96**

**Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 – 94/0106 (SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0061/96 – 94/0106 (SYN),
- visto il suo parere in prima lettura<sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0109<sup>(2)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(95)0312)<sup>(3)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0155/96),

<sup>(1)</sup> GU C 166 del 3.7.1995, pag. 167.

<sup>(2)</sup> GU C 216 del 6.8.1994, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU C 28 del 13.9.1995, pag. 10.

Mercoledì 22 maggio 1996

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 1)

*Articolo 2, punto 5*

- |   |  |
|---|--|
| 5. «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato; | 5. «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, <b>secondo il principio del «carico critico»</b> , che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato; |
|---|--|

(Emendamento 2)

*Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)*

- 5 bis. «livello massimo di immissione consentito»: il livello di un determinato inquinante per il quale le conseguenze in caso di assunzione ovvero di deposizione non sono nocive per l'uomo, gli animali, le piante o le merci, nel rispetto del principio del «carico critico»;**

(Emendamento 3)

*Articolo 2, punto 5 ter (nuovo)*

- 5 ter. «carico critico»: nel caso dei depositi acidi, il carico massimo che non provoca modifiche chimiche che diano adito a effetti nocivi a lungo termine sugli ecosistemi più sensibili o, per gli inquinanti gassosi, la concentrazione di inquinanti nell'atmosfera oltre la quale, in base alle conoscenze attuali, si possono verificare effetti nocivi diretti sui recettori quali le piante, gli ecosistemi o i materiali;**

(Emendamento 4)

*Articolo 2, punto 6*

- |  |  |
|--|--|
| 6. «valore obiettivo»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo; | 6. «valore obiettivo»: livello fissato <b>sulla base delle conoscenze scientifiche concernenti il carico critico, ossia la concentrazione al di sopra della quale possono verificarsi direttamente effetti nocivi per gli esseri umani, gli animali, le piante o i beni, al fine di prevenire o di impedire</b> a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo; |
|--|--|

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

*Articolo 2, paragrafo 10*

10. «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una densità abitativa per Km<sup>2</sup> tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

10. «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a **100.000** abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a **100.000** abitanti, una densità abitativa per Km<sup>2</sup> tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

(Emendamento 6)

*Articolo 3, secondo comma (nuovo)*

**Gli Stati membri comunicano con ogni mezzo appropriato tali informazioni all'opinione pubblica.**

(Emendamento 7)

*Articolo 4: titolo e paragrafo 1*

Determinazione dei valori limite e delle soglie d'allarme per l'aria ambiente

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, e in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti 1-5;
- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;
- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti 7-13.

Ai fini della fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto, a titolo di esempio, dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, *potranno prevedere* valori obiettivo e/o valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure aggiuntive a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per altri inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato II, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

Determinazione dei valori limite, **dei valori obiettivo** e delle soglie d'allarme per l'aria ambiente

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, **dei valori obiettivo** e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti **della prima serie (sezione I)**;
- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;
- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti **della seconda serie (sezione II)**;

Ai fini della fissazione dei valori limite, **dei valori obiettivo** e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, **vengono stabiliti** valori obiettivo e valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure aggiuntive a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per altri inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, **dei valori obiettivo** e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato II, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nel settore epidemiologico in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nel settore epidemiologico e **ambientale** in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite, i **valori obiettivo** e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

(Emendamento 9)

*Articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva*

3. Allorquando sono stabiliti valori limite e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

3. Allorquando sono stabiliti valori limite, **valori obiettivo** e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

(Emendamento 10)

*Articolo 4, paragrafo 4*

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare le qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo.

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascun inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine *da stabilire per ciascun inquinante all'atto della fissazione di tale valore*.

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare le qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo **la cui durata di validità non superi i cinque anni**.

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascuno inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine **di cinque anni di cui al primo comma**.

(Emendamento 11)

*Articolo 4, paragrafo 7*

7. Qualora uno Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile *in modo da permettere di valutare se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III*.

7. Qualora uno Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile. **La Commissione è tenuta a fornire, in tempo utile, una risposta alla questione se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.**

(Emendamento 12)

*Articolo 6, paragrafo 2, trattino primo bis (nuovo)*

— **le zone a forte concentrazione industriale e in cui si registra un elevato consumo di combustibili minerali,**

(Emendamento 13)

*Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)*

a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;

a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo **e degli ecosistemi;**

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## (Emendamento 14)

*Articolo 11, punto 1, lettera a, punto iii)*

iii) le trasmettono, non oltre *due anni* dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

iii) le trasmettono, non oltre **un anno** dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

## (Emendamento 15)

*Articolo 12*

1. *Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.*

*Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite e delle soglie di allarme.*

2. *La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.*

*Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

*La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

*Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.*

**1. La Commissione è assistita da un comitato di natura consultiva, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato procede a una consultazione degli esperti dei rami e dei settori interessati, nonché delle ONG specializzate nelle materie di sua competenza.**

**2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, se necessario attraverso una votazione.**

**2 bis. Il parere figura nel resoconto; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia menzionata nel resoconto.**

**2 ter. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui il suo parere è stato preso in considerazione.**

## (Emendamento 16)

*Allegato I, sezione I, titolo*

I. Inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

I. Inquinanti **da valutare in una prima fase, compresi gli inquinanti** disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 17) <i>Allegato I, sezione I, punto 6 bis (nuovo)</i> <b>6 bis. Benzene</b>
	(Emendamento 18) <i>Allegato I, sezione I, punto 6 ter (nuovo)</i> <b>6 ter. Monossido di carbonio</b>
7. Benzene	(Emendamento 19) <i>Allegato I, sezione II, punto 7</i> <b>soppresso</b>
9. Monossido di carbonio	(Emendamento 20) <i>Allegato I, sezione II, punto 9</i> <b>soppresso</b>
12. Nichel	(Emendamento 21) <i>Allegato I, sezione II, punto 12</i> <b>12. Composti di nichel cancerogeni (categoria L) ai sensi della direttiva 67/548/CEE</b>
	(Emendamento 22) <i>Allegato I, sezione II bis (nuova)</i> <b>II bis. Inquinanti da valutare in una seconda fase:</b> – <b>Diossine</b> – <b>Composti organici volatili (COV)</b> – <b>Metano</b> – <b>Ammoniaca</b> – <b>Acido nitrico</b>
	(Emendamento 23) <i>Allegato II, frase introduttiva</i>
All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, <i>si potrà tener conto, a titolo d'esempio</i> , dei seguenti fattori:	All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, <b>si tiene</b> conto dei seguenti fattori:



Mercoledì 22 maggio 1996

**7. Discariche di rifiuti \*\*II****A4-0150/96****Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva (CE) del Consiglio concernente le discariche di rifiuti (C4-0067/96 – 00/0335 (SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0067/96 – 00/0335 (SYN),
  - visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(91)0102 <sup>(2)</sup>,
  - viste la proposta modificata della Commissione (COM(93)0275) <sup>(3)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0150/96),
1. respinge la posizione comune;
  2. invita la Commissione a ritirare la proposta;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 15.6.1992, pag. 129; GU C 305 del 23.11.1992, pag. 75.

<sup>(2)</sup> GU C 190 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 212 del 05.08.1993, pag. 33.

**8. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento \*\*II****A4-0159/96****Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (C4-0094/96 – 00/0526(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0094/96 – 00/0526(SYN) <sup>(1)</sup>,
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(93)0423 <sup>(3)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(95)0088 – 00/0526(SYN)) <sup>(4)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0159/96),

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 25.3.1996, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 18 del 23.01.1995, pag. 82.

<sup>(3)</sup> GU C 311 del 17.11.1993, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU C 165 dell'1.7.1995, pag. 9.

Mercoledì 22 maggio 1996

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Considerando 10*

10. considerando che *le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito all'applicazione di quest'ultima direttiva debbano essere prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva summenzionata;*

10. considerando che, **includendo e concretizzando nella presente direttiva il requisito** della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, **viene inserita la necessaria presa in considerazione delle esigenze ambientali nella procedura comunitaria di autorizzazione per determinati impianti industriali nonché armonizzata e semplificata la normativa procedurale che interessa i vari settori dell'ambiente;**

(Emendamento 4)

*Considerando 17*

17. considerando che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, *la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali;* che comunque le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso;

17. considerando che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione; che comunque le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso;

(Emendamento 5)

*Considerando 18*

18. considerando che spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto, all'occorrenza, delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, *della sua posizione geografica e delle condizioni ambientali locali;*

18. considerando che spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto, all'occorrenza, delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione;

(Emendamento 7)

*Considerando 24*

24. considerando che un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato uno strumento importante dato che consente un raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un Comitato *di regolamentazione;*

24. considerando che un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato uno strumento importante dato che consente un raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un Comitato **consultivo;**

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

*Considerando 25 bis (nuovo)*

**25 bis. considerando che occorre riservare particolare attenzione alla definizione di valori limite di emissione in base all'articolo 18 della direttiva per garantire una migliore prevenzione basata sulle migliori tecniche disponibili, onde raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 130 R del trattato CE;**

(Emendamento 10)

*Articolo 1*

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, *lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari.*

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente **dalle categorie di impianti** e dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare, **eliminare** oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette **categorie di impianti** e attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per **verificare le loro eventuali conseguenze sull'ambiente e quindi** conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

(Emendamento 14)

*Articolo 2, punto 11, parte introduttiva*

11) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, *in linea di massima*, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

11) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

(Emendamento 15)

*Articolo 2, punto 11, secondo trattino*

— «disponibili», qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, *prendendo in considerazione i costi e i vantaggi*, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

— «disponibili», qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

(Emendamento 16)

*Articolo 3, primo comma, lettera b)*

b) che non si *verifichino* fenomeni di inquinamento significativi;

b) che non si **possano verificare rischi per la salute dell'uomo o altri** fenomeni di inquinamento significativi;

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

*Articolo 3, primo comma, lettera f)*

- |   |  |
|---|--|
| f) che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente. | f) che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente <b>per garantire che non siano danneggiati gli esseri umani e l'ambiente.</b> |
|---|--|

(Emendamento 18)

*Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino*

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| — dell'impianto e delle sue attività; | — dell'impianto, <b>dell'ubicazione, del tipo, delle dimensioni</b> e delle sue attività; |
|---------------------------------------|---|

(Emendamento 19)

*Articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino*

- |   |   |
|---|---|
| — del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché <i>un'identificazione</i> degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; | — del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; |
|---|---|

(Emendamento 20)

*Articolo 6, paragrafo 1, sesto trattino*

- |   |  |
|---|--|
| — della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; | — della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle <b>o eliminarle, nonché una descrizione delle misure che consentono di ottemperare alle condizioni della presente direttiva ed eventualmente un prospetto delle principali possibilità di soluzione esaminate dal gestore e l'indicazione dei sostanziali motivi di scelta in ordine alle conseguenze ambientali;</b> |
|---|--|

(Emendamento 21)

*Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)***Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti.**

(Emendamento 22)

*Articolo 6, paragrafo 2*

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente articolo, tali informazioni *possono essere* incluse nella domanda di autorizzazione o *essere* a essa allegate.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente articolo, tali informazioni **sono** incluse nella domanda di autorizzazione o **sono** a essa allegate.

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

*Articolo 9, paragrafo 4*

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, *tenendo* conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, *della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente*. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, **ma possono, ove opportuno, tener** conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo **le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'allegato III e** l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

(Emendamento 28)

*Articolo 13, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e *aggiornino, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione*.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e **al più tardi dieci anni dopo l'avvio dell'impianto, le condizioni dell'autorizzazione, allo scopo di aggiornarla, e successivamente almeno ogni cinque anni. Nel caso in cui un'autorizzazione sia aggiornata per uno dei motivi figuranti al paragrafo 2, il periodo di cinque anni inizia a partire dalla data dell'aggiornamento dell'autorizzazione.**

(Emendamento 30)

*Articolo 15, paragrafo 1, primo comma*

1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.

1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico, **unitamente a tutte le informazioni necessarie, e in particolare allo studio di impatto**, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.

(Emendamento 32)

*Articolo 18 bis (nuovo)***Articolo 18 bis****Altre misure protettive**

1. **La direttiva non osta a che uno Stato membro mantenga o introduca misure protettive più rigorose compatibili con la legislazione comunitaria. Le misure vengono notificate alla Commissione.**

2. **Gli Stati membri possono adottare altre misure protettive oltre a quelle previste nella presente direttiva a condizione che tali misure siano compatibili con la legislazione comunitaria in vigore. In particolare essi possono:**

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

- **definire aree che sono particolarmente inquinate o che dovrebbero essere particolarmente protette e vietare la costruzione di alcune categorie di impianti o subordinare il loro funzionamento a considerazioni addizionali rispetto all'esigenza di fare ricorso alle migliori tecniche disponibili;**
- **utilizzare, se del caso, strumenti economici;**
- **fare obbligo ad alcune categorie di impianti, oltre a quelli elencati nell'allegato I, di essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva;**
- **considerare altre sostanze e preparati, oltre a quelli elencati all'allegato III, come sostanze inquinanti.**

**3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che sono state adottate in applicazione del presente articolo. Sulla base di queste informazioni, la Commissione prende in esame la necessità di armonizzare tali misure e presenta le necessarie proposte al Consiglio.**

(Emendamento 33)

## Articolo 19

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto *dal* rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è *formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.*

*La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.*

*Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

*Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.*

La Commissione è assistita da un comitato **consultivo** composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto **da un** rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto **delle misure da adottare** entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, **eventualmente procedendo a votazione.**

Il parere è **iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.**

**La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.**

(Emendamento 34)

## Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Il Consiglio su proposta della Commissione *modifica*, ove necessario, le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva entro la data di abrogazione della direttiva 84/360/CEE di cui al primo comma.

Il Consiglio e il Parlamento europeo su proposta della Commissione **modificano**, ove necessario, le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva entro la data di abrogazione della direttiva 84/360/CEE di cui al primo comma.

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 35)

*Allegato I, introduzione, paragrafo 1*

1. *Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.*

1. **La presente direttiva esclude gli impianti di ricerca che si occupano esclusivamente o prevalentemente di ricerca e inoltre gli impianti in cui vengono sviluppati e sperimentati nuovi processi, sostanze, combustibili o prodotti per un periodo massimo di un anno.**

(Emendamento 37)

*Allegato I, punto 2.4*

2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a **50** tonnellate al giorno.

(Emendamento 54)

*Allegato I, punto 2.6*

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano *un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora **il volume del contenitore per il trattamento (apporto/riporto/trasformazione) sia superiore a 100 m<sup>3</sup> e produca nel contempo oltre 5 m<sup>3</sup>/ora di acqua di lavorazione depurata con valori limite per i metalli conformi alla lista.**

(Emendamento 39)

*Allegato I, punto 3.5*

3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, *e/o con capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e densità di carico superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>.*

3:5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione **per forno** di oltre 75 tonnellate al giorno, e con **una densità di colata per forno** superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>.

(Emendamento 57)

*Allegato I, punto 6.4, lettera c)*

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/giorno (valore medio su base annua)

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre **500** t/giorno (valore medio su base annua)

(Emendamento 42)

*Allegato I, punto 6.7*

6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con *una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t/anno.*

6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con **un** consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t/anno.

Mercoledì 22 maggio 1996

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 44)

*Allegato III, «Aria», punto 9 bis (nuovo)***9 bis. Bromo e suoi composti**

(Emendamento 46)

*Allegato III, «Acqua», punto 12 bis (nuovo)***12 bis. Sostanze tensioattive**

(Emendamento 49)

*Allegato IV, titolo*

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

Considerazioni da tener presenti in generale nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto del principio di precauzione e prevenzione.

(Emendamento 52)

*Allegato IV, punto 8 bis (nuovo)***8 bis. Costi e benefici di un'azione;****9. Smaltimento dei PCB/PCT \*\*II****A4-0140/96**

**Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva (CE) del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (C4-0095/96 – 00/0161(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0095/96 – 00/0161(SYN) <sup>(1)</sup>,
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(88)0559 <sup>(3)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione COM(91)0373 – 00/0161(SYN) <sup>(4)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189C del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0140/96),

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 25.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 149 del 18.6.1990, pag. 150; GU C 19 del 28.1.1991, pag. 83.<sup>(3)</sup> GU C 319 del 12.12.1988, pag. 57.<sup>(4)</sup> GU C 299 del 20.11.1991, pag. 9.



Mercoledì 22 maggio 1996

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---



---

 EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO
 

---

(Emendamento 5)

*Considerando 3 bis (nuovo)*

**3 bis. considerando che sussiste la necessità di finanziare la ricerca relativa ad altri metodi di smaltimento dei PCB/PCT e di altri composti organici di cloro non degradabili, in particolare metodi che utilizzino la biodegradazione batterica, il pretrattamento mediante estrazione di cloro e i processi chimici innovativi di dealogenazione;**

(Emendamento 2)

*Considerando 8*

8) considerando che la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, fissa come limite massimo del tenore in PCB/PCT degli oli rigenerati o utilizzati come combustibile 50 ppm;

8) considerando che la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, fissa come limite massimo del tenore in PCB/PCT degli oli rigenerati o utilizzati come combustibile 50 ppm, **e che pertanto, considerando lo sviluppo tecnico, tale limite dovrebbe essere ridotto a 20 ppm per le miscele da utilizzare come combustibile, compresi gli oli usati;**

(Emendamento 3)

*Articolo 3*

Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010;

Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. **Gli Stati membri assicurano il controllo del rispetto di tali disposizioni e l'effettiva sanzione delle relative violazioni.** Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.

---

Mercoledì 22 maggio 1996

**10. Telecomunicazioni \*\*\*I**

a) A4-0142/96

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 – C4-0089/96 – 95/0282(COD))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando 2 bis e 2 ter (nuovi)*

**(2 bis) considerando che gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità di regolazione nazionali attraverso il rispetto delle seguenti condizioni:**

- le autorità di regolazione nazionali sono giuridicamente distinte e operativamente indipendenti dai vari organismi che forniscono reti, attrezzature e/o servizi di telecomunicazione; esse dispongono di tutte le risorse necessarie, in termini di personale, competenza e mezzi finanziari, per adempiere alla loro funzione in piena autonomia;
- gli Stati membri che detengono la proprietà di organismi che forniscono reti, attrezzature o servizi di telecomunicazione ovvero mantengono un significativo livello di controllo su di essi, garantiscono che le funzioni di regolazione sono effettivamente distinte, dal punto di vista strutturale, dalle attività concernenti l'esercizio di diritti di proprietà e di controllo;

**(2 ter) considerando altresì che le autorità di regolazione nazionali hanno una funzione decisiva per favorire e promuovere la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni e che esse devono quindi svolgere un ruolo attivo nell'individuare e analizzare eventuali distorsioni del mercato;**

(Emendamento 2)

*Considerando 5*

(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione;

**(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione, e ricordando che esistono tuttora seri ostacoli per i nuovi operatori nei settori già aperti alla concorrenza nonché negli Stati membri in cui sono stati adottati programmi nazionali per la liberalizzazione delle telecomunicazioni, per esempio una politica di tariffazione differenziata da parte dell'operatore già presente sul mercato, l'introduzione tardiva della portabilità dei numeri, la scarsa trasparenza e i costi elevati dell'interconnessione, nonché la mancanza di un trattamento asimmetrico;**

(\*) GU C 90 del 27.3.1996, pag. 5.

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

*Considerando 5 bis (nuovo)*

**(5 bis) considerando che un siffatto trattamento asimmetrico non è giustificato qualora i nuovi operatori dispongano di tutti gli elementi necessari ad un rapido ingresso nel mercato, quali, per esempio, risorse finanziarie considerevoli o una posizione dominante su un mercato tutelato diverso da quello delle telecomunicazioni, ovvero una consistente base di clienti, né qualora il mercato fornisca alternative economiche all'utilizzazione delle risorse dell'operatore dominante;**

(Emendamento 4)

*Considerando 12*

(12) considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa *dipende da un certo numero di fattori, ivi compresa la quota del prodotto e del servizio in oggetto sul relativo mercato geografico, il fatturato in rapporto all'importanza del mercato, la capacità d'influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che ai fini della presente direttiva si deve ritenere che un'impresa avente una quota superiore al 25% di un particolare mercato del settore delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro nella quale è autorizzata a operare detenga un potere di mercato significativo, salvo diversa valutazione dell'autorità di regolazione nazionale, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza; che l'autorità di regolazione nazionale può decidere, ai soli fini dell'applicazione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (interconnessione), che un'impresa titolare di una quota inferiore detiene tuttavia un significativo potere di mercato;*

(12) considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato e che il potere di mercato di un'impresa **è definito dalle disposizioni** della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (interconnessione);

(Emendamento 5)

*Considerando 13*

(13) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando *tra l'altro* il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali;

(13) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando **tra l'altro** il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali; **che gli obblighi concernenti la contribuzione al finanziamento del servizio universale non giustificano l'imposizione di licenze individuali;**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

*Considerando 19*

(19) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva;

(19) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva; **che sarebbe opportuno, in sede di revisione della presente direttiva, vagliare la possibilità di creare un'autorità europea di regolazione;**

(Emendamento 7)

*Articolo 1*

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione **e della creazione e/o gestione di infrastrutture per l'offerta di servizi di telecomunicazione**, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

(Emendamento 8)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)*

b) «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime.

b) «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime. **Le autorità di regolazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dai vari organismi che forniscono reti, attrezzature e/o servizi di telecomunicazioni; esse dispongono di tutte le risorse necessarie, in termini di personale, conoscenze tecniche e mezzi finanziari, per adempiere alla loro funzione in piena autonomia; gli Stati membri che detengono la proprietà di organismi che forniscono reti, attrezzature o servizi di telecomunicazioni ovvero mantengono un significativo livello di controllo sugli stessi garantiscono che le funzioni di regolazione siano effettivamente distinte, dal punto di vista strutturale, dalle attività connesse all'esercizio dei diritti di proprietà e dalle attività di controllo;**

(Emendamento 9)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)*

e) Servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione.

e) Servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione. **La presente direttiva non si applica alle trasmissioni radiotelevisive.**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)*

g) «Servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, *viste le condizioni nazionali particolari*, a prezzo ragionevole.

g) «Servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e a prezzo ragionevole.

(Emendamento 11)

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato **e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee** si fa riferimento a detta pubblicazione.

(Emendamento 12)

*Articolo 5, paragrafo 4*

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato **e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee** si fa riferimento a detta pubblicazione.

(Emendamenti 13, 36 e 39)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali *per i servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli di cui all'allegato II*, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:

- a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;
- b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;
- c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche tra la Comunità e i paesi terzi;
- d) per imporre al licenziatario *l'onere della* prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici;
- e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detenga-

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:

- a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;
- b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;
- c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche **e dei servizi telefonici** tra la Comunità e i paesi terzi;
- d) per imporre al licenziatario **gli obblighi e le condizioni per quanto riguarda la presa in considerazione di assetto territoriale e politica ambientale nonchè la prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici, come definiti all'allegato I, punti 4.5 e 4.8;**
- e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detenga-

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

no una quota di mercato significativa per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

no una quota di mercato significativa, **come definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'Open Network Provision (ONP)**, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

(Emendamento 14)

## Articolo 7, paragrafo 2

2. Le imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, *possono presentare domanda di licenza individuale.*

2. **Le autorità di regolazione nazionali concedono, entro un termine di due settimane, una licenza individuale temporanea alle imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, ovvero devono dimostrare che al servizio in questione va applicata la procedura per la concessione di una licenza individuale ai fini del paragrafo 1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata che consenta di presentare ricorso contro un'eventuale decisione negativa presso un'istituzione indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.**

(Emendamento 15)

## Articolo 7, paragrafo 3

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, *nel più breve tempo possibile*, o consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, **entro un mese**, consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

(Emendamento 16)

## Articolo 9, paragrafo 3, secondo trattino

— fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima.

— fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima; **tale termine può essere prorogato in casi stabiliti preventivamente, in particolare allo scopo di garantire la trasparenza e il coordinamento con altri Stati membri.**

(Emendamento 17)

## Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

1. Gli Stati membri possono limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni **e per la creazione e/o gestione di infrastrutture di telecomunicazioni** solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

*Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva*

2. Se uno Stato membro *intende* limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:

2. Se uno Stato membro **ha diritto, in virtù del paragrafo precedente, a** limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:

(Emendamento 19)

*Articolo 10, paragrafo 4*

4. Se, *al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente*, uno Stato membro, *di propria iniziativa o su domanda di un'impresa*, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

4. **Gli Stati membri verificano periodicamente se esistono possibilità di aumentare le frequenze disponibili. Ogni due anni, essi informano la Commissione in merito alla situazione e alle eventuali misure adottate.** Se uno Stato membro constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

(Emendamento 20)

*Articolo 11, secondo comma*

Inoltre, in caso di risorse scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

Inoltre, in caso **le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) siano** scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

(Emendamento 21)

*Articolo 13, titolo*

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione **generale e delle licenze individuali**

*(L'articolo 13 va spostato dopo l'articolo 15)*

(Emendamento 22)

*Articolo 13, paragrafo 1*

1. *Le imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri possono chiedere alle autorità di regolazione nazionali interessate di coordinare le procedure di autorizzazione, in modo da concedere le autorizzazioni necessarie a condizioni sostanzialmente identiche.*

1. **In attesa dell'armonizzazione sulla base dell'articolo 14 e dietro richiesta delle imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri, le autorità di regolazione nazionali interessate concedono deroghe alle autorizzazioni generali onde consentire alle imprese di operare negli Stati membri in questione a condizioni sostanzialmente identiche.**

(Emendamento 23)

*Articolo 14, titolo*

Armonizzazione

Armonizzazione **delle autorizzazioni generali e delle procedure**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

*Articolo 14, paragrafo 2, primo comma*

2. Ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

2. **Al fine di garantire una regolamentazione agevole**, ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

(Emendamento 25)

*Articolo 14, paragrafo 4*

4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio 2001, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio **2000**, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

(Emendamento 26)

*Articolo 16*

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto *dai rappresentanti* delle autorità di regolazione nazionali *degli Stati membri* e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTUE) (in prosieguo: «il comitato»).

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto **da un rappresentante** delle autorità di regolazione nazionali **per Stato membro** e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTUE) (in prosieguo: «il comitato»).

(Emendamento 27)

*Articolo 17, paragrafo 1, comma terzo bis (nuovo)*

**Le riunioni del comitato sono, in linea di principio, pubbliche, salvo decisione contraria debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Il comitato istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni d'interessi dei suoi membri.**

(Emendamento 28)

*Articolo 20, paragrafo 3*

3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione *analizza* le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.

3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione **può analizzare in qualsiasi momento** le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.



Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

*Articolo 21*

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° *gennaio 1999*. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° **luglio 1998**. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

(Emendamento 30)

*Articolo 22, paragrafo 2*

2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee.

2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee, **le disposizioni istituzionali nonché i piani di numerazione e la portabilità dei numeri.**

(Emendamento 31)

*Articolo 24*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **e provvedono alla pubblicazione delle condizioni e delle procedure inerenti alle autorizzazioni** entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. *Entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei rappresentanti in seno al comitato CTUE.*

**soppresso**

(Emendamento 32)

*Allegato I, punto 4.5 bis (nuovo)*

**4.5 bis. Rispetto di obblighi sostanziali, segnatamente in materia di copertura delle zone scarsamente popolate.**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 33)

*Allegato I, punto 4.6*

4.6 Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento per garantire *le esigenze di interconnessione o di controllo specifiche.*

4.6 Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento per garantire l'interconnessione o **il controllo di un potere di mercato significativo.**

(Emendamento 34)

*Allegato I, punto 4.9 bis (nuovo)*

**4.9 bis. Condizioni specifiche legate alla fornitura di linee affittate ai sensi della direttiva 92/44/CEE, modificata dalla direttiva 96/.../CE, recante modifica delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento ad un contesto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni.**

(Emendamento 35)

*Allegato I, punto 4.9 ter (nuovo)*

**4.9 ter. Nei Paesi in cui ai titolari di diritti speciali o esclusivi già si applicano tali obblighi al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, contributo del titolare alla ricerca e alla formazione in materia di telecomunicazioni.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 — C4-0089/96 — 95/0282(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0545 — 95/0282(COD) <sup>(1)</sup>,
- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0089/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0142/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

<sup>(1)</sup> GU C 90 del 27.3.1996, pag. 5.

Mercoledì 22 maggio 1996

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## b) A4-0144/96

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (COM(95)0543 – C4-0001/96 – 95/0280(COD))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando 10*

(10) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da un certo numero di fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utilizzatori finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che, ai fini della presente direttiva, un organismo che abbia più del 25% di un particolare mercato di linee affittate nell'area geografica dello Stato membro in cui è autorizzato ad operare verrà considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non accerti che non è così; che un organismo che si mantiene al di sotto della quota di mercato indicata non deve essere considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che non si possa dimostrare il contrario;

(10) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da un certo numero di fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utilizzatori finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che, ai fini della presente direttiva, un organismo che abbia più del 25% di un particolare mercato di linee affittate nell'area geografica dello Stato membro in cui è autorizzato ad operare verrà considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non accerti che non è così; che un organismo che si mantiene al di sotto della quota di mercato indicata non deve essere considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che non si possa dimostrare il contrario; **che, quando esistono soluzioni alternative e competitive per l'accesso al mercato, tale presunzione di potere può essere invertita;**

(Emendamento 2)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2*

*Articolo 2, Punto 3, primo trattino (Direttiva 90/387/CEE)*

3) — «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione;

3) — «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione, **ad eccezione delle trasmissioni radiotelevisive;**

(\*) GU C 62 del 1.3.1996, pag. 3.

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, punto 4 (Direttiva 90/387/CEE)

- |   |  |
|---|--|
| 4) «servizio universale»: un pacchetto minimo definito di servizi di qualità specifica a disposizione di tutti gli utenti, ovunque e tenuto conto delle condizioni nazionali particolari, ad un prezzo ragionevole; | 4) «servizio universale»: un pacchetto minimo definito di servizi di qualità specifica a disposizione di tutti gli utenti, ovunque e ad un prezzo ragionevole; |
|---|--|

(Emendamento 4)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, punto 6 (Direttiva 90/387/CEE)

- |  |  |
|--|--|
| 6) «requisiti fondamentali»: i motivi non economici d'interesse generale che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti e/o ai servizi di telecomunicazione pubblici. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati, l'interfunzionalità dei servizi e la protezione dei dati. | 6) «requisiti fondamentali»: i motivi non economici d'interesse generale che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti e/o ai servizi di telecomunicazione pubblici. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, <b>la protezione dell'ambiente o l'urbanistica</b> e, in casi giustificati, l'interfunzionalità dei servizi e la protezione dei dati; |
|--|--|
- La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza dell'informazione trasmessa o memorizzata e la tutela della sfera privata.*
- |  |
|--|
| <b>6 bis)</b> «protezione dei dati»: la tutela dei dati personali, la riservatezza o l'autenticazione dell'informazione trasmessa o memorizzata e la tutela della sfera privata. |
|--|

(Emendamento 6)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, punto 7 (Direttiva 90/387/CEE)

- |   |  |
|---|--|
| 7) «interconnessione»: il collegamento fisico e logico dei dispositivi degli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione, in modo da permettere agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti di un altro organismo o di accedere ai servizi forniti da un altro organismo; | 7) «interconnessione»: il collegamento fisico e logico dei dispositivi degli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione <b>destinati al pubblico</b> , in modo da permettere agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti di un altro organismo <b>dello stesso tipo</b> o di accedere ai servizi forniti da un altro organismo <b>dello stesso tipo</b> ; |
|---|--|

(Emendamento 7)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, punto 8, secondo comma, primo trattino (Direttiva 90/387/CEE)

- |  |   |
|--|---|
| — interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, | — interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione <b>dell'interconnessione</b> e dei punti terminali di rete, |
|--|---|

(Emendamento 9)

## ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino (Direttiva 90/387/CEE)

- |   |  |
|---|--|
| — le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e funzionalmente indipendenti dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione, le apparecchiature o i servizi; | — le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e funzionalmente indipendenti dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione, le apparecchiature o i servizi; <b>esse sono in possesso di tutte le risorse necessarie, in termini sia di personale e conoscenze tecniche che di mezzi finanziari, per svolgere la propria missione in piena autonomia;</b> |
|---|--|

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

## ARTICOLO 1, PUNTO 7

*Articoli 6 e 7 (Direttiva 90/387/CEE)*7) Gli articoli 6 e 7 sono *soppressi*.7) Gli articoli 6 e 7 sono **sostituiti dal seguente testo:**

**«La Commissione elabora, entro il 30 settembre 1996, un progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla determinazione dei costi e sul finanziamento del servizio universale.»**

(Emendamento 10)

## ARTICOLO 1, PUNTO 8

*Articolo 8 (Direttiva 90/387/CEE)*

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. Se necessario, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per adeguare la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale.

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. Se necessario, **la relazione esamina quali disposizioni della presente direttiva, insieme ad altre direttive comunitarie riguardanti l'attuazione delle disposizioni ONP e il nuovo ambiente regolamentare delle telecomunicazioni, debbano essere adeguate alla luce degli sviluppi del mercato.** Nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per **la piena applicazione degli scopi di tali direttive, che prenderanno la forma di una proposta di testo unico consolidato; in particolare, la relazione esamina la possibilità di istituire una Autorità europea di regolamentazione.**

(Emendamento 19)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9

*Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma (Direttiva 90/387/CEE)*

9) *Nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, «gli organismi di telecomunicazioni» è sostituito da «gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi pubblici di telecomunicazione».*

9) L'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito da **quanto segue:**

**1. «La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti delle Autorità nazionali di regolamentazione e presieduto dal rappresentante della Commissione.**

**Il comitato consulta in particolare i rappresentanti delle organizzazioni che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei sindacati, dei produttori e dei fornitori di servizi. Esso stabilisce il suo regolamento.**

**Detto comitato denominato ONP farà parte, in quanto sottocomitato, del Comitato EUTC, nel quale sarà integrato in secondo tempo.»**

(Emendamento 12)

## ARTICOLO 2, PUNTO 3

*Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino (Direttiva 92/44/CEE)*

— «linee affittate»: le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissioni trasparenti fra punti

— «linee affittate»: le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissioni trasparenti fra punti

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata),

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata) e **la rete telefonica pubblica fissa le cui capacità di trasmissione sono disciplinate dalle direttive ONP interconnessione e ONP telefonia vocale,**

(Emendamento 13)

## ARTICOLO 2, PUNTO 10, LETTERA b)

Articolo 10, paragrafo 4 (Direttiva 92/44/CEE)

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono astenersi dall'applicare i principi di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una *determinata* area geografica.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono astenersi dall'applicare i principi di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in un'area geografica **significativa, laddove il potere di mercato di un'impresa è definito dalle disposizioni della direttiva...del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi pubblici di telecomunicazioni nel contesto della fornitura di una rete aperta (ONP).**

(Emendamento 14)

## ARTICOLO 2, PUNTO 12

Articolo 14 (Direttiva 92/44/CEE)

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. *La relazione deve includere un giudizio sulle necessità di mantenere in essere la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale.* Se necessario, possono essere proposte ulteriori misure per *adeguare la presente direttiva.*

La Commissione esamina e presente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. **Se necessario, la relazione esamina quali disposizioni della presente direttiva, insieme ad altre direttive comunitarie riguardanti l'attuazione delle disposizioni ONP e il nuovo ambiente regolamentare delle telecomunicazioni, debbano essere adeguate alla luce degli sviluppi del mercato. Nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per la piena applicazione degli scopi di tali direttive, che prenderanno la forma di una proposta di testo unico consolidato; in particolare, la relazione esamina la possibilità di istituire una Autorità europea di regolamentazione.**

(Emendamento 15)

## ARTICOLO 4

La presente direttiva entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente direttiva entra in vigore il **settimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. **La Commissione assicura la pubblicazione, entro il 1° luglio 1997, di una versione consolidata delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, quali modificate dalla presente direttiva, insieme alle altre direttive comunitarie riguardanti l'attuazione delle disposizioni ONP e il nuovo ambiente regolamentare delle telecomunicazioni da introdurre il 1° gennaio 1998.**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

*ALLEGATO I, PUNTO 3, SECONDO COMMA, TERZO TRATTINO*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— per consentire agli utenti di scegliere tra i <i>singoli elementi</i> del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, in regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— per consentire agli utenti di scegliere tra i <b>componenti</b> del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, in regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento 17)

*ALLEGATO I, PUNTO 3, SECONDO COMMA, QUARTO TRATTINO*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, <b>eccezion fatta per le restrizioni compatibili con il diritto comunitario.</b></li> </ul> |
|---|--|

(Emendamento 18)

*ALLEGATO I, PUNTO 3, TERZO COMMA*

Tutti i costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo *globale* delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Tutti i costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo **netto** delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (COM(95)0543 — C4-0001/96 — 95/0280(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0543 — 95/0280(COD) <sup>(1)</sup>,
- visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, e l'articolo 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0001/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0144/96),

<sup>(1)</sup> GU C 62 dell'1.3.1996, pag. 3.

Mercoledì 22 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 11. Tutela degli interessi finanziari delle Comunità \*

a) A4-0130/96

**Progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e progetto di protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (funzionari e membri) (C4-0607/95 – 12549/95 – 96/0902 (CNS))**

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

PROGETTO DI ATTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
<i>Titolo</i>	
Progetto di atto del Consiglio che stabilisce <i>il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari</i> delle Comunità europee	Progetto di atto del Consiglio che stabilisce <b>la</b> convenzione relativa alla <b>corruzione ai danni</b> delle Comunità europee
	<i>(La modifica si applica ad ambedue i testi)</i>
(Emendamento 2)	
<i>Terzo considerando</i>	
considerando che occorre inoltre completare la suddetta convenzione con <i>un protocollo</i> che riguardi segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali sia europei e che ledono o possono ledere gli interessi <i>finanziari</i> delle Comunità europee,	considerando che occorre inoltre completare la suddetta convenzione <b>del 26 luglio 1995</b> con <b>una convenzione</b> che riguardi segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali sia europei e che ledono o possono ledere gli interessi delle Comunità europee,
(Emendamento 3)	
<i>Considerando terzo bis (nuovo)</i>	
	<b>considerando che occorre adottare delle misure anche contro atti di corruzione commessi da o nei confronti di altre persone in servizio presso le Comunità europee o che lavorano per queste ultime,</b>



Mercoledì 22 maggio 1996

---

 PROGETTO DI PROTOCOLLO  
 DEL CONSIGLIO
 

---



---

 MODIFICHE  
 DEL PARLAMENTO
 

---

## (Emendamento 4)

*Titolo*

*Progetto di protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea*

Convenzione relativa alla **corruzione ai danni** delle Comunità europee, **stabilita** in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

## (Emendamento 5)

*Articolo 1, paragrafi 1, secondo comma (nuovo) e 2*

2. «convenzione»: la convenzione, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,... 1995).

**Sono assimilate ai funzionari europei le persone che lavorano per la BEI, il SEBC e l'IME o vi esercitano funzioni direttive.**

2. «convenzione **del 26 luglio 1995**»: la convenzione, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

## (Emendamento 6)

*Articolo 2*

1. *Ai fini del presente protocollo vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente sollecita, accetta o riceve, direttamente o tramite un terzo, offerte, promesse o vantaggi di qualsivoglia natura, per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.*

**Delitto di corruzione passiva**

**Gli Stati membri includono nella loro legislazione quale delitto di corruzione passiva ai danni delle Comunità europee il fatto che il funzionario sollecita, accetta o riceve, direttamente o per altro tramite offerte, promesse o vantaggi di qualsivoglia natura, per sé o per un terzo, affinché:**

- a) **compia** un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio,
- b) **ometta di compiere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste che i suoi doveri d'ufficio gli impongono di compiere,**
- c) **ometta di riparare o riferire ai superiori gerarchici un errore o una colpa commessi in precedenza.**

2. *Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.*

**soppresso**

## (Emendamento 7)

*Articolo 3***Delitto di corruzione attiva**

1. *Ai fini del presente protocollo vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, diretta-*

**Gli Stati membri includono nella loro legislazione quale delitto di corruzione attiva il fatto che una persona sottopone**

Mercoledì 22 maggio 1996

---

 PROGETTO DI PROTOCOLLO  
 DEL CONSIGLIO
 

---

mente o *tramite un terzo*, un vantaggio di qualsivoglia natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché *questi compia od ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste*, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, *che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee*.

2. *Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.*

---

 MODIFICHE  
 DEL PARLAMENTO
 

---

o dà, direttamente o **per altro tramite, offerte, promesse o qualsiasi altro** vantaggio di qualsivoglia natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché:

- a) compia un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio,
- b) ometta di **compiere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste che i suoi doveri d'ufficio gli impongono di compiere,**
- c) ometta di **riparare o riferire ai suoi superiori un errore o una colpa commessi in precedenza.**

**soppresso**

(Emendamento 8)

*Articolo 3 bis (nuovo)*

**Articolo 3 bis**

**Delitto qualificato**

**Un delitto qualificato è la corruzione, di cui agli articoli 2 e 3, esercitata in gruppo organizzato e/o esercitata in strutture perduranti.**

(Emendamento 9)

*Articolo 3 ter (nuovo)*

**Articolo 3 ter**

**Tentativo o cooperazione**

**Sono altresì considerati delitti il tentativo, la complicità e l'istigazione o qualsiasi altra forma di cooperazione alle condotte di cui agli articoli 3 e 3 bis.**

(Emendamento 10)

*Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3*

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni degli illeciti che corrispondono a uno dei comportamenti disciplinati dall'articolo 1 della convenzione, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari europei nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni degli illeciti che corrispondono a uno dei comportamenti disciplinati dall'articolo 1 della convenzione **del 26 luglio 1995**, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari europei **e da funzionari degli altri Stati membri** nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIO

degli illeciti di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o a danno di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o a danno di questi.

3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti od omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, l'articolo 4, paragrafo 2 non è applicabile a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

(Emendamento 11)

Articolo 5

**Sanzioni**

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, *nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti* siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, *almeno nei casi gravi*, pene privative della libertà che possono comportare l'extradizione.

2. (soppresso)

3. *Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari europei.* Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi della propria legislazione, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

(Emendamento 12)

Articolo 6, paragrafo 1

**Competenze**

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti che ha reso passibili di sanzioni penali conformemente agli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

- l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
- l'autore dell'illecito è un cittadino o un funzionario dello Stato membro in questione,
- l'illecito è commesso contro una delle persone di cui all'articolo 1, o i membri delle istituzioni menzionate all'articolo 4, paragrafo 2, che sono cittadini dello Stato membro in questione,

degli illeciti di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2, 3, **3 bis e 3 ter**, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, **dal mediatore**, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o a danno di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione, **del Consiglio**, del Parlamento europeo, **dal mediatore, da membri** della Corte di giustizia e della Corte dei conti rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o a danno di questi.

3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti od omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, l'articolo 4, paragrafo 2, non è applicabile a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i **membri del Consiglio** e i membri della Commissione sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2, 3, **3 bis, 3 ter** e 4, paragrafo 1.

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2, 3, **3 bis, 3 ter e 4**, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà **di almeno 3 anni** che possono comportare l'extradizione.

2. (soppresso)

3. Nella determinazione **di una** sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono **tra l'altro** prendere in considerazione, conformemente ai principi della propria legislazione, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento **e qualsiasi altra circostanza importante, come l'entità di offerte, promesse o altri vantaggi e la gravità dell'atto dal punto di vista degli interessi delle Comunità europee.**

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti che ha reso passibili di sanzioni penali conformemente agli articoli 2, 3, **3 bis, 3 ter** e 4 nei casi in cui:

- l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
- l'illecito è commesso **da** un funzionario europeo al servizio di un'istituzione delle Comunità o di un organismo, costituito ai sensi dei trattati che istituiscono le Comunità, che ha sede nello Stato membro in questione, **o ai danni di questo**,
- l'autore dell'illecito è un cittadino **dello Stato membro** o un funzionario di cui all'articolo 1, **paragrafi 1 e 1 bis**, dello Stato membro in questione,

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

d) *l'autore dell'illecito è un funzionario europeo al servizio di un'istituzione delle Comunità o di un organismo, costituito ai sensi dei trattati che istituiscono le Comunità, che ha sede nello Stato membro in questione.*

d) l'illecito è commesso contro una delle persone di cui all'articolo 1, **paragrafo 1**, che sono cittadine dello Stato membro in questione.

(Emendamento 13)

Articolo 6, paragrafo 2

2. *Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).*

**soppresso**

(Emendamento 14)

Articolo 6 bis (nuovo)

**Articolo 6 bis**

**Ordine di competenze**

1. **Le autorità incaricate dell'indagine e che esercitano l'azione giudiziaria si attengono, in assenza di un accordo, all'ordine delle competenze di cui all'articolo precedente.**

2. **Tuttavia, se si decide di non esercitare l'azione giudiziaria nello Stato membro prioritario, gli altri Stati membri diventano competenti per l'azione giudiziaria e ciò, in assenza di un accordo, in base all'ordine delle competenze di cui all'articolo precedente.**

(Emendamento 15)

Articolo 6 ter (nuovo)

**Articolo 6 ter**

**Procedura**

1. **Gli Stati membri portano a conoscenza delle istituzioni comunitarie interessate qualsiasi fatto, anche presunto, concernente una corruzione ai danni delle Comunità europee o le procedure di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6 e 6 bis, di cui hanno avuto conoscenza.**

2. **Le istituzioni comunitarie portano a conoscenza degli Stati membri interessati qualsiasi fatto, anche presunto, concernente una corruzione ai danni delle Comunità europee o le procedure di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6 e 6 bis, di cui hanno avuto conoscenza.**

3. **Nel caso in cui un'istituzione comunitaria prenda l'iniziativa di comunicare taluni fatti, lo Stato membro ha l'obbligo di esperire le indagini supplementari e di perseguire l'autore o gli autori, qualora siano state raccolte prove sufficienti.**

4. **Nel caso in cui uno Stato membro prenda l'iniziativa di comunicare taluni fatti, gli Stati membri interessati informano le istituzioni comunitarie interessate sulla scelta dello Stato membro che eserciterà l'azione giudiziaria contro l'autore o gli autori del delitto. In tal caso l'istituzione esperisce indagini interne e comunica i fatti a tale Stato membro.**

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

*Articolo 6 quater (nuovo)***Articolo 6 quater****Assistenza giudiziaria**

1. **Su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro o della Commissione, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono fornire la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi procedimento riguardante la repressione degli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4.**
2. **L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata solo se lo Stato membro richiesto reputa che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio all'ordine pubblico.**
3. **Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria deve essere motivato e portato a conoscenza del Presidente della Commissione.**

(Emendamento 17)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se ci fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 *del presente protocollo*.

1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione **del 26 luglio 1995** si applicano come se ci fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 **della presente convenzione**.

(Emendamento 18)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

**Nello Stato membro che esercita l'azione giudiziaria ai sensi degli articoli precedenti si applicano le norme penali e di procedura penale di tale Stato membro.**

(Emendamento 19)

*Articolo 8*

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione *del presente protocollo* deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee *può essere* adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'articolo 1, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 1, e agli articoli 2, 3, 4 e 7, paragrafo 2, terzo trattino *del presente protocollo*, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato *può essere* sottoposta alla Corte di giustizia.

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione **della presente convenzione** deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee **viene** adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'articolo 1, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 1, e agli articoli 2, 3, 4 e 7, paragrafo 2, terzo trattino **della presente convenzione**, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato **è** sottoposta alla Corte di giustizia.

Mercoledì 22 maggio 1996

---

 PROGETTO DI PROTOCOLLO  
 DEL CONSIGLIO
 

---



---

 MODIFICHE  
 DEL PARLAMENTO
 

---

**2 bis.** La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all'interpretazione della presente convenzione allorché una siffatta questione venga sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri. Tale giurisdizione può, qualora ritenga che una decisione su tale punto sia necessaria all'emissione del proprio giudizio, chiedere alla Corte di giustizia di statuire su tale questione.

**2 ter.** Le sentenze della Corte di giustizia in relazione alle cause di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono vincolanti per tutte le parti contraenti della presente convenzione.

(Emendamento 20)

## Articolo 9

Entrata in vigore

1. *Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.*
2. *Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.*
3. *Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.*

Entrata in vigore

1. **La presente convenzione è sottoposta** all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al **Presidente della Commissione** il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione **della presente convenzione.**
3. **La presente convenzione** entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalità.

(Emendamento 21)

## Articolo 11

Riserve

1. *Non è ammessa alcuna riserva, a eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.*
2. *Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.*

Riserve

Non è ammessa alcuna riserva.

(Emendamento 22)

## Articolo 11 bis (nuovo)

**Articolo 11 bis**

**Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo nella misura in cui siano compatibili con le direttive e i regolamenti delle Comunità europee sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.**

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23)

*Articolo 12*

## Depositario

1. Il *Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea* è depositario *del presente protocollo*.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, *le dichiarazioni e le riserve* nonché qualsiasi altra notificazione relativa *al presente protocollo*.

## Depositario

1. Il **Presidente della Commissione** è depositario **della presente convenzione**.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, nonché qualsiasi altra notificazione relativa **alla presente convenzione**.

(Emendamento 24)

*Articolo 12 bis (nuovo)***Articolo 12 bis**

**La Commissione presenta quanto prima una proposta di direttiva relativa alla responsabilità e alla tutela dei funzionari e degli altri agenti in materia penale e che contenga almeno le seguenti disposizioni:**

**«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del...  
relativa alla responsabilità e alla tutela dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in materia penale  
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,**

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 100A e 209A,**
- vista la proposta della Commissione,**
- visto il parere del Comitato economico e sociale,**

**considerando che la Comunità è competente a tutelare sul piano penale i suoi interessi finanziari nei confronti non solo delle irregolarità degli operatori economici, ma anche dei comportamenti illeciti commessi dai suoi funzionari o a danno di questi e che possono arrecare pregiudizio al bilancio comunitario;**

**considerando che la regolamentazione applicabile dovrebbe avere un carattere omogeneo, indipendentemente dall'ordinamento giuridico interessato;**

**considerando che tale regolamentazione dovrebbe tener conto sia dei principi fondamentali dei sistemi costituzionali degli Stati membri sia degli atti di diritto comunitario derivato applicabili, quali lo statuto dei funzionari europei;**

**considerando che la regolamentazione sulla responsabilità e la tutela penale dei funzionari europei deve essere completata da disposizioni sulla responsabilità amministrativa di questi ultimi nei confronti della Comunità;**

**hanno adottato la presente direttiva:**

**Articolo 1**

**1. La presente direttiva si pone come obiettivo la tutela degli interessi finanziari della Comunità (entrate e spese)**

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

da parte delle autorità e giurisdizioni competenti per l'applicazione del diritto nazionale nel caso di atti che comportano la responsabilità o necessitano la tutela dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in materia penale.

**2. Ai fini della presente direttiva,**

- l'espressione «funzionario» designa qualsiasi funzionario sia «europeo» sia «nazionale», ivi compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro;
- l'espressione «funzionario europeo» designa
  - qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
  - qualsiasi persona messa a disposizione delle Comunità europee dagli Stati membri o da qualsiasi organismo pubblico o privato che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee ai termini dello statuto di questi ultimi;
  - il personale della BEI, del SEBC e dell'IME.

**Articolo 2****1. Ai fini della presente direttiva**

- vi è corruzione passiva quando il funzionario sollecita, accetta o riceve direttamente o tramite un terzo, offerte, promesse o vantaggi di qualsivoglia natura, per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste;
- vi è corruzione attiva quando una persona promette o dà, direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste;
- vi è falsità in atti quando un funzionario costituisce, interamente o parzialmente, un atto falso o falsifichi un atto autentico;
- vi è uso di falsi quando un funzionario utilizza deliberatamente un atto falso;
- vi è peculato se il funzionario si appropria o distrae, per sé stesso o per un terzo, una somma o valori appartenenti alla sua amministrazione.

**2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che i comportamenti di cui al paragrafo 1 nonché il tentativo in tal senso costituiscano illeciti penali qualora ledano gli interessi finanziari delle Comunità europee.**



Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI PROTOCOLLO  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

3. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che i comportamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché la complicità e l'istigazione a detti comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti pene privative della libertà personale non inferiori a:

- tre anni per corruzione e peculato;
- un anno per falsità e uso di falsi.

## Articolo 3

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a garantire che ai sensi del diritto penale nazionale le infrazioni di cui all'articolo 2 perpetrate da o contro i membri di Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, Corte di giustizia, Corte dei conti, Mediatore e dirigenti del SEBC e dell'IME nonché i governatori della BEI rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni siano passibili delle stesse sanzioni di cui all'articolo 2.

## Articolo 4

1. Gli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio delle disposizioni riguardanti la procedura penale e la determinazione delle giurisdizioni competenti.

2. La presente direttiva si applica nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati istitutivi delle Comunità europee, del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia nonché dei testi adottati per la loro applicazione per quanto riguarda la revoca delle immunità.

3. Essa si applica altresì nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto dei funzionari europei nonché dei testi di applicazione soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione del seguito da dare al regime disciplinare e alla riparazione pecuniaria (artt. 88 e 22 dello Statuto).

## Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Siffatte disposizioni devono far riferimento alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno, nuove o già esistenti, che garantiscono il recepimento della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, il numero dei casi di procedure penali avviati per comportamenti di cui agli articoli 2 e 3.

## Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.»

Mercoledì 22 maggio 1996

PROGETTO DI DICHIARAZIONE  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

*Allegato II**(L'allegato II «Progetti di dichiarazione da inserire a verbale del Consiglio al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo» è soppresso)*

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sul progetto di protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (funzionari e membri) (C4-0607/95 – 12549/95 – 96/0902 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta del Consiglio (12549/95 – 96/0902 (CNS)),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (C4-0607/95),
  - visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0130/96),
1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. chiede di essere informato qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**b) A4-0145/96**

**Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto, effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(95)0690 – C4-0115/96 – 95/0358(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che la lotta contro le frodi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee è essenziale per l'efficacia del mercato interno e la credibilità dell'Unione;**

(\*) GU C 84 del 21.3.1996, pag. 10.

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Sesto considerando*

considerando che, per rafforzare in particolare la lotta contro le frodi *organizzate*, è tuttavia opportuno che, con riguardo alle irregolarità commesse deliberatamente o per colpa grave, aventi incidenze sul bilancio comunitario, occorrono disposizioni comuni supplementari in materia di controlli e verifiche sul posto effettuati da agenti della Commissione;

considerando che, per rafforzare in particolare la lotta contro le frodi, è tuttavia opportuno, con riguardo alle irregolarità commesse deliberatamente o per colpa grave, aventi incidenze sul bilancio comunitario, introdurre disposizioni comuni supplementari in materia di controlli e verifiche sul posto effettuati da agenti della Commissione;

(Emendamento 3)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee non si limitano a un solo Stato e sono sovente opera di reti di criminalità organizzata;**

(Emendamento 4)

*Settimo considerando*

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 definisce la nozione di «irregolarità»;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, CEEA) n. 2988/95 definisce la nozione di «irregolarità» **come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita;**

(Emendamento 5)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che la natura dei controlli e delle verifiche in loco e le modalità della loro esecuzione sono determinate in modo da assicurare un'applicazione uniforme ed efficace della normativa in vigore e individuare le irregolarità che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee;**

(Emendamento 6)

*Decimo considerando*

considerando che, per una lotta efficace contro le frodi e le irregolarità, i controlli ad opera della Commissione devono essere effettuati presso autorità pubbliche *e, se necessario, anche* presso gli operatori economici che potrebbero essere implicati nella frode di cui trattasi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte;

considerando che, per una lotta efficace contro le frodi e le irregolarità, i controlli ad opera della Commissione devono essere effettuati presso **le** autorità pubbliche e presso gli operatori economici che potrebbero essere implicati nella frode di cui trattasi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte;

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

*Undicesimo considerando*

considerando che gli Stati membri possono apportare un sostegno sostanziale ai controlli effettuati dagli agenti della Commissione; che di conseguenza gli agenti nazionali *devono* essere invitati a partecipare ai controlli; che tenuto conto del suo ruolo di coordinatrice, di cui all'articolo 209 A, secondo comma, del trattato CE, la Commissione può invitare agenti degli altri Stati membri a partecipare ai controlli informandone gli Stati membri interessati;

considerando che gli Stati membri possono apportare un sostegno sostanziale ai controlli effettuati dagli agenti della Commissione; che di conseguenza gli agenti nazionali **possono** essere invitati a partecipare ai controlli; che, tenuto conto del suo ruolo di coordinatrice, di cui all'articolo 209 A, secondo comma, del trattato CE, la Commissione può invitare agenti degli altri Stati membri a partecipare ai controlli informandone gli Stati membri interessati;

(Emendamento 8)

*Articolo 1*

*Salvo il disposto delle normative settoriali*, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai controlli e alle verifiche effettuati sul posto dalla Commissione nel contesto della lotta antifrode, ai fini dell'individuazione di un'irregolarità come definita dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai controlli e alle verifiche effettuati sul posto dalla Commissione nel contesto della lotta antifrode, ai fini dell'individuazione di un'irregolarità come definita dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, CEEA) n. 2988/95. **Tali disposizioni fanno salve le normative settoriali, nella misura in cui queste ultime danno loro applicazione o le rafforzano.**

(Emendamento 9)

*Articolo 3, paragrafo 2*

2. Gli agenti dello Stato membro di cui trattasi possono partecipare ai controlli

2. Gli agenti dello Stato membro di cui trattasi, **su richiesta degli ispettori della Commissione**, possono partecipare ai controlli.

(Emendamento 10)

*Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma*

I controllori della Commissione presentano la loro delega scritta, nella quale sono indicati la loro identità e qualifica. Il loro comportamento nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto è conforme alle regole e agli usi imposti agli agenti degli Stati membri.

I controllori della Commissione presentano la loro delega scritta, nella quale sono indicate la loro identità e qualifica. **Fatte salve le presenti disposizioni**, il loro comportamento nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto è conforme alle regole e agli usi imposti agli agenti degli Stati membri.

(Emendamento 11)

*Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, trattino nono bis (nuovo)*

— **qualsiasi altra operazione logica che possa rendersi necessaria per svolgere le indagini in modo appropriato;**

(Emendamento 12)

*Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)*

**4 bis. Il Sistema di informazioni europeo ed Europol devono poter fornire dati sulle organizzazioni internazionali dedite alla frode. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione.**

Mercoledì 22 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

*Articolo 7*

Ove i soggetti di cui all'articolo 2 si oppongano al controllo o alla verifica sul posto, lo Stato membro interessato presta ai controllori della Commissione l'assistenza necessaria affinché questi possano prendere le misure adeguate ai fini dello svolgimento della loro missione di controllo e di verifica sul posto, in conformità con le norme di procedura nazionali.

Ove i soggetti di cui all'articolo 2 si oppongano al controllo o alla verifica sul posto, **il rifiuto viene messo a verbale e il relativo atto viene sottoscritto dai controllori della Commissione, dai soggetti di cui all'articolo 2 e dai rappresentanti dello Stato membro interessato.** Lo Stato membro in questione presta ai controllori della Commissione l'assistenza necessaria affinché questi possano prendere le misure adeguate ai fini dello svolgimento della loro missione di controllo e di verifica sul posto, in conformità con le norme di procedura nazionali. **Le normative settoriali possono disporre, nei confronti di coloro che si oppongono a un controllo o a una verifica, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE/CEEA) n. 2988/95.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi o irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(95)0690 – C4-0115/96 – 95/0358(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0690 – 95/0358(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato CEEA (C4-0115/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci, e il parere della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0145/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma del trattato CEEA;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 84 del 21.3.1996, pag. 10.

Mercoledì 22 maggio 1996

## 12. Telecomunicazioni

A4-0141/96

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente lo sviluppo futuro del mercato degli annuari e di altri servizi di informazione sulle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(95)0431 – C4-0454/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione (COM(95)0431 – C4-0454/95),
  - visti gli articoli 3, 34, 36, 59 e 60 del trattato CE relativi alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi,
  - visto l'articolo 129 A del trattato CE relativo alla tutela dei consumatori,
  - visti gli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE relativi alla concorrenza, alle pratiche concordate e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante,
  - viste la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale <sup>(1)</sup> e la direttiva 96/13/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni <sup>(2)</sup>,
  - vista la risoluzione del Consiglio 94/C48/01 del 7 febbraio 1994 <sup>(3)</sup> e la propria risoluzione del 6 maggio 1994 sulla comunicazione della Commissione e del Consiglio accompagnata dal progetto di risoluzione sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni <sup>(4)</sup>,
  - viste le proprie risoluzioni del 30 novembre 1994 sulla raccomandazione al Consiglio europeo «L'Europa e la società dell'informazione planetaria» e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: «Verso la società dell'informazione in Europa, un piano d'azione» <sup>(5)</sup>, nonché del 7 aprile 1995 e del 19 maggio 1995 sul Libro Verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo <sup>(6)</sup>,
  - viste le disposizioni della direttiva 90/387/CEE sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione delle forniture di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision – ONP) <sup>(7)</sup>,
  - viste le disposizioni delle direttive o proposte di direttiva relative alla tutela dei dati, alle vendite a distanza, alla tutela dei programmi per elaboratore e alla protezione giuridica delle banche dati,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i diritti della donna (A4-0141/96),
- A. considerando che il fatturato delle inserzioni pubblicitarie negli elenchi abbonati, nelle «pagine gialle» e negli annuari elettronici nell'Unione era stimato, nel 1992 (ultimo anno per il quale sono disponibili statistiche) a 3,7 miliardi di ecu, vale a dire il 7,5% della spesa totale dei mezzi di comunicazione nell'Unione,

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU C 48 del 16.2.1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 205 del 25.7.1994, pag. 551.

<sup>(5)</sup> GU C 363 del 19.12.1994, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 310 e GU C 151 del 19.6.1995, pag. 479.

<sup>(7)</sup> GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

Mercoledì 22 maggio 1996

- B. considerando che il 1° gennaio 1998 i servizi pubblici di telefonia vocale saranno completamente liberalizzati nell'Unione europea, come stabilito dalla direttiva della Commissione del 13 marzo 1996, la quale chiede in particolare che gli Stati membri revochino ogni diritto esclusivo o speciale nel settore degli annuari,
- C. considerando che in taluni Stati membri è in corso una discussione sulla futura regolamentazione del mercato degli elenchi telefonici e altri mercati connessi in vista della creazione di un ambiente concorrenziale per il servizio telefonico pubblico e per l'espansione dei servizi mobili,
- D. considerando che attualmente l'organizzazione dei servizi di annuari (o elenchi) varia all'interno dell'Unione europea,
- E. considerando che gli sviluppi del mercato comportano l'emergere di numerosi nuovi servizi di telecomunicazione, il che implica la pluralità di numeri o di codici di accesso per gli utenti,
- F. considerando che i servizi telefonici di informazione, come gli elenchi, svolgono un ruolo chiave per quanto riguarda l'accesso e l'incentivo a fare maggior uso dei servizi di telecomunicazione,
- G. considerando che l'inserimento nel proprio annuario di abbonati di servizi di telecomunicazione concorrenti che operano nel medesimo Stato membro, oltre che evitare l'inutile edizione e distribuzione di annuari, costituisce un servizio utile ai consumatori e contribuisce a ridurre lo spreco di carta,
- H. preoccupato dal fatto che lo sviluppo del mercato degli annuari elettronici nell'Unione europea è ritardato dalle disparità tecniche esistenti fra gli Stati membri, per esempio per quanto riguarda le norme *videotext*, e preoccupato dalla disparità dei numeri telefonici per i servizi d'informazione<sup>(1)</sup>,
- I. considerando che le misure volte a liberalizzare il mercato degli annuari telefonici devono prendere in considerazione le esigenze in termini di sicurezza e di tutela della vita privata di tutti i consumatori, ma in particolare delle donne giacché esse sono spesso il bersaglio di molestatori e possono aver bisogno di sottrarsi a una relazione molesta,
1. si compiace della comunicazione della Commissione, che completerà l'iniziativa volta a introdurre la concorrenza nel mercato europeo delle telecomunicazioni in generale e contribuirà al suo successo;
  2. ritiene che un accesso equo e senza restrizioni alle informazioni contenute negli elenchi sia importante per le prospettive degli operatori concorrenti sul mercato delle telecomunicazioni;
  3. auspica che, all'arrivo di un nuovo operatore sul mercato, i suoi clienti potenziali siano certi di poter accedere alle informazioni degli annuari e di esservi reperiti, come lo erano con l'operatore precedente;
  4. ritiene che la possibilità di beneficiare di condizioni equivalenti possa influenzare la decisione di ricorrere o meno ai servizi di un nuovo fornitore;
  5. sottolinea che nell'emergente società dell'informazione le informazioni contenute negli annuari sono di per sé una risorsa importante;
  6. ritiene che la competitività si tradurrà nello sviluppo di servizi innovativi, di alta qualità a costi più bassi, a beneficio di molte categorie di consumatori;
  7. ritiene che la liberalizzazione del mercato degli annuari aprirà nuove opportunità commerciali, con potenzialità in termini di occupazione;

<sup>(1)</sup> Attualmente, i servizi d'informazione telefonici possono essere raggiunti negli Stati membri tramite i seguenti numeri (solo informazioni nazionali, possono essere necessari altri numeri se si chiedono informazioni internazionali): Belgio 1207 (olandese) o 1307 (francese), Danimarca 118, Germania 1171, Grecia 131, Spagna 003, Francia 12 (o 3611 per informazioni su Minitel), Irlanda 1190, Italia 12, Lussemburgo 017, Paesi Bassi 068008, Austria 1611, Portogallo 181, Finlandia 181, Svezia 07975, Regno Unito 192. Se non si interviene, l'introduzione della concorrenza può portare all'istituzione di numeri diversi nello stesso Stato per la stessa informazione, corrispondenti a vari fornitori di servizi di telecomunicazione.

Mercoledì 22 maggio 1996

8. insiste affinché tutti gli operatori che intendono partecipare al mercato degli annuari e degli altri servizi di informazione sulle telecomunicazioni siano tenuti a contribuire alla fornitura di servizi universali;
9. ritiene che sia importante proteggere i consumatori e il mercato stesso dall'uso di informazioni contenute negli annuari per scopi criminali o scopi che potrebbero causare perturbazioni;
10. teme che se i consumatori ritengono che i loro interessi non siano salvaguardati per quanto riguarda la protezione dei dati, manifesteranno la loro intenzione di far cancellare dagli annuari pubblici le informazioni personali, il che sarebbe dannoso per il mercato e ridurrebbe l'interesse di una tale documentazione per l'insieme dei consumatori;
11. sottolinea che se chiedono di non figurare negli elenchi pubblici e se desiderano limitare l'uso di queste informazioni a fini commerciali, gli utenti dovrebbero essere in grado di farlo senza dover pagare; rileva che ciò è particolarmente importante per le donne, che potrebbero desiderare di non specificare il proprio sesso sull'annuario e potrebbero temere per la propria sicurezza qualora il loro indirizzo fosse pubblicato congiuntamente al numero telefonico;
12. ritiene che si dovrebbe garantire all'utente una protezione adeguata e che, in particolare nel caso di inserimento scorretto di dati da parte dell'operatore, l'utente venga compensato per eventuali perdite di guadagno e inconvenienti causati;
13. teme in particolare per la sicurezza delle donne sole qualora sia possibile comparare i numeri telefonici e gli indirizzi figuranti sull'elenco con altre basi di dati, quali, per esempio, il registro elettorale, al fine di stabilire quante persone vivono a un determinato indirizzo;
14. ritiene che gli operatori dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione, onde evitare che facciano un cattivo uso delle informazioni dei clienti o le trasmettano ad altri che possano farne cattivo uso, ma confida che le misure proposte per assicurare la tutela uniforme dei dati in tutta l'Unione siano sufficienti per prevenire tale rischio;
15. esprime il timore che gli Stati membri potrebbero ricorrere a controlli specifici su coloro che raccolgono e accedono alle informazioni contenute negli annuari per limitare la concorrenza;
16. ritiene che la concorrenza nel settore degli elenchi e di altri servizi consentirà a tutti gli operatori nel campo delle telecomunicazioni di competere in condizioni equivalenti permettendo loro di fornire, nella gamma dei servizi ai consumatori, anche questo tipo di informazioni e contribuirà quindi ad aprire il mercato delle telecomunicazioni negli Stati membri e a creare annuari e servizi connessi in tutta l'Unione;
17. reputa che gli elenchi telefonici dei vari operatori di telecomunicazioni operanti in uno Stato membro dovrebbero contenere i numeri telefonici e di altri servizi di telecomunicazione degli abbonati di altri operatori;
18. ritiene che i nuovi operatori sul mercato degli annuari dovrebbero avere accesso a nomi, indirizzi e numeri telefonici degli abbonati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e che gli operatori esistenti non dovrebbero poter abusare della loro posizione dominante chiedendo prezzi irragionevoli per le informazioni fornite;
19. ritiene che l'elaborazione di annuari e servizi d'informazione paneuropei, stampati o sotto forma di banche dati interconnesse e interoperative, sia una necessità per il mercato unico;
20. sollecita lo sviluppo di un sistema numerico paneuropeo per l'accesso ai servizi telefonici di informazione;
21. auspica che anche il pubblico di altri Stati membri abbia accesso a servizi d'avanguardia come l'annuario elettronico francese Minitel;
22. ritiene che gli abbonati al telefono dovrebbero aver diritto a ottenere gratuitamente copie dell'elenco abbonati e delle pagine gialle locali e che l'inserimento dei loro dati personali, come nome, indirizzo, codice postale e numero di telefono, dovrebbe essere gratuito;
23. ritiene che questo inserimento debba essere gratuito anche per il nome del coniuge o del convivente dell'abbonato, qualora questi lo richieda;



Mercoledì 22 maggio 1996

24. ritiene che i servizi di consultazione elenco abbonati dovrebbero essere disponibili a una tariffa nominale o su una base «*cost-plus*»;
25. auspica che i futuri fornitori di annuari e informazioni siano in grado di fornire, se necessario, non solo numeri di telefono ma anche numeri o codici di accesso a tutti gli altri servizi di telecomunicazione, come fax, e-mail e telex;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli organismi competenti negli Stati membri per il settore delle telecomunicazioni.

### 13. Trasmissioni sportive

**B4-0326/96**

#### Risoluzione sulla radiodiffusione di eventi sportivi

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che i costi per ottenere il diritto a trasmettere eventi sportivi stanno raggiungendo livelli che consentono solo alle emittenti con maggiori capitali di concorrere con successo alle concessioni,
- B. considerando che l'articolo 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera vincola le parti contraenti a evitare che il diritto del pubblico all'informazione sia pregiudicato dall'esercizio da parte di un'emittente di diritti esclusivi in materia di trasmissione o ritrasmissione di un evento di elevato interesse pubblico che privi di fatto un'ampia percentuale del pubblico in una o più altre parti contraenti dell'opportunità di seguire l'evento in televisione, dove per eventi di elevato interesse pubblico si intendono, fra gli altri, gli eventi sportivi di interesse generale per uno o più Stati membri,
- C. considerando che la posizione di massima della DG IV della Commissione europea è che i diritti esclusivi di trasmissione per la copertura televisiva di eventi sportivi dovrebbero esclusivamente avere durata limitata (per esempio, una stagione calcistica), pur potendo essere rinnovati; che, qualora tali diritti si estendano a periodi più lunghi, sono necessari specifici motivi di deroga (per esempio, una deroga è stata concessa per un periodo più lungo — tre anni — onde consentire alla BSkyB di avviare lo sviluppo della radiodiffusione diretta via satellite),
- D. considerando tuttavia che i contratti a lungo termine costituiscono, nell'attuale situazione di concorrenza, la migliore garanzia per le emittenti non criptate di poter trasmettere i grandi eventi sportivi in modo accessibile a tutta la popolazione,
- E. considerando che gli organizzatori di manifestazioni sportive normalmente detengono i diritti televisivi e pertanto sono essi a decidere di garantire l'esclusività a una determinata emittente; che le organizzazioni di sport a copertura televisiva hanno bisogno di sfruttare questo mercato al fine di incrementare le loro risorse, dati i costi sempre più alti delle infrastrutture sportive e degli emolumenti degli atleti professionisti,
- F. considerando che i diritti esclusivi di radiodiffusione costituiscono un elemento necessario del normale funzionamento del mercato altamente competitivo della radiodiffusione e vengono considerati un elemento essenziale nella produzione di risorse sia per le organizzazioni sportive che per le emittenti televisive; che tale esclusività ha portato a un aumento sia della copertura televisiva dello sport che del numero dei vari sport trasmessi, in particolare all'aumento della copertura televisiva degli sport minori,
- G. considerando che l'aumento dei costi rafforza la probabilità che i diritti esclusivi per trasmettere grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi o il Campionato mondiale di calcio, siano assegnati a emittenti commerciali che gestiscono reti su abbonamento o che non coprono interamente lo Stato in cui sono autorizzate a operare,

Mercoledì 22 maggio 1996

- H. considerando che, in questo caso, la trasmissione di grandi eventi sportivi potrebbe essere esclusivamente riservata ai cittadini dell'Unione che hanno accesso alle reti disponibili solo su abbonamento ovvero in determinate parti dello Stato e non in altre,
- I. considerando che le reti pubbliche di gran parte degli Stati dell'Unione hanno l'obbligo specifico di garantire che la trasmissione di grandi eventi sportivi raggiunga via etere tutta la popolazione,
- J. considerando che anche le reti generaliste private non criptate possono garantire la trasmissione di tali eventi sportivi,
- K. considerando che l'Unione europea di radiodiffusione ha potuto garantire, grazie al contratto firmato con il Comitato olimpico internazionale, la trasmissione non criptata e accessibile a tutta la popolazione sino al 2008, permettendo alle future città candidate di preparare le loro offerte su basi più sicure e concrete e di rafforzare la stabilità finanziaria di tutti i membri del movimento olimpico per gli anni a venire,
- L. considerando che è stata avanzata un'offerta estremamente elevata per ottenere i diritti esclusivi di ritrasmissione in Europa delle olimpiadi invernali ed estive negli anni compresi tra il 2000 e il 2008 da parte di un gestore di reti di pay-TV,
1. ritiene essenziale il diritto di accesso di tutti gli spettatori agli avvenimenti sportivi importanti, analogamente al diritto all'informazione;
  2. si compiace della decisione del Comitato olimpico internazionale, che riflette la sua preoccupazione di far prevalere la diffusione democratica, capillare e gratuita degli eventi sportivi sulle considerazioni puramente commerciali;
  3. ritiene che l'aumento degli introiti risultanti dai diritti di trasmissione abbia contribuito in modo rilevante alla promozione degli sport in generale e al miglioramento degli impianti a disposizione degli atleti a tutti i livelli di prestazione;
  4. esprime il proprio compiacimento per l'emendamento apportato in data 6 febbraio 1996 al «Broadcasting Bill» del Regno Unito, il quale garantisce che la trasmissione di eventi sportivi di interesse generale non sarà riservata esclusivamente alle televisioni a pagamento ma sarà inclusa nel servizio delle reti che coprono tutto il paese;
  5. ritiene che i diritti esclusivi di radiodiffusione di taluni eventi sportivi di interesse generale per uno o più Stati membri dovrebbero essere concessi alle emittenti non criptate affinché tali eventi restino accessibili a tutta la popolazione;
  6. sottolinea il diritto dei mezzi d'informazione alla libera raccolta di notizie e il diritto del pubblico di essere adeguatamente e rapidamente informato, il che implica che i detentori di «diritti di trasmissione esclusivi» non possono impedire che altre emittenti televisive trasmettano spezzoni o sintesi di eventi di grande interesse per il pubblico, chiedendo per tali immagini un indennizzo superiore ai costi oppure ponendo condizioni relative all'orario di trasmissione; invita pertanto la Commissione a elaborare proposte di normativa e una politica di concorrenza che limitino il carattere esclusivo dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e altri eventi pubblici nel senso suddetto;
  7. ritiene opportuno che la prerogativa di garantire la copertura radio-televisiva di tali avvenimenti non sia esclusiva degli enti di Stato ma sia estesa alle emittenti private che forniscono garanzie di pluralismo, di affidabilità economica, di efficienza tecnica, di copertura d'antenna all'altezza delle esigenze indicate nella presente risoluzione e in linea con i principi ispiratori del servizio pubblico;
  8. ritiene che sia compito dell'Unione europea individuare gli strumenti idonei di sorveglianza e di intervento per scongiurare che su avvenimenti sportivi di interesse generale si inneschi, relativamente alla trattativa sui diritti radiotelevisivi, un mercato di tipo speculativo contrario alle regole del pluralismo, della libera circolazione, della concorrenza e delle pari opportunità sanciti dal trattato sull'Unione;

Mercoledì 22 maggio 1996

9. ritiene che, al fine di promuovere la concorrenza e di massimizzare l'accesso del pubblico allo sport, i vari diritti di trasmissione per lo stesso evento sportivo non dovrebbero essere concessi a un'unica emittente nell'ambito di un solo pacchetto ma divisi e messi sul mercato separatamente (per esempio copertura televisiva dal vivo di un evento separata dalla sintesi televisiva e dai diritti di trasmissione radiofonica);
  10. chiede che, qualora i diritti di trasmissione di eventi sportivi nazionali siano stati acquisiti a livello nazionale, tali manifestazioni siano effettivamente diffuse sull'intero territorio dello Stato interessato;
  11. chiede che, qualora i diritti di trasmissione di un evento sportivo siano concessi a un'emittente criptata, questa emittente sia tenuta — in cambio di una remunerazione equa — a mettere estratti di tale manifestazione a disposizione delle altre emittenti che manifestino interesse;
  12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 22 maggio 1996

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 22 maggio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bertinotti, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepez, Crowley, Cunha, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Goldsmith, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Ivari, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzemowski, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jové Peres, Jung, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klab, Klironomos, Koch, König, Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kouchner, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Linzer, Löow, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakinen, Pack, Paillet, Palacio Vallelersundi, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Piquet, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Rocard, Rönholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Røvsing, Rübige, Rusanen, Rynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vieira, de Villiers, Vinci, Viola,

---

Mercoledì 22 maggio 1996

Virgin, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Weber, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.

---

Mercoledì 22 maggio 1996

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Discussioni su problemi di attualità e urgenti**Obiezioni punto III (+B4-0618/96)*

(+)

**ARE:** Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**ELDR:** Mulder**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Maset Campos, Novo, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen**NI:** Dillen, Vanhecke**PPE:** Castagnetti, Ebner, Habsburg, Kristoffersen**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baldarelli, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Beres, van Bladel, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Evans, Frutos Gama, Ghilardotti, González Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Murphy, Needle, Newens, Newman, Paakkinen, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schmid, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, West, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Arroni, Caligaris**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedel-Schäfer, Ullmann, Wolf

(-)

**EDN:** Blokland, Fabre-Aubrespy**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Järvilähti, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Rynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Väyrynen, Watson**NI:** Bellere**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoberos Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Campoy Zuco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andrea, Decourrière, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rusanen, Rübig, Salafraña Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.**PSE:** Blak

Mercoledì 22 maggio 1996

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Azzolini, Bazin, Boniperti, Cabrol, Collins Gerard, De luca, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Ligabue, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Santini, Vieira

(O)

**EDN:** Berthu**PPE:** Corrie

## 2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti

### Obiezioni punto III (+B4-0650/96)

(+)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy**ELDR:** Cunha**NI:** Bellere, Dillen, Nußbaumer, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Burtone, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Decourrière, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Roving, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stasi, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Arroni, Azzolini, Bazin, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Collins Gerard, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Ligabue, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedel-Schäfer, Ullmann, Wolf

(-)

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Järvilähti, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Peltari, Pimenta, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Rynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Väyrynen, Watson

**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Maset Campos, Novo, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Beres, van Bladel, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Frutos Gama, Ghilardotti, González Triviño, Graenitz, Green, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Morris, Murphy, Needle, Newsens, Newman, Paakkinen, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, West, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

Mercoledì 22 maggio 1996

(O)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**PPE:** Jouppila**PSE:** Baldarelli, Evans, Schmid*3. Raccomandazione Florenz A4-0116/96**Emendamento 4*

(+)

**ARE:** Macartney**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Miranda, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**PSE:** Barzanti, Happart, Mendiluce Pereiro**UPE:** Rosado Fernandes**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**ARE:** Hory, Lalumière, Sainjon, Tapie, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Alavanos**NI:** Amadeo, Bellere, Dillen, Feret, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Lukas, Muscardini, Nußbaumer, Parigi, Schreiner, Stirbois, Trizza, Vanhecke**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterrie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McIntosh, Majj-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,



Mercoledì 22 maggio 1996

Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Tittley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, West, White, Whitehead, Wibe, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Chesa, Crowley, Daskalaki, De Luca, Florio, Fontana, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Killilea, Ligabue, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Santini, Schaffner, Todini, Vieira

(O)

**ARE:** Ewing

---

#### 4. Raccomandazione K. Jensen A4-0143/96

*Emendamento 6*

(+)

**ARE:** Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Mamère, Sainjon, Tapie, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Poisson, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, JärviLahti, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Olsson, Peltari, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Jung, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Schreiner, Trizza**PPE:** Bianco, Majj-Weggen

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hapart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Tittley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blotnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Mercoledì 22 maggio 1996

(—)

**EDN:** Fabre-Aubrespy

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Candal

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Chesa, Crowley, Danesin, De luca, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Killilea, Martin Philippe, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini, Vieira

(O)

**EDN:** des Places**NI:** Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois, Vanhecke**UPE:** Daskalaki

---

### 5. Raccomandazione Bowe A4-0150/96

*Emendamento 25*

(+) )

**ARE:** Dell'Alba, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Mamère, Pradier, Sainjon, Tapie, Vandemeulebroucke

**EDN:** Berthu, Goldsmith, Poisson, Seillier

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, JärviLahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Rynnänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas

Mercoledì 22 maggio 1996

Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rovsing, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happort, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Danesin, Daskalaki, De Luca, Donnay, Fitzsimons, Florio, Fontana, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Ligabue, Malerba, Martin Philippe, Parodi, Pasty, Podesta', Pompidou, Santini, Schaffner, Tajani, Todini, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Muscardini, Parigi

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Jackson, McIntosh, Poggiolini, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy

**UPE:** Crowley, Rosado Fernandes

(O)

**EDN:** Blokland, Bonde, Jensen Lis, Krarup, des Places, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby, van der Waal

**ELDR:** Kofod

**NI:** Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois, Trizza, Vanhecke

**PSE:** Collins Kenneth D.

**UPE:** Chesa

## 6. Raccomandazione Bowe A4-0159/96

### Emendamento 61

(+)

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, Goldsmith, des Places, Poisson, de Rose, Seillier, Souchet, Striby

**ELDR:** André-Léonard

**NI:** Angelilli, Bellere, Dillen, Feret, Le Gallou, Le Pen, Muscardini, Parigi, Vanhecke

Mercoledì 22 maggio 1996

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafraña Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Baldarelli, Botz, Bösch, Crepaz, Elchlepp, Fantuzzi, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Haug, Jöns, Kindermann, Konecny, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Linkohr, Lüttge, Mann Erika, Megahy, Meier, Peter, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Stockmann, Tannert, Walter, Zimmermann

(—)

**ARE:** Vandemeulebroucke

**EDN:** Blokland, van der Waal

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Jung, Linser, Lukas, Schreiner

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, McIntosh, McMillan-Scott, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy, Trakatellis

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elliott, Evans, Falconer, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, González Triviño, Green, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Katiforis, Kerr, Kinnoek, Kokkola, Kouchner, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Lomas, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Pollack, Pons Grau, van Putten, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rönholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Chesa, Colli Comelli, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Fontana, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Ligabue, Malerba, Marin, Martin Philippe, Parodi, Pasty, Podesta', Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Todini, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Mercoledì 22 maggio 1996

(O)

**ARE:** Ewing, Macartney, Pradier, Sainjon**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk**NI:** Amadeo, Lang Carl, Le Rachinel, Stirbois, Trizza**PPE:** Langen

## 7. Raccomandazione Bowe A4-0159/96

## Emendamento 4

(+)

**ARE:** Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Tapie, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Goldsmith, Jensen Lis, Krarup, des Places, Poisson, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Janssen van Raay, Jarzemowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maj-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Mercoledì 22 maggio 1996

(—)

**ELDR:** Kofoed**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Muscardini, Parigi, Trizza**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Filippi, Graziani, Jackson, McIntosh, McMillan-Scott, Perry, Provan, Spencer, Stevens, Sturdy**UPE:** d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Colli Comelli, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Fontana, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Ligabue, Marin, Martin Philippe, Parodi, Pasty, Podesta', Pampidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Todini, Viceconte, Vieira

(O)

**NI:** Dillen, Feret, Le Gallou, Le Pen**UPE:** Malerba

## 8. Raccomandazione Bowe A4-0159/96

## Emendamento 15

(+) )

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Saint-Pierre, Tapie, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Goldsmith, Jensen Lis, Krarup, Poisson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gasõliba i Böhm, Goerens, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, La Malfa, Lindqvist, Mendonça, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Ryyänen, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Jung, Lukas, Schreiner**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areatio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterier, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari,

Mercoledì 22 maggio 1996

Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyrizis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**ELDR:** André-Léonard, Cunha, Järvilahti, Kofoed, Monfils, Mulder, Teverson

**NI:** Linser, Nußbaumer

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Filippi, Goepel, Jackson, McIntosh, McMillan-Scott, Perry, Provan, Stevens, Sturdy

**PSE:** Seal

**UPE:** Aldo, Azzolini, Baldi, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Killilea, Malerba, Marin, Parodi, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini, Viceconte, Vieira

(O)

**EDN:** des Places

**ELDR:** Fassa

**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Muscardini, Parigi, Stirbois, Tatarella, Trizza, Vanhecke

**UPE:** Podesta'

### 9. Raccomandazione Bowe A4-0159/96

#### Emendamento 20

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Tapie

**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Goldsmith, Jensen Lis, Krarup, des Places, Poisson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Peltari, Pimenta, Plooi-j-van Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Marsed Campos, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Jung, Le Pen, Linser, Lukas, Muscardini, Parigi, Schreiner, Tatarella, Trizza

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote

Mercoledì 22 maggio 1996

Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Majj-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Palacio Vallelersundi, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsch, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Chesa, Colli Comelli, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Malerba, Marin, Martin Philippe, Parodi, Pasty, Podesta', Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Viceconte, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**ARE:** Ewing, Macartney, Vandemeulebroucke

**ELDR:** De Melo

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Herman, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Moorhouse, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Provan, Stevens, Sturdy, Theato

**UPE:** Arroni

(O)

**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Stirbois, Vanhecke

#### 10. Raccomandazione Bowe A4-0159/96

##### Emendamento 27

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Saint-Pierre, Tapie, Vandemeulebroucke

**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Goldsmith, Jensen Lis, Krarup, Poisson, de Rose, Sandbæk, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal



Mercoledì 22 maggio 1996

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari, Pimenta, Rehn elisabeth, Rynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Alavanos, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Dillen, Feret, Jung, Linser, Lukas, Schreiner, Vanhecke

**PPE:** Liese, Schnellhardt

**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Fitzsimons

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** André-Léonard, Goerens

**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Majj-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Carrère d'Encausse, Chesa, Colli Comelli, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Malerba, Marin, Martin Philippe, Parodi, Pasty, Podesta', Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini, Viceconte, Vieira

(O)

**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Parigi, Tatarella, Trizza

Mercoledì 22 maggio 1996

*11. Raccomandazione Bowe A4-0159/96**Emendamento 37*

( + )

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, Goldsmith, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goerens, Gredler, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Pimenta, Plooi-j-van Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Papayannakis, Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Amadeo, Angelilli, Bellere, Dillen, Jung, Linsler, Lukas, Parigi, Schreiner, Tatarella, Trizza, Vanhecke**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Beres, Bernardini, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

( - )

**ARE:** Dell'Alba, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre**EDN:** des Places**GUE/NGL:** Eriksson, Gutiérrez Díaz, Iversen, Jové Peres, Puerta, Ribeiro, Stenius-Kaukonen, Svensson

Mercoledì 22 maggio 1996

**NI:** Nußbaumer**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baldi, Bazin, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Chesa, Colli Comelli, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Fontana, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Malerba, Marin, Martin Philippe, Parodi, Podesta', Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini, Viceconte, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blotnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

**ELDR:** Olsson**GUE/NGL:** González Álvarez**NI:** Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois

Giovedì 23 maggio 1996

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1996**

(96/C 166/04)

## PARTE I

**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale***Intervengono gli onn.:*

— Macartney, il quale, riferendosi all'intervento con il quale l'on. De Vries chiedeva una dichiarazione del Consiglio sul «tentativo di bloccaggio dei lavori dell'Unione da parte britannica» e ai successivi interventi delle onn. Green e Oomen-Ruijten (*parte prima, punto 1*), fa presente di aver voluto a sua volta intervenire, a nome del gruppo ARE, per appoggiare la richiesta ma di non aver ricevuto dalla Presidenza la facoltà di parlare; chiede che ciò figuri a verbale; chiede poi che la Conferenza dei presidenti esamini la possibilità di iscrivere questa dichiarazione prima della fine della settimana (la Presidenza prende atto di quanto chiesto dall'oratore);

— Thomas, il quale, riferendosi all'intervento precedente, fa rilevare che, a suo giudizio, una dichiarazione di questo tipo, vista la sua importanza, deve essere fatta in presenza del maggior numero possibile di deputati e non in fine di settimana (la Presidenza fa rilevare all'oratore che il punto di cui si sta discutendo è l'approvazione del verbale della seduta precedente);

— Falconer, sul «Tempo delle interrogazioni al Consiglio» (*processo verbale della seduta del 22.5.1996, parte I, punto 21*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Ordine del giorno**

La Presidenza comunica che la commissione pesca ha deciso, nella sua seduta di martedì scorso, di proporre all'Assemblea di esaminare secondo la procedura senza discussione le seguenti due relazioni di detta commissione, già iscritte alla seduta di domani:

— Girão Pereira sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (COM(95)0726 — C4-0114/96 — 96/0005(CNS)) (A4-0120/96)\*,

— Baldarelli sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS)) (A4-0134/96)\*.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla proposta.

**3. Commemorazione di Altiero Spinelli**

La Presidenza pronuncia un discorso in occasione del decimo anniversario della morte di Altiero Spinelli.

*TURNO DI VOTAZIONI***4. Prezzi dei prodotti agricoli \* (votazione)**

Relazione Santini (A4-0117/96)

(gli em. 78, 79, 94, 95, 96 e 97 sono stati annullati)

la Presidenza, basandosi su una raccomandazione della commissione agricoltura, fatta ai sensi dell'art. 114 del regolamento, pone in votazione, come primo blocco, le proposte di regolamento cui non sono stati presentati emendamenti:

12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26. PROPOSTE DI REGOLAMENTO COM(96) 0044 — C4-0170, 0172, 0173, 0175, 0177, 0178, 0181, 0182 e 0184/96 — 96/0064, 0066, 0067, 0906, 0070, 0071, 0074, 0075 e 0907(CNS)

Il Parlamento approva, in blocco, le suddette proposte di regolamento (*vedi parte seconda, punto 1*).

**PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva, in blocco, le risoluzioni legislative relative alle suddette proposte di regolamento (*vedi parte seconda, punto 1*).

\* \*  
\* \*

**1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0159/96 — 96/0056(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco; 68 con VE (168 favorevoli, 109 contrari, 9 astenuti); 3 con AN; 4 con AN; 5; 6; 7

*Emendamenti respinti:* 90; 99; 69; 64; 91; 70; 72 con AN; 63 con AN; 73 con AN;

*Emendamenti decaduti:* 71; 98

*Votazioni distinte:* em. 5, 7 (UPE); 6 (EDN)

Giovedì 23 maggio 1996

*Risultati delle votazioni con AN:*

## Em. 3 (EDN):

votanti:	301
favorevoli:	269
contrari:	25
astenuti:	7

## Em. 72 (EDN):

votanti:	335
favorevoli:	87
contrari:	244
astenuti:	4

## Em. 4 (EDN, UPE):

votanti:	339
favorevoli:	313
contrari:	23
astenuti:	3

## Em. 63 (V):

votanti:	336
favorevoli:	68
contrari:	259
astenuti:	9

## Em. 73 (EDN):

votanti:	345
favorevoli:	75
contrari:	239
astenuti:	31

(l'on. Goepel ha voluto votare contro)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0160/96 – 96/0057(CNS):

*Emendamenti approvati:* 8-11 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0161/96 – 96/0058(CNS):

*Emendamenti approvati:* 12-17 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 4. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0162/96 – 96/0059(CNS):

*Emendamenti approvati:* 18 e 19 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0163/96 – 96/0060(CNS):

*Emendamenti respinti:* 55; 56; 54 con AN;

*Risultati delle votazioni con AN:*

## Em. 54 (EDN):

votanti:	361
favorevoli:	54
contrari:	297
astenuti:	10

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 6. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0164/96 – 96/0903(CNS):

*Emendamenti approvati:* 104 con VE (199 favorevoli, 123 contrari, 38 astenuti); 20; 105 con VE (219 favorevoli, 114 contrari, 10 astenuti);

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

## 7. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0165/96 – 96/0061(CNS):

*Emendamenti approvati:* 21; 22;

*Votazione distinta:* em. 22 (EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

Giovedì 23 maggio 1996

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**8. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0166/96 – 96/0904(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 23 e 24 in blocco;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**9. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0167/96 – 96/0062(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 25 e 26 in blocco; 27;

*Votazione distinta:* em. 27 (EDN);

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**10. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0168/96 – 96/0905(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 28-30 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 57 con VE (170 favorevoli, 207 contrari, 4 astenuti);

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**11. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0169/96 – 96/0063(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 31; 32; 33 per parti separate;

*Emendamenti respinti:* 74; 75 con AN;

*Votazioni distinte:* primo cons. (PSE) con VE (210 favorevoli, 144 contrari, 9 astenuti); art. 1, paragrafo 1 (art. 4, par. 2, terzo comma del regolamento 1308/70) (PSE) con VE (220 favorevoli, 148 contrari, 1 astenuto); em. 33 (PPE);

*Votazioni per parti separate:*

Em. 33 (PPE):

prima parte: fino a «all'aliquota del superamento»  
seconda parte: resto

*Risultati delle votazioni con AN:*

Em. 75 (EDN):

votanti:	376
favorevoli:	84
contrari:	283
astenuti:	9

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**13. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0171/96 – 96/0065(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 34 e 35 in blocco;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

**16. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 – C4-0174/96 – 96/0068(CNS):**

*Emendamenti approvati:* 36; 37 con AN; 76 con VE (218 favorevoli, 156 contrari, 5 astenuti); 100; 103; 62 con VE (199 favorevoli, 157 contrari, 26 astenuti); 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45 con AN; 80;

*Emendamenti respinti:* 92 modificato; 61 con VE (168 favorevoli, 180 contrari, 14 astenuti); 66; 93; 67; 101 con AN; 102 con VE (154 favorevoli, 189 contrari, 24 astenuti); 60 con VE (159 favorevoli, 194 contrari, 28 astenuti);

*Emendamenti decaduti:* 77; 65; 58;

*Interventi:*

— la Presidenza ha comunicato che il gruppo ARE intendeva presentare un emendamento orale al proprio emendamento 92 volto a sopprimere il termine «in prato»; ha constatato che non vi erano obiezioni alla votazione dell'emendamento orale, il quale faceva decadere la richiesta di votazione per parti separate, volta al medesimo fine, presentata dal gruppo EDN;

— il relatore ha proposto di sostituire gli em. 62, 61, 66 e 67 con un emendamento orale di cui ha dato lettura «La Commissione, attraverso opportune misure amministrative, garantisce che sia impedita l'erogazione del premio agli animali sacrificati nelle corride in tutta l'Unione europea»; l'on. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, si è dichiarato d'accordo per ritirare gli em. 66 e 67, presentati a nome del gruppo V; la on. Estevan Bolea si è pronunciata contro la votazione dell'emendamento orale; l'on. Murphy si è dichiarato d'accordo per ritirare gli em. 61 e 62, di cui era cofirmatario, a favore dell'emendamento orale.

Giovedì 23 maggio 1996

La Presidenza ha poi consultato l'Assemblea per accertare se vi fossero opposizioni alla votazione dell'emendamento e ha constatato che più di dodici deputati vi si opponevano. Non ha quindi posto in votazione l'emendamento orale, a norma dell'art. 124, paragrafo 6, del regolamento. Sono poi intervenuti gli onn. Graefe zu Baringdorf, che si è meravigliato dell'opposizione manifestata all'emendamento orale, Fabre-Aubrespy, sulla versione francese dell'em. 62, e Colino Salamanca sull'emendamento orale (la Presidenza gli ha revocato la facoltà di parlare);

- il relatore sulla caducità degli em. 77 e 65;
- l'on. Graefe zu Baringdorf ha chiesto che la fine dell'emendamento 66 fosse integrata nell'em. 62 (la Presidenza, data la complessità della procedura, ha rifiutato di accogliere la richiesta);
- il relatore ha ricordato che era stata chiesta una votazione distinta sull'em. 43.

*Votazioni distinte:* em. 43, 44 (UPE); 42, 45 (EDN);

*Risultati delle votazioni con AN:*

Em. 37 (EDN):	
votanti:	372
favorevoli:	359
contrari:	4
astenuiti:	9

Em. 101 (UPE):	
votanti:	378
favorevoli:	165
contrari:	185
astenuiti:	28

Em. 45 (EDN):	
votanti:	377
favorevoli:	351
contrari:	23
astenuiti:	3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	375
favorevoli:	349
contrari:	7
astenuiti:	19

(*vedi parte seconda, punto 1*).

#### 18. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0176/96 — 96/0069(CNS):

*Emendamento approvato:* 46

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### 21. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0179/96 — 96/0072(CNS):

*Emendamenti respinti:* 81 (prima parte) con AN; 82 (prima parte) con AN;

*Emendamenti decaduti:* 81 (seconda parte); 82 (seconda parte)

*Interventi:*

- il relatore ha confermato che la seconda parte dell'em. 81 decadeva dopo la reiezione della prima parte

*Votazioni per parti separate:*

Em. 81 (ELDR):

prima parte: fino a «campagna di commercializzazione 1995/1996»  
seconda parte: resto

Em. 82 (ELDR):

prima parte: fino a «30 settembre 1997»  
seconda parte: resto

*Risultati delle votazioni con AN:*

Em. 81 (prima parte) (EDN):

votanti:	368
favorevoli:	70
contrari:	292
astenuiti:	6

Em. 82 (prima parte) (EDN):

votanti:	372
favorevoli:	76
contrari:	291
astenuiti:	5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### 22. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0180/96 — 96/0073(CNS):

*Emendamenti approvati:* 47; 48;

*Emendamenti respinti:* 83 con AN; 84; 85; 86 con AN; 49

*Interventi:*

- l'on. Fabre-Aubrespy, dopo aver fatto osservare che il gruppo EDN non era il solo firmatario dell'em. 83, ha chiesto che la Presidenza citasse anche i nomi degli altri firmatari prima della votazione sull'emendamento stesso, cosa che la Presidenza ha fatto.

Giovedì 23 maggio 1996

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 83 (EDN):	
votanti:	377
favorevoli:	78
contrari:	290
astenuti:	9

Em. 86 (EDN):	
votanti:	362
favorevoli:	84
contrari:	272
astenuti:	6

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

25. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0183/96 — 96/0076(CNS):

(l'on. Chesa ha ritirato la sua firma dall'em. 59)

*Emendamenti respinti:* 59 con AN; 87; 88; 50 con VE (141 favorevoli, 217 contrari, 10 astenuti);

*Emendamento decaduto:* 89

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 59 (UPE, EDN):	
votanti:	358
favorevoli:	80
contrari:	273
astenuti:	5

Con AN (EDN), il Parlamento respinge la proposta della Commissione.

votanti:	365
favorevoli:	152
contrari:	209
astenuti:	4

(l'on. Piquet ha voluto votare contro)

(La questione è rinviata alla commissione competente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento)

(parte II, punto 1)

27. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0044 — C4-0185/96 — 96/0077(CNS):

*Emendamenti respinti:* 51; 52; 53;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1).

\* \*  
\* \*

La Presidenza, constatando che le votazioni si stanno svolgendo più rapidamente del previsto, comunica che darà inizio, subito dopo le votazioni, all'esame dei punti originariamente previsti per le 12.00.

## 5. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro \* (votazione)

Relazione Skinner — A4-0099/96

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0282 — C4-0386/95 — 95/0155(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1; 2; 3 e 4 in blocco; 5; 6; 7; 8 e 9 in blocco; 10 con VE (179 favorevoli, 129 contrari, 0 astenuti); 11, 13 e 14 in blocco; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 28;

*Emendamenti respinti:* 21; 22; 29 (prima parte) con VE (130 favorevoli, 172 contrari, 2 astenuti); 24; 25; 26; 27;

*Emendamenti decaduti:* 29 (seconda parte); 23 e 20;

*Interventi:*

— l'on. Skinner, relatore, sull'em. 28

*Votazioni distinte:* em. 5, 7, 12, 17 (UPE)

*Votazioni per parti separate:*

Em. 29 (ELDR):  
prima parte: fino a «70% del costo del progetto»  
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 2).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 2).

## 6. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione \* (votazione)

Relazione Papakyrizis — A4-0127/96

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0250 — C4-0385/95 — 95/0149(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1-6 in blocco; 7; 8 per parti separate;

*Votazione distinta:* em. 7 (UPE)

*Votazioni per parti separate:*

Em. 8 (UPE):  
prima parte: primo comma  
seconda parte: secondo comma



Giovedì 23 maggio 1996

Con AN (PSE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata

votanti:	319
favorevoli:	286
contrari:	7
astenuti:	26

(vedi parte seconda, punto 3).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 3).

### 7. Bilancio rettificativo suppletivo n. 1/96 — Stato di previsione 1997 (votazione)

Relazioni Miranda — A4-0164/96 e Fabra Vallés — A4-0162/96

#### a) A4-0164/96

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamento approvato:* 1 con VE (173 favorevoli, 130 contrari, 3 astenuti);

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4a).

Il relatore chiede che la Commissione presenti quanto prima possibile un progetto preliminare di bilancio.

#### b) A4-0162/96

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(l'on. Holm è cofirmatario dell' 1)

Interviene l'on. Fabra Vallés, relatore.

*Emendamenti approvati:* 7 con VE (163 favorevoli, 149 contrari, 24 astenuti); 9 con AN;

*Emendamenti respinti:* 2; 1 con AN; 8; 5 con VE (155 favorevoli, 177 contrari, 11 astenuti);

*Emendamento annullato:* 3

*Emendamenti ritirati:* 4, 6

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (con VE i par. 18 (178 favorevoli, 138 contrari, 0 astenuti) e 25 (173 favorevoli, 142 contrari, 7 astenuti)).

#### Interventi:

— l'on. Tillich ha fatto proprio, a nome del gruppo PPE, l'em. 5, ritirato dai suoi presentatori.

*Votazioni distinte:* par. 18, 25 (PSE)

#### Risultati delle votazioni con AN:

Em. 1 (V):	
votanti:	328
favorevoli:	32
contrari:	284
astenuti:	12

(la on. Lindholm ha voluto votare a favore)

Em. 9 (ARE):	
votanti:	333
favorevoli:	314
contrari:	15
astenuti:	4

(la on. Pery ha voluto astenersi)

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4b).

### 8. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994 (votazione)

Relazione Dankert — A4-0132/96

#### I. PROPOSTA DI DECISIONE

*Emendamento respinto:* 1 con VE (138 favorevoli, 175 contrari, 5 astenuti)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 5).

#### II. PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 5).

Interviene l'on. Tomlinson, il quale chiede che l'Ufficio di presidenza riesamini la propria posizione alla luce della decisione dell'Aula sulla sezione I, segnatamente per quanto riguarda l'Aula di Strasburgo (la Presidenza prende atto di questo intervento).

### 9. «Povertà 3» (1989-1994) (votazione)

Relazione Mezzaroma — A4-0102/96

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 5; 6; 11; 13; 3; 4;

*Emendamenti respinti:* 7 con VE (118 favorevoli, 192 contrari, 2 astenuti); 10; 2 con VE (122 favorevoli, 190 contrari, 6 astenuti); 12;

*Emendamento decaduto:* 1

*Emendamenti annullati:* 8, 9

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (su proposta del gruppo PPE, il par. 11 è inserito dopo il par. 2).

Il cons. F è stato respinto.

Giovedì 23 maggio 1996

*Votazioni distinte:* cons. F (UPE); par. 3, primo comma, secondo trattino (PPE) con VE (190 favorevoli, 115 contrari, 4 astenuti);

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

## 10. Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (votazione)

Relazione Morris — A4-0121/96

### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

relazione Santini A4-0117/96

— *orali:* Graefe zu Baringdorf e Martinez

— *scritte:* Díez de Rivera Icaza, Vieira; Novo, Wibe; Lindqvist; Pery; Bunesar Linder, Carlsson, Stenmarck, Cederschiöld, Virgin; Langen; Lindholm, Holm, Gahrton; Souchet e de Villier

relazione Skinner A4-0099/96

— *scritte:* Amadeo e Lis Jensen

relazione Papakyriazis A4-0127/96

— *orale:* Berthu

relazione Dankert A4-0132/96

— *scritte:* Wibe; Gahrton, Lindholm e Holm

relazione Fabra Vallés A4-0162/96

— *orali:* Hautala e Thyssen

— *scritte:* Wibe; Fayot; Andersson, Hulthén, Theorin, Ahlqvist, Waidelich, Löow; Lindqvist, Waidelich, Löow; Lindqvist; Gahrton, Lindholm e Holm

relazione Mezzaroma A4-0102/96

— *scritte:* Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal; Lis Jensen

relazione Morris A4-0121/96

— *scritte:* Wibe; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal

*FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI*

## 11. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Parlamento della Moldavia, guidata dal vicepresidente Diacov, presente in tribuna d'onore.

## 12. Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (discussione)

L'on. Gahrton illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura assistenza economica dell'Unione europea alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (COM(95)0505 — C4-0488/95) (A4-0129/96).

Interviene l'on. Dimitrakopoulos, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne.

### PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Guinebertière, a nome del gruppo UPE, Nordmann, a nome del gruppo ELDR, Pradier, a nome del gruppo ARE, Caudron, presidente della delegazione per le relazioni con Israele, Goerens, Cohn-Bendit, Van Bladel, Hawlicek, Dury e Van der Waal, a nome del gruppo EDN, e il commissario vicepresidente Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 24.5.1996, parte prima, punto 11.*

## 13. Politiche demografiche nei PVS \*\*I (discussione)

L'on. Nordmann illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0295 — C4-0421/95 — 95/0166(SYN)) (A4-0122/96).

Intervengono gli onn. Kinnock, a nome del gruppo PSE, Carlo Casini, a nome del gruppo PPE, Mezzaroma, a nome del gruppo UPE, Mendonça, a nome del gruppo ELDR, Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Souchet, a nome del gruppo EDN, Lukas, non iscritto, Cunningham, Liese e Garosci e il commissario vicepresidente Marin.

L'on. Fabre-Aubrespy chiede che la commissione sviluppo, competente per il merito, sia investita della decisione unilaterale presa dalla Commissione di sospendere l'applicazione della Convenzione di Lomé alla Guinea equatoriale.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 24.5.1996, parte prima, punto 10.*

## 14. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

Giovedì 23 maggio 1996

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (C4-0285/96 — 00/0370(SYN))

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON, GIUR, RELA

base giuridica: Art. 130 S par. 1 CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (C4-0286/96 — 94/0005(COD))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON, RELA

base giuridica: Art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (C4-0287/96 — 94/0008(COD))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (C4-0288/96 — 95/0287(COD))

deferimento  
merito: AGR  
parere: BILA

base giuridica: Art. 043 CE, Art. 100 A CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, venerdì 24 maggio.

Tuttavia, per quanto riguarda la posizione comune concernente il regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (C4-0285/96 — 00/0370(SYN)), tenuto conto della complessità della questione, il presidente e il relatore della commissione competente hanno fatto presente la necessità di disporre di un mese supplementare. Una lettera in questo senso sarà inviata alla Presidenza del Consiglio.

(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00)

## PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

*Vicepresidente*

La on. Lalumière protesta, a nome del gruppo ARE, per quello che definisce un uso errato delle questioni urgenti: mentre non è stata iscritta una questione urgente su un argomento così pressante come le minacce del primo ministro britannico di paralizzare il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Unione se quest'ultima non revoca il divieto sulle importazioni di carne bovina britannica, è stata invece iscritta una questione d'urgenza sul diritto alla vita dei disabili, che meriterebbe una riflessione serena e un dibattito approfondito che non hanno nulla a che vedere con una questione d'urgenza (la Presidenza prende atto dell'intervento, facendo presente di ritenere che l'Ufficio di presidenza dovrebbe esaminare quanto prima il problema).

### DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 21.5.1996, parte prima, punto 16*).

#### 15. Mine antiuomo (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di 7 proposte di risoluzione (B4-0582, 0596, 0602, 0613, 0629, 0646 e 0656/96).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. La Malfa, Macartney, Baldi, d'Ancona, Hautala e Fabra Vallés.

Intervengono la on. André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 20*.

#### 16. Libera circolazione dei prodotti agricoli (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di 5 proposte di risoluzione (B4-0597, 0603, 0617, 0652 e 0660/96).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Vallvé, Cabezón Alonso, Ferrer e Graefe zu Baringdorf.

Intervengono gli onn. Redondo Jiménez, a nome del gruppo PPE, e Maset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 21*.

Giovedì 23 maggio 1996

### 17. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di 25 proposte di risoluzione (B4-0586, 0605, 0623, 0638, 0657, 0599, 0624, 0631, 0635, 0588, 0608, 0630, 0642, 0648, 0607, 0625, 0637, 0640, 0651, 0606, 0621, 0647, 0636, 0649 e 0650/96).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Fassa, González Álvarez, Kreissl-Dörfler, Camisón Asensio, d'Ancona su quest'ultimo intervento, Fassa, Hardstaff, Pettinari, Müller, André-Léonard, Pettinari, d'Ancona, Gahrton, Moorhouse, Papayannakis, d'Ancona, Schroedter, Ainaridi, Lindeperg, Cohn-Bendit, Ripa di Meana, Moorhouse, Liese, Howitt e Tamino.

Intervengono gli onn. d'Ancona, a nome del gruppo PSE, McMillan-Scott, a nome del gruppo PPE, Girão Pereira, a nome del gruppo UPE, La Malfa, a nome del gruppo ELDR, McKenna, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, Vanhecke, non iscritto, Newens e von Habsburg.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. André-Léonard, Breyer, Izquierdo Rojo, Fourçans, Larive, Cox e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 22.*

### 18. Cambogia (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di 5 proposte di risoluzione (B4-0598, 0612, 0627, 0644 e 0653/96).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Eisma, Van Bladel, Gahrton e Maij-Weggen.

Interviene il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 23.*

### 19. Liberia (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di 3 proposte di risoluzione (B4-0632, 0633 e 0634/96).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Ferrer, Cabezón Alonso e Dell'Alba.

Intervengono gli onn. Díez de Rivera Icaza, Maij-Weggen, Pettinari, Taubira-Delannon e Amadeo e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 24.*

VOTAZIONI

### 20. Mine antiuomo (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0582, 0596, 0602, 0613, 0629, 0646 e 0656/96).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0582, 0596, 0602, 0613, 0629, 0646 e 0656/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: d'Ancona, a nome del gruppo PSE, Oostlander, Fabra Vallés, Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Ligabue, Pasty e Caligaris, a nome del gruppo UPE, André-Léonard, Bertens, La Malfa e Cunha, a nome del gruppo ELDR, Piquet, Sierra González, Manisco, Ribeiro, Ephremidis, Sjöstedt e Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, Telkämper e Hautala, a nome del gruppo V, Pradier, Mamère, Macartney, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti approvati:* 2 con VE (61 favorevoli, 52 contrari, 3 astenuti); 1 con VE (78 favorevoli, 69 contrari, 4 astenuti)

*Emendamento respinto:* 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 2 per parti separate.

*Interventi:*

- prima della votazione sull'em. 1, gli onn. d'Ancona e Van Lancker, sulla procedura di voto.

*Votazioni per parti separate:*

par. 2 (V):

prima parte: fino ai termini «dalla Commissione e dal Consiglio»  
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

### 21. Libera circolazione dei prodotti agricoli (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0597, 0603, 0617, 0652 e 0660/96).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0597, 0603, 0617, 0652 e 0660/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Colino Salamanca, Cabezón Alonso, a nome del gruppo PSE, Ferrer, Redondo Jiménez, a nome del gruppo PPE, Mulder, Gasòliba i Böhm, Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Jové Peres, Ephremidis, Sornosa Martínez, Sierra González, Maset Campos, Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Giovedì 23 maggio 1996

*Emendamenti respinti:* 1; 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

## 22. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0586, 0605, 0623, 0638, 0657, 0599, 0624, 0631, 0635, 0588, 0608, 0630, 0642, 0648, 0607, 0625, 0637, 0640, 0651, 0606, 0621, 0647, 0636, 0649 e 0650/96).

### Brasile

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0586, 0605, 0623, 0638, 0657/96

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Katiforis, Howitt, Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE, Camisón Asensio, Heinisch, García-Margallo y Marfil, Lenz, Galeote Quecedo, a nome del gruppo PPE, Girão Pereira, Pasty, Ligabue, a nome del gruppo UPE, Pimenta, Goerens, André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, Ribeiro, Novo, Ainaridi, Vinci, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Mamère, a nome del gruppo ARE,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10 a*).

### Nigeria

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0599, 0624, 0631, 0635/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Hardstaff, Kinnock, Waddington, Cunningham, Needle, a nome del gruppo PSE, Fassa, André-Léonard, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Pettinari, Miranda, Gutiérrez Díaz, Paillier, a nome del gruppo GUE/NGL, Müller, Telkämper, McKenna, Aelvoet, a nome del gruppo V, Macartney, a nome del gruppo ARE,
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 6 per parti separate e il par. 10 con VE (92 favorevoli, 73 contrari, 1 astenuto).

*Votazioni per parti separate:*

par. 6 (PPE):

prima parte: fino ai termini «sul governo della Nigeria»: approvata

seconda parte: resto: approvata con VE (85 favorevoli, 78 contrari, 0 astenuti)

*Votazione distinta:* par. 10 (PPE)

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10 b*).

### Birmania

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0588, 0608, 0630, 0642, 0648/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: d'Ancona, a nome del gruppo PSE, Moorhouse e Majj-Weggen, a nome del gruppo PPE, La Malfa e Bertens, a nome del gruppo ELDR, Vinci e Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, Telkämper, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke e Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10 c*).

### Libertà di espressione in Albania e in Bielorussia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0607, 0625, 0637, 0640, 0651/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Hoff, Occhetto, a nome del gruppo PSE, Lenz, a nome del gruppo PPE, La Malfa, a nome del gruppo ELDR, Alavanos, Sornosa Martínez, Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, Schroedter, Aelvoet, Tamino, a nome del gruppo V,
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10 d*).

### Tunisia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0606, 0621, 0647/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Lindeperg, Kouchner, Sakellariou, a nome del gruppo PSE, Moorhouse, a nome del gruppo PPE, Elmalan, Sierra González, Svensson, Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, Cohn-Bendit, a nome del gruppo V (il gruppo PPE ha ritirato la sua firma)
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Eccezion fatta per il par. 2, posto in votazione per parti separate e la cui prima parte è stata respinta, le varie parti del testo sono state approvate con successive votazioni, i considerando e il par. 1 con VE (93 favorevoli, 83 contrari, 0 astenuti) e i par. 3-5 con VE (97 favorevoli, 93 contrari, 0 astenuti).

Giovedì 23 maggio 1996

*Votazioni per parti separate:*

par. 2 (ELDR):

prima parte: testo senza i termini «far cessare la distorsione... del sistema giudiziario e»: respinto con VE (89 favorevoli, 89 contrari, 2 astenuti)  
seconda parte: decade

Con AN (UPE) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	191
favorevoli:	97
contrari:	91
astenuti:	3

(vedi parte seconda, punto 10 e).

*Tibet*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0636 e 0649/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: d'Ancona, a nome del gruppo PSE, Moorhouse e Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Larive e André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, Aglietta e Orlando, a nome del gruppo V, Dupuis, Dell'Alba e Mamère, a nome del gruppo ARE, (l'on. Ripa di Meana è cofirmatario)

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 10 f).

*Diritto alla vita dei disabili*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0650/96:

*Intervengono gli onn.:*

- Howitt, sulla versione inglese della proposta di risoluzione;
- Liese, il quale chiede al gruppo GUE/NGL, autore di vari emendamenti, se sia disposto a considerare gli em. 1, 2, 3 e 8 come aggiuntivi e a ritirare gli altri emendamenti;
- Pettinari, a nome del suo GUE/NGL, il quale rifiuta di farlo.

*Emendamenti approvati:* 10; 11; 12; 13; 14; 9

*Emendamenti respinti:* 1 con VE (83 favorevoli, 104 contrari, 0 astenuti); 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il quarto trattino con votazione distinta (GUE/NGL) e il cons. A con VE (103 favorevoli, 68 contrari, 6 astenuti).

Con VE (108 favorevoli, 79 contrari, 1 astenuto), il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 10 g).

Interviene l'on. De Vries, a nome del gruppo ELDR, per segnalare che il suo gruppo considera l'argomento troppo importante per essere affrontato nel contesto di una discussione su problemi di attualità, per cui non ha partecipato alla votazione.

## 23. Cambogia (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0598, 0612, 0627, 0644 e 0653/96).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0598, 0612, 0627, 0644 e 0653/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Van Bladel, Kenneth D. Collins, Malone, a nome del gruppo PSE, Moorhouse e Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Pasty e Ligabue, a nome del gruppo UPE, Eisma e Bertens, a nome del gruppo ELDR, Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, Telkämper, a nome del gruppo V, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

## 24. Liberia (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0632, 0633 e 0634/96).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0632, 0633 e 0634/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Sauquillo Pérez del Arco, Pons Grau, Díez de Rivera Icaza, a nome del gruppo PSE, Ferrer, Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Pasty, Ligabue, a nome del gruppo UPE, André-Léonard, Fassa, a nome del gruppo ELDR, Pettinari, Pailler, Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, Telkämper, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 12).

**FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ**

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

*Vicepresidente*

## 25. Habitat II (dichiarazione seguita da discussione)

Il vicepresidente della Commissione Marin fa una dichiarazione sulla Conferenza delle Nazioni Unite «Habitat II» a Istanbul.

Intervengono gli onn. Kerr, a nome del gruppo PSE, Glase, a nome del gruppo PPE, Baldi, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, e Frutos Gama e il vicepresidente della Commissione Marin.

Giovedì 23 maggio 1996

La Presidenza comunica che sono state presentate cinque proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Hughes, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla Conferenza delle Nazioni Unite HABITAT II: «Il Vertice della città», che si terrà a Istanbul nel giugno 1996 (B4-0581/96);

— Eisma e Pimenta, a nome del gruppo ELDR, su una strategia europea per il processo di HABITAT II (B4-0590/96);

— Papayannakis, González Álvarez, Bertinotti, Pailler, Ribeiro, Stenius-Kaukonen e Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Conferenza delle Nazioni Unite su Habitat II (B4-0591/96);

— Roth e altri, a nome del gruppo V, su una strategia europea in materia di insediamenti umani (B4-0592/96);

— Van Putten e d'Ancona, a nome del gruppo PSE, sulla Conferenza «Habitat II» (B4-0601/96)

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 24.5.1996, parte prima, punto 12.*

## 26. Commercio e ambiente (discussione)

L'on. Kreissl-Dörfler illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sui negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul commercio e l'ambiente (A4-0156/96).

Intervengono gli onn. Eisma, in sostituzione dell'on. Pimenta, relatore per parere della commissione ambiente, Pex, a nome del gruppo PPE, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Lannoye, a nome del gruppo V, Weber, a nome del gruppo ARE, Carl Lang, non iscritto, Smith e Nußbaumer e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 24.5.1996, parte prima, punto 13.*

## 27. Cooperazione con i PECO (discussione)

L'on. Pex illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla comunicazione della Commissione sulla cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale e orientale (COM(95)0071 — C4-0108/95) (A4-0084/96).

Intervengono gli onn. Sindal, a nome del gruppo PSE, Oostlander, relatore per parere della commissione affari esteri, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Schroedter, a nome del gruppo V, Nußbaumer, non iscritto, e Féret e il vicepresidente della Commissione Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 24.5.1996, parte prima, punto 14.*

## 28. Dichiarazioni scritte (articolo 48 del regolamento)

La dichiarazione scritta n. 4/96 non ha raccolto il numero di firme necessario, per cui decade ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento.

## 29. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 24 maggio 1996, è stato così fissato:

Alle 9.00:

- relazione Mezzaroma sull'Osservatorio europeo delle PMI (art. 52)
- relazione Sornosa Martínez sul Fondo di coesione (art. 52)
- procedure senza relazione \*
- relazione Baldarelli sulla pesca nel Mediterraneo \* (senza discussione)
- relazione Girão Pereira sulla pesca al largo della Mauritania \* (senza discussione)
- votazione sui documenti di cui è stata chiusa la discussione
- relazione Jové Perez sulle statistiche agricole comunitarie \* (1)
- relazione Crepaz sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale \* (1)
- dichiarazione della Commissione sul commercio con Cuba, l'Iran e la Libia (seguita da discussione) (1)

(La seduta è tolta alle 19.20)

(1) Il documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Enrico VINCI,  
Segretario generale

Ursula SCHLEICHER,  
Vicepresidente

Giovedì 23 maggio 1996

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Prezzi dei prodotti agricoli \*

A4-0117/96

## 1. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 (COM(96)0044 – C4-0159/96 – 96/0056 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Primo considerando*

considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95, è subordinato ad un ritiro obbligatorio dei seminativi da parte dei produttori interessati; che, per evitare che il ritiro obbligatorio venga effettuato soltanto su terre marginali di un'azienda, è stato disposto che venga attuato secondo una rotazione; che è stato inoltre previsto che il ritiro possa essere effettuato in una forma diversa dalla rotazione *tramite un aumento della percentuale rispetto al ritiro soggetto a rotazione;*

considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95, è subordinato ad un ritiro obbligatorio dei seminativi da parte dei produttori interessati; che, per evitare che il ritiro obbligatorio venga effettuato soltanto su terre marginali di un'azienda, è stato disposto che venga attuato secondo una rotazione; che è stato inoltre previsto che il ritiro possa essere effettuato in una forma diversa dalla rotazione;

(Emendamento 2)

*Secondo considerando*

considerando che i produttori, come l'esperienza dimostra, manifestano netta preferenza per una forma di ritiro diverso da quello basato sulla rotazione, in quanto agevola la gestione del loro piano di coltivazione; che, d'altro canto, una percentuale unica di ritiro risponde meglio alla finalità della messa a riposo quale strumento di gestione dei mercati per i seminativi; che è quindi opportuno non esigere più il ritiro obbligatorio sotto forma di rotazione e fissare una percentuale unica di ritiro; *che l'abolizione dell'obbligo di rotazione non deve però indebolire la riforma della politica agricola comune nel settore dei seminativi sotto il profilo del controllo della produzione; che occorre tener conto di questa necessità in sede di fissazione della percentuale unica di ritiro obbligatorio;*

considerando che i produttori, come l'esperienza dimostra, manifestano netta preferenza per una forma di ritiro diverso da quello basato sulla rotazione, in quanto agevola la gestione del loro piano di coltivazione; che, d'altro canto, una percentuale unica di ritiro risponde meglio alla finalità della messa a riposo quale strumento di gestione dei mercati per i seminativi; che è quindi opportuno non esigere più il ritiro obbligatorio sotto forma di rotazione e fissare una percentuale unica di ritiro; **considerando tuttavia che è necessario evitare il rischio che ai produttori venga imposta una percentuale unica di ritiro troppo elevata rispetto alla situazione attuale del mercato mondiale e comunitario, nel caso che non si riesca a fissare una percentuale più adeguata prima dell'inizio della prossima campagna;**

(Emendamento 68)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che dall'introduzione del nuovo regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, il**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 1.



Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

mercato dei cereali ha ritrovato un migliore equilibrio grazie alla riduzione della produzione e all'aumento del consumo interno; che la situazione attuale del mercato internazionale dei cereali rende difficile l'approvvigionamento sia dei consumatori della Comunità sia di taluni paesi terzi importatori netti di cereali, i quali devono far fronte al rincaro delle loro importazioni; che il livello attuale delle giacenze è così esiguo da giustificare una rapida decisione di ribasso del tasso di messa a riposo per le prossime seminagioni;

(Emendamento 3)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede vari pagamenti compensativi che vengono concessi al richiedente a diverse scadenze nell'ambito di una campagna; che per ridurre l'onere amministrativo è auspicabile concedere i pagamenti compensativi per i cereali e le piante proteiche nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro e l'anticipo maggiorato del pagamento compensativo concernente i semi oleosi in un'unica soluzione tra il 16 e il 31 ottobre; che il saldo del pagamento compensativo concernente i semi oleosi, il quale può essere calcolato in via definitiva solo in gennaio, dovrebbe essere concesso solo nell'ottobre o nel novembre successivi, contestualmente ai pagamenti compensativi per la nuova campagna di commercializzazione; che in tal modo è possibile predisporre tutti i pagamenti concessi nell'ambito del presente regolamento in un unico versamento annuale,

(Emendamento 4)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1***Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CEE) n. 1765/92)*

- |   |   |
|---|---|
| a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:<br>«L'obbligo di messa a riposo è fissato al 18%»; | a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:<br>«L'obbligo di messa a riposo è fissato al 10%»; |
|---|---|

(Emendamento 5)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)***Articolo 10, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1765/92)*

**1 bis.** All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento compensativo per i cereali e le piante proteiche nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi e l'anticipo del pagamento compensativo per i semi oleosi sono versati tra il 16 e il 31 ottobre immediatamente successivi al raccolto. Il saldo del pagamento compensativo per i semi oleosi viene corrisposto contestualmente ai pagamenti compensativi per la campagna successiva.»

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 ter (nuovo)**Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1765/92)*

**1 ter.** All'articolo 11, la prima frase del paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:

«2. I produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 70% dell'importo di riferimento regionale previsionale.»

(Emendamento 7)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 quater (nuovo)**Articolo 11, paragrafo 6 (regolamento (CEE) n. 1765/92)*

**1 quater.** All'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Il calendario del sistema regionalizzato di pagamenti per i richiedenti è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE<sup>(1)</sup> e tenendo conto dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2.»

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1541/93 (COM(96)0044 – C4-0159/96 – 96/0056 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0056(CNS)<sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C4-0159/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 1.

Giovedì 23 maggio 1996

**2. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo dei cereali (COM(96)0044 – C4-0160/96 – 96/0057 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che per la prossima campagna è opportuno mantenere le maggiorazioni mensili allo stesso livello della campagna precedente, per ripartire meglio lo smaltimento del raccolto nel corso della campagna;**

(Emendamento 9)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che i criteri di qualità per la consegna all'intervento dei cereali incidono sia sul prezzo di mercato che sulle maggiorazioni mensili; che la normativa, in base alla quale i cereali possono essere consegnati all'intervento a determinate condizioni con un tenore di umidità del 15%, giunge a scadenza con la campagna di commercializzazione 1995/96; che è auspicabile mantenere tale normativa anche nella campagna di commercializzazione 1996/97 e che è opportuno quindi prorogare il regolamento (CEE) n. 689/92 <sup>(1)</sup>;**

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

(Emendamento 10)

*Articolo 1, Tabella*

(Ecu/t) Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento		(Ecu/t) Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento	
Luglio 1996	—	Luglio 1996	—
Agosto 1996	—	Agosto 1996	—
Settembre 1996	—	Settembre 1996	—
Ottobre 1996	—	Ottobre 1996	—
Novembre 1996	1,1	Novembre 1996	1,3
Dicembre 1996	2,2	Dicembre 1996	2,6
Gennaio 1997	3,3	Gennaio 1997	3,9
Febbraio 1997	4,4	Febbraio 1997	5,2
Marzo 1997	5,5	Marzo 1997	6,5
Aprile 1997	6,6	Aprile 1997	7,8
Maggio 1997	7,7	Maggio 1997	9,1
Giugno 1997	7,7	Giugno 1997	9,1

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 3.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

**La Commissione presenta una proposta di proroga del regolamento (CEE) n. 689/92 per la campagna di commercializzazione 1996/97, che mantiene le normative vigenti in materia di tenore massimo di umidità per i cereali all'intervento per la campagna di commercializzazione 1996/97.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo dei cereali (COM(96)0044 – C4-0160/96 – 96/0057 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0057(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0160/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 3.

Giovedì 23 maggio 1996

**3. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (COM(96)0044 – C4-0161/96 – 96/0058 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 12)	
<i>Terzo considerando</i>	
considerando che l'obiettivo del mantenimento delle suddette colture può essere conseguito concedendo un aiuto all'ettaro; <i>che l'importo dell'aiuto deve essere fissato ad un livello corrispondente all'obiettivo perseguito; che il livello attuale dell'aiuto di 181 ecu/ha è ritenuto idoneo;</i>	considerando che il mantenimento delle suddette colture, <b>che sono fortemente deficitarie nell'Unione</b> , può essere conseguito concedendo un aiuto all'ettaro; <b>che un livello dell'aiuto a 190 ecu/ha può essere ritenuto idoneo;</b>
(Emendamento 13)	
<i>Quarto considerando</i>	
considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n., ha introdotto dei limiti per le superfici ammissibili all'aiuto compensativo, in particolare nel settore delle oleaginose; che la coltivazione dei legumi da granella costituisce una valida alternativa ed evita uno squilibrio dei mercati comunitari; che è tuttavia necessario evitare un'eccessiva diffusione di tali colture; che a tal fine appare necessario fissare una superficie massima garantita di <i>400.000</i> ha,	considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n., ha introdotto dei limiti per le superfici ammissibili all'aiuto compensativo, in particolare nel settore delle oleaginose; che la coltivazione dei legumi da granella costituisce una valida alternativa ed evita uno squilibrio dei mercati comunitari; che è tuttavia necessario evitare un'eccessiva diffusione di tali colture; che a tal fine appare necessario fissare una superficie massima garantita di <b>450.000</b> ha,
(Emendamento 14)	
<i>Articolo 1, trattino terzo bis (nuovo)</i>	
— <b>fagioli comuni del codice NC 0713 33 90.</b>	
(Emendamento 15)	
<i>Articolo 2, paragrafo 2</i>	
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a <i>181</i> ecu/ha.	2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a <b>190</b> ecu/ha.
(Emendamento 16)	
<i>Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)</i>	
<b>2 bis. La compensazione concessa per i fagioli comuni di cui all'articolo 1 è pari a quella accordata per i seminativi irrigui di ogni regione.</b>	

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 5.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

*Articolo 3*

Qualora le superfici destinate alla produzione di legumi da granella di cui all'articolo 1 superino una superficie massima garantita di 400.000 ha, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente durante la campagna di cui trattasi.

Qualora le superfici destinate alla produzione di legumi da granella di cui all'articolo 1 superino una superficie massima garantita di **450.000** ha, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente durante la campagna di cui trattasi.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (COM(96)0044 – C4-0161/96 – 96/0058 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0058(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C4-0161/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 5.

**4. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone (COM(96)0044 – C4-0162/96 – 96/0059 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che l'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione comune di mercato del riso e le relative**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 7.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

**riduzioni di prezzo rischiano di mettere in crisi questo settore e che è quindi opportuno mantenere le maggiorazioni mensili allo stesso livello della campagna precedente,**

(Emendamento 19)

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a 2,06 ecu/t per il prezzo d'intervento.

Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a **2,28** ecu/t per il prezzo d'intervento.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone (COM(96)0044 – C4-0162/96 – 96/0059 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0059(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0162/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 7.

**5. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole COM(96)0044 – C4-0163/96 – 96/0060 (CNS))**

La proposta è approvata.

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole COM(96)0044 – C4-0163/96 – 96/0060 (CNS)**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0060(CNS) (1),
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0163/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 8.

**6. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(96)0044 – C4-0164/96 – 96/0903 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 104)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che per garantire il normale approvvigionamento di alcune regioni dell'Unione europea è necessario prevedere la possibilità di adottare misure di gestione qualora tali regioni si siano trovate in situazioni eccezionali, come ad esempio la siccità; considerando che tra tali misure può essere efficace quella intesa a ridurre il periodo di magazzinaggio obbligatorio dello zucchero riportato;**

(Emendamento 20)

**ARTICOLO 4**

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a *0,41* ecu/100 kg di zucchero bianco per mese.

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a **0,45** ecu/100 kg di zucchero bianco per mese.

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 10.



Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 105)

**ARTICOLO 4 bis (nuovo)***Articolo 27, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1785/81)***Articolo 4 bis****All'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:**

«4 bis. In caso di catastrofe naturale (siccità, ecc...) che colpisca una regione dell'Unione europea e qualora l'applicazione delle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non consenta di garantire il normale approvvigionamento di tale regione, si potrà decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 41, di ridurre il periodo di magazzinaggio obbligatorio di un anno per una quantità di zucchero che consenta di garantire il normale approvvigionamento di tale regione.»

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(96)0044 – C4-0164/96 – 96/0903 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0903(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0164/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 10.

Giovedì 23 maggio 1996

**7. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (COM(96)0044 – C4-0165/96 – 96/0061 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 21)	
<i>ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1</i>	
<i>Articolo 2 bis, paragrafo 2, primo trattino (regolamento (CEE) n.136/66)</i>	
– <i>sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,</i>	<b>soppresso</b>
(Emendamento 22)	
<i>ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2</i>	
<i>Articolo 11, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 136/66)</i>	
2. <i>All'articolo 11, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</i>	<b>soppresso</b>
<p><i>«1. Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva commercializzato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi.»</i></p>	

(\*) GU 125 del 27.4.1996, pag. 12.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (COM(96)0044 – C4-0165/96 – 96/0061 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0061(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0165/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 12.

Giovedì 23 maggio 1996

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**8. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0166/96 – 96/0904 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 23)	
<i>ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1</i>	
<i>Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 3089/78)</i>	
<i>1. All'articolo 4, paragrafo 1, frase preliminare, sono</i>	<b>soppresso</b>
<i>soppressi i termini «prodotto nella Comunità».</i>	
(Emendamento 24)	
<i>ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2</i>	
<i>Articolo 7, lettere a) e b) (regolamento (CEE) n. 3089/78)</i>	
<i>2. All'articolo 7, lettere a) e b) sono soppressi i termini «di</i>	<b>soppresso</b>
<i>origine comunitaria».</i>	

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 14.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0166/96 – 96/0904 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0904(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0166/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 14.

Giovedì 23 maggio 1996

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**9. Proposta di regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0167/96 – 96/0062 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva è stato ridotto da 191,92 a 186 ecu/100 kg per la campagna 1995/96 a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito nel corso delle campagne 1993/94 e 1994/95; considerando tuttavia che tale penalizzazione non può essere applicata anche nella campagna 1996/97;**

(Emendamento 26)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)*

b) prezzo d'intervento: 186,17 ecu/100 kg

b) prezzo d'intervento: **191,92** ecu/100 kg

(Emendamento 27)

*ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 bis (nuovo)*

*Articolo 11, paragrafo 6 (regolamento (CEE) n. 136/66)*

**2 bis. All'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 136/66 è aggiunto il seguente comma:**

**«Sia all'interno dell'Unione europea che nei paesi terzi sono attuati programmi intesi a promuovere il consumo delle olive da tavola.»**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 16.

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva (COM(96)0044 – C4-0167/96 – 96/0062 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0062(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0167/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 16.

**10. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1554/95 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (COM(96)0044 – C4-0168/96 – 96/0905 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 28)	
<i>Primo considerando</i>	
considerando che <i>l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 <sup>(1)</sup> prevede segnatamente la possibilità di presentare una domanda di aiuto prima della domanda di assoggettamento a controllo; che il ricorso a tale disposizione ha provocato distorsioni della concorrenza tra gli operatori; che è pertanto opportuno sopprimerla;</i>	<b>considerando che è necessario mantenere inalterato l'attuale sistema di presentazione delle domande, dato che la riforma dell'organizzazione comune di mercato del cotone è entrata in vigore da poco tempo e non si vede la necessità di apportarvi fin da ora delle modifiche sostanziali;</b>
(Emendamento 29)	
<b>ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1</b>	
<i>Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma (regolamento (CE) n. 1554/95)</i>	
<b>1. Il testo del paragrafo 2, secondo comma, è soppresso.</b>	<b>soppresso</b>

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 18.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 30)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2***Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1554/95)*

3. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'accordo è calcolato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1. Esso è pari al prezzo d'obiettivo diminuito del prezzo del mercato mondiale nonché di una somma il cui importo è calcolato secondo il metodo previsto all'articolo 6, sostituendo però alla produzione effettiva il volume stimato di produzione di cotone non sgranato maggiorata del 15%. Il saldo eventuale dell'aiuto è versato dopo che sono stati determinati il volume di produzione effettivo e gli eventuali adattamenti dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95. Il versamento del saldo è effettuato entro la fine della campagna.

3. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'accordo è calcolato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1. Esso è pari al prezzo d'obiettivo diminuito del prezzo del mercato mondiale nonché di una somma il cui importo è calcolato secondo il metodo previsto all'articolo 6, sostituendo però alla produzione effettiva il volume stimato di produzione di cotone non sgranato maggiorata dell'8%. Il saldo eventuale dell'aiuto è versato dopo che sono stati determinati il volume di produzione effettivo e gli eventuali adattamenti dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95. Il versamento del saldo è effettuato entro la fine della campagna.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1554/95 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (COM(96)0044 – C4-0168/96 – 96/0905 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0905(CNS) (1),
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0168/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 18.

Giovedì 23 maggio 1996

**11. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (COM(96)0044 – C4-0169/96 – 96/0063 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 31)

*Secondo considerando*

considerando che, negli ultimi anni, il mercato linicolo è stato caratterizzato da brusche e rilevanti fluttuazioni dei prezzi della fibra e, pertanto, da variazioni delle superfici comunitarie investite a lino; che, per contribuire alla stabilità del mercato e per evitare un aumento eccessivo delle spese di bilancio, è opportuno istituire un regime di superfici massime garantite che preveda, in caso di superamento del massimale fissato, una riduzione *proporzionale* del livello dell'aiuto; che, dovendo gli operatori interessati adeguarsi a tale regime, esso non dovrebbe entrare in applicazione prima della campagna 1997/98;

considerando che, negli ultimi anni, il mercato linicolo è stato caratterizzato da brusche e rilevanti fluttuazioni dei prezzi della fibra e, pertanto, da variazioni delle superfici comunitarie investite a lino; che, per contribuire alla stabilità del mercato e per evitare un aumento eccessivo delle spese di bilancio, è opportuno istituire un regime di superfici massime garantite che preveda, in caso di superamento del massimale fissato, una riduzione del livello dell'aiuto **tale da scoraggiare la semina di una superficie più estesa della superficie massima garantita**; che, dovendo gli operatori interessati adeguarsi a tale regime, esso non dovrebbe entrare in applicazione prima della campagna 1997/98;

(Emendamento 32)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che è necessario incentivare l'utilizzo di prodotti agricoli per scopi non alimentari e che le piante da fibra in particolare si prestano egregiamente allo scopo,**

(Emendamento 33)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**

*Articolo 4, paragrafo 2 bis (regolamento (CEE) n. 1308/70)*

2 bis. E' istituita una superficie massima garantita; l'aiuto per il lino di cui al paragrafo 1 è concesso nei limiti di detta superficie. Per ogni campagna di commercializzazione, la superficie massima ammonta a 81.500 ettari. Qualora, durante una campagna di commercializzazione, le superfici effettivamente seminate e sottoposte a raccolta superino la superficie massima garantita, l'aiuto valido per tale campagna, dal quale è stata eventualmente defalcata la trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene inoltre ridotto, in ogni Stato membro, di una percentuale pari all'aliquota del superamento.

*L'importo di tale riduzione viene fissato secondo la procedura illustrata all'articolo 12.*

2 bis. E' istituita una superficie massima garantita; l'aiuto per il lino di cui al paragrafo 1 è concesso nei limiti di detta superficie. Per ogni campagna di commercializzazione, la superficie massima ammonta a **103.000** ettari. Qualora, durante una campagna di commercializzazione, le superfici effettivamente seminate e sottoposte a raccolta superino la superficie massima garantita, l'aiuto valido per tale campagna, dal quale è stata eventualmente defalcata la trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene inoltre ridotto, in ogni Stato membro, di una percentuale pari all'aliquota del superamento.

**Qualora il superamento della superficie massima garantita oltrepassi una determinata soglia percentuale, si applicano disposizioni particolari. Fintantoché non viene oltrepassata la soglia percentuale, la riduzione dell'importo dell'aiuto è la stessa in tutti gli Stati membri. Quando viene oltrepassata la soglia percentuale, adeguate riduzioni supplementa-**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 20.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

ri sono applicate negli Stati membri in cui, per le raccolte 1993, 1994 e 1995, è stata superata la superficie media seminata. L'entità e la ripartizione di tali riduzioni vengono fissate secondo la procedura illustrata all'articolo 12, di modo che la riduzione media ponderata corrisponda, per l'insieme della Comunità, alla percentuale di superamento della superficie massima garantita.

La soglia percentuale è del 5% per le campagne di commercializzazione 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (COM(96)0044 – C4-0169/96 – 96/0063 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0063(CNS) (<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0169/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 20.

**12. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(96)0044 – C4-0170/96 – 96/0064 (CNS))**

La proposta è approvata.



Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(96)0044 - C4-0170/96 - 96/0064 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 - 96/0064(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0170/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 22.

**13. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(96)0044 -C4-0171/96 - 96/0065 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 34)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che occorrerebbe incentivare la produzione di filo di seta, prodotto largamente deficitario nell'Unione europea, attraverso un aumento dell'aiuto;**

(Emendamento 35)

*Articolo 1*

Per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE), n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a 133,32 ecu.

Per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE), n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a **140** ecu.

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 24.

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di allevamento 1996/97, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(96)0044 – C4-0171/96 – 96/0065 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0065(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0171/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 24.

**14. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(96)0044 – C4-0172/96 – 96/0066 (CNS))**

La proposta è approvata.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(96)0044 – C4-0172/96 – 96/0066 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0066(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0172/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 25.

Giovedì 23 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

**15. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (COM(96)0044 – C4-0173/96 – 96/0067 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (COM(96)0044 – C4-0173/96 – 96/0067 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0067(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0173/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 27.

Giovedì 23 maggio 1996

**16. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(96)0044 - C4-0174/96 - 96/0068 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

*Terzo considerando*

considerando che, a norma dell'articolo 4b, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, il premio speciale può essere concesso una seconda volta quando l'animale ha raggiunto 22 mesi di età; che tale possibilità induce alcuni produttori a continuare l'ingrasso dei bovini maschi non castrati al solo scopo di ottenere il secondo premio; che si è constatato che gli sbocchi per le carcasse pesanti ottenute con tale pratica sono piuttosto limitati e provocano un aumento inopportuno dei quantitativi di carni bovine prodotte; che è pertanto il caso di concedere il premio speciale per i bovini maschi non castrati una sola volta durante la vita di questi animali, segnatamente prima che abbiano raggiunto 22 mesi di età; che occorre abbinare a questa misura un aumento dell'importo del premio unico onde evitare di penalizzare i produttori;

considerando che è opportuno concedere una sola volta il premio speciale per i bovini maschi castrati o non castrati, aumentandone l'importo, in modo da semplificare le procedure ed evitare un aumento dei quantitativi di carne immessi sul mercato; considerando che l'incremento di prezzi consentirà ai produttori di immettere sul mercato animali da ingrasso con un ridotto peso alla macellazione; che in tal modo si può incrementare la qualità della carne e ridurre l'offerta di carne bovina; che le spese per l'aumento del premio possono essere parzialmente compensate con economie nell'ambito delle corrispondenti spese per le restituzioni all'esportazione e delle misure d'intervento;

(Emendamento 37)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

considerando che lo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni svantaggiate e di montagna richiede misure che rispondano alle particolari esigenze di tali regioni; che per garantire l'utilizzo delle superfici è quindi opportuno che, in ordine alla concessione del premio, in tali zone l'ingrasso delle femmine sia equiparato all'ingrasso dei bovini maschi; che, grazie ai massimali regionali fissati, questa nuova normativa non comporta un aumento della produzione;

(Emendamento 76)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

considerando che l'evoluzione del mercato delle carni bovine colpisce in modo particolare gli allevatori specializzati di bovini di razza da carne; che il loro reddito ha subito forti riduzioni; che il mantenimento di tale attività costituisce un fattore essenziale della politica di assetto territoriale dell'Unione europea; che il Consiglio, nelle conclusioni del 3 aprile 1996, ha concordato la necessità di prevedere misure complementari di sostegno per le vacche nutrici qualora la situazione del mercato lo esiga; che il sostegno concesso a questo tipo di produzione è principalmente costituito dal premio al mantenimento delle vacche nutrici di cui occorre quindi rivalorizzare l'importo;

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 29.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 100)

*Considerando terzo quater (nuovo)*

**considerando che le misure necessarie per combattere il morbo della BSE hanno provocato una forte riduzione della domanda di carne bovina in tutti gli Stati membri; che occorre compensare a breve termine e in un' unica soluzione le elevate perdite di reddito dei produttori di carne bovina; che è necessario che la Commissione sottoponga quanto prima al Parlamento e al Consiglio proposte che prevedano un premio unico destinato a tori, manzi, bovini femmina da ingrasso, vacche da latte e vacche nutrici; che l'entità del premio deve essere scelta in modo da coprire le effettive perdite di reddito; che infine è necessario garantire che tali pagamenti siano erogati già nel corso dell'esercizio 1996.**

(Emendamento 103)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che il mercato delle carni bovine ha avuto un considerevole calo in seguito allo scandalo della mucca pazza; che il reddito dei produttori del settore si è fortemente contratto; che il Consiglio nelle conclusioni del 3 aprile 1996 ha concordato la necessità di prevedere misure complementari di sostegno; che occorre invitare la Commissione a attuare nel più breve tempo possibile misure di gestione adeguate a sostegno del settore;**

(Emendamento 62)

*Considerando quarto ter (nuovo)*

**considerando che il premio speciale non deve essere utilizzato per sostenere l'allevamento di bovini destinati ad arene o feste popolari ovunque nell'Unione europea;**

(Emendamento 38)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che il mercato bovino è un settore sensibile, che la BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) ha provocato un comportamento estremamente diffidente da parte del consumatore, che 46 paesi hanno adottato misure restrittive contro la carne bovina britannica e che il mercato bovino europeo denuncia una crisi senza precedenti, contro la quale occorre lottare,**

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 39)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)  
 Articolo 4b, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 805/68)

**1 bis.** All'articolo 4b, il paragrafo 1 è completato come segue:

«Tale premio speciale può essere concesso nelle regioni svantaggiate e di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE <sup>(1)</sup> anche per le femmine destinate all'ingrasso.»

(<sup>1</sup>) GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(Emendamento 40)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2  
 Articolo 4b, paragrafo 2, primo comma (regolamento (CEE) n. 805/68)

2. Il premio è concesso *al massimo*:
- a) una volta nella vita di ogni bovino maschio non castrato di età compresa tra 10 e 21 mesi, oppure
  - b) due volte nella vita di ogni bovino maschio castrato,
    - la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
    - la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

2. Il premio è concesso una volta nella vita di ogni bovino maschio castrato o non castrato quando ha raggiunto i 10 mesi di età **e, alla stessa età, una volta nella vita di ogni bovino femmina destinato all'ingrasso, purché l'ingrasso venga effettuato nelle regioni di montagna e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.**

(Emendamento 41)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3  
 Articolo 4b, paragrafo 6, prima frase (regolamento (CEE) n. 805/68)

Per singolo capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 108,7 ecu per bovino maschio castrato,
- 123,9 ecu per bovino maschio non castrato.

Per singolo capo avente diritto l'importo del premio è fissato a **139,1** ecu per bovino maschio castrato **o non castrato e per bovino femmina, a norma dei paragrafi 1 e 2.**

(Emendamento 42)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6 bis (nuovo)  
 Articolo 4d, paragrafo 7 (regolamento (CEE) n. 805/68)

**6 bis.** All'articolo 4d, paragrafo 7, primo comma, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

- «— 174,9 ecu per l'anno civile 1996,
- 174,9 ecu almeno a partire dall'anno civile 1997.»

(Emendamento 43)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7  
 Articolo 4k, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 805/68)

1. A partire dal 1° gennaio 1997 si applicano in questo territorio tutte le disposizioni dei regimi di premio applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

1. A partire dal 1° gennaio **1999** si applicano in questo territorio tutte le disposizioni dei regimi di premio applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

(Gli anni indicati al paragrafo 2 vanno di conseguenza aumentati di due)

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 44)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7***Articolo 4 k, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 805/68)*

7 bis. All'articolo 4k il paragrafo 3 bis (nuovo) è completato come segue:

**«3 bis. Dopo l'introduzione dei massimali individuali relativi ai premi per vacca nutrice, entro un periodo transitorio di tre anni il numero di premi per toro finora concessi per ogni azienda viene gradualmente ridotto a 90 tori allevati per azienda.»**

(Emendamento 45)

**ARTICOLO 1 bis (nuovo)****Articolo 1 bis**

**Un bilancio di 30.000.000 ecu all'anno su tre anni dovrà essere dedicato alla promozione della carne bovina debitamente identificata presso i consumatori e gli Stati tradizionalmente importatori di carne bovina europea.**

(Emendamento 80)

**ARTICOLO 2 bis (nuovo)****Articolo 2 bis**

**Tenuto conto dell'attuale situazione estremamente difficile del mercato delle carni bovine, la Commissione propone al Consiglio significative misure congiunturali di compensazione a sostegno del reddito dei produttori di carni bovine.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(96)0044 – C4-0174/96 – 96/0068 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0068(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0174/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 29.

Giovedì 23 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

**17. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti (COM(96)0044 – C4-0175/96 – 96/0906 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti (COM(96)0044 – C4-0175/96 – 96/0906 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0906(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0175/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 32.



Giovedì 23 maggio 1996

**18. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(96)0044 - C4-0176/96 - 96/0069 (CNS))**

La proposta è approvata con la seguente modifica:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 46)

*ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 (nuovo)*

*Articolo 5, paragrafo 8 (regolamento (CEE) n. 3013/89)*

**-1. All'articolo 5, paragrafo 8, primo trattino, la percentuale del 70% è sostituita da quella dell'80%.**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 33.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(96)0044 - C4-0176/96 - 96/0069 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 - 96/0069(CNS) (1),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0176/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica apportatavi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 33.

**19. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(96)0044 - C4-0177/96 - 96/0070 (CNS))**

La proposta è approvata.

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(96)0044 – C4-0177/96 – 96/0070 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0070(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0177/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 35.

**20. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(96)0044 – C4-0178/96 – 96/0071 (CNS))**

La proposta è approvata.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(96)0044 – C4-0178/96 – 96/0071 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0071(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0178/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 37.

Giovedì 23 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

**21. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0179/96 – 96/0072 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0179/96 – 96/0072 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0072(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0179/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 38.

Giovedì 23 maggio 1996

**22. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(96)0044 — C4-0180/96 — 96/0073 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 47)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che è necessario consentire ai diritti di reimpianto di contribuire al rinnovo del potenziale viticolo;**

(Emendamento 48)

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1**

*Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 822/87)*

1. *All'articolo 6, paragrafo 1, la data del «31 agosto 1996» è sostituita dal «31 agosto 1997»;*

1. **L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:**

**«1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1997. Tuttavia nuovi impianti possono essere autorizzati dalla Commissione su proposta degli Stati membri unicamente in terreni di categoria 1 o destinati alla produzione di VQPRD e nel quadro di programmi regionali di ristrutturazione e sviluppo che tengano conto del controllo della produzione, della necessaria occupazione dello spazio e di specifiche esigenze ambientali da determinare.**

**In particolare, nelle aree di produzione di VQPRD, potranno impiantare nuovi vigneti le aziende che già attuano una produzione vitivinicola fino ad un massimo del 30% delle superfici destinate a vigneto alla data del 31 agosto 1995. Le nuove superfici autorizzate non possono beneficiare dei premi previsti dal regolamento 1442/88/CEE (1).»**

(\*) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 45.

(1) GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(96)0044 — C4-0180/96 — 96/0073 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 — 96/0073(CNS) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0180/96),

(1) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 45.

Giovedì 23 maggio 1996

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

**23. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0181/96 – 96/0074 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1996/97 (COM(96)0044 – C4-0181/96 – 96/0074 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0074(CNS) (1),
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0181/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU C 125 del 27.4.1996, pag. 47.

Giovedì 23 maggio 1996

**24. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(96)0044 – C4-0182/96 – 96/0075 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (COM(96)0044 – C4-0182/96 – 96/0075 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0075(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0182/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 48.

---

**25. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(96)0044 – C4-0183/96 – 96/0076 (CNS))**

La proposta <sup>(1)</sup> è respinta <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 49.

<sup>(2)</sup> La questione è rinviata alla commissione competente, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento.

---

**26. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (COM(96)0044 – C4-0184/96 – 96/0907 (CNS))**

La proposta è approvata.

---

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (COM(96)0044 – C4-0184/96 – 96/0907 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0907(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0184/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 50.

**27. Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1996 (COM(96)0044 – C4-0185/96 – 96/0077 (CNS))**

La proposta è approvata.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1996 (COM(96)0044 – C4-0185/96 – 96/0077 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0044 – 96/0077(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma del trattato CE (C4-0185/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0117/96),

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 27.4.1996, pag. 51.

Giovedì 23 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 2. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro \*

A4-0099/96

**Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(95)0282 – C4-0386/95 – 95/0155 (CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Titolo*

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma **comunitario inteso** a migliorare la salute, l'**igiene** e la sicurezza sul luogo di lavoro

(Emendamento 2)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**riconoscendo quanto sia importante creare un ambiente di lavoro favorevole e positivo sul piano psichico, in cui le risorse umane vengano sfruttate al meglio, che sviluppi la flessibilità dell'impresa e gratifichi il lavoratore;**

(Emendamento 3)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

**considerando che per favorire tale sensibilizzazione il Parlamento europeo ha proposto, nella sua risoluzione del 6 maggio 1994 sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000) (1), la creazione di un programma da denominare «Azioni di sicurezza per l'Europa» (SAFE);**

(\*) GU C 262 del 7.10.1995, pag. 18.

(1) GU C 205 del 25.7.1994, pag. 478.



Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

## (Emendamento 4)

*Decimo considerando*

considerando che esistono altri programmi e iniziative comunitari interamente o parzialmente pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quindi sussiste l'esigenza di assicurare la coerenza tra diverse azioni comunitarie;

considerando che esistono altri programmi e iniziative comunitari interamente o parzialmente pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quindi sussiste l'esigenza di assicurare la coerenza tra diverse azioni comunitarie **e la loro complementarità sotto l'aspetto del bilancio;**

## (Emendamento 5)

*Articolo 1*

Un programma comunitario *di misure non legislative intese* a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è adottato per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Un programma comunitario (**SAFE — Safety Actions for Europe**) **inteso** a migliorare la sicurezza e la salute **nonché a evitare o ridurre i rischi** sul luogo di lavoro, **in particolare nelle piccole e medie imprese**, è adottato per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

*Detto programma include:*

- *note d'orientamento e materiale informativo di base d'ausilio nella corretta applicazione della legislazione comunitaria; miglioramento dell'informazione, dell'istruzione e della formazione; indagini sulle problematiche fondamentali figuranti all'Allegato I;*
- *il programma SAFE (Safety Actions for Europe) di cui all'Allegato II, inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.*

## (Emendamento 6)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

**Il programma si prefigge l'obiettivo generale di sostenere a livello europeo azioni intese a migliorare l'ambiente e le prassi di lavoro, nonché l'organizzazione del lavoro:**

- **promuovendo lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro,**
- **contribuendo a individuare e a diffondere i migliori metodi di lotta contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,**
- **suggerendo mezzi per applicare in maniera efficace la legislazione sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese,**
- **promuovendo approcci innovativi a settori emergenti di rischio professionale,**
- **promuovendo iniziative di istruzione e formazione intese a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria e meglio sensibilizzare nei confronti dell'ambiente di lavoro.**

## (Emendamento 7)

*Articolo 2*

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni di cui *agli Allegati I e II* in conformità degli articoli 5 e 6 in stretta

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni di cui **all'Allegato II** in conformità degli articoli 5 e 6 in stretta

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni e organizzazioni attive nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni e organizzazioni attive nel campo della sicurezza, dell'organizzazione e della salute sul luogo di lavoro.

(Emendamento 8)

*Articolo 3*

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare a titolo del presente programma e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti.

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare a titolo del presente programma, gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti **nonché le attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in un rigoroso quadro di trasparenza di bilancio.**

(Emendamento 9)

*Articolo 4*

1. Le azioni di cui all'Allegato I sono eseguite dalla Comunità, dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. *Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione.*

1. Le azioni di cui all'Allegato II sono eseguite dagli Stati membri, dalle parti sociali e da organizzazioni pubbliche o private.

2. *Le azioni di cui all'Allegato II sono eseguite dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione.*

2. Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione, **o per il tramite degli organi competenti designati dagli Stati membri o direttamente. Una copia delle domande viene inviata alla Commissione e all'organo competente dello Stato membro interessato.**

**2 bis. Nel caso di progetti multilaterali le parti menzionate al paragrafo 1 designano l'organo abilitato a sottoporre la domanda alla Commissione. Tuttavia, se la domanda è trasmessa direttamente alla Commissione ne è trasmessa una copia a ciascun organo competente degli Stati membri interessati.**

(Emendamento 10)

*Articolo 5*

La selezione dei progetti da finanziare e la determinazione dell'importo dell'assistenza finanziaria concessa, in conformità degli obiettivi e criteri di cui agli Allegati I, II e III, è eseguita secondo la procedura di cui all'articolo 6, *paragrafo 2.*

La selezione dei progetti da finanziare e la determinazione dell'importo dell'assistenza finanziaria concessa, in conformità degli obiettivi e criteri di cui agli Allegati II e III, è eseguita secondo la procedura di cui all'articolo 6.

**Il contributo finanziario della Comunità è il seguente:**

- **in linea generale esso non supera il 60% del costo del progetto,**
- **per le PMI con meno di 50 lavoratori il contributo ammonta al 90% del costo del progetto.**

**Viene rispettato un equilibrio nella ripartizione geografica dei progetti finanziati a titolo di tale programma.**

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

*Articolo 6, primo comma*

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

**Senza pregiudicare il ruolo del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione del Consiglio 74/325/CEE**, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(Emendamento 12)

*Articolo 6, comma quarto bis (nuovo)*

**Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbliche, salvo specifica decisione contraria debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Esso istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.**

(Emendamento 13)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

**La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 6 in merito a ogni questione relativa all'applicazione della presente decisione.**

**In tal caso, partecipano ai lavori del comitato in qualità di osservatori due rappresentanti delle organizzazioni padronali e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali nominati dalla Commissione sulla base delle proposte dei gruppi di membri che rappresentano tali organizzazioni al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, istituito in applicazione della decisione 74/325/CEE.**

**Essi possono chiedere che la loro posizione figuri nel verbale delle riunioni del comitato.**

(Emendamento 14)

*Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)*

**La Commissione istituisce, se del caso con l'aiuto dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, un centro d'informazione per fornire alle piccole e medie imprese e ad altre organizzazioni consigli pratici per la formulazione e lo sviluppo di proposte di progetti. Tale centro fornisce informazioni dettagliate relative ai contatti locali e nazionali nel settore della salute e della sicurezza. Esso offre altresì una linea di assistenza telefonica e un servizio «on line» completo.**

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 15)

*Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis.** La Commissione elabora criteri generali per la diffusione dei risultati delle azioni intraprese a titolo del presente programma. Tali criteri includono orientamenti per:

- promuovere i risultati dei progetti presso la stampa, i datori di lavoro, i lavoratori e le parti interessate;
- coinvolgere rappresentanti eletti nella promozione di tali risultati.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro può essere consultata nell'elaborazione di tali criteri.

(Emendamento 16)

*Articolo 8, paragrafo 2*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione intermedia sulle azioni intraprese, nonché una relazione generale entro il 31 dicembre 2001.

**2. I risultati del programma vengono valutati obiettivamente dalla Commissione con l'aiuto di organizzazioni esterne, ivi compresa, se del caso, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Sulla base di tali risultati e al più tardi entro il 30 giugno 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, una relazione intermedia sulle azioni intraprese, corredata di uno studio dettagliato sulle attività intraprese in questo campo dagli uffici specializzati e sulle loro responsabilità, nonché una relazione generale di valutazione che ponga in evidenza l'impatto del programma sulle strutture e le popolazioni interessate dall'azione entro il 30 giugno 2001.**

(Emendamento 17)

*Allegato I**Allegato I***soppresso**

(Emendamento 18)

*Allegato II*

*SAFE (Safety Actions for Europe) inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.*

(1996-2000)

*1.1 SAFE (Safety Action For Europe) sostiene progetti di natura pratica intesi a esemplificare:*

**Azioni intese a migliorare le norme di sicurezza e di salute sul lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.**

(1996-2000)

**Il programma è destinato a sostenere progetti pratici intesi a migliorare l'ambiente di lavoro dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 1bis. In particolare, esso sosterrà progetti che rispondano a uno o più dei criteri seguenti:**

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

- *la promozione di miglioramenti nella situazione di lavoro specificamente orientati alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese;*
- *il miglioramento nell'organizzazione delle prassi di lavoro che influenzano gli atteggiamenti verso la salute e sicurezza sul luogo di lavoro al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

1.2 *Tra gli obiettivi del programma SAFE vi è pertanto quello di sostenere progetti intesi a migliorare la situazione lavorativa, l'organizzazione del lavoro e le prassi di lavoro che possono affrontare specifici problemi con un impatto sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, oppure mostrare le prassi migliori per combattere gli infortuni sul lavoro e/o le malattie professionali o infine concentrarsi sulle modalità e sui mezzi con cui le singole imprese possono adeguarsi concretamente alla legislazione comunitaria.*

1.3 *Per questo il programma SAFE sosterrà anche lo sviluppo di luoghi di lavoro con funzioni di riferimento: casi di soluzioni pratiche contro i rischi del luogo di lavoro che possono servire da modello per altri casi di cambiamento o sostituzione di luoghi di lavoro. Il programma SAFE promuoverà inoltre approcci innovativi a settori emergenti di rischio o ad attività ad alto rischio, promuovendo l'uso di tecnologie sicure e/o pulite oppure mediante altre misure innovative.*

1.4 *Si prevede inoltre di erogare supporto a favore di specifiche iniziative di istruzione e formazione intese a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria e meglio sensibilizzare nei confronti dell'ambiente di lavoro.*

1.5 *Il programma SAFE prenderà altresì in considerazione progetti preparati da organizzazioni europee. Tali progetti dovrebbero fornire orientamenti in merito a decisioni sulle misure da attuare in interi settori di attività, in particolare in più di uno Stato membro.*

1. **Messa a punto di luoghi di lavoro con funzioni di riferimento in cui siano state elaborate soluzioni pratiche contro i rischi del luogo di lavoro e che possano servire da modello.**
2. **Iniziative nel settore dell'informazione, della formazione e dell'istruzione volte a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza, nonché a meglio sensibilizzare sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.**

3. **Progetti che forniscano orientamenti in merito alle misure da adottare in materia di salute e sicurezza in uno o più settori di attività, segnatamente in più di uno Stato membro.**

4. **Approcci innovativi a settori emergenti di rischio o ad attività ad alto rischio, compreso l'uso di tecnologie sicure e/o pulite.**

(Emendamento 19)

## Allegato III, sezione I

## 1. Criteri generali

Per poter essere ammessi alla selezione, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- avere un buon rapporto costi-benefici;
- generare un plus valore europeo, per esempio mediante un duraturo effetto moltiplicatore su scala europea;
- dimostrare un grado effettivo ed equilibrato di cooperazione tra diversi partner a livello di:
  - concezione del progetto;
  - attuazione del progetto;
  - partecipazione finanziaria.

## 1. Criteri generali

Per poter beneficiare dell'aiuto comunitario, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

1. **generare un plus valore a livello dell'Unione;**
2. **rispondere alle esigenze delle PMI;**
3. **avere un buon rapporto costi-benefici;**
4. **precisare i risultati attesi e come saranno misurati;**
5. **mirare a risultati che possano essere trasferiti;**
6. **precisare un modo di diffusione di tali risultati;**

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

7. evitare doppioni con progetti realizzati a livello nazionale;

8. dimostrare l'impegno finanziario di partner associati nel progetto;

9. dimostrare la necessità del finanziamento comunitario.

(Emendamento 28)

*Allegato III, sezione II*

## II. Criteri di valutazione

Sarà assegnata priorità ai progetti che soddisfanno nella misura maggiore possibile i seguenti criteri: i progetti devono:

- contribuire alla prevenzione delle cause di infortuni e malattie professionali, piuttosto che porre rimedio ai loro effetti;
- facilitare l'integrazione duratura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nella gestione delle imprese o nella gestione della qualità dei prodotti;
- promuovere il trasferimento e la valorizzazione di esperimenti innovativi su scala europea;
- promuovere il dialogo sociale;
- promuovere attività permanenti piuttosto che risultati in termini quantitativi;
- incoraggiare l'innovazione e l'attività imprenditoriale, in particolare in attività ad alto rischio;
- sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
- sostenere la cooperazione tra imprese;
- sostenere uno scambio di informazioni, un'istruzione e una formazione migliori;
- contribuire inoltre all'attuazione di programmi d'azione o politiche comunitarie riguardanti
  - l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,
  - la parità delle opportunità,
  - l'integrazione dei portatori di handicap,
  - il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata,
  - la prevenzione degli infortuni a danno di persone in generale (domestici, nello sport, sulla strada, ecc.),
  - politiche settoriali (da specificare),
  - altri programmi o politiche (da specificare).

## II. Altri criteri

Sarà assegnata priorità alle azioni che soddisfanno uno o più dei seguenti criteri: esse devono:

1. contribuire alla prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute (piuttosto che porre rimedio ai loro effetti) e promuovere la protezione della salute mentale;
2. incoraggiare l'innovazione, segnatamente per quanto concerne le attività ad alto rischio;
3. presentare un carattere innovativo;
4. sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
5. mirare a far fronte ai rischi provati che già interessano o sono suscettibili di interessare i lavoratori e garantire una riduzione sostanziale di tali rischi;
6. dimostrare la probabile efficacia del progetto al di là della sua durata, ad esempio prendendo in considerazione la salute e la sicurezza nelle prassi gestionali;
7. promuovere la cooperazione e il dialogo sociale tra le imprese;
8. contribuire inoltre all'attuazione di programmi d'azione o politiche comunitarie riguardanti:
  - l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,
  - la parità delle opportunità,
  - l'integrazione dei portatori di handicap,
  - il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata,
  - la prevenzione degli infortuni a danno di persone in generale (domestici, nello sport, sulla strada, ecc.),
  - politiche settoriali (da specificare),
  - altri programmi o politiche (da specificare).

Giovedì 23 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(95)0282 – C4-0386/95 – 95/0155 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0282 – 95/0155(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C4-0386/95),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0099/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 7.10.1995, pag. 18.

**3. Attività della Commissione nel settore dell'occupazione \***

**A4-0127/96**

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (Essen) (COM(95)0250 – C4-0385/95 – 95/0149(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Titolo*

Proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (*Essen*)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione

(Emendamento 2)

*Dodicesimo considerando*

considerando che, secondo l'accordo interistituzionale in materia di disciplina di bilancio, è necessario che le azioni intraprese su iniziativa della Commissione siano dotate di una base giuridica;

considerando che, secondo **la dichiarazione comune del 30 giugno 1982** <sup>(1)</sup>, l'accordo interistituzionale in materia di disciplina di bilancio **del 29 ottobre 1993** <sup>(2)</sup> e **la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Com-**

(\*) GU C 235 del 9.9.1995, pag. 8.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.

Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

**missione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi** <sup>(1)</sup>, è necessario che le azioni intraprese su iniziativa della Commissione siano dotate di una base giuridica **sulla base di criteri che dovranno essere negoziati tra le tre istituzioni conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi** <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 293 dell'8.11.1995, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pag. 27.

## (Emendamento 3)

*Tredicesimo considerando*

*considerando che, per gli interventi in oggetto, il trattato non prevede altri poteri che quelli di cui all'art. 235,*

**soppresso**

## (Emendamento 4)

*Articolo 2, primo comma*

Scopo dell'azione è di inaugurare una nuova impostazione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione, fungendo da piattaforma di scambio per il trasferimento d'informazioni e d'esperienze in materia d'occupazione. La nuova impostazione *contribuirà all'elaborazione delle iniziative adottate dagli Stati membri secondo gli indirizzi tracciati nel Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione e in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio europeo di Essen.*

Scopo dell'azione è di inaugurare una nuova impostazione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione, fungendo da piattaforma di scambio per il trasferimento d'informazioni e d'esperienze **per quanto riguarda le misure adottate negli Stati membri** in materia d'occupazione. La nuova impostazione **si concentrerà sui suggerimenti avanzati** nel Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione e **su misure che tengano conto delle strategie in materia occupazionale sviluppate dall'Unione europea.**

## (Emendamento 5)

*Articolo 3, parte introduttiva*

Per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, la Commissione potrà promuovere in collaborazione coi soggetti attivi interessati e/o sostenere con aiuti finanziari le iniziative seguenti:

Per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, la Commissione potrà promuovere in collaborazione coi soggetti attivi interessati e/o sostenere con aiuti finanziari, **previa consultazione formale dell'autorità di bilancio**, le iniziative seguenti:

## (Emendamento 6)

*Articolo 3, lettera b)*

b) sostegno tecnico e metodologico ad esperienze miranti all'individuazione e al trasferimento delle buone pratiche in settori quali l'organizzazione del lavoro, le iniziative regionali e locali capaci di creare posti di lavoro rispondenti alle nuove esigenze e provvedimenti a favore di categorie particolarmente colpite dalla disoccupazione;

b) sostegno tecnico e metodologico ad esperienze miranti all'individuazione e al trasferimento delle buone pratiche in settori quali l'organizzazione del lavoro, le iniziative regionali e locali capaci di creare posti di lavoro rispondenti alle nuove esigenze; **particolare attenzione sarà riservata a progetti miranti all'individuazione, al trasferimento e alla divulgazione di provvedimenti direttamente o indirettamente** a favore di categorie particolarmente colpite dalla disoccupazione, **in particolare i giovani in cerca di lavoro, i disoccupati a lungo termine, le donne senza lavoro e i disoccupati in età avanzata;**



Giovedì 23 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

*Articolo 4*

La Commissione curerà la congruenza e la sinergia fra le iniziative attuate nell'ambito del presente dispositivo e *quelle realizzate nel quadro delle politiche generali dell'Unione europea. La Commissione e gli Stati membri favoriscono la complementarità delle loro azioni in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione con quelle decise nell'ambito dei Fondi strutturali, del Programma quadro di ricerca e sviluppo, del Quarto programma quadro per la parità di opportunità fra uomini e donne e quelle intraprese nel settore della formazione professionale, in particolare nell'ambito del programma Leonardo.*

La Commissione curerà **il coordinamento**, la congruenza e la sinergia fra le iniziative attuate nell'ambito del presente dispositivo e dei Fondi strutturali, **dei Programmi** quadro di ricerca e sviluppo, del Quarto programma quadro per la parità di opportunità fra uomini e donne **nonché del programma Leonardo da Vinci. La Commissione mirerà ad ottenere un effetto diffusivo dei risultati del presente programma in tutte le politiche dell'Unione.**

(Emendamento 8)

*Articolo 5*

Alcune attività sono aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e Malta, nonché dei paesi mediterranei interlocutori dell'Unione, secondo modalità da definirsi nel contesto dei rapporti dell'Unione con quei paesi.

Alcune attività sono aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e Malta, nonché dei paesi mediterranei interlocutori dell'Unione, secondo modalità da definirsi nel contesto dei rapporti dell'Unione con quei paesi **e in conformità dell'accordo interistituzionale del 1993.**

**Il costo della partecipazione è sostenuto dai paesi interessati. Se necessario, l'autorità di bilancio può decidere, a norma delle disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di corrispondere un'integrazione al contributo di tali paesi.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (Essen) (COM(95)0250 – C4-0385/95 – 95/0149(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0250 – 95/0149(CNS) <sup>(1)</sup>),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C4-0385/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0127/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU C 235 del 9.9.1995, pag. 8.

Giovedì 23 maggio 1996

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 10. Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/96 — Stato di previsione 1997

### a) A4-0164/96

#### **Risoluzione sullo stato di previsione delle spese e delle entrate del Parlamento e sullo stato di previsione delle spese e delle entrate del Mediatore in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo per l'esercizio 1996**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento finanziario, in particolare l'articolo 15,
  - visto il suo regolamento,
  - vista la sua risoluzione del 28 marzo 1996 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 1997 <sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 20,
  - vista la sua risoluzione del 23 maggio 1996 sullo stato di previsione 1997 del Parlamento <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione del Segretario generale,
  - visto il progetto preliminare di stato di previsione elaborato dall'Ufficio di presidenza in data 8 maggio 1996, a norma del disposto degli articoli 22, paragrafi 5 e 6, e 165, paragrafo 1, del regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0144/96),
- A. considerando che il Mediatore ha trasmesso uno stato di previsione in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo 1996,
  - B. visto che la rubrica 5 «Spese amministrative» delle prospettive finanziarie per l'esercizio 1996 presenta un margine disponibile di 62.378.000 ecu,
  - C. constatando che nel corso degli ultimi 12 mesi il tasso di conversione Ecu/FB ha avuto un andamento favorevole,
  - D. considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, la presentazione di questo stato di previsione avviene prima del deposito del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1997,

#### *per quanto riguarda il Parlamento*

1. sottolinea che questo stato di previsione in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo 1996 non deve comportare un effetto di recupero di spese non autorizzate nel quadro dell'adozione del bilancio 1996;
2. constata che l'avvio di questa procedura in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo mira a far fronte alle spese riguardanti gli immobili D3 a Bruxelles e IPE IV a Strasburgo;
3. fissa lo stato di previsione in vista di un bilancio rettificativo e suppletivo del Parlamento per l'esercizio 1996 <sup>(3)</sup>, a 30.929.000 ecu;

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 9.a).

<sup>(2)</sup> Vedi successivo punto 4, b).

<sup>(3)</sup> Testo integrale: progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1996.

Giovedì 23 maggio 1996

4. sottolinea che questa incidenza finanziaria, i cui effetti non si limitano a un unico esercizio di bilancio, riguarda l'allestimento dei locali, l'informatica e le telecomunicazioni, i beni mobili e le spese accessorie nonché le altre spese di funzionamento amministrativo, l'audiovisivo, i ristoranti e le mense;

5. fissa quindi gli stanziamenti delle linee di bilancio interessate nel modo seguente:

— 1840	«Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense»	
	— acquisto di materiale per il funzionamento corrente	440.000 ecu,
— 204	«Sistemazione dei locali	
	— Bruxelles»	5.100.000 ecu,
	— Strasburgo	3.100.000 ecu,
— 2110	«Impianti di telecomunicazione»:	
	— reti di trasmissione	4.862.000 ecu,
	— centrali e apparecchi telefonici e affini	4.800.000 ecu,
	— telecopiatrici	425.000 ecu,
— 2210	«Attrezzatura iniziale per mobilio»	5.800.000 ecu,
— 2220	«Attrezzatura iniziale per materiale e impianti tecnici»:	
	— conferenze	120.000 ecu,
	— attrezzature	185.000 ecu,
	— sicurezza	870.000 ecu,
— 2353	«Lavori di manutenzione e trasloco di servizi»	100.000 ecu,
— 282	«Audiovisivo»:	
	— attrezzatura iniziale di materiale e impianti comprese le spese collaterali connesse a detti acquisti, quali studi, onorari di ingegneri, assistenza	5.127.000 ecu.

6. precisa che la dotazione della voce di bilancio 2040 «Sistemazione dei locali/Bruxelles» non copre la sistemazione delle aree commerciali dell'edificio D3, che è a carico delle ditte che le occuperanno una volta approvati i loro piani da parte del Parlamento;

7. incarica il suo Segretario generale di tenere informata la sua commissione competente, in ogni caso nel quadro della prima lettura del progetto di bilancio 1997, sull'andamento degli impegni di spesa a carico degli stanziamenti delle linee interessate;

8. rileva a questo proposito che, all'atto della presentazione di un bilancio rettificativo e suppletivo, e quindi a monte della procedura di uno stato di previsione, è opportuno corredarlo di informazioni circa l'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

9. ricorda la richiesta avanzata nel paragrafo 6 della sua risoluzione del 15 marzo 1996 sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio 1995 (spese di esercizio amministrativo) <sup>(1)</sup> per quanto riguarda la gestione di talune linee di bilancio,

**per quanto riguarda il Mediatore**

10. rileva che lo stato di previsione del Mediatore prevede la creazione di 3 impieghi temporanei, di cui 1 A7, 1 B5 e 1 C5;

11. ritiene, per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, che sia opportuno conformarsi alla dichiarazione allegata all'articolo 11 della propria decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore <sup>(2)</sup>; incarica il suo Presidente di avviare i negoziati con il Consiglio e la Commissione;

\*  
\*       \*  
\*

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni interessate e al Mediatore.

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

Giovedì 23 maggio 1996

b) A4-0162/96

**Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento e sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio 1997**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 28 marzo 1996 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 1997 <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 18 aprile 1996 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea di adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione delle condizioni di esecuzione (presentata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 10 dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993) <sup>(2)</sup>,
- vista la relazione del Segretario generale,
- visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 16 aprile 1996 conformemente alle disposizioni degli articoli 22, paragrafi 5 e 6, e 165, paragrafo 1 del regolamento,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 e in particolare la «decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee»,
- viste le disposizioni del regolamento finanziario in vigore, in particolare gli articoli 12, 13 e 55, nonché la dichiarazione relativa alla presentazione di un bilancio analitico,
- vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, in particolare l'articolo 11 <sup>(3)</sup>,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0162/96),

**I. QUADRO GENERALE**

1. ricorda che la procedura di bilancio 1997 si iscrive nel quadro finanziario stabilito dalle prospettive finanziarie 1993-1999 in vigore;
2. sottolinea a tale proposito che:
  - a) il tasso di aumento della rubrica 5 «Spese amministrative» delle prospettive finanziarie è pari al 3,8%;
  - b) gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati in base ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di economia e di rapporto costo/efficacia;
  - c) l'assegnazione degli stanziamenti della rubrica 5 «Spese amministrative» deve finanziare in via prioritaria «le spese il cui rinnovo è subordinato alle norme statutarie o al rispetto degli impegni contrattuali in corso» <sup>(4)</sup>;
  - d) il tasso di conversione Ecu/FB utilizzato per il calcolo degli stanziamenti richiesti è pari a 38,6974 mentre quello Ecu/FF è pari a 6,4458;
  - e) per quanto riguarda gli adeguamenti retributivi e il tasso medio di inflazione sono stati accolti indici rispettivamente pari al 2,4% e al 2% per l'esercizio 1997;
3. constata che l'esercizio 1997 è contraddistinto dal forte aumento della spesa immobiliare connesso alla consegna degli immobili D3 a Bruxelles e IPE IV a Strasburgo;
4. ricorda la raccomandazione dei presidenti dei gruppi politici del 14 novembre 1988 di fissare il bilancio del Parlamento a un importo pari al 20% degli stanziamenti previsti nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie;
5. tiene a sottolineare che, nelle conclusioni del dialogo a tre del 16 aprile 1996, le tre istituzioni partecipanti (Parlamento, Consiglio e Commissione) hanno ribadito l'orientamento di bilancio volto a non creare nuovi posti;

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 9 a).

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1.

<sup>(3)</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

<sup>(4)</sup> Cfr. paragrafo 2 della summenzionata risoluzione del 28 marzo 1996 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio per il 1997.

Giovedì 23 maggio 1996

6. rileva che tale stato di previsione è corredato di un bilancio analitico e di una relazione sulla politica del personale, conformemente alle disposizioni finanziarie e alle conclusioni dell'autorità di bilancio in materia di cooperazione interistituzionale <sup>(1)</sup>;
7. rileva tuttavia che tale bilancio analitico dovrà essere completato da una sezione che raggruppi la totalità delle spese destinate al Mediatore;
8. conferma lo spirito di buona cooperazione in ordine all'adozione dello stato di previsione, cooperazione la cui importanza è stata messa in evidenza in occasione del seminario del 21 novembre 1995 convocato dal proprio Presidente;

#### *per quanto riguarda il Parlamento*

9. stabilisce lo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1997 <sup>(2)</sup> a 884.387.095 ecu per quanto riguarda le spese e a 54.062.283 ecu per quanto riguarda le entrate proprie, il che corrisponde a un tasso di assegnazione del 20% della dotazione della rubrica 5 «Spese amministrative»; prevede una stima della dotazione relativa al reimpiego pari a 2.017.500 ecu;

## **II. ORGANIGRAMMA**

10. tiene a sottolineare nella relazione del Segretario generale:
  - a) la presentazione di un organigramma dei posti in bilancio per unità amministrativa, il che rafforza la trasparenza di bilancio;
  - b) i dati numerici per quanto riguarda il tasso di assunzione dei funzionari provenienti dai paesi di recente adesione (rispetto ai 305 posti creati, sono coperti 186 posti, vale a dire il 61%, di cui 109 da funzionari, 64 da agenti temporanei e 13 da agenti ausiliari);
  - c) le informazioni fornite in materia di applicazione del regolamento sulla cessazione definitiva dal servizio di funzionari del segretariato generale e di agenti temporanei dei segretariati dei gruppi politici (sfollamento);
  - d) le riforme di struttura e metodo di lavoro che sono state avviate per rispondere alle nuove esigenze nei settori dell'attività legislativa, delle relazioni esterne, dell'accorpamento funzionale dei segretariati delle commissioni parlamentari, dell'informazione, delle relazioni con i parlamenti nazionali dei paesi membri, nonché in quello giuridico;
  - e) le misure di organizzazione dei servizi, di riassegnazione e soppressione di posti, precisando che in totale, tra il 1995 e il 1997, saranno soppressi 18 posti di cui 13 in applicazione dell'articolo 41 dello statuto;
  - f) il progresso registrato in materia di programmazione delle carriere in seno ai segretariati dei gruppi politici, in seguito alla richiesta formulata in occasione dell'esame del progetto di bilancio per l'esercizio 1996 <sup>(3)</sup> e l'interesse a proseguire in tal senso;
  - g) l'evoluzione registrata nel settore della cooperazione interistituzionale e segnatamente in materia di concorsi interistituzionali;
11. mantiene l'organigramma ai livelli attuali, ad eccezione della creazione al segretariato generale di 10 posti permanenti (2 A7, 2 B5 e 6 C5) presso il servizio delle relazioni con i gruppi politici, senza incidenza finanziaria;
12. autorizza gli stanziamenti riguardanti le rivalutazioni di grado e le attribuzioni ad personam nonché le altre misure concernenti l'organigramma come precisato in appresso:
  - a) al segretariato generale: 8 A5 in A4, 3 A7 in A6, 10 B2 in B1, 3 B4 in B3, 58 C2 in C1, 12 C4 in C3, 12 LA5 in LA4;
  - b) al segretariato dei membri non iscritti: 1 A6 in A5, 1 C3 in C2;

<sup>(1)</sup> Cfr. conclusioni sulla razionalizzazione delle spese amministrative contenute nella sua risoluzione del 26 ottobre 1995 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 (GU C 308 del 20.11.1995, pag. 127).

<sup>(2)</sup> Testo integrale: Volume 2 del progetto preliminare di bilancio generale per l'esercizio 1997, Sezione I — Parlamento.

<sup>(3)</sup> Cfr. paragrafo 21 della summenzionata risoluzione del 26 ottobre 1996 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996.

Giovedì 23 maggio 1996

- c) l'attribuzione di 9 gradi ad personam: 2 A2 in A1, 1 A3 in A2, 1 B1 in A5, 4 C1 in B3, 1 D1 in C3;
- d) la collocazione in A2 nella tabella dell'organico dell'ex posto di direttore generale aggiunto delle commissioni parlamentari, in seguito alla decisione adottata dall'Ufficio di presidenza il 31 gennaio 1996 di utilizzare tale posto per la nomina di un Direttore in seno a questa stessa Direzione generale;
- e) la proroga dal 1996 al 1998 compreso di 2 posti temporanei A7 occupati da 2 architetti;
- f) lo sblocco di 7 posti LA7 per rispondere alle esigenze di verifica giuridica e linguistica dei testi legislativi;
- g) ai segretariati dei gruppi politici: 1 A5 in A4, 1 B2 in B1, 1 B3 in B2, 1 B4 in B3, 3 C1 in B4, 2 C2 in C1, 1 C4 in C3;

13. afferma il proprio interesse a proseguire la cooperazione interistituzionale e rileva in tale contesto la posta in gioco costituita dagli strumenti di lavoro derivanti dalle nuove tecnologie;

14. ricorda in tale contesto la sua richiesta di elaborare una relazione di valutazione su un periodo di cinque anni dei «risultati della formazione professionale, indicando segnatamente le discipline scelte, il numero di ore ad esse destinato, il costo e il numero di persone per disciplina, l'impatto sull'organizzazione del lavoro, la frequenza di partecipazione per agente statutario e per categoria di personale, nonché l'aspetto relativo agli insegnanti assegnati ai corsi di lingue per i deputati»<sup>(1)</sup> e invita di conseguenza il Segretario generale a presentarla anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1997;

15. sottolinea che il passaggio da categoria a categoria, disciplinato dalle disposizioni statutarie, deve essere effettuato attraverso procedure previste a tale scopo, in particolare tramite concorsi interni a carattere generale; sottolinea che tale impostazione non mette in causa il sistema della programmazione delle carriere affermatosi nel corso degli ultimi esercizi di bilancio;

16. osserva che le misure di bilancio debbono essere integrate da misure non di bilancio volte a creare fiducia nelle istituzioni europee; come primo passo in tal senso introduce la piena responsabilità dei suoi deputati per l'indennità di assistenza di segreteria e per le spese generali; ricorda a tale proposito la sua richiesta formulata nella risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 — Attuazione e sviluppo dell'Unione<sup>(2)</sup>, di dotare i propri membri di uno statuto;

17. iscrive alla voce 1301 gli stanziamenti seguenti:

— sedute	10.960.000
— commissioni nei tre luoghi di lavoro	1.190.000
— commissioni o loro delegazioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	285.000
— delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi	550.000
— riunioni «ACP»	665.000
— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	330.000
— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1.050.000
— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	2.000.000
— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1.000.000
— formazione professionale	365.000
— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	420.000
— missioni ad hoc al di fuori dei tre luoghi di lavoro	60.000
Totale	18.875.000

18. chiede per il servizio di interpretazione, con riferimento all'esercizio 1995, una relazione analitica che verta sull'organizzazione del lavoro e specifichi il grado di copertura delle varie riunioni (tornate, gruppi politici, commissioni parlamentari, ecc.) da parte di agenti statuari (funzionari, agenti temporanei) sulla base del numero di posti autorizzati nella tabella dell'organico per l'esercizio in questione; iscrive uno stanziamento di 4.500.000 ecu al capitolo 100 a titolo della voce 1870;

<sup>(1)</sup> Cfr. paragrafo 11 della risoluzione A4-0078/96, PV del 28.3.1996, doc. PE 198.324.

<sup>(2)</sup> GU C 151 del 19.6.1995, pag. 56.

Giovedì 23 maggio 1996

### III. EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI

19. precisa che le previste consegne dell'immobile D3 a Bruxelles, a partire dal mese di aprile 1997, e dell'immobile IPE IV a Strasburgo, a partire dal mese di ottobre 1997, comportano un sostanziale aumento del volume degli stanziamenti dell'articolo 200 «Affitti», sulla base di un costo di investimento per l'edificio D3 pari a 831.500.000 ecu, terreno compreso, e di un costo di investimento provvisorio di 410.000.000 ecu per l'edificio IPE IV;

20. sottolinea che tale incidenza finanziaria, i cui effetti non si limitano a un unico esercizio di bilancio:

- a) comporta un piano di rigore che deve applicarsi all'insieme del proprio bilancio;
- b) presuppone un'assegnazione ottimale delle risorse disponibili della rubrica 5 «Spese amministrative»;
- c) richiede una programmazione e una cooperazione interistituzionale accentuate, in vista dell'occupazione e dell'abbandono degli immobili, tenuto conto della portata dell'operazione e dell'implicazione di varie istituzioni; incarica quindi il proprio Segretario generale di presentare una relazione in materia, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio;

21. stabilisce gli stanziamenti dell'articolo 200 «Affitti» a 137.040.023 ecu per l'insieme degli edifici del proprio complesso immobiliare (eccettuati gli uffici esterni), il che rappresenta un aumento del 120,21% rispetto al 1996;

22. sottolinea a tale proposito che questo stanziamento prevede il calcolo degli affitti per:

- a) il finanziamento dei nuovi immobili D3 e IPE IV su un arco di dieci anni;
- b) la concretizzazione dell'impegno delle autorità belghe a mettere a disposizione il terreno dell'edificio D3;
- c) la revisione del piano di abbandono dell'edificio Van Maerlant a favore del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni nel corso dell'anno 1997, il che comporta la messa a disposizione di stanziamenti per un semestre;

23. ricorda che la rubrica 5 «Spese amministrative» delle prospettive finanziarie per l'esercizio 1996 presenta un margine disponibile di 62.378.000 ecu e, d'altro canto, constata l'evoluzione positiva del tasso di conversione Ecu/FB dal giugno 1995;

24. ritiene quindi che tale congiuntura monetaria consenta, nella fase attuale dell'esecuzione del bilancio 1996 e conformemente alle disposizioni finanziarie, di:

- a) avviare la procedura di un bilancio rettificativo e suppletivo 1996 al fine di finanziare esclusivamente spese connesse ai nuovi immobili, corredate di schede finanziarie che consentano di constatare se un finanziamento sia anche prevedibile per gli esercizi successivi, a partire dal 1998;
- b) evitare che tale BRS produca un effetto di recupero per l'iscrizione in bilancio di spese che non sono state autorizzate nell'ambito dell'adozione del bilancio 1996;
- c) verificare, a fini di trasparenza e di gestione razionale delle procedure, la possibilità di coordinamento con altre richieste di BRS provenienti da altre istituzioni;

25. iscrive al capitolo 100 uno stanziamento di 9.000.000 ecu, di cui 4.500.000 ecu a titolo dell'articolo 203 «Pulizia e manutenzione» e 4.500.000 ecu a titolo dell'articolo 205 «Sicurezza»; subordina lo sblocco di tale riserva all'effettiva consegna dei nuovi immobili D3 e IPE IV e sollecita al contempo una relazione sul funzionamento del sistema di sicurezza;

26. incarica il suo Segretario generale di presentare una relazione, anteriormente alla prima lettura del bilancio da parte del Parlamento, sulle condizioni in cui il Parlamento potrebbe finanziare nell'arco di tre anni la costruzione di una dépendance della Casa Jean Monnet, già proprietà del Parlamento europeo, dépendance che, a sua volta proprietà del Parlamento europeo, sarà destinata a far fronte all'afflusso crescente di visitatori — soprattutto di giovani — verso questo luogo storico altamente simbolico;

### *Epicentre*

27. ritiene indispensabile proseguire l'esame accurato della realizzazione del progetto, sia per quanto concerne le sue infrastrutture che per quanto concerne il trasferimento di personale; fissa a 9.700.000 ecu

Giovedì 23 maggio 1996

la dotazione della voce 2210 «Attrezzatura iniziale per mobili» e iscrive un importo di 300.000 ecu a titolo di Epicentre al capitolo 100 «Stanziamenti accantonati» per la voce 2210; incarica il Segretario generale di presentare, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio, una relazione che faccia il punto sullo stato di avanzamento del progetto, nonché una previsione pluriennale dei costi di Epicentre in termini di personale e fondi;

28. prende atto dell'auspicio dell'Ufficio di presidenza per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alla traduzione, nonché della nuova formula di presentazione del resoconto integrale (CRE); insiste tuttavia affinché, ai fini della trasparenza e di un trattamento paritario delle lingue ufficiali e delle lingue di lavoro dell'Unione europea, gli interventi diversi da quelli concernenti le questioni procedurali e lo svolgimento dei lavori siano tradotti e pubblicati anche dopo il 1996 in ciascuna di tali lingue; incarica il suo Segretario generale di presentare prima della prima lettura del bilancio 1997 una relazione sulla nuova formula di presentazione del CRE;

#### *Politica d'informazione*

29. ritiene che la dotazione supplementare di 1.000.000 ecu per la campagna d'informazione delle Istituzioni (capitolo 27) debba essere iscritta nella riserva (capitolo 100); invita il Segretario generale ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le azioni di informazione siano condotte nel quadro della cooperazione interistituzionale, in conformità delle decisioni prese nell'ambito del bilancio 1996;

30. iscrive uno stanziamento di 12.500.000 ecu alla voce 3705 «Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici» e uno stanziamento di 7.000.000 ecu alla voce 3706 «Attività politiche supplementari»;

31. ricorda la richiesta formulata nella risoluzione del 15 marzo 1996 sulla chiusura dei conti dell'istituzione per l'esercizio 1995<sup>(1)</sup>, per quanto riguarda la gestione di talune linee di bilancio;

#### *Assistenti parlamentari*

32. ricorda le sue risoluzioni dell'aprile 1994 e dell'ottobre 1995; prende atto dei contatti intercorsi tra i servizi della Commissione e del Parlamento in merito allo statuto degli assistenti parlamentari; incarica il Segretario generale di presentare, anteriormente alla prima lettura, una relazione che faccia il punto sulle posizioni delle istituzioni nonché sulle misure adottate, in modo che la Commissione possa presentare rapidamente la necessaria proposta;

33. iscrive al capitolo 101 «Riserva per imprevisti» uno stanziamento pari a 2.500.000 ecu;

#### *per quanto riguarda il Mediatore*

34. constata che il Mediatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento finanziario, gli ha trasmesso, entro il 1° maggio 1996, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate per l'esercizio 1997 nonché una lettera rettificativa a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del suddetto regolamento finanziario, che fissa globalmente tale stato di previsione a 2.820.819 ecu in spese e 260.321 ecu in entrate;

35. rileva in tale contesto la creazione di 6 nuovi posti di cui 1 A4, 1 A6, 1 B3, 1 C3, 1 C4 e 1 D2, nonché l'iscrizione in bilancio delle spese concernenti gli immobili, il materiale e altre spese diverse;

36. osserva, per quanto riguarda la creazione di nuovi posti, che è bene prendere in esame l'opportunità di creare nuovi posti ai gradi di base di ciascuna categoria e dar seguito alla dichiarazione allegata all'articolo 11 della decisione del Parlamento europeo sul Mediatore<sup>(2)</sup>, nonché tener conto delle conclusioni del dialogo del 16 aprile 1996, che raccomandano il mantenimento degli organigrammi autorizzati per l'esercizio 1996;

37. constata per quanto riguarda gli stanziamenti:

a) il notevole importo degli stanziamenti per quanto riguarda gli articoli 130 «Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie», 112 «Perfezionamento professionale», 117 «Prestazioni di complemento», 250 «Riunioni e convocazioni», 260 «Consulenze, studi e inchieste», 270 «Spese di pubblicazione e informazione», nonché la mancata presa in considerazione della cooperazione interistituzionale nell'ambito della dotazione dell'articolo 210 «Informatica»;

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

<sup>(2)</sup> Una dichiarazione comune delle tre istituzioni fisserà i principi fondamentali concernenti il numero degli agenti alle dipendenze del Mediatore, nonché la qualità di agenti temporanei o contrattuali degli incaricati delle indagini (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).



Giovedì 23 maggio 1996

b) la creazione di una riserva forfettaria per imprevisti pari al 2% del totale degli stanziamenti necessari al capitolo 100 «Stanziamenti accantonati»;

38. ritiene che l'esame di tale stato di previsione possa essere effettuato in analogia con le norme che hanno disciplinato le modalità di esame dello stato di previsione del Comitato economico e sociale, quando quest'ultimo costituiva un allegato al bilancio del Consiglio;

39. si riserva pertanto il diritto di esaminare l'insieme di tali proposte nell'ambito del progetto di bilancio stabilito dal Consiglio;

\*  
\*       \*  
\*

40. auspica vivamente che sia pubblicato, al termine di ciascuna delle procedure di bilancio annuali, una relazione che illustri le priorità politiche del Parlamento europeo nell'ambito del bilancio delle Comunità europee e contribuisca in primo luogo all'informazione dei parlamenti degli Stati membri;

41. sottolinea che tale stato di previsione è presentato per la prima volta in un unico testo e che, per la sua produzione, è stato utilizzato il programma interistituzionale di informatizzazione del bilancio SEI-BUD;

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Istituzioni interessate nonché al Mediatore.

## 5. Discarico per l'esecuzione del bilancio 1994

A4-0132/96

### I.

#### Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994 SEZIONE I – PARLAMENTO EUROPEO

*Il Parlamento europeo,*

- visto il proprio regolamento, in particolare l'articolo 166, paragrafo 3,
- visti l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1994 (SEC(95) 0254),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1994 <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0132/96),

1. stabilisce i seguenti importi per la chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1994:

<i>Utilizzazione degli stanziamenti in ecu</i>	<i>Stanziamenti relativi all'esercizio 1994</i>	<i>Stanziamenti riportati dall'esercizio 1993</i>	
		<i>Art. 7,1 b)</i>	<i>Art. 7,1 a)</i>
Stanziamenti disponibili	665.910.000,00	59.043.315,13	—
Impegni contratti	652.762.810,47	—	—
Pagamenti effettuati	595.688.023,43	50.659.564,21	—
Stanz. riportati al 1995:			
– Art. 7,1 b)	57.074.787,04	—	—
– Art. 7,1 a) reg. fin.			
Stanziamenti da annullare	13.147.189,53	8.383.750,92	—
Bilancio finanziario al 31 dicembre 1994: 133.111.782			

<sup>(1)</sup> GU C 303 del 14.11.1995.

Giovedì 23 maggio 1996

2. deplora che la relazione speciale n. 5/95 della Corte dei conti concernente il contratto quadro per la costruzione dell'Aula del Parlamento a Strasburgo tratti solo gli aspetti formalistici del fascicolo;
3. condivide tuttavia il punto di vista della Corte dei conti, secondo cui non vi può essere visto o rifiuto del visto «de facto» nel contesto del regolamento finanziario;
4. deplora che la decisione di firmare il contratto di Strasburgo sia stata presa senza tener conto del massimale della rubrica 5 (spese amministrative) delle prospettive finanziarie, malgrado l'ingente portata finanziaria del fascicolo; ritiene indispensabile, date le circostanze, assicurare la coerenza e l'efficacia delle deliberazioni degli organi competenti dell'Istituzione in quanto ramo dell'Autorità di bilancio;
5. incarica il Segretario generale di presentare agli organi competenti dell'Istituzione soluzioni alternative per il finanziamento dei grandi progetti di costruzione in caso di mancata revisione o di revisione inadeguata della rubrica 5 delle prospettive finanziarie, onde consentire al Parlamento di adempiere ai propri obblighi contrattuali in materia;
6. deplora che il contratto non fosse corredato del visto preventivo del controllore finanziario, ma che cionondimeno sia stato firmato;
7. prende atto della relazione sulla gestione e l'efficacia dei progetti e dei sistemi informatici del Parlamento elaborata in seguito a un audit esterno; attende la conclusione dell'audit effettuato dalla Corte dei conti sull'utilizzazione dell'informatica nelle varie istituzioni per poter trarre le proprie conclusioni in materia;
8. deplora il considerevole ritardo con il quale viene pubblicato il resoconto integrale delle discussioni come allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; chiede alle competenti autorità amministrative di prendere le misure necessarie perché la pubblicazione venga effettuata nei termini più possibili;
9. insiste, nella misura in cui è necessario fare ricorso agli agenti ausiliari, affinché il bacino di assunzione sia il più vasto possibile; chiede al Segretario generale di presentare alla sua commissione per il controllo di bilanci, in tempo utile per la prima lettura del bilancio 1997, una relazione sulla politica delle Istituzioni in materia di assunzione di agenti ausiliari, in particolare sul modo in cui sono state applicate le norme in materia di parità fra uomini e donne;
10. sottolinea che la differenza di 4.136.125 FB tra la situazione di cassa e la contabilità, un importo che era stato escluso dall'ambito del discarico concesso per l'esercizio 1982, dovrà essere regolarizzata quando il Tribunale commerciale di Lussemburgo avrà pronunciato una sentenza nella causa intentata il 22 marzo 1995 dal Parlamento europeo contro la «Royale Belge S.A.», con la quale il Parlamento ha stipulato, in data 30 giugno 1976, la polizza di assicurazione di cui all'articolo 75 del regolamento finanziario;
11. esprime preoccupazione per l'efficacia presente e futura della struttura organizzativa e di gestione del Parlamento, tenendo conto dell'applicazione del trattato di Maastricht nel 1994, dell'aumento del numero dei deputati e del costante aumento della mole di lavoro; chiede al suo Segretario generale di riferire entro 18 mesi, sulla base di uno studio esterno indipendente, sul modo in cui il Parlamento potrà migliorare l'efficienza della sua gestione e delle sue strutture così da essere pronto in vista dei futuri ampliamenti e dei risultati della CIG;
12. concede il discarico al suo Segretario generale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994;
13. autorizza la concessione dello scarico di responsabilità al contabile per l'esercizio 1994.

## II.

### **Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1994 SEZIONI IV – CORTE DI GIUSTIZIA V – CORTE DEI CONTI VI – COMITATO ECONOMICO E SOCIALE/COMITATO DELLE REGIONI**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 203, paragrafo 10, del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 1995 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 <sup>(1)</sup>, segnatamente il paragrafo 48,

<sup>(1)</sup> GU C 308 del 20.11.1995, pag. 122.

Giovedì 23 maggio 1996

- visto il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1994 (SEC(95)0254),
  - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (A4-0132/96),
1. considera giustificata la sua iniziativa di mettere a punto una procedura di discharge ad hoc per le sezioni IV, V e VI del bilancio generale;
  2. chiede alle istituzioni e agli organi consultivi in questione di razionalizzare le loro procedure di assunzione onde limitare il ricorso agli agenti ausiliari; insiste, nella misura in cui tale ricorso è necessario, affinché il bacino di assunzione di tali agenti sia il più ampio possibile; chiede a ogni istituzione e organo consultivo di presentare alla commissione per i bilanci di questo Parlamento, in tempo utile per la prima lettura del bilancio 1997, una relazione sulla sua politica in materia di assunzione di agenti ausiliari, in particolare sul modo in cui sono state applicate le norme in materia di parità tra uomini e donne;
  3. auspica che i progetti di storni di stanziamenti sia all'interno dei capitoli che tra capitoli siano accompagnati da giustificazioni adeguate, onde consentire al Parlamento di esercitare le sue funzioni di autorità di bilancio e di autorità di discharge;
  4. chiede in particolare alla *Corte di giustizia* di:
    - migliorare la qualità delle sue stime di bilancio, soprattutto per quanto concerne le spese del titolo 2,
    - attenersi alle disposizioni del regolamento finanziario in materia di conclusione di contratti nell'ambito delle trasferite in gruppo,
    - tenere conto del rapporto costi-benefici quando decide in merito alla sua partecipazione a manifestazioni scientifiche, il cui valore non è comunque in alcun modo messo in discussione;
  5. prende atto che ancora una volta nel 1994 il Consiglio ha nominato i nuovi membri della *Corte dei conti* in modo tale da provocare una sovrapposizione delle retribuzioni; si compiace del fatto che, per le ultime nomine, il Consiglio si sia conformato all'approccio del Parlamento in materia;
  6. esprime preoccupazione per quanto concerne la politica di assunzione del *Comitato delle regioni*; chiede a tale proposito che venga presentata alla sua commissione per il controllo dei bilanci una relazione su tutti gli aspetti di tale politica, in particolare sulla ripartizione geografica dei funzionari del CdR, in tempo utile per la prima lettura del bilancio 1997;
  7. chiede che le spese di missione e di viaggio dei membri del Comitato delle regioni siano oggetto di un controllo contabile esterno e che le conclusioni di tale controllo vengano comunicate alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento in tempo utile per la prima lettura del bilancio 1997;
  8. concede il discharge ai Segretari generali della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio delle Istituzioni e degli organi consultivi rispettivi per l'esercizio 1994;
  9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alle Istituzioni e agli organi consultivi interessati.

## 6. «Povertà 3» (1989-1994)

A4-0102/96

### **Risoluzione sulla relazione finale della Commissione sull'attuazione del programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti «Povertà 3» (1989-1994) (COM(95)0094 – C4-0150/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione finale della Commissione su «L'attuazione del programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei gruppi meno favoriti — Povertà 3 (1989-1994) (COM(95)0094 – C4/0150/95),

Giovedì 23 maggio 1996

- visto il programma d'azione sociale della Commissione a medio termine 1995-1997 del 12 aprile 1995 (COM(95)0134),
  - visto il Libro bianco presentato dalla Commissione sulla Politica sociale europea, uno strumento di progresso per l'Unione, del 27 luglio 1994 (COM(94)0333),
  - vista la Conferenza di Copenaghen del 3 e 4 giugno 1993,
  - vista la Raccomandazione del Consiglio sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale del 27 luglio 1992 <sup>(1)</sup>,
  - vista la Comunicazione della Commissione «Verso un'Europa della solidarietà — Intensificare la lotta contro l'esclusione sociale; promuovere l'integrazione» (COM(92)0542),
  - vista la decisione del Consiglio del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate <sup>(2)</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 28 ottobre 1993 sull'esclusione sociale <sup>(3)</sup>, del 27 ottobre 1994 su un programma a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà: un nuovo programma per sostenere e stimolare l'innovazione (1994-1999) <sup>(4)</sup>, e del 16 gennaio 1996 sul programma di azione sociale a medio termine 1995-1997 (COM(95)0134 — C4-0160/95) <sup>(5)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per i diritti delle donne (A4-0102/96),
- A. considerando che il problema della povertà tocca sempre più persone e lavoratori negli Stati membri dell'Unione europea e che esso assume delle proporzioni allarmanti e, pertanto, va affrontato anche a livello europeo con ampia solidarietà e adeguati programmi;
- B. Considerando che il programma «Povertà 3» ha contribuito a sviluppare una maggiore comprensione dei processi di esclusione sociale, in particolare del loro carattere multidimensionale e dinamico, da cui emerge quindi la necessità di predisporre politiche che tengano conto del complesso di cause del fenomeno;
- C. considerando che la valutazione fatta dalla Commissione nella relazione finale non tiene conto pienamente della dovizia di documentazione fornita dalle Unità progetti, ricerca e documentazione nonché dall'Unità centrale, in quanto non fornisce resoconti dettagliati delle operazioni, delle carenze e dei risultati del programma, e che la relazione sull'attuazione del programma comunitario «Povertà 3» deve essere approfondita e completata sulla base delle informazioni disponibili;
- D. considerando che la Commissione ha fornito con molto ritardo atti, prove e informazioni relativi alla gestione dei fondi messi a disposizione del programma e sembra non aver tenuto un atteggiamento esaustivo e costruttivo;
- E. considerando la necessità di un apporto specifico dell'Unione europea che sostenga, a lungo termine e favorendo la partecipazione degli esclusi e la loro integrazione nella società, scambi di conoscenze ed esperienze, programmi innovatori, azioni significative e diffusione delle migliori pratiche, contribuendo, in tal modo, a sommare un valore aggiunto alle azioni e programmi degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale;
- F. considerando che l'esclusione sociale, e quindi la povertà, è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e della famiglia, come nucleo centrale della società, che potrebbe in futuro minare le nostre democrazie e che va affrontata con una politica di promozione dell'occupazione e dello sviluppo sociale,
- G. considerando che la società e i poteri pubblici debbono assumersi la responsabilità di affrontare le cause che originano questa povertà e questa emarginazione sociale attraverso l'impegno e la solidarietà attiva di tutti i cittadini europei,

<sup>(1)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 2.8.1989, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU C 315 del 22.11.1993, pag. 242.

<sup>(4)</sup> GU C 323 del 21.11.1994, pag. 188.

<sup>(5)</sup> GU C 32 del 5.2.1996, pag. 24.

Giovedì 23 maggio 1996

H. considerando che l'Unione europea deve ispirare speranza in un avvenire migliore per i cittadini meno favoriti attraverso una società costruita su modelli etici, morali, economici basati sulla solidarietà;

1. esprime la propria profonda preoccupazione per i 52 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e per la continua crescita del fenomeno e la comparsa di nuove forme di povertà;

2. fa presente che il programma «Povertà 3» non ha potuto convincere alcuni Stati membri del fatto che le misure attuate tramite il programma abbiano potuto essere realizzate soltanto a livello europeo e non nazionale e si attende quindi dalla Commissione che nei futuri programmi essa ponga meglio in risalto il riferimento europeo e motivi la necessità delle misure a livello europeo;

3. chiede alla Commissione di giustificare al Consiglio il quarto programma sulla povertà, dopo aver predisposto uno studio di fattibilità sugli scopi, gli obiettivi, le azioni, gli strumenti di valutazione e la coerenza con altri programmi europei e fonti finanziarie e sui documenti già ricevuti dagli Stati membri ai sensi della nuova iniziativa Occupazione-integra;

4. chiede alla Commissione che il nuovo programma rafforzi in particolare lo scambio tra la sperimentazione di azioni esemplari e di politiche che affrontano il problema in tutte le sue dimensioni, e cioè:

- lavoro e formazione professionale;
- risorse minime e protezione sociale;
- alloggio;
- salute e promozione dei servizi sociali;
- istruzione e cultura;
- partecipazione e rappresentazione delle popolazioni interessate;
- creazione di legami tra i poveri e gli altri cittadini;
- politica di alloggi sociali;
- aiuto diretto alle famiglie più sfavorite, in particolare alle famiglie dei portatori di handicap gravi;
- aiuto all'integrazione professionale;

in questa ottica, considerando che «Povertà 3» ha evidenziato le difficoltà dell'applicazione a livello politico e istituzionale delle politiche di lotta contro la povertà e che quindi vi è la necessità di sviluppare ulteriormente i principi di base del programma «Povertà 3»:

- multidimensionalità;
- partenariato tra pubblico e privato;
- coinvolgimento dei gruppi interessati;

chiede al Consiglio di adottare al più presto la proposta della Commissione relativa al programma di lotta contro l'esclusione e, in particolare, chiede alle due delegazioni nazionali di non opporsi;

5. denuncia il fatto che, nonostante la dovizia di documentazione disponibile, il programma «Povertà 3» non sia stato valutato dalla Commissione in termini di analisi costi/benefici o di contributo allo sviluppo di una strategia nell'ambito dell'Unione europea e invita a predisporre una valutazione del programma che esamini gli aspetti del programma connessi al loro valore aggiunto, il che contribuirebbe allo sviluppo da parte degli Stati membri e di altre organizzazioni, di politiche per combattere la povertà e l'esclusione sociale;

6. chiede alla Commissione:

- i) di costituire al suo interno un'unità operativa contro la povertà;
- ii) di ricostituire l'Osservatorio europeo sulle politiche nazionali di lotta contro l'esclusione sociale in stretto contatto con gli Stati Membri e le ONG;
- iii) di presentare una relazione annuale al Parlamento basata sui risultati dell'Osservatorio;

Giovedì 23 maggio 1996

- iv) che, in collaborazione con Eurostat e con l'Osservatorio europeo, venga pubblicato, regolarmente e insieme agli indicatori economici e di disoccupazione, l'indice della povertà nell'Unione europea;
- v) di continuare a finanziare la Rete europea antipovertà;
- 7. ricorda le sue raccomandazioni sulla parità di trattamento contenute nella sua risoluzione del 13 marzo 1996 sul (i) parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa nonché (ii) la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa <sup>(1)</sup>;
- 8. invita il Consiglio ad approvare il Programma di aiuto all'integrazione delle persone anziane;
- 9. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare l'obiettivo della prevenzione dell'esclusione sociale nelle politiche generali e strutturali della Comunità;
- 10. chiede che tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea, e in particolare il Fondo sociale, vengano utilizzati coerentemente con l'obiettivo di lotta contro la povertà;
- 11. invita gli Stati membri a seguire la Raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale <sup>(2)</sup> e nella quale viene esplicitamente riconosciuto il diritto fondamentale dell'individuo a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana;
- 12. chiede alla Commissione di migliorare la conoscenza del programma e qualsiasi altra attività volta a combattere l'esclusione sociale e di diffondere le esperienze modello sviluppate dal programma stesso, attraverso il rafforzamento delle azioni di informazione;
- 13. auspica che nei futuri programmi per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale la Commissione prenda in considerazione gli aspetti della sussidiarietà, della partecipazione degli Stati membri all'attuazione del programma e di un impiego più efficiente delle risorse comunitarie e di propria iniziativa attui azioni concrete per gli interessati;
- 14. invita i rappresentanti degli Stati membri, in occasione della Conferenza Intergovernativa del 1996, a considerare, tra gli obiettivi principali, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;
- 15. invita la Commissione a presentare una relazione sui costi economici della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri e di proporre la realizzazione di un organismo in seno all'Unione che preveda periodicamente un confronto sull'esclusione sociale a livello mondiale con la partecipazione di tutti gli organismi internazionali e i rappresentanti del G7, l'Africa, l'Asia, l'Australia, la Cina, e la Russia e altri paesi che ne facciano richiesta;
- 16. sottolinea che occorre continuare ad assicurare la messa in opera di programmi e reti che contribuiscano a migliorare la qualità della vita della donna, come i precedenti NOW, ILO, IRIS, HORIZON e LEADER, ecc., assicurando nel contempo la relativa dotazione finanziaria; tenendo conto del fatto che la formazione è fondamentale al momento della ricerca di lavoro, occorre rafforzare specialmente i programmi dedicati alla formazione professionale della donna, non solo per le giovani ma prevedendo iniziative di istruzione e formazione nel corso di tutta la vita;
- 17. insiste, tenuto conto della crescente diffusione del fenomeno della povertà tra le donne, sulla creazione di condizioni che garantiscano le pari opportunità tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione; gli Stati membri dovranno quindi riservare maggiore attenzione allo sviluppo di strutture di sostegno alla famiglia (asili nido, centri per la terza età, ecc.);
- 18. chiede che la pari retribuzione economica per un lavoro di pari valore tra donne e uomini sia una norma inserita normalmente nella vita professionale; in questo caso, occorre esortare gli Stati membri a garantire specificamente il rispetto di questo principio nel loro territorio;
- 19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle parti sociali e alle organizzazioni non governative coinvolte nella lotta contro la povertà.

<sup>(1)</sup> GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

## 7. Centro europeo delle relazioni industriali (CERI)

A4-0121/96

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla creazione di un Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (COM(95)0445 – C4-0440/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla creazione di un Centro europeo delle relazioni industriali (CERI) (COM(95)0445 – C4-0440/95),
  - visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0121/96),
- A. considerando che nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio finanziario 1996 (COM(95)0300 – Sezione III) la Commissione aveva introdotto una nuova voce (B3-4005) in vista della concessione di un eventuale sussidio al Centro europeo delle relazioni industriali,
- B. considerando che in occasione della prima lettura, il 26 ottobre 1995, questo Parlamento aveva deciso di destinare a tale voce un importo di 1.500.000 ecu e di iscriverlo al capitolo B0-40, in attesa dell'approvazione del suo parere sulla comunicazione della Commissione in merito al finanziamento del CIRE (emendamento 0128) <sup>(1)</sup>,
- C. considerando che tale decisione è stata confermata il 14 dicembre 1995 in sede di seconda lettura del bilancio 1996 (emendamento 0078) <sup>(2)</sup> ed è quindi divenuta esecutiva <sup>(3)</sup>,
- D. considerando che all'inizio del 1994 le parti sociali CES, UNICE e CEEP hanno informato la Commissione della loro volontà di creare un Centro comune delle relazioni industriali,
- E. considerando che la Commissione è stata associata fin dall'inizio ai negoziati relativi alla creazione e al finanziamento del Centro,
- F. considerando che la Commissione ha omesso fin dall'inizio di informare questo Parlamento degli sviluppi in corso, malgrado vi fossero chiare ripercussioni sul bilancio dell'Unione,
- G. considerando che il progetto preliminare di bilancio per il 1996 è stato il primo documento ufficiale sottoposto all'autorità di bilancio in cui si facesse riferimento alla creazione del Centro in parola,
- H. considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione è stata trasmessa il 27 settembre 1995, vale a dire solo un mese prima dell'inaugurazione ufficiale del Centro,
- I. considerando che il finanziamento del nuovo Centro va considerato nel più ampio contesto delle attività e delle agenzie nel settore del dialogo sociale europeo,
1. accoglie positivamente gli sforzi volti a promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione europea attraverso iniziative congiunte dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  2. riconosce che la creazione di un Centro europeo delle relazioni industriali gestito congiuntamente dalle parti sociali CES, UNICE e CEEP può svolgere un ruolo molto utile nello sviluppo di questa politica;
  3. biasima la Commissione per non averlo informato tempestivamente dei preparativi per la creazione del Centro e la invita ad astenersi in futuro da qualsiasi tentativo di prendere decisioni di questo genere senza che il Parlamento vi sia debitamente associato;
  4. esorta le parti sociali interessate ad assicurare che i progetti previsti, che dovranno essere cofinanziati dalla Comunità, vengano discussi con il Parlamento in quanto autorità di bilancio;

<sup>(1)</sup> GU C 308 del 20.11.1995, pag. 253.

<sup>(2)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pag. 314.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 29.1.1996, pag. 948.

Giovedì 23 maggio 1996

5. riconosce che vari organismi sostenuti finanziariamente dall'Unione sono attivi nel dialogo sociale a livello nazionale ed europeo;
6. ritiene che la Commissione e il Parlamento debbano esercitare un controllo efficace sulle varie attività finanziate dall'Unione nel settore del dialogo sociale, al fine di assicurare la qualità ed evitare i doppioni;
7. ritiene indispensabile che la Commissione gli comunichi:
  - quali sono le attività finanziate dall'Unione nel settore sociale, specificandone obiettivi e contenuti,
  - quale meccanismo di controllo essa ha adottato o intende adottare al fine di assicurare la qualità delle suddette attività ed evitare i doppioni;

***per quanto concerne il Centro***

8. invita insistentemente le parti interessate ad assicurare che le attività del Centro siano aperte a una gamma quanto più ampia possibile di beneficiari, ponendo in particolare l'accento sulle persone direttamente impegnate nel dialogo sociale a livello nazionale, regionale, locale e settoriale;
9. ritiene che tale obiettivo sia realizzabile a condizione che la struttura dei corsi gestiti dal Centro tenga conto degli impegni di lavoro dei partecipanti e del costo per corsista;
10. è pertanto favorevole a formule più flessibili (per esempio l'approccio modulare) e a una riduzione della durata dei cosiddetti «cicli lunghi»;
11. desidera garantire che il Centro abbia un adeguato effetto moltiplicatore e invita pertanto quest'ultimo a offrire azioni di formazione rivolte a rappresentanti dei quadri direttivi e delle organizzazioni sindacali che consentano loro di fungere da «formatori in relazioni industriali europee» sul posto di lavoro;
12. appoggia l'idea di fornire possibilità di formazione alle parti sociali rappresentate in seno ai comitati consultivi che assistono la Commissione e prevede che ciò migliorerà il funzionamento e l'efficacia di tali organi;
13. teme che il ruolo di formazione del Centro possa essere indebolito dallo sviluppo di attività orientate verso la ricerca; non è pertanto convinto dell'utilità di istituire presso l'Istituto universitario europeo una cattedra di relazioni industriali europee finanziata dal bilancio del Centro;
14. potrebbe tuttavia prendere in considerazione l'istituzione della figura di coordinatore dell'attività di ricerca, onde trarre il massimo beneficio dalle ricerche in materia di relazioni industriali condotte da altri organismi all'interno dell'Unione;
15. sottolinea che, al fine di salvaguardare il «valore aggiunto» del Centro, si deve assicurare costantemente una partecipazione equilibrata di tutte le parti sociali;

***per quanto concerne il bilancio 1996***

16. incarica la sua commissione per i bilanci di sbloccare gli stanziamenti iscritti al capitolo B0-40 per consentire al Centro di divenire operativo, rispettando il suo programma di lavoro per l'anno in corso;
17. incarica la sua commissione per gli affari sociali e l'occupazione di valutare le attività del Centro nel corso dell'anno ed esaminare il lavoro del Centro in relazione alle altre attività svolte nel contesto del dialogo sociale europeo;
18. invita insistentemente le parti sociali impegnate nella creazione del Centro a non istituire una cattedra di relazioni industriali europee e a non designare il comitato d'onore proposto, almeno finché non sarà stata completata la valutazione di cui sopra;
19. è consapevole del fatto che il direttore del Centro dovrà consultare specialisti in materia di relazioni industriali che collaborino alla messa a punto e alla valutazione dei corsi e delle attività di ricerca;

\*  
\*   \*  
\*

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai Segretari generali di CES, UNICE e CEEP.



Giovedì 23 maggio 1996

## 8. Mine antiuomo

**B4-0582, 0596, 0602, 0613, 0629, 0646 e 0656/96**

### Risoluzione sul fallimento della Conferenza sulle mine antiuomo

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni in materia del 29 giugno 1995 <sup>(1)</sup>, del 16 novembre 1995 <sup>(2)</sup> e del 14 marzo 1996 <sup>(3)</sup>,
  - A. considerando che la Conferenza per la revisione del Protocollo del 1980 sulle mine terrestri della Convenzione ONU per le armi convenzionali si è conclusa a Ginevra il 3 maggio 1996,
  - B. deplorando che in tale Conferenza non si sia riusciti a giungere a un accordo sul bando totale delle mine antiuomo e sia stato solamente definito un accordo in cui si raccomanda che le mine siano rese più facilmente individuabili e che si autodistruggano e autodisinnestino,
  - C. ritenendo preoccupante l'assenza di un meccanismo di verifica internazionale efficace e vincolante, nonché la possibilità di rinvii nell'applicazione dell'accordo,
  - D. notando tuttavia con soddisfazione che il protocollo rivisto si applica anche ai conflitti interni, in occasione dei quali tali mine vengono più frequentemente utilizzate,
  - E. ricordando che è facile porre le mine ma che è difficile e costoso rimuoverle e che le mine terrestri provocano la morte di circa 400 persone al mese e mutilazioni a circa 1200 persone,
  - F. considerando che finora 39 paesi si sono pronunciati a favore del divieto dell'utilizzo di mine antiuomo, 16 hanno rinunciato a farle impiegare ai propri eserciti, 4 ne hanno sospeso l'impiego e 5 hanno cominciato a distruggere i propri stock,
  - G. considerando che tutti gli Stati membri hanno decretato divieti o moratorie all'esportazione di mine antiuomo,
  - H. considerando che nella sua dichiarazione del 13 maggio 1996 il Consiglio ha ribadito l'obiettivo di eliminare completamente tutte le mine antiuomo,
  - I. plaudendo all'annuncio fatto dal Canada di organizzare una conferenza internazionale sulle mine antiuomo a Ottawa nel mese di settembre 1996,
  - J. prendendo atto della decisione del presidente Clinton di vietare le mine non autodistruttrici e di limitare l'uso delle mine intelligenti;
1. si rammarica per la mancanza di incisività delle disposizioni del nuovo secondo protocollo sulle mine terrestri, segnatamente per la vaghezza della definizione delle mine antiuomo, la mancanza quasi completa di ostacoli al trasferimento, i periodi transitori lunghi e privi di senso e l'inesistenza di un efficace sistema di verifica;
  2. esorta il Consiglio ad intraprendere un'azione comune potenziata allo scopo di
    - raggiungere un divieto totale delle mine antiuomo;
    - continuare a operare sul piano internazionale a favore di un divieto, sostenendo l'idea canadese di creare nel settembre 1996 un'area libera da mine antiuomo tra i paesi dichiaratisi favorevoli a un divieto e di sancire al più presto possibile un divieto totale per i paesi aderenti alla Convenzione sulle armi convenzionali;
    - elaborare una politica comunitaria volta a persuadere i paesi che non hanno ancora firmato la Convenzione sulle armi convenzionali a partecipare quanto prima al processo;
    - elaborare un piano di compensazione per i paesi in via di sviluppo che decidono di consegnare le loro mine antiuomo affinché vengano distrutte;
  3. invita tutti gli Stati dell'Unione a decretare il divieto unilaterale delle mine antiuomo per quanto riguarda tanto la loro produzione quanto la loro utilizzazione e a distruggere gli stock esistenti;

<sup>(1)</sup> GU C 183 del 17.7.1995, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 323 del 4.12.1995, pag. 118.

<sup>(3)</sup> GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 292.

Giovedì 23 maggio 1996

4. invita l'Unione e i suoi Stati membri a cogliere l'occasione per operare a favore del divieto mondiale di tali mine ed essere presenti alla Conferenza di Ottawa con un piano concreto circa la loro localizzazione e distruzione, li invita inoltre a prevedere la possibilità di effettuare azioni di sminamento specifiche, come previsto dalla Commissione e dal Consiglio, che chiedono la collaborazione dell'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di siffatte operazioni;
5. chiede alla Commissione di stilare una lista nera dei paesi che producono ed esportano tali armi;
6. esorta il Consiglio e la Commissione ad avviare un dialogo con il governo degli Stati Uniti, nel tentativo di convincerlo della necessità di un divieto di più ampia portata;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidentale e al governo federale del Canada.

---

## 9. Libera circolazione dei prodotti agricoli

**B4-0597, 0603, 0617, 0652 e 0660/96**

### **Risoluzione sulla libera circolazione e il trasporto di prodotti agricoli nell'Unione europea**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 7 del trattato CE che garantisce la libera circolazione delle merci sul territorio dell'Unione,
  - visto l'articolo 5 del trattato CE, che fa obbligo agli Stati membri di garantire la libera circolazione delle merci sul loro territorio nazionale,
- A. considerando i ripetuti attacchi perpetrati alla fine di maggio 1996 da gruppi di agricoltori francesi contro camion che trasportavano prodotti ortofrutticoli spagnoli in transito verso Stati dell'Unione europea,
  - B. considerando la distruzione di prodotti ortofrutticoli già collocati su mercati francesi perpetrata da agricoltori francesi,
  - C. considerando che questi attacchi ingiustificati si sono ripetuti spesso negli ultimi anni, che essi costituiscono un attentato contro la libera circolazione delle merci e che i danni economici che ne derivano si estendono anche alla perdita di mercati,
  - D. considerando che il fatto che la questione penda ormai da anni davanti alla Corte di giustizia non esime la Francia dall'obbligo di mantenere lo stato di diritto né dagli impegni contratti con l'Unione europea e che la Commissione deve continuare a ottemperare alla sua missione di garante del rispetto dei trattati,
1. condanna tali fatti, che alterano gravemente la libertà di circolazione delle merci nell'Unione europea, nonché la passività nell'evitarli dimostrata dai responsabili francesi;
  2. esige una rapida e adeguata compensazione dei danni da parte del governo francese, così come ha annunciato il ministro dell'agricoltura francese, Philippe Vasseur;
  3. chiede al governo francese di prendere le iniziative necessarie a evitare il ripetersi di questi eventi e a far sì che i responsabili degli stessi affrontino le conseguenze degli atti a essi imputabili;
  4. chiede al Consiglio e alla Commissione di adottare senza indugio misure volte ad assicurare la libera circolazione delle merci anche nel settore degli ortofrutticoli e a garantire la concorrenza leale tra i produttori di ortofrutticoli;

Giovedì 23 maggio 1996

5. chiede ai governi degli Stati dove si verificano questi attacchi di adottare tutti i provvedimenti in loro potere affinché gli stessi non si ripetano in futuro ed esorta le organizzazioni di produttori a continuare a mantenere contatti che agevolino la comprensione tra i vari operatori del settore;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle organizzazioni rappresentative agricole spagnole e francesi.

## 10. Diritti dell'uomo

### a) B4-0586, 0605, 0623, 0638 e 0657/96

#### Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Brasile

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Brasile, segnatamente del 16 settembre 1993 <sup>(1)</sup>, del 21 aprile 1994 <sup>(2)</sup> e del 12 ottobre 1995 <sup>(3)</sup>,
  - vista la recente conclusione dell'accordo quadro con i paesi del Mercosur, fondato sul rispetto dei diritti umani,
- A. indignato per il massacro perpetrato il 17 aprile 1996 nella località di Eldorado de Carajàs (Stato del Parà) dalle forze di polizia dello Stato del Parà, le quali hanno represso la manifestazione di un gruppo di braccianti agricoli che rivendicavano l'esproprio di terre in questa regione in vista di una riforma agraria, 25 dei quali sono deceduti a seguito dell'azione della polizia militare,
  - B. considerando che la repressione violenta di manifestazioni di carattere sociale è contraria ai diritti civili fondamentali,
  - C. considerando che una notevole percentuale della popolazione attiva del Brasile è impiegata nel settore agricolo e che quattro milioni di contadini non godono di una situazione di lavoro stabile,
  - D. preoccupato per il fatto che la mancata riforma agraria in Brasile costituisce un fattore generatore di violenza e ricordando la necessità di una redistribuzione delle terre non utilizzate,
  - E. considerando le misure adottate dal presidente della Repubblica in conseguenza di tali avvenimenti e quelle annunciate dal governo federale,
1. condanna energicamente il massacro di Eldorado de Carajàs ed esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime;
  2. invita le autorità dello Stato di Parà ad adoperarsi al massimo perché i responsabili di detto eccidio siano arrestati e processati davanti ai tribunali civili;
  3. appoggia gli sforzi già compiuti dal governo federale brasiliano per seguire la procedura svolta nel quadro dello Stato del Parà, allo scopo di garantire il pieno chiarimento dei crimini e la punizione dei colpevoli;
  4. giudica positivamente le proposte del governo federale relative all'urgenza accordata al progetto di legge che prevede il trasferimento dei processi per crimini perpetrati da poliziotti militari in servizio dai tribunali militari agli organi giudiziari ordinari;
  5. esorta il governo e il parlamento del Brasile a portare a termine le riforme agricole e auspica che il parlamento brasiliano approvi senza ulteriori indugi il progetto di legge volto a semplificare le procedure di esproprio delle terre interessate dalla riforma agraria;

<sup>(1)</sup> GU C 268 del 4.10.1993, pag. 139.

<sup>(2)</sup> GU C 128 del 9.5.1994, pag. 314.

<sup>(3)</sup> GU C 287 del 30.10.1995, pag. 202.

Giovedì 23 maggio 1996

6. esorta il governo brasiliano a mantenere costantemente aperta la discussione sulla tematica connessa con la riforma agraria, facendovi partecipare tutti i settori sociali interessati, in particolare i lavoratori agricoli;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica federativa del Brasile.

b) B4-0599, 0624, 0631 e 0635/96

### Risoluzione sulla Nigeria

*Il Parlamento europeo,*

- vista la risoluzione approvata all'ultima riunione dell'Assemblea paritetica ACP-UE,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria, segnatamente del 12 ottobre 1995 <sup>(1)</sup> e del 16 novembre 1995 <sup>(2)</sup>,
  - viste le conclusioni del Gruppo d'azione ministeriale del Commonwealth a seguito della riunione del 23 aprile 1996,
- A. considerando l'inefficacia delle sanzioni decretate dall'Unione europea nei confronti della Nigeria a causa della violazione sistematica dei diritti umani e dei principi della democrazia da parte del regime militare di tale paese,
- B. considerando che in occasione del Consiglio affari generali del 10 e 11 giugno verranno esaminate le relazioni Nigeria-UE alla luce del semestre di valutazione,
- C. considerando le preoccupazioni da lungo tempo espresse da questo Parlamento in merito alla situazione dei diritti dell'uomo in Nigeria e auspicando di far conoscere al Consiglio affari generali il proprio parere sulle relazioni UE-Nigeria,
- D. seriamente preoccupato per il fatto che, a dispetto delle sanzioni politiche ed economiche decretate dall'Unione europea, in Nigeria vi sia ancora un altissimo numero di prigionieri politici con capi d'imputazione giudicati pretestuosi dalla comunità internazionale e preoccupato altresì per la lentezza del processo di ritorno verso un governo legittimo democraticamente eletto,
- E. rammaricandosi che, nonostante le continue violazioni dei diritti dell'uomo, siano state in larga misura ripristinate le relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Nigeria,
- F. ribadendo la sua condanna inequivocabile dell'esecuzione per impiccagione di Ken Saro-Wiwa e di altri 8 membri dello stesso movimento, nonostante la totale condanna da parte della comunità internazionale,
- G. costernato per il fatto che Felix Ndamaigida e Rebecca Onyabi Ikpe e altri prigionieri come loro, processati segretamente e incarcerati per tradimento sulla scorta di processi assai lontani dagli standard internazionali, vengono ora tenuti segregati senza poter vedere le proprie famiglie o i propri avvocati e senza assistenza sanitaria,
- H. rispondendo al disperato grido di aiuto lanciato in una lettera aperta contrabbandata dalla Nigeria venerdì 17 maggio 1996 e destinata al quotidiano «The Times», in cui 19 Ogoni tuttora detenuti con gli stessi capi d'imputazione di Ken Saro-Wiwa descrivono le terribili e inumane condizioni di detenzione,

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 30.11.1995, pag. 196.

<sup>(2)</sup> GU C 323 del 4.12.1995, pag. 91.

Giovedì 23 maggio 1996

- I. turbato per il fatto che la reclusione di queste persone sembra essere dovuta alla loro opposizione non violenta al governo del generale Sani Abacha insediatosi annullando illegalmente i risultati delle elezioni del 1993,
- J. preoccupato per l'inefficacia delle attuali sanzioni decretate dall'Unione europea nei confronti della Nigeria e convinto che debbano ora essere adottate nuove misure,
  1. chiede al Consiglio e alla Commissione di pubblicare la relazione sull'efficacia delle misure intraprese dall'Unione europea per quanto riguarda le sue relazioni con la Nigeria;
  2. sollecita il rilascio di tutti i prigionieri d'opinione, compresi Felix Ndamaigida e Rebecca Onyabi Ikpe;
  3. invita il governo della Nigeria a liberare i 19 Ogoni accusati degli stessi reati dinanzi allo stesso tribunale militare che ordinò l'esecuzione capitale di Ken Saro-Wiwa nel novembre 1995;
  4. invita il governo nigeriano a liberare l'avvocato dei 19 Ogoni, Gani Fawehinmi, detenuto senza capi di imputazione dal gennaio 1996;
  5. invita il governo della Nigeria ad avviare una rapida transizione verso la democrazia che culmini in elezioni libere sotto il controllo di osservatori internazionali entro la fine del 1996;
  6. è dell'avviso che un embargo sui prodotti petroliferi sia uno dei mezzi più efficaci per esercitare pressioni sul governo della Nigeria e sollecita quindi il Consiglio e la Commissione a presentare una raccomandazione univoca su come poter attuare un embargo del genere;
  7. si compiace dell'offerta fatta dalla «Shell» di ripulire le zone inquinate da fuoriuscite di petrolio o contaminate da altre fonti di inquinamento, e di riparare gli oleodotti e le raffinerie nell'Ogoniland;
  8. invita il Consiglio affari generali del 10 e 11 giugno 1996 ad applicare correttamente le restrizioni sui visti approvate nel novembre 1995 dall'Unione europea nei confronti della Nigeria;
  9. lo invita inoltre a imporre un divieto sulle esportazioni di armi dall'Unione verso la Nigeria, alla luce della terrificante condotta di tale paese in materia di diritti umani;
  10. invita gli Stati membri a congelare i beni finanziari conservati presso banche dell'Unione e appartenenti al governo nigeriano o a personalità facenti parti dell'attuale governo e loro famiglie;
  11. invita il Consiglio a proporre agli Stati membri un'azione comune tesa ad assicurare che le società europee che prendono parte agli appalti pubblici rispettino i diritti dell'uomo in Nigeria;
  12. chiede alla Commissione di effettuare uno studio sull'impatto sociale e ambientale delle attività delle compagnie petrolifere in territorio Ogoni e di trasmetterlo a questo Parlamento;
  13. chiede che sia posto fine a tutti gli scambi di esperienze e alle misure di formazione offerte a funzionari governativi e a militari nigeriani;
  14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione anteriormente alla riunione del Consiglio affari generali del 10 e 11 giugno 1996.

c) **B4-0588, 0608, 0630, 0642 e 0648/96**

#### **Risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Birmania (Myanmar)**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania (Myanmar), in particolare quelle del 29 settembre 1994 <sup>(1)</sup>, del 15 febbraio 1995 <sup>(2)</sup> e del 15 giugno 1995 <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 305, del 31.10.1994, pag. 98.

<sup>(2)</sup> GU C 56, del 6.3.1995, pag. 110.

<sup>(3)</sup> GU C 166, del 3.7.1995, pag. 128.

Giovedì 23 maggio 1996

- A. consapevole del fatto che i militari sono al potere in Birmania sin dal 1962 e che, dopo il fallimento della rivolta popolare del 1988, il nuovo regime militare capeggiato dallo SLORC ha assunto un carattere particolarmente repressivo, negando completamente la libertà di espressione e di associazione,
- B. consapevole del fatto che lo SLORC continua a imporre severe limitazioni, anche per quanto riguarda la libertà di movimento, alla libertà personale di Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari dal 1989 al luglio 1995,
- C. inorridito per le continue violazioni dei diritti umani e per le atrocità perpetrate dallo SLORC a danno delle minoranze etniche del paese,
- D. sconcertato per i metodi persecutori adottati dalle autorità birmane nei confronti dei Karen, un gruppo etnico di quattro milioni di persone, che hanno indotto circa 80.000 Karen, a seguito dei crudeli maltrattamenti subiti e della distruzione dei loro villaggi, a rifugiarsi in campi profughi distribuiti sul territorio della Thailandia; prendendo atto, in particolare, della relazione dell'aprile 1996 di Amnesty International sulle ripetute uccisioni di membri dell'etnia Karen da parte dell'esercito birmano,
- E. prendendo atto della politica dello SLORC, che non consente ai rappresentanti di paesi stranieri in visita ufficiale di incontrare anche la signora Aung San Suu Kyi e rifiuta il visto ai politici stranieri che desiderano incontrarla; rilevando che i giornalisti stranieri e i membri di organizzazioni di assistenza inviati nella regione operano in condizioni che li espongono a notevoli rischi per la sicurezza personale, soprattutto nelle zone di frontiera,
- F. consapevole della denuncia presentata congiuntamente contro la Birmania dalla Confederazione europea dei sindacati e dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi in relazione alle varie forme di lavoro forzato praticate in Birmania; prendendo atto degli accertamenti attualmente effettuati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 3281/94, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate (1995-1998) a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, nella prospettiva di un'eventuale esclusione provvisoria di tale paese dal sistema di preferenze generalizzate,
- G. considerando che le autorità birmane hanno recentemente dichiarato il 1996 «anno della visita della Birmania» per rilanciare il turismo nel paese; prendendo atto che taluni paesi dell'Europa e dell'Asia stanno aiutando il regime militare birmano, economicamente e/o militarmente, ignorando la deplorabile situazione dei diritti umani,
- invita il Consiglio, la Commissione e i governi degli Stati membri a far capire alle autorità militari birmane che qualsiasi normalizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e la Birmania, anche in ambito commerciale, dipenderà dai progressi conseguiti in Birmania verso il ripristino delle istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti dell'uomo e l'abolizione dei lavori forzati;
  - sollecita il Consiglio, la Commissione e i governi degli Stati membri a sostenere pubblicamente gli appelli di Aung San Suu Kyi a favore della riconciliazione nazionale fra l'esercito e le forze democratiche con garanzie quanto ai diritti di tutte le minoranze e al pieno ripristino della libertà di espressione, ai diritti politici, al diritto di associazione e alla libertà di culto;
  - chiede al Consiglio di adottare una posizione comune sulla politica da seguire nei confronti della Birmania sulla base dell'articolo J.2 del trattato UE onde esercitare tutte le pressioni necessarie per ottenere la democratizzazione del paese;
  - invita le autorità birmane a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i prigionieri di opinione (inclusi i membri eletti della Lega nazionale per la democrazia, cui è impedito di partecipare al Congresso di partito del 26 e 27 maggio 1996) nonché a rimuovere tutte le restrizioni che ancora limitano la libertà personale di Aung San Suu Kyi, incluso il suo diritto a incontrare rappresentanti stranieri;
  - esorta gli Stati membri a tener conto delle gravi violazioni dei diritti umani di cui sono responsabili le autorità birmane prima di firmare accordi commerciali, accordi su investimenti o accordi di turismo con la Birmania;
  - si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato un'inchiesta in relazione alle denunce concernenti il lavoro forzato in Birmania in vista di un'eventuale sospensione dei privilegi accordati nel quadro del SPG;

Giovedì 23 maggio 1996

7. chiede alla Commissione di fornire gli aiuti umanitari del caso ai profughi Karen in Thailandia e ai profughi di altre comunità minoritarie;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, allo SLORC e alla signora Aung San Suu Kyi, al Segretario generale dell'ONU, alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri dell'ASEAN.

d) **B4-0607, 0625, 0637, 0640 e 0651/96**

### **Risoluzione sulla libertà di opinione in Albania e in Bielorussia**

*Il Parlamento europeo,*

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla libertà di stampa e il diritto di accedere ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali,

A. preoccupato per gli attacchi contro la libertà di opinione e di espressione in diversi paesi dell'Europa centrale e orientale,

B. considerando che si tratta di un diritto fondamentale dell'uomo e che è compito di ogni paese membro del Consiglio d'Europa e/o candidato all'adesione all'Unione europea garantire a tutti i propri cittadini il pieno esercizio della libertà di opinione e di espressione,

C. particolarmente preoccupato per la situazione in Bielorussia, dove la libertà di stampa è seriamente minacciata,

D. considerando la situazione in Albania alla vigilia delle elezioni politiche, quando l'accesso ai mezzi di informazione dovrebbe essere garantito a tutti,

1. deplora le azioni di intimidazione contro i mezzi d'informazione in Bielorussia, caratterizzati da un crescente controllo del governo e dalla censura sia dei mezzi d'informazione indipendenti che di quelli pubblici, e sottolinea a tale riguardo le azioni contro giornali indipendenti, come *Beloruskaya delovaya gazeta*, *Imya e Narodnaya volya*, dei quali si vuole impedire la stampa da parte di tipografie pubbliche;

2. chiede alla Commissione e al Consiglio di manifestare alle autorità bielorusse la loro grande preoccupazione di fronte all'intervento violento dell'OMON (milizie speciali bielorusse) in occasione della commemorazione del decimo anniversario della catastrofe di Cernobyl, il 26 aprile 1996, quando circa 200 persone sono state arrestate, fra cui diversi capi dell'opposizione;

3. ricorda che il rispetto dei principi democratici fondamentali in Bielorussia è la condizione preliminare per la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Bielorussia nonché dell'accordo interinale;

4. chiede che siano appoggiati gli sforzi della comunità democratica bielorusa miranti a ottenere la liberazione immediata di tutti i prigionieri d'opinione;

5. si compiace degli sforzi compiuti dall'Albania nel cammino verso la democrazia e sottolinea la necessità di potenziarla e di continuare su questa strada; ritiene che le elezioni politiche del 26 maggio 1996 rivestiranno grande importanza ai fini del buon svolgimento del processo di democratizzazione;

6. invita quindi il presidente e il governo dell'Albania a garantire che le elezioni legislative siano libere ed eque; chiede inoltre la garanzia che tutti i partiti e i candidati avranno pari accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale;

7. si compiace del fatto che la Commissione dia pieno sostegno allo sviluppo e all'insediamento di istituzioni democratiche in Albania nel quadro del programma PHARE-democrazia;

8. esprime la propria determinazione ad assicurare che il processo di ulteriore cooperazione fra i paesi dell'Europa centrale e orientale e l'Unione europea sia direttamente collegato al pieno rispetto dei principi democratici e costituzionali;

Giovedì 23 maggio 1996

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento dell'Albania, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Bielorussia.

e) **B4-0606, 0621 e 0647/96**

#### **Risoluzione sui diritti dell'uomo in Tunisia**

*Il Parlamento europeo,*

- A. oltremodo inquieto per il deteriorarsi della situazione dei diritti dell'uomo in Tunisia,
- B. ricordando che l'accordo euro-mediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica tunisina dall'altra insiste sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, oltre che sulla reciprocità e la partnership,
- C. costernato per le persecuzioni di cui sono vittime gli oppositori politici e le loro famiglie,
- D. preoccupato per i frequenti attacchi alla libertà di circolazione dei cittadini tunisini, che si vedono confiscare i passaporti, in particolare per il recente caso di Frej Fenniche,
- E. inquieto per le denunce figuranti nei rapporti dell'ONU e di organismi internazionali di maltrattamenti, torture e privazioni di cure mediche nei confronti dei detenuti, oltre che per talune morti di detenuti avvenute in condizioni sospette,
- F. inquieto per la mancanza di libertà di stampa,
- G. vivamente preoccupato per l'arresto di Najib Hosni, avvocato difensore dei diritti dell'uomo; per il processo a Mohammed Mouadda che non si è svolto secondo le norme relative ai diritti dell'uomo e i trattati internazionali ratificati dalla Tunisia; per la situazione del dott. Marzouki, ex presidente della Lega tunisina per i diritti dell'uomo, e per l'arresto del deputato Chamari, vicepresidente del MDS,
- H. plaudendo alla liberazione di Sofiane Mourali e Hafedh Ben Gharbia e sperando che le autorità tunisine proseguano in tal senso,
1. è consapevole del fatto che la Tunisia si trova in una fase di transizione economica, politica e sociale e deve far fronte alle sfide lanciate dai movimenti estremisti, ma ritiene che ciò non giustifichi il soffocamento delle libertà democratiche, che a termine può solo confortare gli stessi estremisti e aumentarne l'influenza;
2. chiede al Consiglio e alla Commissione di far uso del dialogo politico instaurato tra l'Unione europea e la Tunisia per fletterne la politica nei confronti dell'opposizione democratica e indurla a rispettare gli impegni internazionali assunti a favore dei diritti dell'uomo;
3. incarica la sua delegazione parlamentare per le relazioni con il Maghreb di affrontare la questione dei diritti dell'uomo nel prossimo incontro con i parlamentari tunisini;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Tunisia.

f) **B4-0636 e 0649/96**

#### **Risoluzione sui diritti umani in Tibet**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Tibet,



Giovedì 23 maggio 1996

- A. seriamente preoccupato per le notizie provenienti da Pechino e da Lhasa secondo cui le autorità cinesi nel Tibet occupato hanno esteso alle scuole e alle case private il divieto già vigente di affiggere le immagini del Dalai Lama nei monasteri e nei templi e considerando che le immagini del Dalai Lama in Tibet erano state autorizzate dopo il 1979,
- B. deplorando che, secondo tali notizie, vengono effettuate perquisizioni casa per casa per verificare il possesso di fotografie del Dalai Lama,
- C. prendendo atto delle notizie relative a morti e feriti gravi tra i tibetani a seguito della violenta repressione delle proteste,
  1. deplora la crescente politica di repressione e intimidazione da parte della Cina in Tibet, nonché la sua continua politica dei trasferimenti di popolazione,
  2. chiede alle autorità cinesi di rispettare il diritto di libertà religiosa del popolo tibetano;
  3. sollecita le autorità cinesi a garantire a tutti i feriti l'accesso all'assistenza medica senza timore di arresti o intimidazioni;
  4. incarica la sua delegazione per le relazioni con la Cina di sollevare in modo adeguato tali questioni con i suoi omologhi durante l'imminente riunione a Pechino;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo cinese e al governo tibetano in esilio.

---

g) **B4-0650/96**

#### **Risoluzione sugli attacchi al diritto alla vita delle persone disabili**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
  - vista la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo,
  - visto il proprio parere sul programma «Biomedicina e salute» nell'ambito del Quarto programma quadro in materia di ricerca,
- A. considerando la visita in Europa del bioetico australiano Peter Singer,
  - B. considerando che, in Europa e al di fuori dell'Europa, taluni scienziati affermano che le persone disabili non hanno un diritto illimitato alla vita,
  - C. considerando che anche il diritto alla vita dei neonati è nel complesso messo in discussione,
  - D. considerando che molte persone disabili considerano tali tesi una grave minaccia alla loro vita,
  - E. considerando che tali tesi non vengono avanzate solo da singole persone ma trovano un crescente riconoscimento anche nel mondo scientifico,
  - F. considerando che è necessario respingere e bandire la discussione, sotto qualsiasi forma, di tesi le quali sostengano che esistono vite prive di valore, in quanto incompatibili con i diritti umani universalmente riconosciuti,
    1. respinge con energia la tesi secondo cui le persone disabili, i pazienti in coma vigile e i neonati non hanno un diritto illimitato alla vita;
    2. conferma la sua incrollabile convinzione che il diritto alla vita deve essere riconosciuto a tutti, indipendentemente dallo stato di salute, dal sesso, dalla razza e dall'età;

Giovedì 23 maggio 1996

3. prende posizione contro la prassi dell'eutanasia nei confronti di pazienti in coma vigile e di neonati handicappati seguita dai medici, in quanto viola il principio della parità;
4. esorta i parlamenti, i governi e le organizzazioni all'interno e all'esterno dell'Unione europea a combattere con energia gli attacchi al diritto alla vita delle persone disabili e dei neonati;
5. invita la Commissione a provvedere, nell'ambito delle sue competenze, a che tali tesi non vengano diffuse o addirittura attuate;
6. invita la Commissione a rinunciare in futuro, nel suo programma di ricerca «Biomedicina e salute», ad affermazioni quali «la frequenza delle malattie mentali e neurodegenerative rappresenta negli Stati membri un consistente onere economico e sociale»;
7. esorta la Commissione a tener conto dei principi fondamentali dei diritti dell'uomo nel quadro della ricerca bioetica;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa:

## 11. Situazione in Cambogia

**B4-0598, 0612, 0627, 0644 e 0653/96**

### Risoluzione sul primo accordo UE-Cambogia

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che nel luglio 1996 si svolgerà a Tokyo una riunione del gruppo consultivo di donatori avente per oggetto l'aiuto alla Cambogia,
- B. considerando che l'Unione europea si accinge a negoziare il suo primo accordo di cooperazione con la Cambogia,
- C. considerando che il processo di pace e democratizzazione sta progredendo nel regno di Cambogia, dove si sono tenute elezioni democratiche nel 1993 ed è stata adottata una nuova costituzione,
- D. considerando che l'aiuto estero e multinazionale è pari al 40% del bilancio nazionale della Cambogia e che, dopo 20 anni di guerra, il paese ha ancora un estremo bisogno di assistenza, per esempio per lo sminamento,
- E. profondamente preoccupato per l'assassinio di Thun Bunly, editore del giornale indipendente «Odemkiek Khmer», la cui attività è stata interrotta a causa di articoli contro il governo,
- F. allarmato per la mancanza di libertà di stampa in Cambogia, dove quattro giornalisti dell'opposizione sono stati uccisi dopo che tre anni fa le elezioni svoltesi sotto il controllo delle Nazioni Unite avevano portato alla costituzione di un governo democraticamente eletto,
- G. preoccupato per le minacce all'ambiente e, a lungo termine, all'economia della Cambogia, costituite dall'attuale disboscamento su vasta scala,
- H. considerando che il governo cambogiano ha annunciato un divieto totale di nuovi tagli ed esportazione del legname nella primavera del 1995 ma che un'enorme concessione al riguardo (1,3 milioni di ettari) è stata tuttavia rilasciata a una compagnia indonesiana alla fine di tale anno,
- I. preoccupato per i danni all'ambiente e la mancanza di introiti fiscali derivanti dal disboscamento illegale,

Giovedì 23 maggio 1996

- J. considerando che l'esportazione di legname cambogiano in Thailandia ha fornito gran parte dei finanziamenti a entrambi gli schieramenti nella guerra civile,
1. chiede alla Commissione di includere una clausola in materia di democrazia, diritti umani e norme giuridiche nell'accordo di cooperazione, consentendo all'Unione di sospendere gli aiuti in caso di gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici fondamentali;
  2. invita le autorità cambogiane a fare quanto in loro potere per consegnare alla giustizia i responsabili dell'assassinio di Thun Bunly;
  3. chiede al governo cambogiano di rispettare pienamente la libertà di stampa e il diritto di espressione;
  4. invita la Commissione a esercitare pressioni sul governo cambogiano per salvare le foreste del paese
    - facendo rispettare, senza eccezioni, il divieto di taglio ed esportazione di legname,
    - migliorando le prassi forestali, la riforestazione, la formazione, il controllo e l'applicazione della legge,
    - applicando una moratoria su tutte le concessioni relative al legname, in attesa che siano messi a punto un esaustivo inventario delle foreste e un'adeguata legislazione in materia;
  5. invita la Commissione, che è membro del gruppo consultivo dei donatori, a chiedere insistentemente l'applicazione delle condizioni sopramenzionate sulla base di obiettivi reciprocamente accettabili, concordati tra i donatori e il governo della Cambogia;
  6. invita la Commissione, nell'ambito dei prossimi negoziati sull'accordo di cooperazione, a persuadere le autorità cambogiane della necessità di mettere a punto pratiche sostenibili di disboscamento, basate sulla realizzazione delle condizioni summenzionate;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Thailandia, al governo della Cambogia, ai governi degli Stati membri del gruppo consultivo sulla Cambogia, alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale.

## 12. Situazione in Liberia

**B4-0632, 0633 e 0634/96**

### **Risoluzione sulla situazione di guerra civile in Liberia**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Liberia, nonché quelle riguardanti i conflitti che minacciano le popolazioni di diversi paesi africani,
- A. vivamente preoccupato per il protrarsi della guerra civile in Liberia e per la grave situazione venutasi a creare a livello umanitario a seguito della ripresa dei combattimenti fra fazioni rivali nella capitale assediata Monrovia, che comporta lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone,
  - B. preoccupato per il fatto che migliaia di civili innocenti che cercano di sfuggire ai continui combattimenti tra fazioni rivali in Liberia rischiano di non trovare un rifugio sicuro nei paesi vicini e continuano a soffrire per la mancata adesione all'accordo di pace di Abuja da parte dei loro leader politici e dei capi delle diverse fazioni,
  - C. lodando la decisione presa finalmente dalle Nazioni Unite di fornire ai paesi vicini i mezzi per accogliere i profughi provenienti dalla Liberia,
  - D. riconoscendo tuttavia gli sforzi già compiuti dai paesi vicini per aiutare le migliaia di profughi liberiani costretti all'esodo, per non dire all'esilio, dalla guerra civile che funesta il loro paese dal dicembre 1989,

Giovedì 23 maggio 1996

1. condanna le varie fazioni rivali che proseguono i combattimenti, i saccheggi e i massacri di civili, costringendo così la popolazione a fuggire dalla Liberia;
2. invita tutte le fazioni liberiane in lotta a porre immediatamente fine ai combattimenti e a rilanciare il processo di pace conformemente all'accordo di Abuja, al fine di impedire ulteriori sofferenze di civili innocenti;
3. chiede alla Commissione di definire, attraverso il suo Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO), una strategia per far fronte alle necessità di carattere umanitario della popolazione della Liberia, in particolare mediante la creazione di uno spazio umanitario nella regione;
4. appoggia gli sforzi per la protezione dei profughi compiuti dall'UNHCR e dalle organizzazioni non governative presenti nella zona;
5. rivolge un appello ai paesi vicini affinché offrano rifugio alle vittime della guerra civile liberiana in conformità del diritto internazionale ed esorta l'Unione europea e le Nazioni Unite a fornire l'assistenza necessaria ai paesi vicini che accolgono i profughi e danno loro rifugio, in ossequio alle norme umanitarie internazionali;
6. invita il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'Unione europea ad adottare provvedimenti atti a sostenere il piano di pace e a promuovere il ritorno alla riconciliazione nazionale in Liberia, conformemente alla risoluzione di questo Parlamento del 18 aprile 1996 <sup>(1)</sup>;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Segretari generali dell'ONU e dell'OUA, al Consiglio di Stato e al governo di transizione della Liberia, nonché ai governi del Ghana, della Costa d'Avorio, della Sierra Leone, della Guinea e della Nigeria.

---

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10.

Giovedì 23 maggio 1996

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 23 maggio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoberos Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário, Arias Cañete, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bernardini, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Cederschiöld, Chanterie, Chesá, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Dankert, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Formentini, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Lis, Jöns, Jouppila, Jové Peres, Jung, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klaß, Koch, König, Kofoed, Konecny, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindqvist, Linkohr, Linser, Linzer, Löow, Lomas, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahan, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mann Erika, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marsset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moreau, Moretti, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Paillet, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piquet, des Places, Plooijs-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Rocard, Rönholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rübig, Rusanen, Ryyänen, Sainjon, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Väyrynen, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Vieira, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, West, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Giovedì 23 maggio 1996

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*1. Relazione Santini A4-0117/96**Emendamento 3*

(+) .

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing, Hory, Lalumière, Pradier, Vandemeulebroucke**ELDR:** André-Léonard, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Järvilähti, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Riis-Jørgensen, Rynnänen, Teverson, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Bellere, Linser, Schreiner**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schröder, Sonneveld, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Billingham, van Bladel, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cunningham, Dankert, David, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Linkohr, Lüttge, Löw, McGowan, McNally, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tongue, Torres Couto, Truscott, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, West, Whitehead, Willockx**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

(-)

**EDN:** Berthu, Blokland, Jensen Lis, des Places, Poisson**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**PSE:** Darras, Lindeperg, Trautmann**UPE:** Baggioni, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Pasty, Tajani, Vieira

(O)

**NI:** Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PSE:** Wibe

Giovedì 23 maggio 1996

## 2. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 72

( + )

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier**EDN:** Berthu, Jensen Lis, des Places, Poisson**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Peltari, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Boulranges, de Bremond d'Ars, Fontaine, Grossetête, Schierhuber, Stasi**PSE:** Darras, Guigou, Lindeperg, Sauquillo Perez del Arco, Trautmann**UPE:** Azzolini, Baggioni, Caccavale, Caligaris, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

( - )

**EDN:** Blokland**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellert-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Moukouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Linkohr, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönholm, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tongue, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Zimmermann**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

( O )

**ELDR:** Goerens, Rehn Elisabeth**PSE:** Wibe**UPE:** Daskalaki

Giovedì 23 maggio 1996

## 3. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 4

( + )

**ARE:** Barthes-Mayer, Ewing, Hory, Macartney, Pradier**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, JärviLahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Deprez, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barton, Billingham, van Bladel, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Azzolini, Baggioni, Caccavale, Caligaris, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

( - )

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**PPE:** Dimitrakopoulos, Trakatellis**PSE:** Darras, Guigou, Lambraki, Lindeperg, Trautmann**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

( O )

**PSE:** Blak, Sindal, Wibe



Giovedì 23 maggio 1996

## 4. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 63

( + )

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing, Hory, Macartney, Pradier**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, Dybkjær, Fassa, Goerens, Järvilähti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Teverson, Wiebenga**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Bellere, Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner**PPE:** König, Rack, Rübiger, Schierhuber, Spindelegger**UPE:** Baggioni, Di Prima, Guinebertière, Hermange, Jacob, Pasty, Schaffner**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

( - )

**ELDR:** André-Léonard, de Vries**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schlüter, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfé, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tongue, Trautmann, Truscott, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Azzolini, Caccavale, Caligaris, Gallagher, Garosci, Giansily, Hyland, Mezzaroma, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira

( O )

**ELDR:** Gredler, Watson**NI:** Dillen, Lang Carl, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PSE:** Baldarelli, Wibe

Giovedì 23 maggio 1996

## 5. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 73

( + )

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Linser, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Dimitrakopoulos, Fontaine, Goepel, Grossetête, Herman, Reding, Stasi**PSE:** Darras, Guigou, Lambraki, Lindeperg, Trautmann**UPE:** Azzolini, Baggioni, Caccavale, Caligaris, Daskalaki, Di Prima, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Killilea, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

( - )

**EDN:** Blokland**ELDR:** André-Léonard, De Melo**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bannasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Deprez, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schlüter, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Linkohr, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

( O )

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvi-lahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Watson**PSE:** Wibe**V:** Gahrton, Holm, Lindholm

Giovedì 23 maggio 1996

## 6. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 54

(+)

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Vallvé, Watson

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Martinez, Stirbois, Vanhecke

**PPE:** Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Hernandez Mollar, Redondo Jiménez

(-)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson

**ELDR:** André-Léonard, De Melo, Mulder

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Bellere, Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner

**PPE:** Alber, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterrie, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Ferber, Filippi, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin

**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Azzolini, Baggioni, Caccavale, Caligaris, Colli Comelli, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**ARE:** Barthelet-Mayer, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke

**PPE:** Schierhuber

**PSE:** Wibe

Giovedì 23 maggio 1996

## 7. Relazione Santini A4-0117/96

## Emendamento 75

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson**ELDR:** Cars, Costa Neves, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Elisabeth, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Watson, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Sierra González, Sornosa Martínez**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Fontaine, Fourçans, Grossetête, König, Schierhuber, Stasi**UPE:** Baggioni, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Schaffner**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Tamino, Wolf

(—)

**EDN:** Blokland**ELDR:** André-Léonard**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Bellere**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D'Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Lüttge, Löow, McGowan, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakyriazis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Azzolini, Caccavale, Caligaris, Colli Comelli, Daskalaki, Florio, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Hyland, Malerba, Mezzaroma, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira

Giovedì 23 maggio 1996

(O)

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta**PPE:** Rübig, Spindelegger**PSE:** Happart, Wibe8. *Relazione Santini A4-0117/96**Emendamento 37*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson, Sandbæk**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Rynänen, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Vanhecke**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, D' Andrea, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Billingham, van Bladel, Blak, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crawley, Crepaz, Cunningham, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Lüttge, Löow, McGowan, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Azzolini, Baggioni, Caccavale, Caligaris, Colli Comelli, Daskalaki, Florio, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(—)

**PPE:** Christodoulou, Dimitrakopoulos, Trakatellis**PSE:** Lambraki

Giovedì 23 maggio 1996

(O)

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Piquet, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**PSE:** Wibe

9. Relazione Santini A4-0117/96

Emendamento 101

(+)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson, van der Waal

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**NI:** Amadeo, Jung, Linser, Nußbaumer, Parigi

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübige, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**UPE:** Azzolini, Baggioni, Baldi, Daskalaki, Donnay, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

(-)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Vandemeulebroucke

**GUE/NGL:** Eriksson, Novo, Stenius-Kaukonen, Svensson

**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Papakiriakis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Crowley, Gallagher, Hyland

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

Giovedì 23 maggio 1996

(O)

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Peltari, Plooij-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Teverson, Vallvé, Watson, Wijsenbeek

**PSE:** Happart, Wibe

10. Relazione Santini A4-0117/96

Emendamento 45

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, des Places, Poisson, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Mendonça, Mulder, Olsson, Peltari, Plooij-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Teverson, Vallvé, Watson, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Novo, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Nußbaumer, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Matutes Juan, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baggioni, Baldi, Caccavale, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Jacob, Malerba, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

(-)

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

**PPE:** Trakatellis

Giovedì 23 maggio 1996

**PSE:** Lambraki, Papakriazis

**UPE:** Guinebertière, Martin Philippe

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**EDN:** Bonde

**ELDR:** Lindqvist

**PSE:** Wibe

---

*11. Relazione Santini A4-0117/96*

*Risoluzione (regolamento 16 – carni bovine)*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney

**EDN:** Blokland, Bonde, Jensen Lis, Sandbæk, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Cunha, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Peltari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Vallvé, Watson, Wiebenga

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Piquet, Puerta

**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Martinez, Nußbaumer, Parigi, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakriazis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann



Giovedì 23 maggio 1996

**UPE:** Baggioni, Baldi, Caccavale, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

**V:** Bloch von Blottnitz

(—)

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

(O)

**ELDR:** Gredler, Teverson

**GUE/NGL:** Miranda, Novo

**PSE:** Wibe

**V:** Aelvoet, Ahern, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

*12. Relazione Santini A4-0117/96*

*Emendamento 81, prima parte*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Lalumière, Macartney

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Costa Neves, Cunha, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooijs-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Teverson, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Puerta, Sornosa Martínez

**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Nußbaumer, Parigi, Schreiner, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Stasi, Trakatellis

**UPE:** Baggioni, Donnay, Guinebertière, Hermange, Jacob, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Schaffner

(—)

**EDN:** Blokland, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jansen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfé, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum,

Giovedì 23 maggio 1996

Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baldi, Caccavale, Crowley, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Hyland, Malerba, Mezzaroma, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

**GUE/NGL:** Novo, Sierra González

**PSE:** Wibe

---

*13. Relazione Santini A4-0117/96*

*Emendamento 82, prima parte*

(+) )

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Lalumière, Macartney

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson

**ELDR:** Boogerdt-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelij-Nsterens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooi-Nvan Gorsel, Rehn elisabeth, RyyNänen, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Jové Peres, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Jung, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Nußbaumer, Parigi, Schreiner, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Dimitrakopoulos, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Stasi

**PSE:** Lambraki

**UPE:** Baggioni, Daskalaki, Donnay, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Schaffner

(-)

**EDN:** Blokland, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nicholson, Oomen-Ruijten,

Giovedì 23 maggio 1996

Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rusanen, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baldi, Caccavale, Crowley, Gallagher, Garosci, Girão Pereira, Hyland, Killilea, Malerba, Mezzaroma, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

**GUE/NGL:** Novo

**PSE:** Wibe

#### 14. Relazione Santini A4-0117/96

##### Emendamento 83

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Poisson

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, JärviLahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Olsson, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Ryyänen, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Jové Peres, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez

**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Stirbois, Vanhecke

**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Lulling, Soulier, Stasi

**PSE:** Lambraki

**UPE:** Baggioni, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Jacob, Martin Philippe, Pasty, Pompidou, Schaffner

(-)

**EDN:** Blokland, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

Giovedì 23 maggio 1996

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepez, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahan, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baldi, Caccavale, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Hyland, Killilea, Malerba, Rosado Fernandes, Santini, Tajani, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**EDN:** Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

**NI:** Amadeo, Angelilli, Parigi, Tatarella

**PPE:** Posselt

**PSE:** Wibe

#### 15. Relazione Santini A4-0117/96

##### Emendamento 86

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Ewing, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson, van der Waal

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Pelttari, Rynänen, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Musumeci, Parigi, Schreiner, Stirbois, Tatarella, Vanhecke

**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Fontaine, Fourçans, Grossetête, Lulling, Stasi, Trakatellis

**PSE:** Lambraki, Willockx

Giovedì 23 maggio 1996

**UPE:** Baldi, Crowley, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hyland, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

(—)

**EDN:** Blokland**ELDR:** André-Léonard**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Puerta, Stenius-Kaukonen, Svensson

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Pronk, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafraña Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, West, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**EDN:** Jensen Lis, Sandbæk**GUE/NGL:** Novo**PPE:** Posselt, Schröder**PSE:** Wibe

---

16. Relazione Santini A4-0117/96

Emendamento 59

(+) )

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Lalumière, Macartney, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Puerta, Sornosa Martínez**NI:** Amadeo, Angelilli, Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Pen, Linser, Martinez, Musumeci, Parigi, Stirbois, Vanhecke

Giovedì 23 maggio 1996

**PPE:** Baudis, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Dimitrakopoulos, Fontaine, Grossetête, Soulier, Stasi

**PSE:** Lambraki

**UPE:** Baggioni, Baldi, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Mezzaroma, Pasty, Pampidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Vieira

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blotnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(-)

**EDN:** Blokland, Jensen Lis, Sandbæk, van der Waal

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Mendonça, Mulder, Pelttari, Rehn elisabeth, Rynänen, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Böge, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Toivonen, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

(O)

**ELDR:** Lindqvist

**PPE:** Fourçans, Schierhuber

**PSE:** Lage, Wibe

#### 17. Relazione Santini A4-0117/96

*Proposta Commissione (regolamento 25 – abbandono definitivo)*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke

**EDN:** Blokland, Jensen Lis, Sandbæk, van der Waal

Giovedì 23 maggio 1996

**ELDR:** Mulder, Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijzenbeek**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Puerta, Sornosa Martínez**NI:** Amadeo, Angelilli, Jung, Linser, Musumeci, Nußbaumer, Parigi, Tatarella

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Lambraki**UPE:** Crowley, Daskalaki, Gallagher, Girão Pereira, Rosado Fernandes, Vieira

(—)

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, des Places, Poisson

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, De Melo, de Vries, Dybkjær, Fassa, Goerens, Gredler, Haarder, JärviLahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mendonça, Pelttari, Rehn Elisabeth, Ryyänen, Watson

**GUE/NGL:** Eriksson, Miranda, Novo, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld, Filippi, Habsburg

**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Beres, Billingham, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baggioni, Baldi, Donnay, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba, Martin Philippe, Mezzaroma, Pasty, Pampidou, Santini, Schaffner, Tajani

**V:** Aelvoet, Ahern, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Ripa di Meana, Roth, Tamino, Wolf

(O)

**ELDR:** André-Léonard**PSE:** Happart, Papakyriazis, Wibe

Giovedì 23 maggio 1996

## 18. Relazione Papakyriazis A4-0127/96

## Proposta Commissione

( + )

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**EDN:** Bonde, de Gaulle**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Eisma, Goerens, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Nordmann, Pelttari, Rehn Elisabeth, Ryyänen, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Novo, Piquet, Puerta, Sierra González, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Amadeo**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Graziani, Günther, Habsburg, Heinisch, Hernandez Mollar, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Pex, Poettering, Rack, Rinsche, Schlüter, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Balfe, Barón Crespo, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, West, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Baldi, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Guinebertière, Hermange, Jacob, Malerba, Pasty, Pampidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blotnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Ripa di Meana, Wolf

( - )

**EDN:** Berthu, Blokland, Jensen Lis, des Places, van der Waal**PPE:** McCartin**PSE:** Peter

( 0 )

**NI:** Dillen, Feret, Jung, Linser, Nußbaumer, Vanhecke**PPE:** Arias Cañete, Berend, Glase, Grosch, Hatzidakis, Laurila, Malangré, Mayer, Menrad, Nicholson, Perry, Posselt, Pronk, Rusanen, Schiedermeier, Schröder, Spindelegger, Stenmarck, Toivonen, Virgin



Giovedì 23 maggio 1996

19. *Relazione Fabra Vallés A4-0162/96**Emendamento 1*

( + )

**ARE:** Ewing, Vandemeulebroucke**EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Jensen Lis, Sandbæk, van der Waal**ELDR:** Brinkhorst, Cox, Dybkjær, Haarder, Lindqvist**GUE/NGL:** Eriksson, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Amadeo**PSE:** Van Lancker, Wibe**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Ripa di Meana, Wolf

( - )

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Costa Neves, Cunha, de Vries, Eisma, Goerens, Järvihti, Kestelijn-Sierens, Mendonça, Mulder, Nordmann, Peltari, Vallvé, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez**NI:** Jung, Linser, Musumeci, Nußbaumer**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bannasar Tous, Berend, Bianco, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Kristoffersen, König, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Rinsche, Rusanen, Schiedermeier, Schlüter, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin**PSE:** Adam, d'Ancona, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rönnholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Tannert, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, West, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Baldi, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Vieira

( O )

**ELDR:** Rehn elisabeth**NI:** Dillen, Feret, Vanhecke**PSE:** Ahlqvist, Andersson Jan, Hulthén, Kuhne, Lööw, Spiers, Theorin, Waidelich

Giovedì 23 maggio 1996

## 20. Relazione Fabra Vallés A4-0162/96

## Emendamento 9

( + )

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Hory, Lalumière, Macartney, Pradier, Vandemeulebroucke**EDN:** Blokland, Bonde, Jensen Lis, Sandbæk, Striby, van der Waal**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Eisma, Goerens, Haarder, Järvilähti, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Nordmann, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Rehn elisabeth, Teverson, Vallvé, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Piquet, Puerta, Ribeiro, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Dillen, Feret, Musumeci, Nußbaumer, Vanhecke**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Jouppila, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, König, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Mouskouri, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Rinsche, Rusanen, Schiedermeier, Schlüter, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin**PSE:** Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Barón Crespo, Beres, Billingham, van Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Konecny, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morris, Myller, Needle, Newens, Oddy, Papakyrizis, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rönholm, Sanz Fernández, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trautmann, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Weiler, West, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Baldi, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner, Tajani, Vieira

( - )

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Müller, Tamino, Wolf

( O )

**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy**PPE:** Deprez**PSE:** Kuckelkorn

Giovedì 23 maggio 1996

*21. RC Tunisia**Insieme del testo*

( + )

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Macartney**EDN:** Blokland**ELDR:** Boogerd-Quaak, Cars, Cunha, de Vries, Eisma, La Malfa, Larive, Mendonça, Mulder, Vallvé**GUE/NGL:** Ainardi, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Maset Campos, Mohamed Ali, Paillet, Pettinari, Piquet, Puerta, Sornosa Martínez**PPE:** Maij-Weggen**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Balfe, van Bladel, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni, Crampton, Crepez, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Gebhardt, Glante, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hindley, Howitt, Imbeni, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhn, Lindeperg, McNally, Marinbo, Miller, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Peter, Samland, Schmidbauer, Schulz, Smith, Stockmann, Tannert, Titley, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Watts, Wilson, Zimmermann**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Voggenhuber, Wolf

( - )

**ARE:** Hory, Taubira-Delannon**EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy**NI:** Amadeo, Dillen, Jung, Nußbaumer, Vanhecke**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bianco, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Cassidy, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Donnelly Brendan, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Graziani, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, König, Langen, Lenz, Liese, McCartin, McIntosh, Martens, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Posselt, Reding, Redondo Jiménez, Rübig, Sarlis, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau**PSE:** Frutos Gama, Izquierdo Rojo**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baldi, Daskalaki, Guinebertière, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Vieira

( 0 )

**EDN:** van der Waal**PSE:** González Triviño, Medina Ortega

Venerdì 24 maggio 1996

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 24 MAGGIO 1996**

(96/C 166/05)

## PARTE I

**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\* \* \*

*Intervengono gli on.:*

— Pasty, a nome del gruppo UPE, sull'assassinio da parte del GIA di sette monaci francesi in Algeria; chiede al Parlamento di rendere omaggio alla loro memoria e di esprimere la propria solidarietà alle famiglie;

— Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Martens, a nome del gruppo PPE, Piquet, a nome del gruppo GUE/NGL, Lalumière, a nome del gruppo ARE, De Vries, a nome del gruppo ELDR, il commissario Van Miert, Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, Berthu, a nome del gruppo EDN, e Carl Lang, non iscritto, per associarsi all'intervento dell'on. Pasty.

**2. Presentazione di documenti**

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

*a) dal Consiglio, le seguenti richieste di parere:*

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (regolamento «MEDA») (7326/96 — C4-0253/96 — 95/0127(CNS))

deferimento  
merito: ESTE  
parere: BILA, RELA, REGI, SVIL, CONT

base giuridica: Art. 235 CE

— Proposta di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (SEC(96)0436 — C4-0276/96 — 96/0910(CNS))

deferimento  
merito: RELA  
parere: ASOC, TRAS

— Proposta di decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (SEC(96)0493 — C4-0277/96 — 96/0909(CNS))

deferimento  
merito: RELA  
parere: RICE, AMBI

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla definizione e all'attuazione della politica comunitaria delle telecomunicazione e delle poste (COM(96)0045 — C4-0284/96 — 96/0042(CNS))

deferimento  
merito: TRAS  
parere: BILA, ECON, RICE

base giuridica: Art. 235 CE

*b) dalla Commissione:**ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:*

— Comunicazione sugli interventi strutturali comunitari e occupazione (COM(96)0109 — C4-0230/96)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ECON, ASOC, DONN

— Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un Codice doganale comunitario (COM(96)0184 — C4-0289/96 — 95/0182(COD))

deferimento  
merito: ECON  
parere: RELA

base giuridica: Art. 028 CE, Art. 100 A CE, Art. 113 CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(96)0200 — C4-0290/96 — 95/0074(COD))

deferimento  
merito: CULT  
parere: ECON, RELA, GIUR, AMBI

base giuridica: Art. 057 par. 2 CE, Art. 066 CE

Venerdì 24 maggio 1996

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari (COM(96)0199 — C4-0293/96 — 96/0130(COD))

deferimento

merito: CULT

parere: BILA, RELA, ASOC

base giuridica: Art. 126 CE, Art. 127 CE

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa al programma «Gioventù per l'Europa» per includere la Turchia tra i paesi beneficiari (COM(96)0199 — C4-0294/96 — 96/0131(COD))

deferimento

merito: CULT

parere: BILA, RELA, ASOC

base giuridica: Art. 126 CE

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (COM(96)0222 — C4-0296/96 — 95/0238(COD))

deferimento

merito: AMBI

parere: BILA, ASOC

base giuridica: Art. 129 CE

*bb) i seguenti documenti:*

— Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio 1995 — Volume I (Sezione III — Commissione) TOMO 1: entrate e spese; TOMO 2: analisi della gestione finanziaria (SEC(96)0421 — C4-0280/96)

deferimento

merito: CONT

parere: commissioni interessate

lingua disponibile: FR

— Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio 1995 — Volume II (Sezione III — Commissione) e Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (SEC(96)0422 — C4-0281/96)

deferimento

merito: CONT

parere: commissioni interessate

lingua disponibile: FR

— Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio 1995 — Volume III — Sezione I Parlamento europeo — Sezione II Consiglio — Sezione IV Corte di giustizia — Sezione V Corte dei conti — Sezione VI Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni (SEC(96)0423 — C4-0282/96)

deferimento

merito: CONT

parere: commissioni interessate

lingua disponibile: FR

— Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio 1995 — Volume IV — Conto di gestione e bilancio consolidato — Note esplicative (SEC(96)0424 — C4-0283/96)

deferimento

merito: CONT

parere: commissioni interessate

lingua disponibile: FR

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (COM(96)0201 — C4-0292/96 — 94/0135(COD))

deferimento

merito: AMBI

parere: BILA, RELA, ASOC, CULT, SVIL, LIBE

base giuridica: Art. 129 CE

### 3. Osservatorio europeo delle PMI (articolo 52 del regolamento)

La Presidenza comunica che in assenza di opposizione scritta da parte di un decimo dei membri del Parlamento e appartenenti ad almeno tre gruppi politici la risoluzione legislativa contenuta nella relazione Mezzaroma, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla comunicazione della Commissione «Osservatorio europeo per le PMI — Commenti della Commissione alla terza relazione annuale (1995)» (COM(95)0526 — C4-0202/95) (A4-0139/96) si considera approvata, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 1*).

### 4. Fondo di coesione (articolo 52 del regolamento)

La Presidenza comunica che in assenza di opposizione scritta da parte di un decimo dei membri del Parlamento e appartenenti ad almeno tre gruppi politici la risoluzione legislativa contenuta nella relazione Sornosa Martínez, a nome della commissione per la politica regionale, sul progetto di decisione della Commissione relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 (C4-0014/96) (A4-0114/96) si considera approvata, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 2*).

### 5. Peste suina \* (articolo 99 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione su una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (versione codificata) (COM(95)0598 — C4-0075/96 — 95/0298(CNS))

deferimento

merito: GIUR

parere: AGRI

Venerdì 24 maggio 1996

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0598 — C4-0075/96 — 95/0298(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

## 6. Conservazione delle risorse della pesca \* (articolo 99 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (versione modificata) (COM(95)0613 — C4-0084/96 — 00/0532(CNS))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: PESC

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO COM(95)0613 — C4-0084/96 — 00/0532(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

## 7. Commercializzazione delle sementi \* (articolo 99 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione su una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive n. 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (COM(96)0127 — C4-0269/96 -96/0099(CNS))

deferimento  
merito: AGRI  
parere: AMBI

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0127 — C4-0269/96 — 96/0099(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 5*).

## 8. Risorse della pesca nel Mediterraneo \* (articolo 99 del regolamento)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS)) (A4-0134/96) (relatore: on. Baldarelli) (senza discussione).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1

*Emendamenti respinti:* 2 con AN

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 2 (PPE, V):

votanti:	179
favorevoli:	78
contrari:	97
astenuti:	4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

## 9. Accordo di pesca con la Mauritania \* (articolo 99 del regolamento)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (COM(95)0726 — C4-0114/96 — 96/0005(CNS) (A4-0120/96) (relatore: on. Girão Pereira) (senza discussione).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0726 — C4-0114/96 — 96/0005(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1; 2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

## 10. Politiche demografiche nei PVS \*\*I (votazione)

Relazione Nordmann — A4-0122/96

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(95)0295 — C4-0421/95 — 95/0166(SYN):

*Emendamenti approvati:* 40;35 con VE (105 favorevoli, 74 contrari, 0 astenuti); 2-7 in blocco; 8; 41; 39; 42; 43; 9 e 10 in blocco; 11; 12; 45; 46; 47; 36 con AN; 14-18 in blocco; 49; 33 con VE (110 favorevoli, 64 contrari, 6 astenuti); 21; 22; 23 e 24 in blocco; 25; 37 (prima parte) con VE (118 favorevoli, 67 contrari, 1 astenuto); 37 (seconda parte) con VE (95 favorevoli, 83 contrari, 3 astenuti); 38 con VE (106 favorevoli, 82 contrari, 1 astenuto); 34 con VE (104 favorevoli, 78 contrari, 1 astenuto); 28-31 in blocco

*Emendamenti respinti:* 32 con VE (83 favorevoli, 84 contrari, 12 astenuti); 44; 48 con AN; 50

*Emendamenti decaduti:* 13; 19; 20; 26; 27

*Emendamenti non posti in votazione (art. 125, par. 1, e), del regolamento):* 1

Venerdì 24 maggio 1996

*Votazioni per parti separate:*

em. 37 (ARE):

prima parte: fino a «altri paesi in via di sviluppo»

seconda parte: resto

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 48 (PPE):

votanti:	186
favorevoli:	27
contrari:	157
astenuti:	2

em. 36 (PPE):

votanti:	190
favorevoli:	91
contrari:	86
astenuti:	13

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

**11. Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (votazione)**

Relazione Gahrton — A4-0129/96

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE***Emendamenti approvati:* 1; 2 (prima parte); 3*Emendamenti respinti:* 2 (seconda parte) con VE (83 favorevoli, 104 contrari, 0 astenuti)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Votazioni per parti separate:*

em. 2 (PPE):

prima parte: fino a «di concerto con l'autorità palestinese»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

**12. Habitat II (votazione)**

Proposte di risoluzione (B4-0581, 0590, 0591, 0592 e 601/96).

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0581/96:**

*Emendamenti approvati:* 11; 6 con VE (99 favorevoli, 76 contrari, 2 astenuti); 12 con VE (94 favorevoli, 69 contrari, 3 astenuti); 13; 14; 15 con VE (98 favorevoli, 60 contrari, 0 astenuti); 16; 4 con VE (100 favorevoli, 69 contrari, 0 astenuti); 5 con VE (78 favorevoli, 73 contrari, 0 astenuti); 17 e 18 in blocco con VE (104 favorevoli, 66 contrari, 0 astenuti); 19 per parti separate: 20 con VE (97 favorevoli, 67 contrari, 0 astenuti); 21; 23 con VE (94 favorevoli, 59 contrari, 1 astenuto); 24 con VE (97 favorevoli, 65 contrari, 1 astenuto)

*Emendamenti respinti:* 10 (prima parte); 7; 22 con VE (76 favorevoli, 82 contrari, 0 astenuti)

*Emendamento decaduto:* 10 (seconda parte)*Emendamenti ritirati:* 1; 2; 3; 8 e 9

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (con VE cons. A (158 favorevoli, 18 contrari, 4 astenuti) e par. 10 (88 favorevoli, 76 contrari, 1 astenuto).

*Interventi:*

— la on. Baldi, a nome del gruppo UPE, ha proposto un emendamento orale all'em. 22, volto a sostituire «dei Fondi strutturali» con «di un Fondo strutturale»

La Presidenza ha constatato che oltre dodici deputati si erano opposti a che fosse posto in votazione questo emendamento orale e, conformemente all'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento, non lo ha messo ai voti.

*Votazioni distinte:* par. 10 (V), par. 11 (V)*Votazioni per parti separate:*

em. 10 (V):

prima parte: fino a «... e di monumenti storici»

seconda parte: resto

em. 19 (UPE):

prima parte: fino a «ruolo delle collettività locali»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

(le proposte di risoluzione B4-0590, 0591, 0592 e 0601/96 decadono).

**13. Commercio e ambiente (votazione)**

Relazione Kreissl-Dörfler — A4-0156/96

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE***Emendamenti respinti:* 1; 2; 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 14 con VE (98 favorevoli, 69 contrari, 1 astenuto).

*Interventi:*

— il relatore è intervenuto all'inizio della votazione su una questione di ordine linguistico; l'on. Kellett-Bowman ha chiesto al relatore se fosse intervenuto in veste di relatore o a titolo personale; l'on. Kreissl-Dörfler gli ha risposto di essere intervenuto a nome del gruppo V.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

**14. Cooperazione con i PECO (votazione)**

Relazione Pex — A4-0084/96

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

*Emendamenti approvati:* 6 con VE (77 favorevoli, 70 contrari, 1 astenuto); 2 (prima parte) con VE (74 favorevoli, 67 contrari, 2 astenuti)

Venerdì 24 maggio 1996

*Emendamenti respinti:* 5; 7; 1; 10 con VE (61 favorevoli, 67 contrari, 13 astenuti); 2 (seconda parte); 8; 9; 3 con VE (62 favorevoli, 74 contrari, 13 astenuti); 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Votazioni distinte:* par. 2 (V); par. 3 (V); par. 7 (GUE/NGL)

*Votazioni per parti separate:*

em. 2 (relatore):

prima parte: fino a «... nazionali di localizzazione»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

\*  
\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

relazione Sornosa Martínez (A4-0114/96):

— *scritta:* on. Wibe

relazione Baldarelli (A4-0134/96):

— *scritte:* on. Fraga Estévez e Izquierdo Rojo

relazione Girão Pereira (A4-0120/96):

— *scritte:* onn. Wibe, Jöns

HABITAT II (B4-0581/96):

*orale:* on. Schroedter

— *scritta:* on. Lindqvist

relazione Kreissl-Dörfler (A4-0156/96)

*orale:* on. Berthu

— *scritte:* on. Van der Waal

relazione Pex (A4-0084/96):

— *scritta:* on. Van der Waal

### 15. Statistiche agricole comunitarie \* (discussione e votazione)

L'on. Jové Peres illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (COM(95)0472 — C4-0526/95 — 95/0250(CNS)) (A4-0115/96).

Intervengono gli onn. Mulder, relatore per parere della commissione per i bilanci, Hallam, a nome del gruppo PSE, Klab, a nome del gruppo PPE, Cunha, a nome del gruppo ELDR, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, e Vallvé e il commissario Van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0472 — C4-0526/95 — 95/0250(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1-18 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

### 16. Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale \* (discussione e votazione)

La on. Crepaz illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(95)0593 — C4-0081/96 — 95/0308(CNS)) (A4-0149/96).

Interviene la on. Marinucci, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Colombo Svevo, a nome del gruppo PPE, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Dijk, presidente della commissione per i diritti della donna, a nome del gruppo V, Gröner, Laurila e Izquierdo Rojo, il commissario Van Miert, la on. Van Dijk, per rivolgere una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Van Miert risponde, e la on. Crepaz, relatrice.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE COM(95)0593 — C4-0081/96 — 95/0308(CNS)

*Emendamenti approvati:* 1-22 e 24-36 in blocco

*Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e), del regolamento):* 23

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 14*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 14*).

### 17. Commercio con Cuba, Iran e Libia (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario Van Miert fa una dichiarazione sulle misure statunitensi relative al commercio con Cuba, Iran e Libia.

Intervengono gli onn. Kittelmann, a nome del gruppo PPE, Malerba, a nome del gruppo UPE, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, e Van der Waal, a nome del gruppo EDN.



Venerdì 24 maggio 1996

La Presidenza comunica che sono state presentate cinque proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Kittelmann, Pex, König, von Habsburg, Dimitrakopoulos e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sugli obblighi degli Stati Uniti nel quadro del GATT del 1994 e del GATS (B4-0658/96);

— González Álvarez, Novo, Svensson, Ainardi, Vinci, Pettinari, Alavanos, Theonas e Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla dichiarazione della Commissione concernente le misure statunitensi relative al commercio con Cuba, l'Iran e la Libia (B4-0659/96);

— Kreissl-Dörfler e Telkämper, a nome del gruppo V, sulle misure statunitensi concernenti il commercio con Cuba, Iran e Libia (B4-0661/96);

— Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE, sugli obblighi degli Stati Uniti nel quadro del GATT 1994 e del GATS (B4-0662/96);

— De Clercq, a nome del gruppo ELDR, sulle misure adottate dagli Stati Uniti per quanto riguarda gli scambi commerciali con Cuba, l'Iran e la Libia (B4-0663/96).

Intervengono l'on. von Habsburg, il commissario Van Miert e l'on. Rosado Fernandes, quest'ultimo per stigmatizzare il fatto che la Conferenza dei presidenti abbia deciso di iscrivere un punto così importante al termine della seduta del venerdì.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

Proposte di risoluzione (B4-0658, 0659, 0661, 0662 e 0663/96).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0658, 0659, 0661, 0662 e 0663/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:  
Miranda de Lage, a nome del gruppo PSE,  
Kittelmann, a nome del gruppo PPE,  
Chesa, a nome del gruppo UPE.

De Clercq, a nome del gruppo ELDR,  
González Álvarez, Novo, Svensson, Ainardi, Vinci, Pettinari, Alavanos, Theonas, Gutiérrez Díaz e Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL,  
Kreissl-Dörfler e Telkämper, a nome del gruppo V,  
Dupuis, a nome del gruppo ARE,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamento approvato:* 3

*Emendamenti respinti:* 2; 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 15*).

### 18. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa: on. Pomés Ruiz;

commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità: on. Gil-Robles Gil-Delgado

### 19. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

### 20. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno il 5 e il 6 giugno 1996.

### 21. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(*La seduta è tolta alle 11.35*)

Enrico VINCI,  
Segretario generale

Klaus HÄNSCH,  
Presidente

Venerdì 24 maggio 1996

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Osservatorio europeo delle PMI (articolo 52 del regolamento)**

A4-0139/96

**Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Osservatorio europeo delle PMI – Commenti della Commissione alla terza relazione annuale (1995)» (COM(95)0526 – C4-0202/95)***Il Parlamento europeo,*

- vista la terza relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle PMI,
  - visti i commenti della Commissione su tale relazione (COM(95)0526 – C4-0202/95),
  - rammentando le sue precedenti risoluzioni sulla politica a favore delle PMI, in particolare la sua risoluzione del 19 gennaio 1995 sulla seconda relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle PMI (1994) (1),
  - avendo delegato il potere deliberante, a norma dell'articolo 52 del suo regolamento, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0139/96),
- A. considerando il ruolo determinante svolto dalle piccole e medie imprese in materia di creazione di posti di lavoro, fenomeno ampiamente corroborato dalle statistiche disponibili, che dà particolare importanza agli sforzi compiuti a favore della crescita e dello sviluppo delle PMI nell'Unione europea,
- B. prendendo atto con soddisfazione dell'intensificarsi degli sforzi compiuti negli Stati membri per semplificare il contesto amministrativo in cui debbono operare le PMI e per migliorare la formazione dei dirigenti e dei lavoratori, l'accesso al credito e gli investimenti attraverso fondi propri,
- C. constatando che la proporzione di PMI esportatrici aumenta notevolmente e che il livello delle esportazioni delle imprese non è in correlazione diretta con le loro dimensioni, il che conferma che la vocazione all'esportazione non è un privilegio riservato alle grandi imprese,
- D. constatando che le PMI orientate verso la crescita sono quelle più produttive e quelle che possono maggiormente contribuire allo sviluppo a medio termine dell'occupazione, della formazione, del benessere sociale e della competitività,
1. accoglie favorevolmente l'intensificarsi della cooperazione tra imprese, incoraggiato, per esempio, dalla BC-Net, e nota che il Gruppo europeo d'interesse economico (GEIE) risponde in modo soddisfacente al bisogno delle PMI di allacciare relazioni stabili con interlocutori di altri Stati membri dell'Unione preservando la propria indipendenza;
2. constata con inquietudine che le possibilità di accesso delle PMI agli appalti pubblici restano estremamente limitate, soprattutto per quanto riguarda i contratti transnazionali di importo ridotto, che potrebbero interessare in modo prioritario le PMI, e invita pertanto gli Stati membri a dare maggiore diffusione a tutte le informazioni relative alle procedure di gara di valore inferiore alle attuali soglie;

---

(1) GU C 43 del 20.2.1995, pag. 76.

Venerdì 24 maggio 1996

3. ritiene che l'intervento pubblico a favore delle PMI, che si tratti di assistenza amministrativa, raccolta e diffusione di informazioni, attuazione di politiche specifiche o aiuti finanziari, debba ricercare un giusto equilibrio tra le imprese orientate alla crescita e le microimprese, consentendo a queste ultime di beneficiare appieno di un allentamento dei vincoli amministrativi senza ripercussioni sulla sicurezza sociale;

4. rileva che le PMI svolgono in Europa un ruolo significativo in fatto di creazione di posti di lavoro e di equilibrio territoriale, ritiene che lo sviluppo di attività industriali da parte delle PMI contribuisca in modo decisivo allo sviluppo regionale e all'accrescimento delle opportunità di occupazione stabile, in particolare nelle regioni assistite, e considera che gli Stati membri dovrebbero preoccuparsi maggiormente di eliminare ogni ostacolo all'insediamento delle imprese in queste regioni, in cui sono le più atte a svolgere un ruolo di stimolo dal punto di vista occupazionale;

5. constata che le PMI svolgono un ruolo primario nel processo di innovazione, sia nei settori di tecnologia avanzata che in quelli tradizionali, e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere con ogni mezzo idoneo la creazione di nuove imprese tecnologiche e le relative attività di supporto e ad assicurare una più elevata partecipazione delle PMI ai principali programmi comunitari di ricerca e di formazione, in modo da stimolare l'innovazione, l'applicazione delle nuove tecnologie e lo spirito imprenditoriale in tutta l'Unione;

6. constata che, in rapporto alle grandi imprese, le PMI trovano ancora notevoli difficoltà a ottenere crediti bancari a tassi ragionevoli e a procurarsi capitali sui mercati e ritiene che la creazione di un vero e proprio mercato europeo dei capitali per le PMI in rapida crescita sia indispensabile per permettere loro di sfruttare al meglio i loro punti di forza nel contesto di concorrenza mondiale al quale devono far fronte; rileva inoltre che l'esistenza di una moltitudine di mercati dei capitali europei mirati alle PMI risulterà in una diluizione della disponibilità di capitale e in un danno per la liquidità dei mercati stessi; fa ciononostante osservare che un mercato dei capitali paneuropeo per le PMI orientate a una crescita a livello internazionale può e deve essere complementare agli attuali mercati nazionali per le PMI;

7. considera inoltre che sia non solo possibile ma anche auspicabile sviluppare il finanziamento in borsa di una parte più ampia del tessuto economico rappresentato dalle PMI più importanti e invita pertanto gli Stati membri a smantellare ogni discriminazione fiscale fra finanziamento mediante credito e finanziamento attraverso emissione di azioni nonché a incoraggiare la trasparenza contabile e la diffusione di informazioni economiche da parte di queste società, in modo da dissipare i dubbi degli investitori nei confronti di un mercato nel quale la carenza di informazioni adeguate costituisce un fattore di incertezza eccessivo; in tale contesto invita inoltre gli Stati membri a sopprimere le attuali restrizioni all'investimento dei fondi pensionistici sui mercati azionistici, il che accrescerebbe notevolmente la disponibilità di capitali su tali mercati nonché la loro liquidità;

8. ritiene che, in un contesto di inflazione contenuta e di calo dei tassi di interesse reali, il finanziamento delle PMI sarà facilitato sia dalla concessione di garanzie che dai contributi in conto interessi, si compiace della recente iniziativa della Commissione concernente un «programma europeo di assicurazione dei prestiti per l'occupazione» e invita il Consiglio a introdurre al più presto tale nuovo strumento;

9. invita in tale contesto la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti, divenuto pressante e urgente per numerose PMI, i cui clienti (tra i quali le autorità pubbliche sono spesso le più lente a pagare) ricorrono al rinvio dei pagamenti oltre la data concordata come mezzo semplice e poco costoso per disporre di un credito a breve termine; tale problema costituisce una minaccia per l'esistenza stessa di molte PMI;

10. ritiene che lo sviluppo di applicazioni specifiche per le PMI possa contribuire utilmente a stimolare le PMI a utilizzare maggiormente le tecnologie dell'informazione ma crede che sia soprattutto l'offerta di servizi generici di interesse immediatamente percettibile a poter indurre le PMI a integrarsi nella società dell'informazione;

11. è dell'avviso che le relazioni pubblicate dall'Osservatorio europeo delle PMI rispondano efficacemente alla manifesta esigenza di informazioni pertinenti ai fini di un'analisi efficace della situazione e delle prospettive delle PMI europee; ritiene che l'approccio seguito al riguardo dalla Commissione si sia rivelato appropriato, anche se potrà essere ulteriormente perfezionato sotto vari profili, e invita conseguentemente la Commissione a:

- proseguire i propri lavori in questo settore, soprattutto ai fini di un più ampio utilizzo delle suddette relazioni e del miglioramento della loro capacità di raggiungere un pubblico più vasto;

Venerdì 24 maggio 1996

- esaminare vie per stimolare la cooperazione tra la rete dell'Osservatorio e altre organizzazioni paneuropee capaci di contribuire a un incremento del valore aggiunto di tale progetto;
  - promuovere un maggiore utilizzo dei dati più recenti disponibili a livello degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto del mercato interno sulle PMI;
12. giudica essenziale massimizzare e utilizzare appieno il potenziale di occupazione e di crescita delle PMI e invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare le misure più idonee per:
- semplificare il contesto amministrativo in cui debbono operare le PMI, in particolare le microimprese, senza smantellare l'attuale sistema di sicurezza sociale;
  - ridurre le distorsioni strutturali che impediscono la creazione e lo sviluppo delle PMI a causa delle eccessive formalità burocratiche;
  - garantire una maggiore partecipazione delle PMI e delle loro organizzazioni al processo decisionale;
  - facilitare il finanziamento delle PMI creatrici di posti di lavoro;
  - agevolare la creazione e l'operatività di un mercato europeo di capitali per le PMI orientate verso la crescita, complementare agli attuali mercati nazionali per le PMI;
  - promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte delle PMI;
  - favorire l'accesso delle PMI alla società dell'informazione;
  - eliminare gli ostacoli all'accesso al mercato e ridurre le distorsioni determinate dagli aiuti di Stato;
  - promuovere la ricerca, l'innovazione e la formazione delle PMI;
  - rafforzare la cooperazione transnazionale tra le PMI;
  - potenziare la competitività e l'internazionalizzazione delle PMI;
  - coordinare le politiche nazionali a favore delle PMI tra di loro e con la politica dell'Unione al riguardo;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti.

---

## 2. Fondo di coesione (articolo 52 del regolamento)

A4-0114/96

### **Risoluzione sul progetto di decisione della Commissione relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 (C4-0014/96)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione <sup>(1)</sup>, in particolare il suo articolo 14,
- visto il progetto di decisione della Commissione relativa alle misure informative e pubblicitarie che gli Stati membri e la Commissione debbono realizzare sulle attività del Fondo di coesione,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1994 sulle attività di informazione e di pubblicità che devono effettuare gli Stati membri in merito agli interventi dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario di orientamento della pesca (IFOP) <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 91 del 28.3.1994, pag. 320.

Venerdì 24 maggio 1996

- vista la sua risoluzione del 28 giugno 1995 sulla relazione annuale della Commissione concernente lo strumento finanziario di coesione 1993-1994 (<sup>1</sup>),
  - avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento, il potere deliberante alla commissione per la politica regionale,
  - vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0114/96),
- A. considerando l'importante contributo del Fondo di coesione alla realizzazione della coesione economica e sociale in seno all'Unione,
- B. considerando che la trasparenza in relazione alle attività del Fondo di coesione contribuisce in modo decisivo al controllo degli aiuti comunitari e rappresenta una condizione necessaria per garantirne l'efficacia,
- C. considerando che è necessario far conoscere nel modo più ampio possibile la partecipazione dell'Unione alla lotta contro le disparità territoriali e considerando che un'informazione diffusa e veritiera sulle misure finanziate dal Fondo di coesione contribuirà ad accrescere il consenso dei cittadini in relazione alla costruzione europea,
1. approva i criteri generali fissati nel progetto della Commissione ma fa notare che le norme previste da detto progetto si riferiscono quasi esclusivamente alla pubblicità delle misure finanziate, trascurando in gran parte l'informazione propriamente detta;
  2. giudica insufficiente, come ha già fatto in relazione alle misure informative per i Fondi strutturali, il concetto di informazione fissato dalla Commissione, che si riduce a mera pubblicità; ritiene importante che i cittadini conoscano la portata e le ripercussioni degli aiuti comunitari ma considera altresì essenziale che le misure informative servano ad agevolare, ai fini della trasparenza e della sussidiarietà, la partecipazione dei cittadini attraverso le amministrazioni regionali e locali nonché degli interlocutori sociali;
  3. ritiene necessario integrare la proposta della Commissione al fine di garantire un'informazione preliminare di base in merito al Fondo di coesione in generale e alle condizioni per l'accesso agli aiuti, informazione rivolta alle autorità regionali e locali al fine di potenziarne la partecipazione alla selezione degli obiettivi, all'esame di alternative e, in definitiva, alla selezione dei progetti da finanziare; è convinto che ciò contribuirà in modo decisivo a migliorare l'efficacia dell'azione del Fondo di coesione;
  4. chiede che le autorità competenti degli Stati membri provvedano a inoltrare richieste di comparizione regolamentari presso i parlamenti nazionali e regionali o le istituzioni locali allo scopo di fornire informazioni sui pertinenti progetti che beneficiano degli aiuti del Fondo di coesione, cercando di dare la massima pubblicità a tali sedute; queste azioni d'informazione devono essere promosse anche e in particolare nelle università;
  5. invita la Commissione a prendere, in stretta concertazione con le autorità nazionali, regionali e locali e in particolare con quelle aventi competenze nei settori delle infrastrutture di trasporto e dell'ambiente, misure volte a garantire la diffusione delle informazioni relative al Fondo di coesione, ai Fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari aventi come obiettivo la lotta contro le disparità territoriali, in vista della creazione di una rete informativa sulla politica di coesione economica e sociale dell'Unione;
  6. chiede che, essendo tale lotta contro le disparità interterritoriali uno degli obiettivi fondamentali dei Fondi, le autorità competenti degli Stati membri, nell'elaborare i progetti, includano una previsione analitica della misura in cui queste disparità verranno corrette;
  7. ricorda che uno degli obiettivi delle misure informative è la sensibilizzazione dei potenziali beneficiari e delle organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte da una determinata azione e ritiene inadeguato il trattamento di tale aspetto nelle misure proposte dalla Commissione; chiede agli Stati membri di offrire tali informazioni attraverso le Gazzette ufficiali nazionali o regionali o altri strumenti di portata analoga;
  8. raccomanda che le misure informative e pubblicitarie, poiché una delle loro finalità consiste nel far conoscere al grande pubblico le vaste possibilità di sviluppo offerte dal Fondo, vengano estese ad altre regioni analoghe a quelle che attualmente accolgono progetti comuni, dal momento che la sana reazione emulativa provocata avrà un effetto moltiplicatore sull'informazione e la pubblicità auspiccate;

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 17.7.1995, pag. 36.

Venerdì 24 maggio 1996

9. osserva con sorpresa che nel suo progetto la Commissione classifica le misure pubblicitarie da adottare in base all'importo degli investimenti, legittimando così i progetti di costo inferiore ai 10.000.000 ecu; ha l'impressione che in tal modo la Commissione riconosca una generalizzazione dei progetti di importo inferiore a quello indicato e ricorda che il regolamento n. 1164/94 prevede che il costo complessivo di un progetto non possa essere inferiore a 10.000.000 ecu, salvo casi eccezionali debitamente giustificati;
10. si compiace per il ruolo che la Commissione assegna ai comitati di sorveglianza in materia di informazione e pubblicità, sia per quanto concerne le loro attività sia per quanto concerne l'applicazione delle norme generali; ritiene che tali funzioni possano contribuire a rafforzare il ruolo di tali comitati nel controllo e nella sorveglianza del Fondo di coesione;
11. esprime dubbi per quanto concerne le reali possibilità dei comitati di sorveglianza di esercitare le funzioni loro attribuite dal progetto di decisione della Commissione, dato che, a quanto risulta, esistono solo comitati di sorveglianza nazionali che si riuniscono raramente e in seno ai quali sussistono tuttora difficoltà per quanto riguarda la partecipazione delle autorità regionali e locali responsabili, nonostante il disposto dell'articolo F, paragrafo 3, delle disposizioni di applicazione del regolamento 1164/94;
12. ribadisce pertanto la necessità di potenziare e migliorare la composizione e il funzionamento dei comitati di sorveglianza e, a tale scopo, chiede che i rappresentanti della Commissione, al termine del progetto, elaborino un'analisi specifica sulla quantità, la qualità e il grado di sufficienza delle misure informative e pubblicitarie;
13. chiede alla Commissione di vegliare al rispetto della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, al fine di garantire la maggior trasparenza possibile nell'esecuzione degli aiuti a titolo del Fondo di coesione;
14. chiede che le autorità competenti degli Stati membri, nell'elaborare i progetti, adottino le misure necessarie affinché nel bilancio sia iscritta una linea specifica destinata a finanziare le azioni di informazione e pubblicità progettate;
15. ritiene che la Commissione debba assicurare la massima diffusione possibile della relazione annuale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del summenzionato regolamento 1164/94;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

---

### **3. Peste suina \* (Articolo 99 del regolamento)**

**Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (versione codificata) (COM(95)0598 – C4-0075/96 – 95/0298(CNS))**

La proposta è stata approvata.

---

### **4. Conservazione delle risorse della pesca \* (Articolo 99 del regolamento)**

**Proposta di modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (versione codificata) (COM(95)0613 – C4-0084/96 – 00/0532(CNS))**

La proposta è stata approvata.

---

Venerdì 24 maggio 1996

**5. Commercializzazione delle sementi** \* (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (COM(96)0127 – C4-0269/96 – 96/0099(CNS))**

La proposta è stata approvata.

**6. Conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo** \* (articolo 99 del regolamento)

**A4-0134/96**

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 – C4-0069/96 – 95/0328(CNS))**

La proposta è stata approvata con il seguente emendamento:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che la Commissione procederà all'elaborazione di uno studio relativo alle conseguenze della pesca sportiva del tonno rosso nel Mediterraneo effettuata con attrezzature di pesca collegate con mezzi aerei di rilievo;**

(\*) GU C 41 del 13.2.1996, pag. 17.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (COM(95)0635 – C4-0069/96 – 95/0328(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0635 – 95/0328(CNS) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0069/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0134/96),

(1) GU C 41 del 13.2.1996, pag. 17.

Venerdì 24 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica apportatavi;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 7. Accordo di pesca con la Mauritania \* (articolo 99 del regolamento)

A4-0120/96

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (COM(95)0726 – C4-0114/96 – 96/0005(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che, in conformità dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, le spese relative al presente protocollo sono di natura non obbligatoria;**

(Emendamento 2)

*Articolo 3 bis (nuovo)*

**Articolo 3 bis**

**Trascorso il periodo di applicazione del presente accordo, la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'utilizzazione delle possibilità di pesca e sulle condizioni per la relativa applicazione.**



Venerdì 24 maggio 1996

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (COM(95)0726 – C4-0114/96 – 96/0005(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0726 – 96/0005(CNS),
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 43 e 228, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0114/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0120/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportatevi;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**8. Politiche demografiche nei paesi in via di sviluppo \*\*I**

**A4-0122/96**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativa agli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0295 – C4-0421/95 – 95/0166(SYN))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE (\*)

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 40)

*Visto secondo bis (nuovo)*

**vista la piattaforma d'azione adottata alla Conferenza mondiale sulla popolazione e lo sviluppo, tenutasi al Cairo nel 1994,**

(Emendamento 35)

*Primo considerando*

considerando che la capacità della maggior parte dei paesi in via di sviluppo di progredire dal punto di vista socio-

considerando che la capacità della maggior parte dei paesi in via di sviluppo di progredire dal punto di vista socio-

(\*) GU C 310 del 22.11.1995, pag. 13.

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

economico è *notevolmente limitata da elevati tassi* di crescita demografica e che in tali paesi sono stati approvati programmi nazionali in materia di frequenza delle nascite;

economico **incontra molteplici ostacoli; che una delle numerose ragioni è anche l'elevato tasso** di crescita demografica; che in tali paesi sono stati approvati programmi nazionali in materia di frequenza delle nascite;

(Emendamento 2)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**ricordando i risultati dell'audizione del Parlamento europeo del 25 novembre 1993, che ha messo in evidenza i rapporti complessi tra demografia e sviluppo, e sottolineando segnatamente che sino a un certo livello l'aumento della popolazione può favorire il progresso economico ma che i tassi di crescita particolarmente elevati osservati in alcuni paesi in via di sviluppo non consentono di far fronte alle necessità che ne derivano né di offrire prospettive di sviluppo equilibrato, soprattutto in materia ambientale;**

(Emendamento 3)

*Considerando secondo ter (nuovo)*

**considerando che nell'attuale contesto di mondializzazione degli scambi le questioni relative alla popolazione rappresentano uno degli elementi dell'interdipendenza mondiale;**

(Emendamento 4)

*Considerando secondo quater (nuovo)*

**osservando con interesse l'evoluzione recentemente registrata in un certo numero di paesi in via di sviluppo, in particolare il cambiamento dei comportamenti in materia di fecondità, che hanno spesso portato alla riduzione dei tassi di fecondità;**

(Emendamento 5)

*Considerando secondo quinquies (nuovo)*

**considerando che, in materia di fecondità, la libertà di scelta individuale degli uomini e delle donne costituisce un importante fattore di progresso e di sviluppo;**

(Emendamento 6)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che la Comunità riconosce a ciascun individuo il diritto di scegliere il numero dei figli desiderati e la frequenza delle nascite e condanna i paesi o le organizzazioni che infrangono i diritti dell'uomo promuovendo l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata, l'infanticidio e il rifiuto, l'incuria e i maltrattamenti nei confronti dei figli indesiderati come strumenti di controllo della crescita demografica;**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

*Quarto considerando*

considerando che la Comunità europea si è impegnata a proseguire l'opera della conferenza del Cairo, segnatamente fornendo un maggiore sostegno finanziario ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;

considerando che la Comunità europea si è impegnata a proseguire l'opera della conferenza del Cairo, segnatamente fornendo un maggiore sostegno finanziario, **pari a 300.000.000 ecu entro il 2000**, ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;

(Emendamento 8)

*Quinto considerando*

considerando che occorre permettere ai paesi beneficiari di avviare politiche demografiche equilibrate compatibili con lo sviluppo sostenibile, nonché di mettere a punto strategie per *l'emancipazione femminile, fattore decisivo del contenimento delle nascite*, mediante azioni a carattere sociale, economico e culturale, in particolare nei settori chiave della sanità e dell'istruzione;

considerando che occorre permettere ai paesi beneficiari di avviare politiche demografiche equilibrate compatibili con lo sviluppo sostenibile, nonché di mettere a punto strategie per **l'autodeterminazione femminile e l'equiparazione fra i sessi, fattori decisivi nel quadro della pianificazione familiare**, mediante azioni a carattere sociale, economico e culturale, in particolare nei settori chiave della sanità e dell'istruzione;

(Emendamento 41)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

**considerando che, per essere veramente efficaci, queste politiche demografiche devono inserirsi in un quadro più ampio di misure di lotta contro la povertà e contro le minacce che gravano sull'ambiente;**

(Emendamento 39)

*Sesto considerando*

considerando che nuove azioni in tal senso *favoriscono il progresso economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo e il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale;*

considerando che **le azioni in tal senso saranno efficaci solo se andranno di pari passo con uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che consenta l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo** nell'economia mondiale;

(Emendamento 42)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che ogni finanziamento comunitario si prefigge la pianificazione familiare, la salute riproduttiva, la lotta contro le malattie trasmissibili sessualmente e lo sviluppo della ricerca in questi campi;**

(Emendamento 43)

*Considerando sesto ter (nuovo)*

**considerando che le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale per il buon esito delle politiche di sanità, istruzione e pianificazione, segnatamente presso le donne e le bambine;**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

*Articolo 1*

La Comunità attua azioni di cooperazione al fine di sostenere le politiche demografiche nei paesi in via di sviluppo.

La Comunità attua azioni di cooperazione al fine di sostenere **programmi e politiche relativi alla popolazione** nei paesi in via di sviluppo.

(Emendamento 10)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

**Tale cooperazione in materia di politica della popolazione prenderà progressivamente in considerazione tutti gli aspetti della demografia (fecondità, mortalità, migrazione, ecc.) e la dimensione della popolazione sarà gradualmente integrata ai vari aspetti della politica di sviluppo.**

(Emendamento 11)

*Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino*

— consentire alle donne e agli uomini di scegliere liberamente con cognizione di causa il numero di figli che desiderano e la frequenza delle nascite;

— consentire alle donne e agli uomini di scegliere liberamente con cognizione di causa il numero di figli che desiderano e la frequenza delle nascite, **evitando gravidanze indesiderate e le malattie trasmissibili sessualmente, compreso l'AIDS;**

(Emendamenti 12 e 45)

*Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino*

— contribuire a creare un ambiente socioculturale, economico e educativo, in particolare per le donne, favorevole al libero esercizio di tale scelta;

— contribuire a creare un ambiente socioculturale, economico e educativo, in particolare per le donne **e le bambine**, favorevole al libero esercizio di tale scelta **segnatamente condannando ed eliminando ogni forma di violenza e di sevizia sessuale che ne comprometta la dignità e la salute;**

(Emendamento 46)

*Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino*

— aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla salute riproduttiva e in tal modo ridurre notevolmente i rischi sanitari per le donne e i bambini.

— aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla salute riproduttiva, **segnatamente tenendo conto delle esigenze vitali, quali una maternità senza rischio e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'HIV/AIDS**, e in tal modo ridurre notevolmente i rischi sanitari per le donne e i bambini.

(Emendamento 47)

*Articolo 2, paragrafo 1, trattino terzo bis (nuovo)*

— **favorire programmi di sviluppo che tengano conto della necessaria parità tra le donne e gli uomini, nella vita familiare, economica, sociale, culturale e politica;**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

*Articolo 2, paragrafo 1, trattino terzo ter (nuovo)*

- **conformarsi rigorosamente, nell'attuazione del programma, alla decisione della Conferenza del Cairo secondo la quale in nessun caso l'aborto va promosso quale metodo di pianificazione familiare. E' pertanto escluso qualsiasi finanziamento degli aborti a carico di questa linea di bilancio.**

(Emendamento 14)

*Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino*

- il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei servizi di pianificazione familiare, nell'ambito di politiche attuate dai governi, dagli organismi internazionali e dalle ONG, rivolte segnatamente ai gruppi emarginati in cui tale problematica è più sentita;
- il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei servizi di **salute riproduttiva** e pianificazione familiare, nell'ambito di politiche attuate dai governi, dagli organismi internazionali e dalle ONG, rivolte segnatamente ai gruppi emarginati, **per esempio agli adolescenti**, in cui tale problematica è più sentita;

(Emendamento 15)

*Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino*

- il miglioramento delle infrastrutture, delle attrezzature, dei rifornimenti o della formazione per quanto riguarda l'assistenza alla salute riproduttiva;
- il miglioramento delle infrastrutture, delle attrezzature, dei rifornimenti o della formazione per quanto riguarda l'assistenza alla salute riproduttiva (**ivi comprese la maternità sicura, l'assistenza prenatale e postnatale, la pianificazione familiare nonché la prevenzione e la gestione delle malattie trasmissibili sessualmente, compreso l'AIDS**);

(Emendamento 16)

*Articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino*

- il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione e sensibilizzazione onde favorire in particolare la presa di coscienza dei vantaggi per l'intera società derivanti *dall'accelerazione della transizione demografica*;
- il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione, sensibilizzazione e **appoggio**, onde favorire in particolare la presa di coscienza dei vantaggi per l'intera società derivanti **dall'assistenza alla salute riproduttiva e da bassi tassi di crescita demografica**;

(Emendamento 17)

*Articolo 2, paragrafo 2, trattino quinto bis (nuovo)*

- **la politica della famiglia, comprese l'educazione e l'alfabetizzazione, inclusa un'informazione sui metodi contraccettivi affidabili e legali.**

(Emendamento 18)

*Articolo 3*

I beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione comprenderanno non soltanto Stati e regioni, ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, agenzie governative, comunità

I beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione comprenderanno non soltanto Stati e regioni ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, agenzie governative, comunità

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

tradizionali o locali, industrie e operatori privati, comprese cooperative ed organizzazioni non governative nonché associazioni rappresentative delle popolazioni locali.

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

tradizionali o locali, industrie e operatori privati, comprese cooperative e organizzazioni non governative **a livello locale e di Stato membro** nonché associazioni rappresentative delle popolazioni locali.

(Emendamento 49)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

**Le donne, che sono al centro di ogni sviluppo umano sostenibile, saranno chiamate a partecipare alla concezione, alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione di tutti i progetti e di tutti i programmi demografici.**

(Emendamento 33)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

**I programmi sono condotti sulla base di una concertazione con le autorità nazionali, regionali e locali interessate, onde evitare ogni imposizione autoritaria e al fine di tener conto, nella misura del possibile, delle condizioni culturali, sociali ed economiche dei gruppi di popolazione interessati.**

(Emendamento 21)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. I mezzi che possono essere impegnati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.

1. I mezzi che possono essere impegnati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, **fornitura di servizi**, assistenza tecnica, **sensibilizzazione**, formazione o altri servizi, **informazione, istruzione e comunicazione**, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.

(Emendamento 22)

*Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Non saranno concessi aiuti comunitari ai paesi o alle organizzazioni che permettono o incoraggiano l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata o l'infanticidio quali metodi di controllo demografico.**

(Emendamento 23)

*Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis. Deve essere prioritariamente ricercato un contributo finanziario concesso dai partner locali, in particolare per quel che concerne le spese di funzionamento, nel caso di progetti destinati ad avviare un'attività a carattere permanente, onde garantirne la vitalità dopo la cessazione del finanziamento comunitario.**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

*Articolo 4, paragrafo 5*

5. Al fine di accrescere la coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, allo scopo di garantire l'efficacia ottimale di tali azioni nel loro complesso, la Commissione prende tutte le misure necessarie di coordinamento, in particolare:

- a) l'instaurazione di un sistema di scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto dalla Comunità e dagli Stati membri;
- b) un coordinamento sul luogo di attuazione delle azioni mediante riunioni periodiche e lo scambio di informazioni fra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

5. Al fine di accrescere la coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri, **dalla BEI e dagli altri donatori bilaterali e internazionali** allo scopo di garantire l'efficacia ottimale di tali azioni nel loro complesso, la Commissione prende tutte le misure necessarie di coordinamento, in particolare

- a) l'instaurazione di un sistema di scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto dalla Comunità, dagli Stati membri, **dalla BEI e dagli altri donatori bilaterali ed internazionali**;
- b) un coordinamento sul luogo di attuazione delle azioni mediante riunioni periodiche e lo scambio di informazioni fra i rappresentanti **dei donatori** nel paese beneficiario.

(Emendamenti 25 e 37)

*Articolo 6, paragrafo 5*

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi *in via di sviluppo*.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dello Stato beneficiario e di altri paesi **in via di sviluppo (comprese le organizzazioni non governative e i consulenti privati)**. In casi eccezionali, **debitamente giustificati**, essa può essere estesa ad altri paesi terzi.

(Emendamento 38)

*Articolo 6, paragrafo 6*

6. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. *In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.*

6. Le forniture **dovrebbero essere** originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. **Eccezioni sono ammesse, previo accordo con i servizi competenti, in particolare qualora altrimenti derivino costi più elevati o un aumento sproporzionato di spesa per i partecipanti.**

(Emendamento 34)

*Articolo 7, paragrafo 3*

3. Una volta all'anno si procederà a uno scambio di pareri in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei tre comitati di cui al paragrafo 1.

3. Una volta all'anno si procederà a uno scambio di pareri in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei tre comitati di cui al paragrafo 1. **La Commissione fissa gli orientamenti generali, tenendo conto di studi ONU e di altre indagini specifiche, da presentare sulla base di consultazioni con le autorità, con le organizzazioni partner e con i beneficiari nei paesi che ricevono assistenza.**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 28)

*Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis. Le riunioni svolte conformemente al presente articolo sono pubbliche e i loro processi verbali integrali verranno trasmessi al Parlamento europeo ed al Consiglio, per conoscenza entro i dieci giorni lavorativi successivi a ogni riunione.**

(Emendamento 29)

*Articolo 8, primo comma*

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dello stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e **al più tardi al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo**, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dello stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto.

(Emendamento 30)

*Articolo 8, secondo comma*

La sintesi *contiene* in particolare *informazioni* riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

La sintesi **fornisce** in particolare **dettagli** riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

(Emendamento 31)

*Articolo 9, comma primo bis (nuovo)*

**Il presente regolamento sarà oggetto di revisione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio — Aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0295 — C4-0421/95 — 95/0166(SYN))**

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0295 — 95/0166(SYN) (1),
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0421/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0122/96),

(1) GU C 310 del 22.11.1995, pag. 13.



Venerdì 24 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 9. Assistenza economica alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza

**A4-0129/96**

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura assistenza economica dell'Unione europea alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (COM(95)0505 – C4-0488/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla futura assistenza economica dell'Unione europea alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza (COM(95)0505 – C4-0488/95),
  - vista la sua raccomandazione del 15 dicembre 1995 al Consiglio sull'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Autonomia palestinese e il ruolo dell'Unione <sup>(1)</sup>,
  - visto il suo parere del 14 dicembre 1995 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture socioeconomiche nei paesi e territori mediterranei non membri (programma MEDA) <sup>(2)</sup>,
  - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0129/96),
- A. compiacendosi dell'impegno dell'Unione a favore del processo di pace in Medio Oriente, che ha tra l'altro condotto all'organizzazione delle prime elezioni democratiche nel territorio autonomo palestinese,
- B. convinto che con queste elezioni il territorio autonomo palestinese si sia dotato di una struttura decisionale democratica sul piano legislativo ed esecutivo,
- C. convinto che la grave situazione economica e la povertà dei territori rientrano tra i fattori in grado di contribuire a un rafforzamento del fondamentalismo religioso, la qual cosa potrebbe spianare la strada al terrorismo,
- D. auspicando che la possibilità di uno sviluppo economico, sociale e umanitario possa contribuire a fermare i movimenti terroristici,
- E. considerando che una strategia di assistenza globale che contribuisca a un miglioramento tangibile delle condizioni economiche e sociali della popolazione palestinese costituisce il mezzo più efficace per ampliare il sostegno popolare nei confronti del processo di pace e per contrastare l'azione e il richiamo esercitato dalle organizzazioni estremistiche che si oppongono a tale processo,

<sup>(1)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pag. 457.

<sup>(2)</sup> Idem, pag. 184.

Venerdì 24 maggio 1996

- F. considerando che l'assistenza economica costituisce una parte imprescindibile della strategia per una pace durevole nella regione, dal momento che soltanto attraverso il benessere economico, sociale, culturale e umanitario della popolazione interessata si potrà assicurare un esito positivo del processo di pace,
- G. considerando che la dipendenza dagli aiuti esterni continuerà a essere sentita anche nel prossimo futuro, dal momento che meno di un terzo della popolazione dispone di un reddito in denaro, il che comporta che una quota «inusitabilmente» alta della produzione deve soddisfare i bisogni di base, ingenerando a sua volta una minore disponibilità di fondi per gli investimenti,
- H. rammentando che l'Unione europea da sola non può fornire tutte le risorse necessarie e creare i presupposti per una sinergia tra i paesi interessati e le organizzazioni internazionali e regionali attive sul territorio autonomo palestinese,
- I. considerando che gli esperti sono in buona parte concordi nel sostenere che l'assistenza è stata finora frammentaria, non integrata e disordinata e considerando che si debbono compiere grandi sforzi per coordinare gli aiuti sia tra l'Unione e gli altri donatori che tra i singoli Stati membri, onde assicurare una coerenza della cooperazione e migliorare la complementarità delle operazioni,
- J. richiamandosi alla risoluzione finale della Conferenza euromediterranea tenutasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995, i cui firmatari (tra cui la Palestina) hanno sottolineato la volontà di dar vita a una cooperazione globale,
1. si compiace dell'iniziativa della Commissione concernente un programma di assistenza globale a favore di un territorio autonomo palestinese democratico, in cui deve essere assicurato il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e deve essere continuata la lotta contro il terrorismo;
  2. ritiene che l'aiuto debba mirare a contribuire a uno sviluppo socioeconomico sostenibile e all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto; ritiene che le attività finanziate debbano assicurare la visibilità dei progetti e programmi comunitari;
  3. considera di grande rilevanza il contributo che l'Unione può fornire attraverso la linea di bilancio B7-705, MEDA per la democrazia, alla costruzione e al buon funzionamento di istituzioni democratiche che incoraggino lo sviluppo in senso pluralistico e multipartitico della società palestinese;
  4. auspica che queste iniziative consentano la piena integrazione di tutte quelle forze e quei movimenti che, pur avendo una diversa valutazione del processo di pace, rifiutano il terrorismo come strumento di lotta politica;
  5. si compiace che l'Unione, fornendo il 45% dell'intero sforzo di donazione, rappresenti il più importante dei donatori che contribuiscono allo sviluppo del territorio autonomo palestinese, seguito da Arabia Saudita (9%), Stati Uniti (16%) e Giappone (8%); ritiene tuttavia che altri Stati arabi debbano essere incoraggiati ad aumentare l'assistenza, la qual cosa potrebbe non solo servire come indicazione concreta della loro approvazione del processo di pace ma anche contribuire ad ampliare il sostegno nei confronti di quest'ultimo presso l'opinione pubblica nella regione;
  6. considera ragionevole, avendo ormai aderito all'Unione europea la maggior parte degli Stati che più di tutti si fanno carico degli aiuti allo sviluppo, che l'Unione europea si assuma la precisa responsabilità di assistere i palestinesi, ora che essi hanno finalmente ottenuto la possibilità di decidere in più ampia misura del loro destino;
  7. reputa che l'Unione europea debba prestare l'assistenza eventualmente necessaria per facilitare l'attuazione del futuro accordo israelo-palestinese concernente la questione degli insediamenti israeliani e dei popoli palestinesi;
  8. ritiene che l'assistenza finanziaria dell'Unione alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza debba contribuire a creare un'entità unificata e politica, ma ritiene che le possibilità di successo saranno maggiori se si terrà conto che attualmente le due entità presentano differenze sul piano economico, sociale e politico e che la striscia di Gaza registra un livello di sviluppo inferiore a quello della Cisgiordania;
  9. è dell'avviso che qualsiasi forma di aiuto fornita dall'Unione europea e dai suoi Stati membri ai territori palestinesi autonomi debba essere considerata come un contributo all'instaurazione di una pace duratura e stabile in Medio Oriente;

Venerdì 24 maggio 1996

10. reputa che debbano essere promossi scambi di esperienze con giornalisti europei, nonché altre misure destinate a garantire sul piano giuridico e pratico la libertà dei mezzi di informazione in Palestina (come, per esempio, una legislazione in materia di libertà di espressione, un garante per la stampa, ecc.);
11. ritiene che il contributo dell'Unione europea al consolidamento della struttura amministrativa debba essere intensificato affinché il territorio autonomo palestinese possa far fronte efficacemente a nuovi compiti, come ad esempio l'assistenza medico-sanitaria;
12. ritiene importante, al fine di aiutare i palestinesi ad amministrare con maggiore efficacia i considerevoli importi dell'aiuto internazionale, fornire un'assistenza per la creazione dei necessari meccanismi tecnici e finanziari, che devono essere organizzati in modo da assicurare la responsabilità pubblica e la trasparenza, aspetti che dovrebbero essere elementi essenziali dell'assistenza finanziaria;
13. giudica opportuno, in questo spirito, valutare l'opportunità di creare un'apposita istituzione finanziaria, costituita dai paesi donatori di concerto con l'autorità palestinese;
14. chiede alla Commissione di compiere maggiori sforzi a livello di soluzione delle difficoltà amministrative e istituzionali, onde facilitare la capacità di assorbimento, la rapida esecuzione, il monitoraggio e l'opportuno controllo dei programmi di assistenza dell'Unione per lo sviluppo dei territori occupati;
15. ritiene che gli insegnamenti che si possono trarre dalla recente storia in materia inducano perfino a pensare che la Commissione dovrebbe trasformare profondamente i propri meccanismi interni di decisione, di gestione e di esecuzione della spesa, privilegiando la rapidità di decisione e l'unità di comando per l'applicazione delle decisioni;
16. ritiene che l'assistenza e il finanziamento volti al rafforzamento delle infrastrutture sociali del territorio amministrato dall'Autorità palestinese siano essenziali, in quanto le attuali debolezze di tali infrastrutture hanno dato adito a una grave carenza, che ha consentito a organizzazioni come l'Hamás, che si oppone al processo di pace, di fornire i servizi corrispondenti;
17. è dell'avviso che l'Unione europea debba contribuire anche con aiuti alla pianificazione familiare, se i palestinesi lo desiderano;
18. è del parere che l'aiuto dell'Unione ai più autentici movimenti di base (come le organizzazioni non governative) debba essere incrementato, purché non vada a vantaggio dell'Hamás o di organizzazioni vicine a tale movimento;
19. ritiene essenziale che, in sede di attuazione dei programmi di cooperazione nella regione, la Commissione promuova l'espressione dell'opinione pubblica che sostiene il processo di pace e che si garantisca che non venga concessa alcuna assistenza alle organizzazioni che si oppongono a tale processo;
20. reputa importante, data l'entità delle pressioni che gravano sul processo di pace, rafforzare ulteriormente l'impegno della comunità internazionale, e quindi anche dell'Unione europea, a favore di aiuti concreti allo sviluppo del territorio autonomo palestinese;
21. sottolinea che i due obiettivi prioritari dell'Unione dovrebbero essere l'assistenza ai settori palestinesi pubblico e privato per quanto concerne la creazione nei tempi più brevi di occupazione, attraverso la creazione di parchi industriali (nella striscia di Gaza il 60% della popolazione attiva è disoccupata), e l'instaurazione di un quadro giuridico e di un'infrastruttura fisica moderna, onde migliorare la capacità dell'economia di funzionare con efficacia (acqua, telecomunicazioni, reti stradali e ferroviarie, elettricità);
22. considera importante che la comunità democratica all'esterno del territorio autonomo palestinese sottolinei con fermezza che violare la legge non è mai consentito in una società democratica basata sul diritto, a prescindere dalla «eccezionalità» della situazione;
23. ritiene che l'assistenza economica dell'Unione debba essere utilizzata in primo luogo per promuovere l'occupazione nel territorio autonomo palestinese e che tale assistenza non debba essere esclusivamente a lungo termine, ma anche a breve termine, vista l'elevata disoccupazione e la precaria situazione economica dei palestinesi;
24. è dell'avviso che il protocollo economico tra Israele e l'OLP, sottoscritto a Parigi il 29 aprile 1994, elimini le principali limitazioni e asimmetrie che pesavano sull'economia dei territori occupati e segnali al riguardo che il trasferimento di competenze economiche all'Amministrazione palestinese favorisce la creazione di una piattaforma di lancio per avviare un processo di sviluppo su basi autonome;

Venerdì 24 maggio 1996

25. reputa tuttavia indispensabile che vengano eliminate quanto prima possibile le distorsioni amministrative e strutturali residue che pregiudicano la competitività delle imprese palestinesi nei territori occupati;
26. sostiene che l'aiuto dell'Unione europea deve puntare a mantenere in vita quelle attività sociali che funzionano validamente e sono minacciate di chiusura per mancanza di mezzi; ritiene che l'Unione debba anche contribuire ad aiutare i gruppi più svantaggiati della società, come, per esempio, i minorati fisici e mentali;
27. osserva che, malgrado l'Unione assicuri già ai più importanti prodotti agricoli palestinesi un accesso libero o preferenziale e i prodotti manifatturati beneficino del libero accesso, queste condizioni non hanno generato flussi commerciali significativi verso l'Unione, per cui ritiene che si debba prendere in considerazione la possibilità di rafforzare e ampliare le concessioni esistenti, incoraggiando altri paesi industrializzati a fare lo stesso;
28. afferma che l'Unione deve operare a favore di un'estensione delle concessioni commerciali a favore dei prodotti agricoli per i quali i palestinesi hanno prerogative particolari, come, per esempio, i fiori recisi e le fragole;
29. sottolinea l'assenza di una politica commerciale volta a regolare il comportamento competitivo e l'incapacità di promuovere strategie di sviluppo industriale, come la promozione delle esportazioni; la Commissione dovrebbe pertanto prendere delle misure per fornire «know how» tecnico in questi settori;
30. ritiene che l'Unione debba contribuire alla costruzione di un porto e di un aeroporto, in quanto l'assenza di tali strutture costituisce un ostacolo alla diversificazione dei mercati per le esportazioni palestinesi e limita la scelta delle importazioni;
31. afferma che l'eguaglianza è uno dei diritti umani fondamentali e che alla luce di ciò qualsiasi aiuto fornito alla Palestina deve tener conto di tale fattore; le organizzazioni non governative che si occupano dei problemi della parità devono essere esortate a intensificare i contatti con le organizzazioni omologhe nel territorio autonomo palestinese;
32. afferma che la strategia di sviluppo palestinese «deve essere quella voluta dal popolo palestinese» e non un qualcosa che viene imposto ai palestinesi dall'esterno;
33. ritiene che le costrizioni di bilancio non debbano ostacolare quelle azioni dell'Autorità palestinese che siano motivate sul piano sociale e della sicurezza;
34. reputa che gli aumenti di personale nel settore pubblico palestinese dettati da considerazioni di tipo sociale o da motivi di sicurezza non debbono essere ostacolati da politiche dogmatiche di austerità;
35. osserva che nel bilancio dell'Unione esistono varie linee utilizzabili per l'assistenza alla Cisgiordania e a Gaza e ritiene che la Commissione debba assicurare una sinergia di tali aiuti;
36. ritiene che si debba prendere in considerazione la possibilità di sovvenzionare i tassi d'interesse della BEI attraverso un contributo del bilancio comunitario;
37. reputa che tra le alternative proposte dalla Commissione in materia di strategia commerciale vadano in primo luogo messe a punto le seguenti:
- accordi bilaterali tra l'Unione europea e altri paesi sviluppati allo scopo di aprire i mercati ai prodotti palestinesi;
  - cooperazione regionale in materia di trasporti e approvvigionamento idrico ed energetico;
  - creazione di un clima imprenditoriale per promuovere gli investimenti privati;
  - copertura delle assicurazioni («riassicurazioni») dei rischi di investimento;
38. sottolinea che, per il futuro, le relazioni bilaterali tra l'Unione e la Cisgiordania/la striscia di Gaza dovrebbero essere rafforzate tramite:
- un sostegno ai territori come partecipanti a pieno titolo alla politica per l'instaurazione di un partenariato euromediterraneo;
  - la formalizzazione delle relazioni bilaterali attraverso un accordo interlocutorio in vista della conclusione, quando saranno soddisfatte le debite condizioni internazionali, di un accordo di associazione mediterraneo che dovrà rispettare l'accordo israelo-palestinese di Oslo del 1993;

Venerdì 24 maggio 1996

39. invita la Commissione a sostenere finanziariamente i progetti volti a creare le infrastrutture di trasporto, all'interno dei territori e verso l'esterno, necessarie a fornire un contributo all'autonomia palestinese e allo sviluppo economico dei territori;
40. accoglie con soddisfazione la creazione del Centro palestinese per l'energia e ritiene che si debbano incoraggiare le discussioni con le autorità dei paesi della regione al fine di creare un Centro regionale dell'energia per il Medio Oriente;
41. è consapevole dell'importanza strategica della gestione delle risorse idriche nella regione, sia sul piano politico che tecnico, e invita di conseguenza la Commissione a promuovere lo studio e l'attuazione di progetti comuni in questo settore;
42. afferma che l'Unione deve essere disposta a concedere aiuti a favore degli impianti di desalinizzazione, a condizione tuttavia che essi vengano fatti funzionare ricorrendo a fonti energetiche già esistenti o rinnovabili e che ciò non dia adito a puntare sull'energia nucleare;
43. afferma inoltre che l'Unione deve attivamente concedere aiuti tecnici allo sviluppo di fonti energetiche alternative, non ultima l'energia solare, contribuendo in tal modo a scongiurare eventuali ricorsi all'energia nucleare;
44. sottolinea che è imperativo che l'Unione e gli altri donatori stabiliscano la necessità di costruire nuovi sistemi fognari quale priorità del loro aiuto tecnico e sottolinea che la cooperazione per una gestione integrata delle risorse idriche e lo sviluppo delle risorse che tenga conto della promozione dello sviluppo sostenibile deve costituire uno dei grandi obiettivi del partenariato euro-mediterraneo;
45. afferma che l'assistenza e le attività dell'Unione nel territorio autonomo palestinese devono sempre comportare un aspetto ambientale e che si deve prevedere l'obbligo per le autorità palestinesi di integrare l'aspetto ambientale nelle strategie e nei piani d'azione per il futuro del territorio autonomo palestinese;
46. afferma che l'Unione, gli Stati membri e, soprattutto, le organizzazioni ambientaliste devono apportare le proprie conoscenze tecniche e le proprie esperienze per impedire che la Palestina ripeta gli stessi errori ambientali commessi dai paesi industrializzati;
47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente dell'Autorità palestinese e al governo di Israele.

---

## 10. «Habitat II»

**B4-0581/96**

### **Risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite Habitat II «Il vertice delle città», che si terrà a Istanbul nel giugno 1996**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che ben 18 milioni di persone nell'Unione europea possono essere attualmente considerate senz'atetto o alloggiare in case in pessime condizioni o sovraffollate,
- B. considerando che la popolazione urbana del mondo è in costante crescita e rappresenterà nel 2025 i due terzi della popolazione totale; considerando che circa 600 milioni di persone si pensa già vivano, nel mondo, in case e quartieri che rappresentano una minaccia per la vita e la salute, a causa delle inadeguatezze delle abitazioni e delle carenze delle infrastrutture e dei servizi giornalieri,
- C. considerando che la Conferenza HABITAT II, che si svolgerà a Istanbul dal 2 al 14 giugno 1996, sarà l'ultima di una serie di conferenze del XX secolo delle Nazioni Unite e esaminerà alcuni degli aspetti più importanti per la qualità della vita delle future generazioni,

Venerdì 24 maggio 1996

- D. considerando che tra i motivi delle sempre maggiori difficoltà di accesso ad alloggi adeguati e a costo abbordabile sono la mancanza di risorse sufficienti, la disoccupazione a lungo termine, le smagliature nelle reti di protezione sociale e la mancanza di alloggi popolari dignitosi,
- E. considerando che tutti gli Stati membri, con la ratifica del Patto internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, hanno riconosciuto quale principio il diritto ad alloggi adeguati per tutti nell'ambito delle loro norme giuridiche nazionali o nelle loro pratiche amministrative.
- F. considerando che la mancata attuazione del diritto alla casa è una violazione dei principi e dei valori democratici su cui si basa la società europea, come si afferma nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e secondo l'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
- G. considerando che fin dal 1955 i programmi per sovvenzionare l'accesso agli alloggi e i programmi per migliorare l'ambiente abitativo dei lavoratori carbossiderurgici e delle loro famiglie allo scopo di contribuire alla qualità della produzione e alla competitività delle società di questo settore sono stati finanziati dalla Commissione con motivazioni basate sul trattato,
- H. considerando che vi è una crescente necessità di promuovere gli scambi transnazionali di informazioni e di esperienze sul modo di evitare l'esclusione dal diritto all'alloggio,
- I. considerando che soltanto una politica concreta e a lungo termine a favore degli alloggi per i gruppi più vulnerabili potrà contribuire a trovare soluzioni durature e globali per i drammatici problemi della casa cui si trovano di fronte i nostri paesi, promuovendo così la creazione di nuovi posti di lavoro, che adesso è la principale priorità della Comunità,
- J. considerando che le donne sono state, in larga misura, totalmente escluse dalla partecipazione ai processi decisionali che modellano lo sviluppo degli insediamenti umani nelle città, negli agglomerati urbani e nei villaggi, anche se le donne sono quelle che soffrono di più e hanno i peggiori alloggi,
- K. considerando che i popoli indigeni, da un lato, e i profughi, i migranti e i ragazzi della strada, d'altro lato, sono vittime di espulsioni forzate dai loro territori o dai loro insediamenti tradizionali e che sono quindi particolarmente interessati dal problema relativo a condizioni abitative e di vita decenti,
- L. considerando che la Commissione sta esaminando l'opportunità di creare un Fondo verde per gli agglomerati urbani del terzo mondo, onde promuovere un gran numero di miglioramenti ambientali a livello delle comunità locali,
- M. considerando che l'Unione europea non ha finora attivamente partecipato ad azioni internazionali a favore degli insediamenti umani,
- N. considerando che la Commissione parteciperà alla conferenza Habitat II e che la partecipazione dell'Unione europea a tale conferenza suscita molte attese,
1. invita la Commissione a stabilire le condizioni perché tutti possano accedere equamente ad alloggi adeguati nell'ambito di un ben definito principio di sussidiarietà, allo scopo di determinare gli obiettivi da raggiungere in tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle realtà locali;
  2. ricorda alla Commissione che senza integrazione sociale non può esserci una vera integrazione economica;
  3. invita l'Unione europea a inserire il diritto all'alloggio in tutti i trattati e le carte che disciplinano le attività e gli obiettivi dell'Unione europea;
  4. chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare un programma volto a rafforzare la cooperazione tra imprenditori locali interessati a istituire progetti pilota (comprendenti i quattro elementi dell'alloggio, del lavoro, della formazione e dei servizi) per l'integrazione globale dei gruppi emarginati, sul modello del programma adottato dalla Cecodhas, dalla FEANTSA e dalla Confederazione europea dei sindacati, associandovi completamente le donne, che sono un potente fattore di lotta contro l'esclusione e svolgono un ruolo determinante nel mantenimento e nella restaurazione del legame sociale e delle solidarietà;
  5. chiede alla Commissione di esaminare in che modo sia possibile mantenere la competenza della CECA in materia di finanziamenti;

Venerdì 24 maggio 1996

6. invita la Commissione a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dell'edilizia e dell'ambiente residenziale e a favorire l'accesso delle donne a professioni quali l'architettura, il genio civile, i vari settori dell'edilizia o l'urbanismo, in modo da migliorare l'habitat, nel suo insieme, a favore di tutti i cittadini dell'Unione;
  7. ricorda alla Commissione il ruolo essenziale del settore del volontariato, pur riconoscendo che la solidarietà organizzata dalle autorità statali costituisce il principio fondamentale della democrazia;
  8. chiede alla Commissione di sostenere alcune organizzazioni europee fondamentali come FEANTSA e Cecodhas nella misura in cui operano per un migliore accesso all'alloggio dei gruppi più vulnerabili;
  9. ritiene, per ognuna di queste azioni, che l'Unione possa intervenire più efficacemente degli Stati membri che operano isolatamente, contribuendo ad azioni più parallele, complementari e pertinenti, ai livelli idonei, nello spirito dei trattati dell'Unione;
  10. chiede con fermezza all'Unione di appoggiare, nel contesto della Conferenza Habitat II, il riconoscimento internazionale del diritto alla casa, mediante, in particolare, il miglioramento del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
  11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di giungere a un consenso politico, nel corso della Conferenza Habitat II, a favore di una politica relativa agli insediamenti umani che integri gli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali e che contribuisca a un rinnovato sforzo internazionale per l'attuazione del programma Agenda 21 da parte delle autorità urbane e locali;
  12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi, nel contesto della Conferenza Habitat II, a favore della decentralizzazione e del rafforzamento del ruolo delle collettività locali, di modo che i prestiti e i fondi internazionali possano essere direttamente accessibili alle autorità locali, alle ONG, alle organizzazioni che operano a livello delle comunità locali, ecc., senza mediazione governativa;
  13. chiede alla Commissione ed agli Stati membri di adoperarsi, nel contesto della Conferenza Habitat II, a favore di un coinvolgimento attivo dei popoli indigeni nonché dei migranti, dei profughi e dei ragazzi di strada, affinché possano disporre dei mezzi politici e finanziari necessari per determinare autonomamente le loro condizioni abitative e di vita;
  14. chiede alla Commissione e agli Stati membri di aderire ai più importanti programmi internazionali di dimensione globale creati a favore degli insediamenti umani nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di promuovere un più efficiente coordinamento di tali politiche;
  15. chiede alla Commissione di appoggiare energicamente la campagna europea per le città vivibili a lungo termine;
  16. chiede alla Commissione di rivedere la sua politica riguardante le aree urbane dei paesi in via di sviluppo onde permettere il coinvolgimento delle comunità locali, in particolar modo delle donne, nell'attuazione dei progetti, il loro accesso diretto ai fondi stanziati e un più stretto coordinamento con azioni consimili che gli Stati membri svolgono nelle aree interessate;
  17. invita i ministri dell'edilizia a iscrivere le raccomandazioni di questa risoluzione all'ordine del giorno della loro prossima riunione informale e all'ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio affari sociali;
  18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, alle parti sociali, nonché all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Centro delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani.
-

Venerdì 24 maggio 1996

## 11. Commercio e ambiente

A4-0156/96

### Risoluzione sui negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul commercio e l'ambiente

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 90, paragrafo 5, del suo regolamento,
- viste le sue risoluzioni del 22 gennaio 1993 sull'ambiente e il commercio <sup>(1)</sup>, del 24 marzo 1994 sui negoziati in seno al Comitato GATT per i negoziati commerciali sull'accordo relativo a un programma di lavoro per il commercio e l'ambiente <sup>(2)</sup> e del 14 dicembre 1994 sull'adozione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(3)</sup>,
- viste le conclusioni dell'UNCED e dell'Agenda 21 concernenti il commercio e l'ambiente,
- vista la decisione della Conferenza ministeriale del GATT, svoltasi il 14 aprile 1994 a Marrakesh, di istituire un Comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente e di incaricarlo di presentare alla Conferenza ministeriale del dicembre 1996, sulla base di un programma di lavoro in dieci punti, proposte concrete per accordi che consentano di conciliare meglio gli sforzi di liberalizzazione del commercio internazionale con una politica sostenibile di protezione dell'ambiente,
- vista l'audizione pubblica sull'OMC organizzata il 23 novembre 1995 dalla commissione per le relazioni economiche esterne, in occasione della quale rappresentanti dell'OMC hanno informato la commissione sullo stato dei negoziati in tale settore,
- visto che il 28 maggio 1996 il Comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente intende fissare le grandi linee delle sue raccomandazioni per la Conferenza ministeriale,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0156/96),

1. constata che il programma di lavoro del Comitato dell'OMC corrisponde in ampia misura alle richieste avanzate dal Parlamento europeo nella sua summenzionata risoluzione del 24 marzo 1994;

2. deplora tuttavia che non si sia tenuto conto di alcune richieste formulate nelle sue risoluzioni del gennaio 1993 e del marzo 1994, per esempio per quanto concerne un Consiglio dell'OMC per l'ambiente, una moratoria su tutte le decisioni dei gruppi di esperti GATT/OMC sino alla revisione dell'articolo XX del GATT, un programma dettagliato di misure per dare seguito alla Conferenza UNCED nell'ambito la Conferenza ministeriale e un aumento degli aiuti allo sviluppo in cambio delle clausole ambientali;

3. sollecita uno sviluppo armonioso e parallelo degli obiettivi in materia di commercio internazionale e delle misure per un'efficace protezione dell'ambiente, migliorando in particolare la consultazione, il coordinamento e gli scambi di informazioni tra gli organismi e gli strumenti internazionali nei settori del commercio e dell'ambiente e tra i paesi interessati da tali misure, al fine di favorire una maggiore comprensione e considerazione reciproca dei rispettivi interessi e dei principi in questione;

4. sottolinea la necessità che la Commissione persegua, nella riunione preparatoria di maggio, risultati tangibili e sostanziali per la conferenza di Singapore, al di là della semplice riconferma dell'esistenza del Comitato per il commercio e l'ambiente (CTE) e del suo attuale programma di lavoro;

<sup>(1)</sup> GU C 42 del 15.02.1993, pag. 246.

<sup>(2)</sup> GU C 114 del 25.04.1994, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU C 18 del 23.1.1995, pag. 61.



Venerdì 24 maggio 1996

5. chiede pertanto che nella riunione preparatoria di maggio si realizzino sostanziali progressi in vista della conferenza di Singapore, per quanto concerne:
  - l'accettazione degli accordi multilaterali ambientali concordati a livello internazionale,
  - una maggiore trasparenza e apertura nelle procedure dell'OMC, inclusa la partecipazione delle organizzazioni non governative e di altri esperti del settore, come previsto dall'articolo V della Carta dell'OMC,
  - sistemi non obbligatori e non discriminatori in materia di etichettatura ecologica,
  - procedure per la risoluzione delle controversie che tengano conto delle disposizioni degli strumenti commerciali e ambientali,
  - il miglioramento della cooperazione e della consultazione tra l'OMC e gli organismi ambientali internazionali, in particolare sulle questioni all'esame del Comitato per il commercio e l'ambiente, per esempio tramite una conferenza congiunta;
6. riconosce altresì che nei settori «tasse sull'ambiente» e «esportazione di prodotti vietati all'interno del paese» si registrano sviluppi suscettibili di condurre alla presentazione di proposte concrete per la Conferenza ministeriale del dicembre 1996;
7. è tuttavia preoccupato del fatto che negli altri settori oggetto di negoziato non si sia potuto realizzare finora una convergenza delle posizioni; ritiene che, specialmente per quanto riguarda il rapporto fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, la Conferenza dei Ministri debba adottare decisioni univoche quanto al rapporto tra commercio e ambiente;
8. riconosce che occorre prestare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo (in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato), soprattutto mediante misure di trasparenza relative alla notifica, alla valutazione e alle merci vietate sul mercato interno, al fine di promuovere una maggiore comprensione e fiducia nei meccanismi del commercio internazionale e della legislazione ambientale;
9. chiede a tutte le Parti contraenti dell'OMC di mettere a punto un ordine del giorno coordinato per la Conferenza OMC di Singapore del 1996 tale da evitare che attraverso la concretizzazione di clausole ambientali negli scambi commerciali a livello mondiale insorga un nuovo protezionismo;
10. chiede un nuovo ordinamento internazionale della concorrenza in base al quale soprattutto le imprese multinazionali si debbano attenere a criteri ecologici negli scambi commerciali a livello mondiale;
11. accoglie con favore il recente tentativo della Commissione di integrare nell'OMC gli accordi multilaterali sull'ambiente nel pieno rispetto delle loro norme di tutela e disposizioni contrattuali e si dichiara favorevole in tale contesto ad una revisione e integrazione dell'articolo XX del GATT;
12. ritiene che dovrebbe essere possibile applicare misure restrittive del commercio anche nei confronti di un paese non firmatario di un accordo multilaterale sull'ambiente (MEA) nel caso in cui esso contravvenga agli obiettivi dell'accordo, realizzi in tal modo un vantaggio commerciale sproporzionato e comprometta così l'applicazione del MEA nei territori delle parti contraenti;
13. si dichiara invece contrario alle restrizioni unilaterali all'importazione volte a imporre norme interne di tutela ambientale per processi e metodi di produzione in paesi terzi, anche qualora non partecipino alla produzione imprese europee, nordamericane o giapponesi, o loro filiali, e non esista un corrispondente MEA;
14. sottolinea in tale contesto la grande importanza di norme che disciplinino la composizione delle controversie e auspica che i contenziosi sulle misure restrittive del commercio applicate sulla base di un MEA siano regolati con una procedura arbitrale dell'OMC che va riformata in modo da comprendere, oltre agli aspetti di politica commerciale, anche le questioni ambientali;
15. chiede alla Commissione di assicurare, durante i negoziati di Ginevra, che gli eventuali accordi nell'ambito dell'OMC non risultino incompatibili con le misure di politica ambientale dell'Unione, soprattutto nel settore dell'etichettatura ecologica;
16. ritiene necessario che il Comitato dell'OMC esamini il nesso esistente tra la sempre maggiore interdipendenza degli scambi e il loro crescente impatto sull'ambiente, in particolare dal punto di vista dell'aumento di traffico e del consumo d'energia;

Venerdì 24 maggio 1996

17. fa presente che la richiesta di trasparenza per le disposizioni nazionali in materia di tutela ambientale non riguarda solo i rapporti tra i governi degli Stati membri dell'OMC ma si estende, conformemente all'articolo V dell'accordo dell'OMC, anche alle organizzazioni non governative, che svolgono un ruolo centrale nel campo della protezione dell'ambiente; ribadisce ancora una volta la sua profonda insoddisfazione per l'assenza di progressi da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio nell'applicazione dell'articolo V dell'accordo OMC, ivi compresa la cooperazione con i parlamenti;
18. chiede alla Commissione di adoperarsi affinché le organizzazioni non governative possano apportare il proprio contributo di conoscenze in materia di tutela ambientale e di consultarle prima delle deliberazioni del Comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente;
19. chiede alla Commissione di informarlo tempestivamente e in modo esauriente, attraverso il suo Comitato competente per l'OMC, sui risultati della riunione del Comitato dell'OMC del 28 maggio 1996;
20. chiede al Consiglio di consultarlo con la procedura del parere conforme sulla conclusione di ogni accordo dell'OMC riguardante il commercio e l'ambiente;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Segretariato generale dell'OMC.

## 12. Cooperazione con i PECO

A4-0084/96

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla cooperazione industriale con i paesi dell'Europa centrale e orientale (COM(95)0071 – C4-0108/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(95)0071 – C4-0108/95),
  - vista la sua risoluzione del 30 novembre 1994 sulla strategia dell'Unione europea per preparare l'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), in vista della riunione del Consiglio europeo a Essen il 9 e 10 dicembre 1994 <sup>(1)</sup>,
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa nonché della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0084/96),
- A. consapevole dei profondi mutamenti che deve affrontare l'Europa dopo la caduta della cortina di ferro, mutamenti che non concernono unicamente aspetti economici ma pongono nuove sfide anche in materia di politica estera e di sicurezza,
  - B. considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno manifestato la volontà di aderire al più presto all'Unione europea e che l'Unione da parte sua si è dichiarata pronta a creare, nell'ambito della Conferenza intergovernativa del 1996, le condizioni necessarie per l'ampliamento,
  - C. riconoscendo i risultati conseguiti dai paesi dell'Europa centrale e orientale per quanto concerne il processo di riforma politica ed economica, nonché il sostegno fornito dall'Unione nel quadro degli accordi europei e del programma PHARE,
  - D. considerando che, nonostante si preveda per i PECO una crescita economica positiva e superiore a quella registrata nell'Unione, tali paesi hanno un PIL pro capite mediamente inferiore al 50% del PIL pro capite comunitario, il che comporta un accresciuto sforzo di convergenza reale, che preveda la promozione di riforme strutturali in grado di garantire la coesione economica e sociale;
  - E. consapevole del fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze nonché la stabilità della democrazia e dello stato di diritto nei PECO costituiscono la condizione necessaria per la cooperazione reciproca,

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 19.12.1994, pag. 16.

Venerdì 24 maggio 1996

1. è consapevole del fatto che, mediante l'apertura e l'ulteriore ampliamento dell'Unione all'Europa centrale e orientale, dovranno essere ridefinite le condizioni di localizzazione dell'industria europea e invita la Commissione a vegliare a che, nel quadro della sua strategia per la crescita e l'occupazione nonché della strategia preadesione, i connessi processi di ristrutturazione economica nei PECO nonché negli Stati dell'Unione vadano a vantaggio dei cittadini in tutti gli Stati interessati;
2. considera la più stretta cooperazione tra i settori industriali dell'Unione e dei PECO, che deve basarsi sul principio della reciprocità, un importante contributo al processo di riforma economica nonché alla preparazione dei PECO alla loro futura adesione all'Unione;
3. accoglie pertanto con favore il fatto che la Commissione pensi di sviluppare la cooperazione industriale quale elemento della strategia di preparazione dei PECO all'adesione all'Unione, come stabilito dal Consiglio europeo di Essen nel dicembre 1994 e concretizzato nel Libro bianco sull'integrazione dei PECO nel mercato interno dell'Unione;
4. mette in evidenza che rientra nelle responsabilità della Commissione lo sforzo per sviluppare globalmente condizioni quadro per un ravvicinamento proficuo degli Stati dell'Europa centrale e orientale e concentrare un'attenzione particolare sulla complessa situazione delle infrastrutture per i servizi ambientali, che finora non costituiscono alcuna base per un clima di investimenti industriali compatibile con l'ambiente; appoggia al riguardo le proposte della Commissione volte a esigere per la modernizzazione dei complessi industriali nei paesi dell'Europa centrale e orientale una valutazione dell'impatto ambientale conforme agli standard europei, così come vengono applicati negli Stati dell'Unione; in tale contesto invita la Commissione a sostenere soprattutto la creazione del necessario quadro giuridico e amministrativo e la sua applicazione e controllo nei PECO;
5. sottolinea che la cooperazione tra le imprese e le associazioni industriali dell'Unione e dei PECO costituisce in primo luogo un compito degli operatori economici stessi, per i quali l'Unione deve creare essenzialmente il quadro giuridico necessario; si compiace in tale contesto delle attività dell'Unione volte a promuovere forme di cooperazione quali le tavole rotonde dell'industria, per superare politiche nazionali di localizzazione;
6. individua nella creazione di un clima commerciale favorevole e nella promozione di scambi di informazioni tra le industrie dell'Unione e quelle dei PECO un importante settore di attività della Commissione, che al riguardo dovrà tener conto delle situazioni specifiche nei singoli PECO nonché delle relazioni speciali esistenti tra questi ultimi e taluni Stati membri;
7. ritiene che un'ulteriore privatizzazione delle ex imprese statali anche nel settore industriale costituisca una condizione importante che i PECO devono creare per il successo della cooperazione industriale, che deve avere come elemento centrale soprattutto la conversione verso produzioni industriali moderne e rispettose dell'ambiente;
8. è convinto che in tal modo sarà possibile promuovere ancora di più il flusso di capitali d'investimento dall'Unione verso i PECO, il che rappresenta la base di una duratura cooperazione imprenditoriale e metterà a disposizione dei PECO le conoscenze tecniche necessarie per il processo di riforme;
9. invita entrambe le parti a cooperare strettamente in materia di armonizzazione di norme tecniche, standard, controlli di qualità, procedure di prova e autorizzazione, sulla base del programma contenuto nel Libro bianco, per garantire che tali fattori non costituiscano ostacoli amministrativi a una stretta cooperazione industriale e che non siano consentite forme di dumping sociale e ambientale;
10. accoglie con favore in tale contesto gli sforzi della Commissione di prevedere, per quanto concerne le norme di origine per i prodotti provenienti dai PECO, una possibilità di cumulo che includa tutti i PECO;
11. sottolinea l'importanza di un libero accesso ai mercati dell'Unione per i prodotti provenienti dai PECO, senza il quale verrebbe meno la base per una fruttuosa cooperazione industriale;
12. sollecita la Commissione ad appoggiare maggiormente la promozione di iniziative locali e a valorizzare al riguardo i vantaggi della cooperazione diretta transfrontaliera, in modo da creare in dette regioni, grazie a formule di cooperazione locale, esempi di miglioramento delle strutture amministrative per il rafforzamento delle capacità locali d'intervento; in materia vanno ridimensionati soprattutto gli ostacoli di tipo tecnico-finanziario e giuridico;

Venerdì 24 maggio 1996

13. sottolinea la grande importanza di una formazione e di un perfezionamento professionale globali per il successo delle riforme economiche dei PECO e invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione a tale aspetto nell'ambito della cooperazione industriale mediante inserimento dei PECO nei programmi di formazione e ricerca dell'Unione;

14. si attende in tale contesto che i programmi per gli scambi di giovani, volti alla promozione della formazione professionale nonché delle conoscenze linguistiche, forniscano un positivo contributo alla cooperazione industriale reciproca;

15. ricorda l'importanza di buone relazioni tra le parti sociali quale base per un'economia sociale di mercato e considera pertanto l'elaborazione di una legislazione in materia di lavoro e di contratti collettivi e la relativa applicazione un compito importante della cooperazione industriale;

16. è convinto che i PECO potranno trarre profitto anche da un rafforzamento della loro cooperazione industriale e invita pertanto a creare le premesse necessarie, per esempio nel quadro della zona di libero scambio dell'Europa centrale;

17. ritiene che si debba prestare una particolare attenzione alla cooperazione industriale con gli stati baltici, i quali, dopo l'indipendenza e la conseguente uscita dal sistema economico dell'ex URSS, hanno un particolare bisogno di tale cooperazione, che dovrebbe favorire una più stretta collaborazione nell'intera area baltica;

18. ricorda che una cooperazione industriale deve essere inserita nell'ambito di un'efficace politica della concorrenza, al fine di evitare abusi anticoncorrenziali; vede negli accordi europei una base adeguata per una stretta cooperazione di entrambe le parti anche in questo settore;

19. fa osservare che è auspicabile una più stretta cooperazione industriale anche con i vicini paesi della CSI, nel quadro degli accordi di partenariato e del programma TACIS, cooperazione che dovrebbe essere armonizzata con la cooperazione industriale tra l'Unione e i PECO; invita pertanto la Commissione a tenere maggiormente conto in futuro di tale problema;

20. auspica che la cooperazione industriale tra l'Unione e i PECO sia armonizzata con le iniziative di altri paesi industriali dell'Occidente nonché di organizzazioni internazionali come l'ONU, l'FMI, la Banca Mondiale e l'OCSE;

21. sottolinea che il settore energetico rappresenta la base del processo di ristrutturazione economica e che le attuali strutture tradizionali e centralizzate non sono adatte a prefigurare e potenziare un settore industriale articolato e compatibile con l'ambiente; di conseguenza considera urgente e necessaria una riconversione del settore energetico finalizzata a una gestione duratura e rispettosa dell'ambiente; risultano necessari, oltre alla creazione di un nuovo quadro giuridico, investimenti da realizzare quanto prima;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

---

Venerdì 24 maggio 1996

**13. Statistiche agricole comunitarie \***

A4-0115/96

**Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie  
(COM(95)0472 – C4-0526/95 – 95/0250(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
<i>Quarto considerando, comma (i)</i>	
(i) i dati restino sufficientemente attendibili a livello del paese e adeguatamente comparabili tra paesi,	(i) i dati restino sufficientemente attendibili a livello del paese e adeguatamente comparabili tra Stati <b>dell'Unione e a livello internazionale.</b>
(Emendamento 18)	
<i>Quarto considerando, comma (v)</i>	
(v) le risorse finanziarie comunitarie per tale programma vengano utilizzate nel modo più efficace;	(v) le risorse finanziarie comunitarie per tale programma vengano utilizzate nel modo più efficace <b>come complemento delle altre risorse nazionali;</b>
(Emendamento 2)	
<i>Considerando quinto bis (nuovo)</i>	
	<b>considerando la necessità di concepire un sistema coerente per il monitoraggio del settore agricolo in un momento in cui esso è sottoposto a mutamenti repentini e sono necessarie informazioni affidabili e aggiornate per la definizione delle politiche;</b>
(Emendamento 3)	
<i>Considerando quinto ter (nuovo)</i>	
	<b>considerando che il possibile ampliamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrale e orientale sta introducendo notevoli elementi di incertezza, che rendono opportuno analizzare le conseguenze dell'attuazione della riforma della politica agricola comune, onde poter prendere decisioni fondate;</b>
(Emendamento 4)	
<i>Considerando quinto quater (nuovo)</i>	
	<b>considerando l'aumento dei dati amministrativi utilizzabili a fini statistici, conseguente alla riforma della politica agricola comune, e considerando altresì che tali dati amministrativi contengono informazioni di per sé valide che consentono inoltre un raffronto con altre statistiche;</b>

(\*) GU C 336 del 14.12.1995, pag. 6.

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

*Considerando quinto quinquies (nuovo)*

**considerando che il costo della raccolta delle informazioni relative ai pagamenti del FEAOG — sezione Garanzia è nullo e che per utilizzare tali dati basterebbe apportare piccole modifiche ai programmi informatici applicati dagli organismi che gestiscono i pagamenti negli Stati membri;**

(Emendamento 6)

*Sesto considerando*

considerando che un contributo finanziario da parte della Comunità a favore degli Stati membri è *necessario a condizioni accuratamente definite*, al fine di agevolare i cambiamenti richiesti;

considerando che è **necessario** un contributo finanziario da parte della Comunità a favore degli Stati membri **in funzione delle loro necessità oggettive**, al fine di agevolare i cambiamenti richiesti;

(Emendamento 7)

*Ottavo considerando*

considerando che sia la raccolta che il primo trattamento da parte degli Stati membri delle statistiche agricole necessarie a fini comunitari, sia il coordinamento di questo lavoro, sia, in una seconda fase, l'elaborazione, la memorizzazione e la diffusione dei dati da parte dei servizi della Commissione, *in base a eventuali atti giuridici del Consiglio, sono perfettamente in linea con i principi di sussidiarietà.*

considerando che sia la raccolta che il primo trattamento da parte degli Stati membri delle statistiche agricole necessarie a fini comunitari, sia il coordinamento di questo lavoro, sia, in una seconda fase, l'elaborazione, la memorizzazione e la diffusione dei dati da parte dei servizi della Commissione **non dovrebbero limitare al minimo comune denominatore le iniziative che possano essere avviate dagli organismi statistici.**

(Emendamento 8)

*Articolo 3*

*Una prima fase di miglioramenti alle statistiche agricole comunitarie riguarderà il periodo 1995-1997. Il coordinamento sarà assicurato dalla Commissione mediante piani d'azione tecnici, come indicato nel seguente articolo 4.*

**Il processo di adeguamento delle statistiche agricole comunitarie comincerà durante il periodo 1996-1997. Il coordinamento sarà assicurato dalla Commissione mediante piani d'azione tecnici, come indicato nel seguente articolo 4. Al termine di tale periodo il Consiglio potrà decidere una proroga conformemente alle proposte della Commissione di cui all'articolo 11.**

(Emendamento 9)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. La Commissione decide ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. I piani riguardano le azioni che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 1. Le risorse disponibili vengono utilizzate in modo tale da migliorare quanto più possibile il rapporto costo/efficacia delle statistiche agricole comunitarie, in conformità con le esigenze della legislazione comunitaria, *degli accordi informali* e dei nuovi bisogni d'informazione.

**1. Nel quadro della collaborazione tra EUROSTAT, il Comitato permanente di statistica agraria e il Comitato per il programma statistico**, la Commissione decide ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. I piani riguardano le azioni che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 1. Le risorse disponibili vengono utilizzate in modo tale da migliorare quanto più possibile il rapporto costo/efficacia delle statistiche agricole comunitarie, in conformità con le esigenze della legislazione comunitaria e dei nuovi bisogni d'informazione.

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

## (Emendamento 10)

*Articolo 6, paragrafi 1 e 2*

1. La Comunità contribuisce ai costi di adattamento dei sistemi statistici agricoli nazionali o di effettuazione del lavoro preparatorio, che scaturiscono dalle nuove o maggiori esigenze.

2. L'importo del contributo a favore degli Stati membri è deciso annualmente dalla Commissione in connessione al piano d'azione tecnico *e conformemente alla procedure di cui all'articolo 10.*

1. La Comunità contribuisce ai costi di adattamento dei sistemi statistici agricoli nazionali o di effettuazione del lavoro preparatorio che scaturiscono dalle nuove o maggiori esigenze. **Tale contributo si limita essenzialmente alle spese di investimento e non può superare il 50% del costo totale di ciascuna operazione.**

2. L'importo del contributo a favore degli Stati membri è deciso annualmente dalla Commissione in connessione al piano d'azione tecnico **in funzione delle necessità oggettive e degli stanziamenti fissati dall'autorità di bilancio.**

## (Emendamento 11)

*Articolo 7*

La Commissione, ove necessario per raggiungere gli scopi della presente decisione, può approvare la richiesta di uno Stato membro di adattare uno o più dei seguenti elementi delle indagini elencati nell'allegato 4: regioni interessate, sottodivisioni territoriali, definizioni, metodologia dell'indagine, data dell'indagine, elenco delle caratteristiche, classi d'ampiezza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

La Commissione, ove necessario per raggiungere gli scopi della presente decisione, può approvare, **per il periodo di validità di un piano d'azione tecnico**, la richiesta di uno Stato membro di adattare uno o più dei seguenti elementi delle indagini elencati nell'allegato 4: regioni interessate, sottodivisioni territoriali, definizioni, metodologia dell'indagine, data dell'indagine, elenco delle caratteristiche, classi d'ampiezza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

## (Emendamento 12)

*Articolo 8*

La Commissione può aggiungere nuove voci all'allegato 1 (settori nei quali sono state identificate economie potenziali) o 2 (settori in cui vi sono nuove o maggiori esigenze), conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

La Commissione può aggiungere nuove voci all'allegato 1 (settori nei quali sono state identificate economie potenziali) o 2 (settori in cui vi sono nuove o maggiori esigenze), conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. **La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali modifiche.**

## (Emendamento 13)

*Articolo 9, comma (iv)*

(iv) *il contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 6.*

(iv) **soppresso**

## (Emendamento 14)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis**

**Ruolo degli organismi che gestiscono i pagamenti FEAOG negli Stati membri**

**Gli organismi che gestiscono i pagamenti del FEAOG – sezione Garanzia in ciascuno Stato membro**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

- a) **provvedono al trattamento statistico delle informazioni relative ai pagamenti del FEAOG – sezione Garanzia, in conformità delle indicazioni fissate dal Comitato permanente di statistica agraria;**
- b) **comunicano ai servizi statistici degli Stati membri i risultati aggregati dell'elaborazione statistica delle informazioni relative ai pagamenti del FEAOG – sezione Garanzia.**

(Emendamento 15)

*Allegato II, punto 8 bis (nuovo)*

**8 bis. Statistiche sull'attuazione della politica agricola comune.**

(Emendamento 16)

*Allegato II, punto 8 ter (nuovo)*

**8 ter. Dati statistici comparativi relativi ai redditi agricoli negli Stati dell'Unione e nei suoi principali partner commerciali.**

(Emendamento 17)

*Allegato II, punto 9*

9. Migliori e nuovi metodi per consentire agli Stati membri di far fronte in modo più efficace alle attuali e alle nuove esigenze informative, ossia indagini leggere, *dati amministrativi*, panels, telerilevamento.

9. Migliori e nuovi metodi per consentire agli Stati membri di far fronte in modo più efficace alle attuali e alle nuove esigenze informative, ossia indagini leggere, panels, telerilevamento.

**Ricorso sistematico all'utilizzazione statistica dei dati amministrativi concernenti i pagamenti del FEAOG per soddisfare le nuove esigenze poste dalla riforma della politica agricola comune.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (COM(95)0472 – C4-0526/95 – 95/0250(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0472 – 95/0250(CNS) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0526/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0115/96),

<sup>(1)</sup> GU C 336 del 14.12.1995, pag. 6.



Venerdì 24 maggio 1996

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 14. Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale \*

A4-0149/96

### Proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(95)0593 – C4-0081/96 – 95/0308 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Settimo considerando*

considerando che la dichiarazione e la piattaforma d'azione della 4ª Conferenza mondiale delle donne hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti, e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare la piattaforma d'azione;

considerando che la dichiarazione e la piattaforma d'azione della 4ª Conferenza mondiale delle donne hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti, che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare la piattaforma d'azione, **e che tale piattaforma deve essere considerata come il minimo su cui costruire;**

(Emendamento 2)

*Ottavo considerando*

considerando che le donne sono sottorappresentate negli organi decisionali, soprattutto a causa del loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile, e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica;

considerando che le donne sono sottorappresentate negli organi decisionali, soprattutto a causa del loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile, e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, **nonché delle difficoltà che incontrano nel conciliare lo sviluppo di una carriera professionale con la vita familiare;**

(Emendamento 3)

*Nono considerando*

considerando che le donne restano sottorappresentate *in tali* organi, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, politica, amministrativa, economica, sociale o culturale;

considerando che le donne restano sottorappresentate **negli** organi **decisionali**, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, politica, amministrativa, economica, sociale o culturale;

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che l'Unione europea svolge un ruolo pionieristico nell'importanza che attribuisce all'instaurazione della democrazia paritetica e che è pertanto particolarmente importante che essa incoraggi fortemente i suoi Stati membri a realizzarla;**

(Emendamento 5)

*Decimo considerando*

considerando che le donne sono più della metà della popolazione e che la partecipazione *equilibrata* di donne e uomini agli organi rappresentativi e amministrativi nazionali è un'esigenza democratica;

considerando che le donne sono più della metà della popolazione e che la partecipazione **paritaria** di donne e uomini agli organi rappresentativi e amministrativi nazionali è un'esigenza democratica **essenziale per una maggiore identificazione tra i cittadini europei e le istituzioni che li rappresentano;**

(Emendamento 6)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che la parità non è solamente quantitativa, ma anche qualitativa, vale a dire che la piena partecipazione delle donne agli organi decisionali costituisce un contributo fondamentale e specifico alla democrazia;**

(Emendamento 7)

*Considerando decimo ter (nuovo)*

**considerando che le misure volte a conseguire una partecipazione paritaria delle donne e degli uomini al processo decisionale in tutti i settori devono essere associate a una consapevolezza sia degli ostacoli particolari incontrati dalle donne, sia dell'arricchimento specifico che esse portano alla società;**

(Emendamento 8)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che l'obiettivo del miglioramento della partecipazione delle donne al processo decisionale non può essere separato dalla politica occupazionale, dati lo svantaggio derivante per le donne dalla costante segregazione nel mercato del lavoro e la crescente precarietà del lavoro femminile;**

(Emendamento 9)

*Considerando undicesimo ter (nuovo)*

**considerando che la segregazione esiste nel processo decisionale anche nella misura in cui le donne che raggiungono posizioni decisionali sono normalmente quelle attive in settori considerati tipicamente femminili;**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

*Considerando undicesimo quater (nuovo)*

**considerando che le misure volte a ottenere una partecipazione paritaria delle donne e degli uomini al processo decisionale in tutti i settori devono andare di pari passo con l'obiettivo di inserire una prospettiva che rispetti i sessi in tutte le politiche comunitarie;**

(Emendamento 11)

*Considerando undicesimo quinquies (nuovo)*

**considerando che un sostegno e uno sviluppo dell'imprenditoria femminile e dell'accesso delle donne alle libere professioni possono essere uno degli incentivi alla diminuzione della segregazione professionale e quindi favorire una maggiore partecipazione delle donne al processo decisionale;**

(Emendamento 12)

*Dodicesimo considerando*

considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo *più* giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione di un mondo giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

(Emendamento 13)

*Tredicesimo considerando*

considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le ONG e i mezzi di comunicazione hanno un ruolo determinante da svolgere nella costruzione di una società *in cui l'esercizio delle responsabilità pubbliche e private, economiche, politiche e domestiche avvenga su basi paritarie tra donne e uomini;*

considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le ONG e i mezzi di comunicazione hanno un ruolo determinante da svolgere nella costruzione di una società **nella quale gli uomini e le donne esercitano responsabilità su basi paritarie nella sfera pubblica, privata, economica, politica nonché familiare (compresa l'educazione dei figli e l'assistenza non istituzionale agli anziani e ai malati); che ciò può essere raggiunto attraverso un nuovo contratto tra i sessi che comporti cambiamenti strutturali e comportamentali di tutte le parti interessate;**

(Emendamento 14)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, e della proporzionalità, enunciato all'art. 3B del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'attuazione dell'obiettivo della presente raccomandazione di promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale può essere resa più efficace con lo scambio di informazioni e di

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, e della proporzionalità, enunciato all'art. 3B del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'attuazione dell'obiettivo della presente raccomandazione di promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale può essere resa più efficace con lo scambio di informazioni e di

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

buone pratiche, entro un quadro di riferimento comune agli Stati membri, e che è pertanto opportuno definire orientamenti comunitari per promuovere una *rappresentanza* equilibrata di donne e uomini *negli organi* decisionali; che la raccomandazione si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario;

buone pratiche, entro un quadro di riferimento comune agli Stati membri, e che è pertanto opportuno definire orientamenti comunitari per promuovere una **partecipazione** equilibrata di donne e uomini **nelle sedi** decisionali **allo scopo di ottenere la parità tra uomo e donna**; che la raccomandazione si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario;

(Emendamento 15)

*Considerando quattordicesimo bis (nuovo)*

**considerando che i governi degli Stati membri si sono impegnati, nel quadro della piattaforma d'azione di Pechino (paragrafo 190D), ad esaminare il diverso impatto dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica delle donne negli organi eletti e a prendere in considerazione, all'occorrenza, un adeguamento o una riforma di tali sistemi;**

(Emendamento 16)

*Punto 1*

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini *ai centri di potere, di influenza e di decisione*, e a sviluppare o *istituire* adeguate misure legislative, regolamentari o *di incitamento* per realizzare tale obiettivo,

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini **al processo decisionale, che comprenda l'equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini a tutti i livelli della vita politica, economica e culturale, nonché l'occupazione di posizioni che conferiscano potere e capacità decisionale, influenza e responsabilità**, e a sviluppare e **adottare** adeguate misure legislative e/o regolamentari o a introdurre misure di incentivazione, **comprese le misure positive per le donne**, per realizzare tale obiettivo.

(Emendamento 17)

*Punto 2, lettera a)*

a) di *valorizzare* nei programmi e nei libri di testo, nell'insegnamento e *nella formazione* a tutti i livelli *il ruolo e il contributo delle donne nella società*, e di *sottolineare l'importanza della* condivisione tra donne e uomini delle responsabilità sia pubbliche che *domestiche*,

a) di **garantire che l'istruzione e la formazione** a tutti i livelli — nei programmi, nei libri di testo e nell'insegnamento — **preparino e favoriscano la paritetica** condivisione tra donne e uomini delle responsabilità sia pubbliche che **familiari, comprese l'educazione dei figli e l'assistenza non istituzionalizzata agli anziani e ai malati, utilizzando, per esempio, materiale, corsi e metodi di insegnamento che rispettino i sessi, al fine di evitare qualsiasi stereotipo sul loro ruolo**,

(Emendamento 18)

*Punto 2, lettera b)*

b) di assumere le disposizioni adeguate *affinché le immagini delle donne e degli uomini nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità non rafforzino né confermino* gli stereotipi offensivi fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso,

b) di assumere le disposizioni adeguate **per contrastare e modificare** gli stereotipi offensivi fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso e **l'immagine della donna e dell'uomo nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità**,

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

*Punto 2, lettera c)*

- |  |   |
|--|---|
| <p>c) di concepire, lanciare, e diffondere campagne di informazione <i>volte a sensibilizzare l'opinione pubblica</i> riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale,</p> | <p>c) di concepire, lanciare, e diffondere campagne di informazione <b>destinate agli uomini e alle donne per rafforzare la sensibilità</b> riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale, <b>comprese campagne condotte in concomitanza delle elezioni; di assicurare un'ideale valutazione di tali campagne per garantirne l'efficacia,</b></p> |
|--|---|

(Emendamento 20)

*Punto 2, lettera d)*

- |  |   |
|--|---|
| <p>d) di sensibilizzare le parti sociali, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione riguardo all'importanza di una presenza equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali, ed incoraggiarli a sviluppare programmi di parità delle opportunità tra donne e uomini <i>comprendenti</i> misure per facilitare l'accesso delle donne al processo decisionale,</p> | <p>d) di sensibilizzare le parti sociali, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione riguardo all'importanza di una presenza equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali, ed incoraggiarli a sviluppare programmi di parità delle opportunità tra donne e uomini <b>come parte della strategia di inserimento</b> mediante misure per facilitare l'accesso delle donne al processo decisionale, <b>anche attraverso azioni positive a favore delle stesse.</b></p> |
|--|---|

(Emendamento 21)

*Punto 3, lettera a)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) di sviluppare o promuovere la produzione e la pubblicazione di dati statistici che indichino la presenza relativa di donne e uomini nei centri decisionali in genere ed in particolare in quelli politici ed amministrativi, nei consigli e nei comitati pubblici, nei consigli d'amministrazione e di gestione, ai diversi livelli nazionale, regionale e locale, e nei campi economico, sociale e culturale,</p> | <p>a) di sviluppare o promuovere la produzione e la pubblicazione di dati statistici <b>su base regolare</b> che indichino la presenza relativa di donne e uomini nei centri decisionali in genere ed in particolare in quelli politici ed amministrativi, nei consigli e nei comitati pubblici, nei consigli d'amministrazione e di gestione, ai diversi livelli nazionale, regionale e locale, e nei campi economico, sociale e culturale,</p> |
|--|--|

(Emendamento 22)

*Punto 3, lettera b)*

- |  |   |
|--|---|
| <p>b) di <i>sostenere</i>, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulle donne e gli uomini nel processo decisionale, <i>ed in particolare</i> sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali <i>che impediscono l'accesso alle persone dell'uno o dell'altro sesso</i> a tale processo, sulle idee e i concetti che possono arricchire la nozione di una democrazia in compartecipazione tra donne e uomini, e sulle strategie che consentono di raggiungere un equilibrio tra donne e uomini, nel processo decisionale,</p> | <p>b) di suscitare e sviluppare studi quantitativi e qualitativi sulle donne e gli uomini nel processo decisionale; <b>di porre un particolare accento negli studi</b> sugli ostacoli giuridici, sociali e/o culturali <b>all'accesso</b> a tale processo, sulle idee e i concetti che possono arricchire la nozione di una democrazia in compartecipazione tra donne e uomini, e sulle strategie che consentono di raggiungere un equilibrio tra donne e uomini, nel processo decisionale,</p> |
|--|---|

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

*Punto 4, lettera a)*

a) *di promuovere un migliore* equilibrio tra donne e uomini a tutti i livelli delle funzioni di governo,

a) **di introdurre misure volte a creare un** equilibrio tra donne e uomini a tutti i livelli delle funzioni di governo,

(Emendamento 25)

*Punto 4, lettera b)*

b) di istituire o portare avanti misure attive, quali le azioni orientative e gli obiettivi quantificati, per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nelle rappresentanze politiche di livello nazionale, regionale e locale, comprese le istanze consultive che contribuiscono al processo di composizione equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo,

b) di istituire o portare avanti misure attive, quali le azioni orientative e gli obiettivi quantificati **con calendari e un efficace monitoraggio di tali obiettivi**, per promuovere **l'accesso delle donne alle** rappresentanze politiche di livello nazionale, regionale e locale **in vista del conseguimento di una rappresentanza paritaria di uomini e donne**, comprese le istanze consultive che contribuiscono al processo decisionale pubblico, **impegnandosi a garantire che tali misure vengano seguite, documentate e valutate. Si presterà particolare attenzione alla** composizione equilibrata di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo,

(Emendamento 26)

*Punto 4, lettera b bis) (nuova)*

**b bis) di esaminare il diverso impatto dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica delle donne negli organi eletti e prendere in considerazione, all'occorrenza, un adeguamento o una riforma di tali sistemi.**

(Emendamento 27)

*Punto 4, lettera c)*

c) di attuare o elaborare programmi di uguaglianza nel pubblico impiego, che inseriscano il concetto di equilibrio nel processo decisionale, e di controllare che nei concorsi d'assunzione le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano *il più possibile* l'equilibrio tra donne e uomini,

c) di attuare o elaborare programmi di uguaglianza nel pubblico impiego, che inseriscano il concetto di equilibrio nel processo decisionale, e di controllare che nei concorsi d'assunzione le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano l'equilibrio tra donne e uomini,

(Emendamento 28)

*Punto 4, lettera c) bis (nuova)*

**c) bis di nominare difensori civici competenti per la parità, incaricati di controllare le attività di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), e l'attuazione della legislazione in materia di parità di opportunità in generale, che fungano da punto di riferimento per una migliore informazione delle donne in merito ai loro diritti,**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

*Punto 4, lettera d)*

d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive,

d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive, **tenendo conto, per esempio, delle imprese che si sforzano di migliorare la posizione delle donne nel concorrere agli appalti pubblici.**

(Emendamento 30)

*Punto 4, lettera d) bis (nuova)*

**d) bis di prevedere programmi di finanziamento per l'introduzione di piani in materia di parità nel settore privato e per la loro integrazione nella politica globale dell'impresa nel settore del personale,**

(Emendamento 31)

*Punto 4, lettera d) ter (nuova)*

**d) ter di prevedere programmi e azioni mirate per favorire l'imprenditoria femminile e l'accesso alle libere professioni,**

(Emendamento 32)

*Punto 4, lettera e)*

e) di stimolare le organizzazioni della stampa, della radio e della televisione ad adottare misure che favoriscano una partecipazione *equilibrata* di donne e uomini alle istanze produttive e ai ruoli dirigenziali e decisionali,

e) di stimolare le organizzazioni della stampa, della radio e della televisione ad adottare misure che favoriscano una partecipazione **paritetica** di donne e uomini alle istanze produttive e ai ruoli dirigenziali e decisionali, **come strumento per incidere sul contenuto dei programmi e promuovere immagini positive del ruolo della donna nella società,**

(Emendamento 33)

*Punto 4, lettera e bis) (nuova)*

**e bis) di incoraggiare una partecipazione paritetica delle donne e degli uomini all'accesso e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali a tutti i livelli e a tutti i gradi di istanza, sul piano locale, regionale, nazionale ed europeo,**

(Emendamento 34)

*Punto 2 bis (nuovo)*

**2 bis. di esaminare il diverso impatto dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica delle donne negli organi eletti e di considerare, all'occorrenza, la possibilità di adeguare o rivedere tali sistemi.**

Venerdì 24 maggio 1996

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 35)

*Punto 3*

3. entro i *tre* anni successivi all'adozione della presente raccomandazione, di sottoporre al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della raccomandazione, sulla base delle informazioni che le saranno fornite dagli Stati membri.

3. entro i **due** anni successivi all'adozione della presente raccomandazione, **e successivamente ogni due anni**, di sottoporre **al Parlamento europeo e al Consiglio** una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della raccomandazione, sulla base delle informazioni che le saranno fornite dagli Stati membri.

(Emendamento 36)

*Punto 3 bis (nuovo)*

**3 bis. di proporre misure che permettano alle istituzioni dell'Unione di dare il buon esempio: avvio di una valutazione della misura in cui l'obiettivo della parità è stato finora raggiunto nell'ambito delle istituzioni dell'Unione ed elaborazione di programmi e obiettivi per una partecipazione equilibrata di uomini e donne al processo decisionale.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento sulla proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(95)0593 – C4-0081/96 – 95/0308 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0593 – 95/0308 (CNS))
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE, (C4-0081/96)
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0149/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.



Venerdì 24 maggio 1996

## 15. Commercio con Cuba, l'Iran e la Libia

**B4-0658, 0659, 0661, 0662 e 0663/96**

### **Risoluzione sugli impegni degli Stati Uniti nel quadro del GATT 1994 e GATS**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla legislazione commerciale statunitense, in particolare sulla legge denominata «Torricelli»,
  - A. considerando la legge «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act» del 1996 e il progetto di legge «Iran Oil Sanctions Act» del 1996, che eventualmente potrà trovare applicazione anche nei confronti della Libia,
  - B. esprimendo la propria preoccupazione perché detta legge e detto progetto di legge contengono una serie di disposizioni che hanno come fine ed effetto quello di estendere unilateralmente la legislazione statunitense a imprese di paesi terzi,
  - C. considerando che tali disposizioni sono in grave contrasto con gli interessi economici e commerciali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
  - D. considerando che tali misure costituiscono una violazione degli accordi internazionali sottoscritti nel quadro del GATT e dell'OMC,
  - E. esprimendo la richiesta che venga intensificato il dialogo politico nello spirito e sulla base della Dichiarazione transatlantica di Madrid, al fine di dirimere eventuali contrasti in merito alle relazioni con paesi come Cuba, Iran e Libia,
1. sostiene fermamente la Commissione e il Consiglio nella loro decisione di respingere gli elementi extraterritoriali contenuti nell'attuale legislazione commerciale statunitense, nell'interesse sia del sistema commerciale multilaterale esistente che delle imprese dell'Unione;
  2. accoglie pertanto con favore la richiesta formulata dal Consiglio e dalla Commissione di realizzare consultazioni ufficiali con gli Stati Uniti in conformità dell'«Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes and GATT/GATS Rules»;
  3. condanna la legge «Helms-Burton» e tutte le disposizioni unilaterali adottate dagli Stati Uniti contro il libero commercio internazionale, la cui efficacia extraterritoriale contrasta con gli interessi economici e commerciali dell'Unione europea e degli Stati membri;
  4. rivolge al Congresso e al governo federale degli Stati Uniti l'appello a fare tutto il possibile per rispettare e sviluppare ulteriormente il sistema commerciale multilaterale nel quadro della OMC;
  5. chiede alla Commissione di proporre un regolamento che faccia divieto di sottostare a tali misure, divieto che dovrebbe essere assoluto o condizionato di sottomettersi alle ingiunzioni di una legge inficiata da una tale extraterritorialità, e tale da eliminare ogni effetto recante pregiudizio alla politica commerciale comune;
  6. invita il Consiglio e la Commissione a proseguire e approfondire il dialogo con gli Stati Uniti nello spirito della Dichiarazione transatlantica, anche per quanto riguarda le relazioni con paesi come Cuba, Iran e Libia, nonché a valutare l'opportunità di azioni comuni di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al Congresso degli Stati Uniti d'America.

Venerdì 24 maggio 1996

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 24 maggio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Apolinário, Arias Cañete, Baldarelli, Baldi, Bardong, Barthet-Mayer, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berthu, Bianco, Blak, Blokland, Blot, Bösch, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Cabezón Alonso, Camisón Asensio, Cars, Casini Carlo, Castagnède, Chesa, Christodoulou, Cohn-Bendit, Colajanni, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Crampton, Crepaz, Cunha, Daskalaki, David, De Coene, De Esteban Martin, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, van Dijk, Dillen, Dührkop Dührkop, Dupuis, Eisma, Elchlepp, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Féret, Ferrer, Ferri, Fitzsimons, Fontaine, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gebhardt, Gillis, Girão Pereira, Glase, Goerens, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch, Herman, Hermange, Hindley, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Jové Peres, Jung, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Klab, Koch, König, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambrias, Lang Carl, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Lenz, Lindqvist, Linser, Lukas, Lulling, Macartney, McCartin, McKenna, McNally, Malerba, Marinucci, Marra, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martinez, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Morris, Mosiek-Urbahn, Mulder, Musumeci, Nassauer, Newman, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Oostlander, Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Pelttari, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piquet, Poettering, Posselt, Puerta, Rapkay, Reding, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ripa di Meana, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Rothley, Rübig, Rusanen, Ryynänen, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Schäfer, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Stenmarck, Striby, Sturdy, Tajani, Tannert, Tatarella, Taubira-Delannon, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, Vieira, de Villiers, Voggenhuber, van der Waal, Waidelich, Walter, Watts, Weber, Weiler, Wibe, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Zimmermann.

---

Venerdì 24 maggio 1996

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Relazione Baldarelli A4-0134/96**Emendamento 2*

(+)

**ARE:** Lalumière, Taubira-Delannon**EDN:** Sandbæk**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Melo, de Vries, Eisma, La Malfa, Larive, Lindqvist**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Pettinari, Piquet, Sornosa Martínez**PSE:** Adam, d'Ancona, Baldarelli, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Crepaz, De Coene, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Frutos Gama, Gebhardt, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kindermann, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, McNally, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Newman, Papakyriazis, Peter, Rapkay, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Sindal, Skinner, Tannert, Torres Marques, Truscott, Waidelich, Walter, Watts, Wibe, Willockx, Zimmermann**UPE:** d'Aboville, Chesa, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Tajani, Vieira

(-)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, van der Waal**ELDR:** Cunha, Kofoed, Mulder, Nordmann, Pelttari, Ryyänen, Vallvé, Wiebenga, Wijsenbeek**NI:** Dillen, Jung, Lang Carl, Martinez, Nußbaumer, Vanhecke**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Casini Carlo, Colombo Svevo, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Gomolka, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Laurila, Lenz, McCartin, Malangré, Martens, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Pex, Poettering, Posselt, Reding, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau**PSE:** Aparicio Sanchez, Izquierdo Rojo**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedel-Schäfer

(O)

**ARE:** Macartney**PPE:** Graziani**PSE:** Crampton, González Triviño*2. Relazione Nordmann A4-0122/96**Emendamento 48*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney, Taubira-Delannon**GUE/NGL:** Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Piquet, Sornosa Martínez

Venerdì 24 maggio 1996

**PSE:** Smith

**UPE:** Daskalaki, Guinebertière

**V:** Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedel-Schäfer

(—)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cunha, De Melo, de Vries, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Pelttari, Rynänen, Vallvé, Vaz Da Silva, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Pettinari

**NI:** Dillen, Jung, Lang Carl, Martinez, Nußbaumer, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bianco, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Casini Carlo, Colombo Svevo, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, McCartin, Malangré, Martens, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oostlander, Pex, Poettering, Posselt, Reding, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Baldarelli, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni, Crampton, Crepez, David, De Coene, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Frutos Gama, Gebhardt, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hindley, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, McNally, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Peter, Rapkay, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Sindal, Skinner, Tannert, Truscott, Vecchi, Waidelich, Walter, Watts, Wibe, Willockx, Wilson, Zimmermann

**UPE:** Chesa, Girão Pereira, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Vieira

(O)

**GUE/NGL:** Ribeiro

**UPE:** d'Aboville

### 3. Relazione Nordmann A4-0122/96

#### Emendamento 36

(+)

**EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, van der Waal

**ELDR:** Cunha

**NI:** Dillen, Jung, Lang Carl, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bianco, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Casini Carlo, Colombo Svevo, Deprez, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Kittelmann, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, McCartin, Malangré, Martens, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oostlander, Pex, Poettering, Posselt, Reding, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, von Wogau

**UPE:** d'Aboville, Chesa, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Rosado Fernandes, Vieira

(—)

**ARE:** Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney, Taubira-Delannon

**EDN:** Sandbæk

Venerdì 24 maggio 1996

**ELDR:** Boogerd-Quaak, Brinkhorst, De Melo, de Vries, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Pelttari, Ryyänen, Vallvé, Vaz Da Silva, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Sornosa Martínez

**PSE:** Adam, d'Ancona, Baldarelli, Bösch, Cabezón Alonso, Colajanni, Crampton, Crepaz, David, De Coene, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Frutos Gama, Gebhardt, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hindley, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, McNally, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Peter, Rapkay, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Sindal, Skinner, Smith, Tannert, Vecchi, Waidelich, Walter, Watts, Wibe, Willockx, Wilson, Zimmermann

(O)

**UPE:** Daskalaki

**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedel-Schäfer

---